TRATTATO

DELL'

AUTORITA' ECCLESIASTICA

E DELLA

POTESTA' TEMPORALE.

TRATTATO
DELL'
AUTORITA' ECCLESIASTICA,
E DELLA
POTESTA' TEMPORALE

In Conformità della Dichiarazione del Clero di Francia del 1682. all'Editto di Luigi XIV. dell'anno stesso, e al Decreto del Consiglio di Stato del Re del 1766.

OPERA

DEL SIG.R DUPIN

Riveduta, ed accresciuta dall' ABATE DINOUART *Canonico della Chiesa Collegiale di S. Benedetto di Parigi.*

Tradotta per la prima volta dall' Originale Francese nell' Italiano.

TOMO PRIMO.

VENEZIA, MDCCLXX.
Presso L'Erede di Nicolo' Pezzana.
Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

Agl' Illustr. ed Eccell. Senatori Deputati agli affari Ecclesiastici.

f. GIO. ANTONIO DA RIVA
f. ANDREA QUIRINI
f. ALVISE VALLARESSO.

A*Rdisco umiliare all' Eccellenze Vostre la presente Opera del celebratissimo* M. Du Pin *sopra l'* Autorità Ecclesiastica, *e la* Potestà Temporale *dal Franzese nel volgar nostro idioma fedelmente tradotta, perchè mi sembra, che s' appartenga quasi per dritto*

al rispettabilissimo Vostro Magistrato. Sendo la medesima per giudizio di tutti i Dotti una piena, chiara, e metodica dichiarazione dei sentimenti del Clero più illuminato del Cristianesimo, i quali servon di base negli Stati del Re Cristianissimo, e Primogenito della Chiesa, per mantenervi a un tempo stesso, e per la conservazion dello Stato il rispetto dovuto al Monarca, ed a confusione dell' Eresia l' unione di quella Chiesa col centro della Unità, e per edificazione dei Popoli la purità d' una uniforme Dottrina; niun altra certamente può essere più adattata al sodo ammaestramento delle popolazioni da Dio affidate a questa ammirabile Repubblica, la quale fino dal settimo Secolo, come osservà l' accurato Scrittore Antonio Sandini, * *fu da* Onorio

rio

* In Vitis Rom. Pontif. vide subjectas adnotationes ad vitam Honorii I.

rio I. *Romano Pontefice decorata del Titolo di* Criſtianiſſima, *ed è veramente la* Primogenita della Chieſa. *Non è Ella perciò meno di quei Monarchi intereſſata nel conſervare, e proteggere l' economico Bene, e i Diritti delle Chieſe ſuddite, in conſonanza però colla migliore economia generale de' ſuoi Popoli, e coll' intiera preſervazione degli alti ſuoi Sovrani Diritti. Che ſe l' auguſto Senato all' indefeſſo zelo, alla ſpecchiata fede, ed ai penetrantiſſimi lumi dell' Eccellenze Voſtre ha appoggiato le principali ſue cure in un affare di tanto peſo, e così delicato; ſe a norma dei ſaggj rifleſſi delle medeſime è tutto intento a rimediare ancora ai diſordini dell' educazion Nazionale, ed a richiamar nelle Scuole l' uniforme inſegnamento di pure ed incontaminate dottrine, che pongano in perfetta conſonanza la Chieſa, e l' Impero per*

la maggiore felicità dell' uno, e dell' altra; egli è ben di ragione, che trovi un ſicuro ricovero ſotto l' ombra autorevole dell' Eccellenze Voſtre queſt' Opera, che tende direttamente ad un fine sì ſalutare. Non poteva l'Originale aver pregio maggiore del Regio Editto, che l' adorna in fronte, con cui ſi commette l' inſegnamento delle quattro fondamentali Propoſizioni in tutte le Scuole di quella Religioſiſſima Monarchia: ma non avrà tampoco la preſente Verſione ad invidiare al ſuo Originale un sì bel vanto, qualora venga favorita da auſpicj sì fauſti, e sì riſpettabili d' una Deputazione, le cui ſagge e giuſte mire ſervono come di Regolamento, e di Norma a gran parte della più colta Europa Cattolica, non che de' ſuoi illuminati, e zelanti Concittadini.

Quanto a me poi, che per la dimora di ventidue anni colla mia

ſteſſa

stessa Famiglia in questo Serenissimo Dominio posso gloriarmi d'essere Nazionale, e per i due rilevanti Letterarj impieghi, dei quali venni onorato dalla Pubblica Munificenza, quasi Suddito beneficato, oso promettermi dal generoso cuore dell' Eccellenze Vostre uno speciale benigno accoglimento non meno, che il sospirato onore della potente Vostra Protezione, la quale imploro nell' atto di professarmi colla più profonda venerazione.

Dell' Eccellenze Vostre.

Umilifs. Servo vero Ossequiosifs.
Il Cav. Commendatore Cosimo Mei.

Avviso dell' Editore.

SI bramerà certamente d' esser posti al fatto Istorico della Pubblicazione dei quattro Articoli dell' Assemblea del Clero del 1682. e noi altro far non possiamo, che darne in questo luogo una ristrettissima relazione.

Nel Mese di Maggio del 1681. si tenne un' Assemblea dei Vescovi, che si trovavano in Parigi, e alla Corte; e tutto si ristrinse a chiedere al Re un Concilio Nazionale, o per lo meno una Generale Assemblea del Clero. Trattavasi allora della Regalia, * affare importantissimo, che da lungo tempo teneva in dissapore la Corte di Roma con quella di Francia. Monsig. le Tellier Arcivescovo di Francia adottò come gli altri Prelati il sentimento fatto approvare dal Re, e rilevò in una Concione tutte quelle cose che potevano dispiacere a questo Monarca nei Brevi d' Innocenzio XI. intorno alla Regalia. Aveva questo Papa inserite in essi Brevi non poche cose, le quali intaccavan le nostre Libertà; ed i nostri Vescovi ebber l' occhio per notare queste Massime Oltramontane. Ave-

* La Regalia sul piede in cui la godono presentemente i nostri Re, è il Dritto d'arrogarsi l' Entrate degli Arcivescovadi, e dei Vescovadi del Regno *Sede vacante*, e di conferire di pien dritto tutti i Benefizj, che ne dipendono, a riserva di quelli, che hanno cura d' anime, fino a che il nuovo Prelato abbia prestato il giuramento di fedeltà, e lo abbia fatto registrare nella Camera dei Conti di Parigi, e che abbia ottenuto da questa Corte il Decreto della Percezione dei frutti, ed abbia personalmente preso il possesso del suo Vescovado.

Aveva anche Innocenzio soppresso un Decreto del Parlamento facendo divieto di leggerlo sotto pena di Scomunica, e ordinando ai Vescovi di abbrugiarne gli Esemplari. Voleva il Papa, invece di contentarsi di dare degli avvertimenti, esercitare una Giurisdizione immediata, che non ha in Francia. Attento il Parlamento a reprimere tutte quelle cose, che si dilungano dalla disposizione dei Canoni, senza giudicare del fondamento, soppresse il Breve come contrario nella sua forma alle nostre Massime. Monsig. le Tellier in tale incontro rendette col suo discorso fatto all'Assemblea un bel testimonio dello zelo, e dei lumi del Parlamento di Parigi. *Non si udì mai*, dic'egli, *far parola di un fatto somigliante negli affari eziandio più rilevanti. Non può senza orrore rinfrescarsi la memoria di Giovanni Chatel. La sentenza contro questo Parricida pronunciata, non offendeva meno la Corte di Roma, di quella del dì 24. dello scorso Settembre: e pure basta l'averla posta nell'Indice. Se si comportasse una tal condotta, si porrebbero in oblivione alla perfine le nostre massime; imperciocchè calpestandosi in cotal guisa le sentenze che si pronunciassero nel Parlamento per conservarle, o per punire i Francesi che avessero la temerità di attaccarle, si porrebbe Roma insensibilmente nel possesso di spogliarci di uno dei più stabili appoggj, che abbiamo nel Regno per conservarci nella esecuzione degli antichi Canoni, e nell'uso del*

Comun

Comun Dritto. Dobbiamo anche per nostro proprio interesse badare a ciò che concerne questo illustre Corpo. Non è ella forse ogni giorno la nostra Giurisdizione conservata in guisa, che ci stimeremmo felici, qualora gli altri Corpi Sovrani nelle Sentenze, che pronunciamo sopra i nostri affari nelle varie lor pertinenze, seguissero l' Esempio di questo primo Parlamento del Regno?

La stessa Assemblea del 1681. prese la difesa del Libro *de Causis Majoribus* del Sig. Gerbais Dottore della Sorbona, ch'era stato pubblicato l' anno 1679. e di cui Papa Innocenzio XI. aveva proscritta la Dottrina come Scismatica, ed ingiuriosa alla S. Sede. I Commissarj dell' Assemblea commendarono altamente il Libro del Dottore Gerbais, ma furono però di avviso, che vi facesse in una seconda Edizione alcune correzioni. Aveva questo Dottore composto tal Trattato per commissione del Clero Franzese. Vi sostenta per tutto le massime della Chiesa Gallicana, e quella particolarmente, che i Vescovi debbon esser giudicati in prima Istanza nelle loro Provincie dai proprj Confratelli, e che hanno facoltà di decidere delle materie di Fede, e di Disciplina. Tali principj, che sono i medesimi, che hanno tenuto tutti gli Antichi, non erano piaciuti alla Corte di Roma, ed i Vescovi convocati ne assunsero l'anno 1681. la difesa vigorosissima. Costrinsero il Signor David a produrre un ampio dilucidamento del suo Libro dei *Giudizj Canonici dei Vescovi*, e vollero, ch' ei

ch' ei dichiarasse, che riconosceva, i Sudditi del Regno non poter essere chiamati fuori di Francia per esser giudicati, e che il Papa doveva rimettere ai Giudici Francesi la cognizione delle cause riguardanti i Vescovi di quel Regno. Gli fu fatta altresì fare una Dichiarazione chiara, e precisa sopra le Libertà della Chiesa Gallicana, ed intorno alle Massime del Regno opposte ai pregiudizj Oltramontani.

Ogn' uno vede come tutto questo disponeva le tracce di ciò, che doveva decidersi nella Generale Assemblea del prossimo anno 1682. la cui convocazione si chiese al Re. Vi presedètte anche allora l' Arcivescovo di Parigi; ed essendosi ventilato l' affare della Regalia, vi si diede al Re una totale soddisfazione, e lasciaronsi da parte i Privilegj delle Chiese di Linguadoca, e delle altre state perpetuamente esenti dal Dritto di Regalia. Fece quindi la stessa Assemblea la famosa Dichiarazione intorno all' Autorità Ecclesiastica, ed alla Potestà Temporale in conformità dei Decreti dei Concilj di Costanza, e di Basilea, la quale con quattro Articoli abbraccia i punti principali di questa Dottrina. A vista di tale Dichiarazione promulgò il Re un Editto, che venne verificato nel Parlamento. Il primo Presidente, il Procurator Generale, ed alcuni Consiglieri si portarono all' Assemblea della Facoltà Teologica di Parigi il dì 2. di Maggio per farvelo pubblicare in loro presenza, e vi fu fatto un Decreto, per cui s'ordinò di notarlo nei Registri della Facoltà ec.

La

La Dichiarazione del Clero venne con forza investita dai Teologi prevenuti dell' Infallibilità del Papa, ed uscirono varie Opere contro la Dottrina della Chiesa di Francia. Giovanni Tommaso Rocaberti, ch' era stato Generale de' Domenicani nel 1674. Arcivescovo di Valenza nel 1676. e che fu poi Inquisitor Generale di Spagna, l'anno 1693. pubblicò tre volumi in foglio per istabilire le massime contrarie alla Dichiarazione del Clero di Francia. Quindi si prese la briga dj raccogliere in 21. Volumi in foglio tutte le Opere dell' istesso calibro, e fece stampare a Roma a proprie spese questa immensa collezione. Il Parlamento di Parigi con Decreto del 20. di Dicembre del 1695. ne proibì la vendita.

Il Re incaricò il famoso Bossuet Vescovo di Meaux della confutazione di questo Scrittore, e degli altri Partigiani delle Massime Romane, e di propugnare i quattro Articoli. Lo fece questo dotto Prelato con tutto il vigore, e con quella moderazione, che doveva aspettarsi da lui. Il suo Libro latino, che fu poi tradotto in Franzese, è intitolato: *Defensio declarationis Conventus Cleri &c.* Vi dimostrò colla massima evidenza, come la Dottrina della Chiesa Gallicana compresa nei quattro Articoli non è altro, che la stessa Dottrina della Scrittura, e della Tradizione, e come, anzichè indebolire, e diminuire il Primato, e l'Autorità del Sommo Pontefice, e della S. Sede, la pone nella sua intera forza, nel suo splen-

dore,

dore, e nella sua antica maestà, dilungandone le odiose, e false prerogative, colle quali gl'ignoranti, e gli adulatori in questi ultimi tempi si sono sforzati d'aggravarla, e d'oscurarla. Si rileva che il Papa restò offeso dalla Dichiarazione del Clero. Negò le Bolle a quei del secondo Ordine di questa Assemblea, ch'erano stati nominati Vescovi. Il Re dal canto suo proibì che si ricorresse a Roma per aver le Bolle; e questo dissapore si mantenne per tutto il Pontificato d'Innocenzio XI. In questo tempo insorse nuovo contrasto fra il Papa, e il Re per rapporto alle Franchigie degli Ambasciatori di sua Maestà a quella Corte. Questa nuova vertenza cagionò molti animosi passi da una parte, e dall'altra. Innocenzio XI. si ostinò perpetuamente a negare le Bolle a coloro, che dal Re erano stati nominati Vescovi, e che avevano assistito all'Assemblea del 1682. Temendo il Re, che il Papa non inoltrasse le cose di vantaggio, appellò per mezzo del suo Procurator Generale del Parlamento da qualunque cosa il Papa potesse intraprendere in pregiudizio di sua Maestà, dei suoi Sudditi, e della sua Corona. L'Appellazione fu fatta al Concilio Universale, che piacerebbe a sua Santità di convocare nelle forme Canoniche, da tutti i passi, Atti, e Sentenze, che il Papa avesse potuto, o potesse pronunciare in pregiudizio della Francia ec. Il Parlamento fece porre nel Registro quest'Appellazione: L'Ufiziale di Parigi con-

segnò

segnò al Procurator Generale le Lettere dette *Apostolos*, per continuar l'Appellazione in caso di bisogno. Gli Arcivescovi, ed i Vescovi, che si trovavano in Parigi essendosi uniti per ordine del Re, dichiararono, che approvavano l'Appellazione, e tutto quello, ch' era stato fatto dal Re. Gli Agenti del Clero scrissero sopra tal soggetto una Lettera Circolare a tutti i Vescovi del Regno. Il Clero di Parigi, e l'Università con Atti particolari si unirono all'Appellazione intromessa dal Procurator Generale. L'anno seguente Innocenzio XI. cessò di vivere. Alessandro VIII. suo Successore seppe temporeggiare con la Francia senza accordare le nominate Bolle; ma morto nel 1691. ed eletto l'anno seguente Innocenzio XII. terminò questi alla perfine le controversie fra la Corte di Francia, e quella di Roma.

L'Opera della quale diamo ora una seconda Edizione riveduta, ed accresciuta, è del Famoso du Pin tanto noto nell'Ecclesiastica Istoria, e nella Letteraria Repubblica per numero grande di Stampe. Credette egli di far cosa utile al Pubblico componendo questo Trattato, ma singolarmente ai Baccellieri Licenziati. Comprende il medesimo le quattro Proposizioni della Dichiarazione del Clero di Francia del 1682. spiegate in tutta la loro estensione; le prove di ogni una di queste Proposizioni: le risposte alle Obiezioni, che vi si potrebbero fare; e i fondamenti delle Massime, e delle Libertà della Chiesa Gallicana. Intorno a tal sog-

getto

getto non vi è Libro nè più metodico, nè più chiaro di questo.

La Dottrina dei quattro Articoli interessa la Chiesa, ed i Sovrani, lo che prova quanto importi, che sia nota. Ciò non ostante molti Ecclesiastici, massime nelle Provincie, non ne sanno tampoco il nome, per non averne mai sentito far parola nei loro corsi Teologici, nè nei Seminarj, oppure, se n'è stato loro parlato, è stato per fargli concepir odio per le nostre massime, e per le nostre preziose libertà, il che accade per lo più nei Seminarj. Quindi nascono i pregiudizj, la divisione, e le turbolenze, che alterano la Pace della Chiesa, e che si perpetuano appunto, perchè si è male ammaestrati dei genuini principj di una tal Dottrina. E' pertanto necessario di porre ogni Ecclesiastico particolare in istato di conoscere a fondo questa materia, e di abbracciare le nostre Massime con cognizione di causa. Formando il Clero questi quattro Articoli, null'altro fece, che rinnovare la Dottrina della Chiesa Gallicana, ch'è la stessa della Chiesa primitiva; e i nostri Re, che ne hanno prescritto l' insegnamento, hanno dichiarato, che la Dottrina del Clero loro quella esser dee di tutti i lor Sudditi.

Bramiamo, che quest' Opera ottenga il suo effetto, e che sia letta senza preoccupazione, e con intenzione di esaminare se la Dottrina, che vi viene insegnata, sia validamente fondata, vale a dire, se sia veramente appoggiata alla Sagra Scrittura, e alla Tradizione.

TA-

TAVOLA

Dei Titoli del primo Tomo.

sten-

De-

Let-

LETTERA

Dell' Assemblea

DEL CLERO DI FRANCIA

Tenuta nel 1682.

A TUTTI I PRELATI

DELLA CHIESA GALLICANA,

Gli Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ecclesiastici Deputati dal Clero di Francia, e convocati in Parigi per comando di Sua Maestà; agl' Illustrissimi, e Reverendissimi Arcivescovi, e Vescovi di tutto il Regno di Francia: Salute.

Nostri Reverendissimi, e Religiosissimi Colleghi nel Vescovado.

VI è noto, che è stata alquanto sconvolta la pace della Chiesa Gallicana; mentre per dilungare un tal male il vostro amore per l'unione ci ha deputati.

Lo diciamo con fidanza, Colleghi nostri carissimi, servendoci dell' espressioni di S. Cipriano: *Gesù Cristo per dimostrare l'Unità fondò una sola, ed unica Cattedra, e piantò la sorgente dell'Unità, in guisa che si propaghi da uno solo. Colui pertanto che abbandona la Cattedra di Pietro, sopra la quale è stata fondata la Chiesa, non è più nella Chiesa: E colui che non conserva più l'Unità, ha perduto la Fede*. Per tal ragione appunto dal momento che siamo stati *convocati nel nome di Gesù Cristo*, niente abbiam avuto tanto a cuo-

a cuore, quanto il procurare d' *aver tutti noi uno stesso spirito*, siccome secondo l'Apostolo, tutti noi non componghiamo che un *Corpo medesimo*; e non solamente non v'è *stato fra noi alcuno Scisma*, ma perchè non si desse la più leggiera apparenza di disparere fra noi, e il Capo di tutta la Chiesa. Tanto meno poi temiamo una tale sventura, quanto per un effetto della Divina bontà, e provvidenza abbiamo al presente un Pontefice, il quale per tutte le sue grandi qualità, e per le virtù pastorali, di cui è ricolmo, merita che non solo lo veneriamo come la *Pietra della Chiesa*, ma eziandio come l'*esemplare, ed il modello dei Fedeli in ogni sorta d' opere buone*.

* L' illustre Oratore, che ha dato principio alla nostra Assemblea, mentre offerivamo in comune il Sagrificio per le mani dell' illustrissimo Arcivescovo di Parigi degno nostro Presidente, affine d' implorare la grazia, e l' ajuto dello Spirito Santo, ci ha preventivamente delineato l'idea di questa unione, e dello zelo, col quale tutti noi dobbiam concorrere alla conservazione dell' Unità della Chiesa; e lo ha fatto con tanta eloquenza, erudizione, e pietà, che fin d'allora si promise ogn' uno la riuscita felice della nostra Assemblea.

Non abbiamo il menomo dubbio che non siate restati paghi, e di ciò, che abbiamo ottenuto dalla pietà del Cristianissimo nostro Re, e di quello, che abbiamo fatto dal canto nostro non meno per conservar la pace, che per meritarci la grazia di Monarca sì grande, e ad un tempo stesso testificargli la nostra gratitudine; e finalmente della

* Jacopo Benigno Bossuet Vescovo di Meaux. L'Orazione pronunciata nell'apertura dell' Assemblea generale del Clero del 1682. fu stampata per commissione di questa Assemblea.

della Lettera che scrivemmo al nostro S.Padre il Pontefice. Tuttavia abbiam creduto che fosse cosa rilevantissima lo spiegarci ancora di più, affinchè nulla mai accadesse, che fosse valevole a turbare nemmeno in minima parte la quiete della Chiesa; e la tranquillità dell'Ordine Episcopale.

In fatti alla menoma ombra di discordia essendosi ogn'uno di noi innorridito, abbiamo creduto di non poter far cosa più conducente alla conservazione dell'Ecclesiastica unità, quanto lo stabilire certe regole, o piuttosto richiamare allo spirito dei fedeli la memoria delle antiche, sotto la protezione delle quali tutta la Chiesa Gallicana, di cui *lo Spirito Santo ci ha confidato il governo*, si trovasse per tal modo sicura, che niuno nè per vile adulazione, nè per un desio sregolato di una falsa libertà, *potesse oltrepassare i confini piantati dai nostri Padri*; ed affinchè per tal modo esposta nella sua vera luce la verità, essa stessa ci ponesse al coperto d' ogni pericolo di divisione.

E siccome siamo tenuti non solo a conservar la pace fra i Cattolici, ma ad operare altresì alla riunione di coloro, *i quali si sono separati dalla Sposa di Gesù Cristo per unirsi all' adultera, e ch' hanno rinunciato alle promesse della Chiesa;* questa ragione ci ha parimente impegnati a dichiarare qual sia il sentimento de' Cattolici creduto da noi conforme alla verità; dopo di che noi ci promettiamo, che *niuno potrà giammai più imporre alla società dei fedeli colle sue calunnie, nè corrompere con perfida prevaricazione le verità della Fede*. Noi speriamo altresì, che coloro, i quali sotto pretesto degli errori, che ci imputavano, si sono finora scatenati contro la Chiesa Romana, come contro una prescita Babilonia, perchè non conoscevano, o fingevano di non conoscere i nostri veraci sentimenti, ora che la fal-

falsità è smascherata, finiranno di calunniarci, e non persevereranno di più nel loro Scisma, detestato da S. Agostino per un delitto più atroce della stessa Idolatria.

Noi adunque professiamo di credere, che quantunque Gesù Cristo stabilisse i dodici Discepoli, che elesse, e denominò Apostoli per governare insieme la sua Chiesa, e gli vestisse tutti egualmente della medesima dignità, e della medesima potestà, come si esprime S. Cipriano; nulla di meno ei conferì il Primato a S. Pietro, come ci insegna il Vangelo, e come ce n' assicura tutta l' ecclesiastica Tradizione. Quindi noi riconoschiamo con S. Bernardo, che il Romano Pontefice successor di S. Pietro possiede, *veramente non solo*, e ad esclusione d' ogni altro, *ma nel grado eminente l' Apostolica Potestà da Dio stabilita*: e per conservare a un tempo stesso l' onore del Sacerdozio, a cui da Gesù Cristo fummo innalzati, sostenghiamo coi Santi Padri, e Dottori della Chiesa, che le Chiavi furono da principio date ad un solo, perchè fossero conservate all' Unità: e crediamo che tutti i Fedeli sieno soggetti ai Decreti dei Sommi Pontefici, o risguardino questi la Fede, o la Riforma generale della Disciplina, e dei Costumi, in guisa però che l' uso di questa Sovrana Potestà spirituale debba essere moderato, e regolato dai Canoni, venerati da tutto l' Universo; e che se per la diversità del sentimento delle Chiese *insorgesse alcuna difficoltà considerabile*, *in tal caso farebbe d' uopo*, come dice S. Leone, *chiamare da tutte le parti del Mondo un numero maggiore di Vescovi*, *e convocare un Concilio generale*, *che dileguasse, o calmasse ogni motivo di dissensione*, *perche nulla restasse di dubbioso nella Fede*, *e nulla d' alterato nella Carità*.

Del rimanente non essendo la Repubblica Cristia-

ſtiana governata dal ſolo Sacerdozio , ma eziandio dall' Impero poſſeduto dai Re, e dalle Poteſtà ſuperiori , è ſtato di meſtieri , dopo d' avere ovviato agli Sciſmi che potrebbero dividere la Chieſa , che impediſſimo ancora i movimenti dei Popoli , che potrebbero diſturbar l' Impero ſingolarmente in queſto Regno , in cui col preteſto di Religione furono commeſſi tanti attentati contro la Regia Autorità. Per queſto appunto noi abbiamo determinato , che la Poteſtà dei Re riſpetto al temporale non ſia ſottopoſta alla Poteſtà Eccleſiaſtica , per timore , che ſe la Poteſtà ſpirituale tentaſſe d' intraprendere alcuna coſa in pregiudizio della Poteſtà temporale , non ne foſſe ſconvolta la pubblica tranquillità . Finalmente , venerabiliſſimi noſtri Confratelli , noi ſcongiuriamo la voſtra Carità , e pietà in quella guiſa , che altre volte i Padri del primo Concilio Coſtantinopolitano pregavano i Veſcovi del Concilio Romano , ſpedendo loro gli Atti di quel Concilio, a *confermare con i voſtri voti* quanto noi abbiamo determinato per aſſicurare per ſempre la pace della Chieſa di Francia , ed a porre le voſtre cure , affinchè quella Dottrina , che d' unanime conſentimento abbiamo giudicato , che debba pubblicarſi , venga accettata dalle voſtre Chieſe , e dalle Univerſità , e Scuole che ſi trovano ſotto la voſtra Giuriſdizione , o che ſieno ſtabilite nelle voſtre Dioceſi , e che mai non vi venga inſegnata coſa alcuna a queſta contraria . Da una tal condotta ſuccederà , che ſiccome il Concilio di Coſtantinopoli divenne univerſale , ed Ecumenico per l' aderimento dei Padri del Concilio di Roma , così la noſtra Aſſemblea per la noſtra unanimità diverrà pure un Concilio Nazionale di tutto il Regno ; e gli Articoli di Dottrina , che vi mandiamo, ſaranno Canoni di tutta la Chieſa

 Gal-

Gallicana venerati dai Fedeli, e degni d' immortalità.

Bramiamo, che godiate in Gesù Cristo una sanità perfetta, e preghiamo Dio a conservarvi pel bene della sua Chiesa.

✠ FRANCESCO Arcivescovo di Parigi Presidente per ordine dell'Assemblea.

MAUCROIX Canonico di Reims Segretario.

COURCIER Teologale di Parigi Segretario.

Vostri affezionatissimi Fratelli

Gli Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ecclesiastici Deputati dal Clero di Francia.

Parigi 19. Marzo 1682.

CLE-

CLERI GALLICANI

De Eccleſiaſtica Poteſtate Declaratio.

Die 19. *Martii* 1682.

ECcleſiæ Gallicanæ Decreta, & Libertates a majoribus noſtris tanto ſtudio propugnatas, earumque fundamenta ſacris Canonibus, & Patrum Traditione nixa multi diruere moliuntur; nec deſunt, qui earum obtentu Primatum Beati Petri, ejuſque Succeſſorum Romanorum Pontificum a Chriſto inſtitutum, iiſque debitam ab omnibus Chriſtianis obedientiam, Sediſque Apoſtolicæ, in qua fides prædicatur, & unitas ſervatur Eccleſiæ, reverendam omnibus Gentibus Majeſtatem imminuere non vereantur. Hæretici quoque nihil prætermittunt quo eam poteſtatem, qua pax Eccleſiæ continetur, invidioſam, & gravem Regibus, & Populis oſtentent: iiſque fraudibus ſimplices animas ab Eccleſiæ Magiſtris, Chri-

DICHIARAZIONE

Del Clero Gallicano di Francia ſopra la Poteſtà Eccleſiaſtica.

De' 19. *Marzo* 1682.

SI ſtudiano molti in queſto tempo di diſtruggere i Decreti della Chieſa Gallicana, e le ſue Libertà dai noſtri antichi con tanto zelo ſoſtenuti, e di roverſciare i fondamenti ſtabiliti ſopra i ſagri Canoni, non meno che ſulla Tradizione de' Padri. Altri ſotto colore di difenderli oſano d' intaccare il Primato di S. Pietro, e dei Romani Pontefici Succeſſori di Lui da Criſto iſtituito, d' impedire, che venga renduta loro l' obbedienza da tutto il mondo ad eſſi dovuta, ed avvilire la Maeſtà della Santa Sede Apoſtolica alle Nazioni tutte riſpettabile, in cui viene inſegnata la Fede verace della Chieſa, e da cui è la ſua unità conſervata. Gli Eretici in oltre tutto fanno per dimoſtrare odioſa, ed inſoffribile ai Re, ed ai Popoli queſta Po-

testà, che conserva la pace della Chiesa, e per dilungare con tal artifizio le anime semplici dalla sua Comunione. Per porre riparo a siffatti disordini, Noi Arcivescovi, e Vescovi per comando del Re convocati in Parigi rappresentanti la Chiesa Gallicana insieme con gli altri Ecclesiastici Deputati, dopo matura deliberazione, abbiamo giudicato esser necessario il fare i Regolamenti, e la Dichiarazione, che segue.

I.

Che San Pietro, e i Successori di lui Vicarj di Gesù Cristo, e che tutta la Chiesa stessa altra Potestà non hanno ricevuto da Dio, salvo che sopra le cose Spirituali, e che risguardano la salute, e non già sopra le cose Temporali, e Civili, facendoci sapere lo stesso Gesù Cristo, *che il suo Regno non è di questo Mondo*, e in altro luogo, *che bisogna rendere a Cesare, ciò che a Cesare si appartiene, e a Dio, ciò che spetta a Dio*. Che fa di mestieri attenersi all' appres-

Christique adeo communione dissocient. Quæ ut incommoda propulsemus, Nos Archiepiscopi, & Episcopi Parisiis mandato Regio congregati Ecclesiam Gallicanam repræsentantes, una cum cæteris Ecclesiasticis viris nobiscum Deputatis diligenti tractatu habito, hæc sancienda, & declaranda esse duximus.

I.

Beato Petro, ejusque Successoribus Christi Vicariis; ipsique Ecclesiæ rerum Spiritualium, & ad æternam salutem pertinentium, non autem Civilium, ac Temporalium, a Deo traditam Potestatem, dicente Domino:, *Regnum meum non est de hoc mundo*; & iterum *Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari; & quæ sunt Dei Deo*; ac proinde stare Apostolicum illud: ,, *Omnis* ,, *anima Potestatibus* ,, *sublimioribus subdita* ,, *sit; non est enim* ,, *pote-*

„ *potestas nisi a Deo : „ quæ autem sunt , a „ Deo ordinatæ sunt . „ Itaque qui Potestati „ resistit , Dei ordina- „ tioni resistit* . „ Reges ergo , & Principes in Temporalibus , nulli Ecclesiasticæ Potestati Dei ordinatione subjici , neque auctoritate Clavium Ecclesiæ , directe , vel indirecte deponi , aut illorum subditos eximi a fide , atque obedientia , ac præstito fidelitatis Sacramento solvi posse , eamque sententiam publicæ tranquillitati necessariam , nec minus Ecclesiæ , quam imperio utilem , ut Verbo Dei , Patrum Traditioni , & Sanctorum exemplis consonam , omnino retinendam .

presso precetto del Santo Apostolo Paolo : „ *Che „ ogni uno viva sommes- „ o alle superiori potestà: „ imperciocchè non vi „ ha potestà, che da Dio „ non discenda : e desso „ è quegli , che ordina „ quelle cose , che sono „ sopra la terra ; per „ lo che colui , che si „ oppone alla Potestà, fa „ testa al precetto di- „ vino* . „ Per conseguente noi dichiariamo, che i Re non sono sommessi ad alcuna Ecclesiastica Potestà per ordine Divino , nelle cose che risguardano il Temporale : Ch' essi nè direttamente, nè indirettamente possono esser deposti dall' autorità delle Chiavi Ecclesiastiche : Che i loro Sudditi esser non possono esentati dalla sommissione , e dalla obbedienza , che loro debbono, o dispensati dal giuramento di Fedeltà : Che questa Dottrina necessaria alla Pubblica Pace, e vantaggiosa di pari alla Chiesa , che allo Stato , dee credersi conforme alla Sagra Scrittura , alla Tradizione de' Padri della Chiesa , e alli esempli de' Santi.

II.

Che la pienezza della potestà dalla Santa Sede Apostolica, e dai Successori di S. Pietro Vicarj di Gesù Cristo posseduta sopra le cose Spirituali è non di meno tale, quale la fissano i Decreti del Santo Ecumenico Concilio di Costanza contenuti nelle Sessioni 4. e 5. approvati dalla Santa Sede Apostolica, e confermati dalla pratica di tutta la Chiesa, e da' Romani Pontefici, ed osservati in ogni tempo con somma religiosità dalla Chiesa Gallicana, conservano la loro forza, e valore; e che la Chiesa di Francia rigetta l'opinione di coloro, che intaccano questi Decreti, e l'indeboliscono col dire, che la loro autorità non è a dovere stabilita, che non sono approvati, o che la lor disposizione ha soltanto rapporto al tempo dello Scisma.

II.

Sic autem inesse Apostolicæ Sedi, ac Petri Successoribus Christi Vicariis, rerum Spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant, atque immota consistant Sanctæ Oecumenicæ Synodi Constantiensis a Sede Apostolica comprobata, ipsoque Romanorum Pontificum, ac totius Ecclesiæ usu confirmata, atque ab Ecclesia Gallicana perpetua religione custodita Decreta, de auctoritate Conciliorum Generalium, quæ Sessione quarta, & quinta continentur; nec probari a Gallicana Ecclesia, qui eorum Decretorum, quasi dubiæ sint auctoritatis, ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum Schismatis tempus Concilii dicta detorqueant.

III.

Che perciò fa di mestieri il regolar l'uso della Potestà Apostolica a norma dei Canoni det-

III.

Hinc Apostolicæ Potestatis usum moderandum per Canones Spiritu Dei conditos, & to-

& totius Mundi reverentia consecratos : Valere etiam Regulas, Mores, & Instituta a Regno, & Ecclesia Gallicana recepta, Patrumque terminos manere inconcussos : atque id pertinere ad amplitudinem Apostolicæ Sedis, ut Statuta, & consuetudines tantæ Sedis, & Ecclesiarum consensione firmatæ, propriam stabilitatem obtineant.

dettati dallo Spirito di Dio, e consagrati dalla universale venerazione di tutto il Mondo : Che le Regole, i Costumi, le Costituzioni accettate nel Regno, e nella Chiesa di Francia debbono aver la lor forza, e valore, e che gli usi de' nostri Padri debbonsi restar immobili : Che incombe eziandio alla grandezza della S. Sede Apostolica, che le Leggi, e le consuetudini fissate dal consenso di questa Sede, e dalle Chiese, abbiano l'autorità, che loro appartiene.

IV.

In Fidei quoque quæstionibus præcipuas Summi Pontificis esse partes, ejusque Decreta ad omnes, & singulas Ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiæ consensus accesserit.

Quæ accepta a Patribus ad omnes Ecclesias Gallicanas, atque Episcopos iis Spiritu Sancto auctore præsidentes, mittenda decrevimus: ut id ipsum dicamus omnes, simulque

IV.

Che sebbene il Papa hà la parte principale nelle quistioni di Fede, e i suoi Decreti risguardino le Chiese tutte, e cadauna di esse in particolare, il suo giudizio, se non vi si unisca il consenso della Chiesa, è soggetto a riforma.

Sono queste le massime, che noi ricevemmo dai Padri nostri, e che abbiam decretato di spedire a tutte le Chiese di Francia, e ai Vescovi, che con l' assistenza del Santo Spirito

to le governavano, affinchè tutti noi e una stessa cosa dichiamo, e tenghiamo i sentimenti medesimi, ed osserviamo tutti una stessa Dottrina.

que in eodem sensu, & in eadem sententia.

† Francesco Arcivescovo di Parigi Presidente.
† Carlo Maurizio Arcivesc., Duca di Reims.
† Carlo Arcivescovo d'Ambrun.
† Jacopo Arcivescovo Duca di Cambray.
† Giacinto Arcivescovo di Alby.
† Michele Phelypeaux, P.P. Arcivescovo di Bourges.
† Jacopo-Nicola Colbert Arcivescovo di Cartagena, Coadiutore di Rouven.
† Luigi di Bourlemont, Arcivescovo di Bordeaux.
† Gilberto, Vescovo di Tournay.
† Enrigo di Laval, Vescovo della Roccella.
† Niccolò Vescovo di Riez.
† Daniello di Cosnac, Vescovo, e Conte di Valenza, e di Die.
† Gabriello, Vescovo di Autun.
† Guglielmo, Vescovo di Bazas.
† Gabriello Filippo di Froullay di Tessè, Vescovo di Avranches.
† Giovanni, Vescovo di Tolone.
† Jacopo Benigno, Vescovo di Meaux.
† Sebastiano di Guemadeuc, Vescovo di S.Malò.
† L. M. Arc. di Simiane di Gordes, Vescovo di Langres.
† Fr. Leone, Vescovo di Glandeva.
† Luca d'Aquino, Vescovo di Frejus.
† J. B. M. Colbert, Vescovo, e Signore di Montauban.
† Carlo di Pradel, Vesc. di Montpellier.
† Francesco Placidò, Vescovo di Mande.
† Carlo, Vescovo di Lavaur.
† Andrea, Vescovo d'Auxerre.

† Fran-

† Francesco, Vescovo di Troja.
† Luigi Antonio, Vesc. Conte di Chalons.
† Francesco-Ignazio, Vesc.Conte di Treguier.
† Pietro, Vescovo du Bellay.
† Gabriello, Vescovo di Conserans.
† Luigi-Alfonso, Vescovo di Alet.
† Umberto, Vescovo di Toul.
† J. B. d'Estampes, Vesc. di Marsilia.
Paolo Filippo di Lusignan.
Luigi d' Espinay di S. Luca.
Coquelin.
Lambert.
P. di Bermont.
A.H. di Fleury.
Di Franqueville.
M. di Ratabon.
Clemente di Poudenx.
Bigot.
Di Gourgue.
Di Villeneuve di Vence.
C. Leny di Coadeletz.
La Faye.
J. F. De l'Escure.
Pietro le Roi.
De Soupets.
A. Argoud Decano di Vienna.
De Bauffet, Prevosto di Marsilia.
G. Bochard de Champigny.
Di S. Giorgio, Conte di Lione.
Courcier.
Cheron.
A Favre.
F. Maucroix.
Gerbais.
De Guenegau.
Fr. de Camps.
De la Borey.
Armano Basin de Besons, Agente Generale del Clero di Francia.
J. Desmarets, Agente Generale del Clero di Francia.

EDITTO DEL RE.

Sopra la Dichiarazione fatta dal Clero di Francia dei proprj ſentimenti intorno all' Autorità Eccleſiaſtica, regiſtrato nel Parlamento li 23. Marzo 1682.

Uigi per grazia di Dio Re di Francia, e di Navarra a tutti i preſenti, e futuri Salute. Quantunque l'indipendenza della noſtra Corona da ogni altra Poteſtà, fuori che da quella di Dio, ſia una verit àcerta, e incontraſtabile, e fondata ſu le proprie parole di Gesù Criſto, ciò non oſtante abbiamo ricevuto con piacere la Dichiarazione, che i Deputati del Clero di Francia convocati col noſtro beneplacito nella noſtra buona Città di Parigi, ci hanno preſentato, contenente i loro ſentimenti intorno alla Poteſtà Eccleſiaſtica; ed abbiamo tanto più volentieri aſcoltato la ſupplica fattaci dai detti Deputati di far pubblicare nel noſtro Regno queſta Dichiarazione, la quale eſſendo fatta da una Aſſemblea compoſta di tante perſone commendabili non meno per la loro virtù, che per la loro dottrina, e che s' impiegano con tanto zelo in tutto quello, che può eſſer proficuo alla Chieſa, e al noſtro ſervigio, la ſaviezza, e la moderazione, con cui hanno ſpiegato i ſentimenti, che debbonſi avere ſopra tal materia, può contribuire molto a confermare i noſtri Sudditi nel riſpetto che ſono tenuti, come noi ſteſſi, a rendere all'Autorità data da Dio alla Chieſa, e a togliere a un tempo ſteſſo ai Miniſtri della preteſa Religione riformata il preteſto, che

pren-

prendono dai Libri d'alcuni Autori per rendere odiosa la Potestà legittima del Capo visibile della Chiesa. A vista di tali motivi, e d'altre buone, e gravi considerazioni a ciò moventici, dopo di aver fatta esaminare essa Dichiarazione nel nostro Consiglio, Noi col nostro presente Editto perpetuo, e irrevocabile abbiamo detto, statuito, ed ordinato, definiamo, ed ordiniamo, vogliamo, ed è in nostro piacere, che la detta Dichiarazione dei sentimenti del Clero sopra la Potestà Ecclesiastica quì unita sotto il contrassigillo della nostra Cancelleria, sia registrata in tutti i nostri Tribunali di Parlamento, Bailaggi, Corti, Università, e Facoltà Teologiche, e di Dritto Canonico del nostro Regno, Paesi, Terre, e Signorie a noi soggette.

I. Proibiamo a tutti i nostri Sudditi, ed ai Forestieri dimoranti nel nostro Regno Secolari, e Regolari di qualsivoglia Ordine, Congregazione, e Società, l'insegnare nelle lor case, Collegj, e Seminarj, o lo scrivere alcuna cosa contraria alla Dottrina in questa contenuta.

II. Ordiniamo, che coloro, i quali in avvenire saranno eletti per insegnar la Teologia in tutti i Collegj di ciascheduna Università, sieno essi Secolari, o Regolari, sottoscriveranno la detta Dichiarazione nelle Carte pubbliche delle Facoltà Teologiche prima di poter fare tal funzione nei Collegj, o Case Secolari, o Regolari, che si sottometteranno ad insegnare la Dottrina, che vi si spiega, ed i Sindici delle Facoltà Teologiche presenteranno agli Ordinarj dei luoghi, ai nostri Procuratori Generali Copie delle dette sommissioni sottoscritte dai Notaj delle suddette Facoltà.

III. Che in tutti i Collegj, e Case delle dette Uni-

Università, in cui vi saranno più Professori, sieno questi Secolari, o Regolari, uno d' essi averà incombenza d' insegnare ogni anno la Dottrina contenuta nella detta Dichiarazione; e in que' Collegj, nei quali vi sarà un solo Professore, sarà questi obbligato ad insegnarla in uno dei tre anni consecutivi.

IV. Prescriviamo ai Sindici delle Facoltà Teologiche di presentare ogni anno prima dell' apertura delle Lezioni agli Arcivescovi, o Vescovi delle Città, nelle quali esse sono fondate, e di spedire ai nostri Procuratori Generali i nomi dei Professori, che saranno destinati ad insegnare la detta Dottrina, e a questi Professori di rappresentare ai detti Prelati, e ai nostri Procuratori Generali gli Scritti, che i medesimi detteranno ai loro Scolari, quando essi ordineranno loro di farlo.

V. Vogliamo che niuno Baccelliere, sì Secolare, che Regolare possa essere in avvenire licenziato, non meno in Teologia, che in Dritto Canonico, nè esser ammesso al Dottorato, se non dopo di aver difeso la detta Dottrina in una delle sue Tesi, il che farà costare a coloro, i quali nell' Università hanno dritto di conferir questi gradi.

VI. Esortiamo, anzi ingiungiamo agli Arcivescovi, e Vescovi del nostro Regno, Paesi, Terre, e Signorie di nostro Dominio, d' adoprar la loro autorità per far insegnare nel Distretto delle loro Diocesi la Dottrina contenuta nella mentovata Dichiarazione fatta dai suddetti Deputati del Clero.

VII. Ordiniamo ai Decani, e Sindici delle Facoltà Teologiche di fare eseguire le presenti sotto pena di darne soddistazione in lor proprio, e privato nome.

Co-

Comandiamo pertanto ai nostri amati, e fedeli Ministri dei nostri Tribunali di Parlamento, che facciano leggere, pubblicare, e registrare le presenti nostre Lettere in forma di Editto, unitamente alla suddetta Dichiarazione del Clero nei Libri pubblici dei Suddetti nostri Tribunali, Baliaggj, Siniscalcati, ed Università di loro dipendenza, ogni uno nel suo dritto, che per se, e per altri facciano dar mano alla loro esecuzione senza permettere, che nè direttamente, nè indirettamente vi venga contravvenuto, ed a procedere contro i delinquenti in quella forma, che giudicheranno conveniente, secondo che portino i casi. Tale è il nostro piacimento. E perchè questa sia cosa fissa, e stabile per sempre, abbiamo fatto porre nelle presenti il nostro sigillo. Dato in S. Germano in Laja nel Mese di Marzo dell' anno di nostra salute 1682. e del nostro Regno l' anno 39. *Sottoscritto* LUIGI; e più sotto pel *Re*, COLBERT, *Visa*, LE TELLIER, e sigillate col gran sigillo di cera verde.

Registrate ad istanza del Procurator Generale del Re per essere eseguite secondo la lor forma e tenore a norma del Decreto di questo giorno. In Parigi nel Parlamento il dì 23. Marzo del 1682, sottoscritto DONGOIS.

DE-

DECRETO

Del Consiglio di Stato del Re dei 24. Maggio 1766.

Estratto dai Registri del Consiglio di Stato.

ESsendosi il Re fatto rappresentare il Decreto emanato nel suo Consiglio il di 15. Settembre 1765. per cui fra le altre disposizioni Sua Maestà si sarebbe riservata di far conoscere in guisa più espressa le sue ulteriori intenzioni intorno ai rilevanti oggetti contenuti negli Atti pubblicati in nome dell' Assemblea generale del Clero del suo Regno: Ed essendo la Maestà Sua informata delle diversità di pareri, delle litigiose interpretazioni, e dei richiami, ai quali avrebbe dato occasione la seconda parte dei detti Atti, riflettendo quanto importi pel bene della Religione, e dello Stato, che non possono separarsi, l' impedire, che nel suo Regno non si trattino questioni temerarie, o pericolose, non solo intorno alle espressioni, che possano essere intese diversamente, ma anche sul fondo delle cose stesse; Ella avrebbe determinato d' apporre a questo mal nascente il rimedio più spedito, e più atto a fortificare l' unione, che dee regnare fra il Sacerdozio, e l' Impero; e con tal mira avrebbe giudicato necessario, aspettando di essere in istato di prendere su tal soggetto quelle difinitive misure, che sarebbero per suggerirle la sua saviezza, e pietà, di troncare fino ora il corso a somiglianti Dispute, e di richiamare, sic-

co-

come ſpetta alla ſua Autorità gl' invariabili principj contenuti nelle Leggi del Regno, e ſegnatamente negli Editti del 1682. e del 1695. e nel Decreto del ſuo Conſiglio dei 10. Marzo 1731. Principj ſecondo i quali è incontraſtabile, che la Chieſa ha ricevuto da Dio ſteſſo una vera autorità, che non è ſubordinata ad alcun altra nell'ordine delle coſe ſpirituali, come quella, che ha la ſalvezza per oggetto: Che per altra parte la poteſtà temporale emanata immediatamente da Dio dipende da eſſo ſolo, e non dipende nè direttamente, nè indirettamente da qualſivoglia altra Poteſtà della terra: Che il governo delle coſe umane, e tutto quello, che intereſſa l' ordine pubblico, e il bene dello Stato intieramente, ed unicamente ad eſſa appartiene, nè vi è alcuna Poteſtà, la quale ſotto qualunque preteſto poſſa in alcun caſo diſpenſare i ſudditi di qualſivoglia rango, e condizione ſi ſieno dall'inviolabile fedeltà da eſſi dovuta al loro Sovrano: Che ſpetta alla ſola Chieſa il decidere quello, che conviene credere, e che convien praticare nell' ordine della Religione, ed il determinare la natura de' ſuoi giudizj in materia di dottrina, e i loro effetti ſopra l'anima de' fedeli, ſenza che la poteſtà temporale poſſa pronunziare in alcun caſo ſopra il Domma, o ſopra ciò, ch'è puramente ſpirituale; ma che a un tempo ſteſſo la poteſtà temporale prima d' autorizzare la pubblicazione dei Decreti della Chieſa, di convertirli in Leggi dello Stato, e di comandarne l' eſecuzione, con proibizioni, ſotto pene temporali di contravvenirvi, ha dritto di eſaminare la forma di queſti Decreti, la loro

con-

conformità colle massime del Regno, e tutto quello, che nella lor pubblicazione può alterare, o interessare la pubblica tranquillità; come altresì d' impedire dopo la loro pubblicazione, che non venga dato ai medesimi qualificazioni, che non fossero state autorizzate dalla Chiesa: Che indipendentemente dal dritto, che ha la Chiesa di decidere le questioni dottrinali sopra la Fede, e la Regola dei Costumi, ella ha ancora quello di formare Canoni, o Regole di Disciplina per la condotta dei Ministri della Chiesa, e dei Fedeli nell'ordine della Religione: di stabilire i suoi Ministri, o degradarli a norma delle medesime regole, e di farsi obbedire, imponendo ai fedeli secondo l'ordine Canonico non solo penitenze salutari, ma vere pene spirituali con le Sentenze, o con le Censure, che i primi Pastori hanno dritto di pronunciare, e di manifestare, e che sono tanto più terribili quanto che producono l'effetto loro sopra l' anima del delinquente, la cui resistenza non impedisce, ch' ei non porti suo malgrado la pena, alla quale vien condannato; ma che appartiene alla sola potestà temporale, privativamente a qualsivoglia altra autorità, l' adoprare le pene temporali, e la forza visibile, ed esterna sopra i beni, e sopra i corpi, eziandio contro coloro, i quali resistessero alla autorità spirituale, e che contravvenissero alle regole della Chiesa, la cui esterna manutensione, e difesa contro qualsivoglia infrazione è un dritto della potestà spirituale, siccome ella n' è un dovere: Che per conseguenza la potestà temporale protettrice dei Canoni deve alla Chiesa l' ajuto della sua

Au-

Autorità per l'esecuzione delle Sentenze pronunciate contro i fedeli a norma delle Canoniche regole ; ma che non dee meno invigilare alla conservazione dell' onore dei Cittadini, allorchè fosse posto in pericolo per la non esecuzione delle forme ricercate, e punire eziandio coloro, che si fossero dilungati da queste forme, e dalle regole saviamente stabilite ; Che questo Dritto che dà al Sovrano la qualità di Vescovo esteriore, e di vendicatore delle antiche regole, dritto con frequenza invocato dalla Chiesa medesima per la conservazione dell' ordine, e della Disciplina, non si estende ad impor silenzio ai Pastori sopra l' insegnar la Fede, e la morale Evangelica ; ma che impedisce che ciaschedun Ministro non sia indipendente dalla potestà temporale in quello, che risguarda le funzioni esteriori spettanti all' ordine pubblico, e che dà al Sovrano il mezzo di dilungar dal suo Regno dispute straniere alla Fede, e che non potrebbero ammettersi senza pregiudicare a un tempo stesso il bene della Religione, e quello dello Stato: Che appartiene alla Autorità spirituale l' esaminare, e l' approvare gl' Instituti religiosi nell' ordine della Religione; e che essa sola può mutare i voti, e dispensarne nel Foro interno ; ma che la potestà temporale ha dritto di dichiarare abusivi, ed invalidi i voti, che non fossero stati formati secondo le Regole Canoniche, e Civili. Come altresì d' ammettere, o di non ammettere Ordini Religiosi, secondo che posson esser proficui, o dannosi nello Stato, eziandio di escluder coloro, che vi si fossero stabiliti contro le dette Rego-

go-

gole , o che diveniſſero pregiudizievoli alla pubblica tranquillità : Che finalmente oltre quello che eſſenzialmente appartiene alla poteſtà ſpirituale gode anche la medeſima nel Regno varj dritti , e privilegj intorno a ciò che riſguarda l' eſterno apparato di un pubblico Tribunale , le formalità dell' ordine , e dello ſtile giudiziario , la forzata eſecuzione delle Sentenze ſopra le perſone, e ſopra i beni, gli obblighi, o gli effetti , che ne riſultano nell' ordine eſterno della ſocietà , e generalmente parlando tutto quello che uniſce il terrore delle pene temporali al timore delle pene ſpirituali ; ma che queſti dritti, e privilegj accordati pel bene della Religione, e per lo ſteſſo vantaggio dei fedeli ſono conceſſioni dei Sovrani delle quali la Chieſa non può far uſo ſenza la loro autorità ; e che o ſia per impedire gli abuſi , che poſſono darſi nell' eſercizio di tal Giuriſdizione eſterna , o ſia per reprimere di pari ogni attentato delle due parti ſopra l' una , e l' altra poteſtà , venne ſaviamente ſtabilito , utilmente oſſervato , e coſtantemente riconoſciuto il mezzo di ricorrere al Sovrano . Farà il Re perpetuamente al Clero del ſuo Regno la giuſtizia di credere, che ſia convinto della verità di queſte inviolabili maſſime , le quali ſervono di fondamento all' indipendenza delle due poteſtà ; Che le ſoſterrà tutte collo zelo medeſimo , e che non ceſſerà giammai di rinforzare co' proprj inſegnamenti , e col proprio eſempio i vincoli di fedeltà , d' amore , e d' obbedienza, che uniſcono i ſuddìti al lor Sovrano . E Sua Maeſtà penetrata ugualmente dall' obbligo , che le corre
di

di rendere per se, e di far rendere alle Decisioni della Chiesa universale il rispetto, e la sommissione, che esigono, e di conservare nel tempo stesso contro ogni attentato l' assoluta indipendenza della sua Corona, si farà un dovere di reprimere ogni eccesso, e d' impedire, che alcuno oltrepassi i confini da Dio stesso stabiliti pel bene della Religione, e per la tranquillità degl' Imperj: Ed essendo la Maestà Sua persuasa non esservi nelle presenti circostanze cosa più premurosa del porre a coperto d' ogni attentato questi inviolabili principj sopra i confini delle due potestà, e di fortificare fra le medesime questo concorso tanto essenziale pel vicendevole vantaggio loro, ha creduto di non dover più differire la rinnovazione delle Leggi fatte per tal soggetto, di proscrivere tutto quello, che potrebbe frapporsi alla loro esecuzione, e d' imporre in oltre provvisionalmente, siccome ha già fatto col suo Decreto del Consiglio dei 10. Marzo 1731. un silenzio generale, ed assoluto sopra tutto quello, che potesse risvegliare nel suo Regno turbolenza, e divisione intorno a materia tanto rilevante. Al che volendo provvedere: *Udita la relazione, e tutto ponderato, il Re stando nel suo Consiglio ha comandato, e comanda, che gli ordini, gli editti, le Dichiarazioni, e le Patenti risguardanti la natura, l' estensione, ed i confini dell'autorità spirituale, e della potestà secolare; segnatamente gli Editti di Marzo 1682. e d' Aprile 1695. vengano eseguiti secondo la lor forma, e tenore in tutto il suo Regno, Terre, e Paesi di suo Dominio. Vuole Sua Maestà in conseguen-*

za,

za, che le quattro Proposizioni fissate nell' Assemblea dei Vescovi del suo Regno per tale effetto straordinariamente convocati nel detto anno 1682. e le massime, che sono state riconosciute, e consagrate, sieno inviolabilmente osservate in tutti i suoi Stati, e difese in tutte le Università, e da tutti gli Ordini, Seminarj, e Corpi che insegnano nella forma prescritta dal nominato Editto 1682. Proibisce a tutti i suoi Sudditi di qualsivoglia stato, o condizione, l' intraprendere, il sostenere, lo scrivere, il comporre, lo stampare, il vendere, o distribuire direttamente, o indirettamente alcuna cosa, che si opponga alle dette massime, e ai principj di sopra nominati: Ordina in oltre la Maestà Sua, che venga eseguito il Decreto del suo Consiglio dei 10. Marzo 1731. Ciò facendo fa espresse inibizioni, e proibizioni a qualsivoglia persona di scrivere, pubblicare, o difendere cosa alcuna, che tender possa a rinnovare dispute, muover contrasti, o far nascere opinioni diverse sopra la suddetta materia: Sua Maestà imponendo di nuovo, e provvisionalmente un silenzio generale, ed assoluto sopra tale oggetto, esorta, anzi ingiunge a tutti gli Arcivescovi, e Vescovi del suo Regno l' invigilare ogn' uno nella sua Diocesi che la tranquillità ch' essa vi vuol conservare col far cessare tutte le Dispute, vi sia con amore, ed inviolabilmente conservata: Riserva Sua Maestà a se sola di prendere col parere di coloro, che giudicherà a proposito di eleggere senza ritardo nel suo Consiglio, e nello stesso Ordine Vescovile, le misure, ch' essa stimerà più dicevoli per

con-

conservar sempre di vantaggio i dritti inviolabili delle due Potestà, mantener fra esse l' unione, che dee regnarvi pel ben comune della Chiesa, e dello Stato; e generalmente per por fine a tutte le Dispute, e contrasti relativi alle materie contenute nei detti Atti dell' Assemblea del Clero. Ed il presente Decreto sarà stampáto, pubblicato, ed affisso in ogni luogo in cui converrà. Ingiunge Súa Maestà a tutti i Giudici, cadauno nel suo distretto, segnatamente al Sign. Luogotenente Generale di Polizia della Città di Parigi, come altresì ai Luogotenenti Generali, e Giudici di Polizia delle altre Città, di dar mano all'esecuzione del contenuto nel presente Decreto. Fatto nel Consiglio di Stato del Re, presente Sua Maestà tenuto in Versailles il dì 24. Maggio 1796.

Sottoscritto Phelypeaux.

NOI

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del Pubblico Revisor D. Natal dalle Laste nel Libro intitolato *Trattato dell' Autorità Ecclesiastica, della potestà Temporale ec. Opera del Sig. du Pin ec. Tomi tre MSS.* non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza all' Erede di Niccolò Pezzana che possi esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Data li 27. Decembre 1769.

{ *Angelo Contarini Kav. Rif.*
{ *Andrea Tron Kav. Rif.*
{ *Sebastian Foscarini Kav. Rif.*

Registrato in Lib. a c. 24. al N. 183.

Davidde Marchesini Segr.

4. Gennaro 1769. M. V.

Registrato in Libro del Magistrato Eccellentissimo de' Signori Esecutori contro la Bestemmia a Carte 15.

Andrea Gratarol Segr.

PRO-

PROVE
DELLE PROPOSIZIONI
DELLA
DICHIARAZIONE
DELL' ASSEMBLEA DEL CLERO DEL 1682.

Con le Risposte alle Objezioni.

PRIMA PROPOSIZIONE.

CHE San Piero, e i Successori di Lui, Vicarj di Gesù Cristo, e che tutta la Chiesa stessa non abbiano da Dio ricevuto altra potestà salvo che su le cose spirituali, e riguardanti la salute, e non già sopra le cose temporali, e civili, lo stesso Gesù Cristo ce lo insegna, ove dice, *che il suo Regno non è di questo Mondo*; e in altro luogo, *che bisogna rendere a Cesare ciò, che a Cesare appartiene*. Forz' è attenersi a questo precetto dell' Apostolo San Paolo, vale a dire, *che ogn' uno sia sommesso alle Potestà superiori*, *mentre non v' ha Potestà*,

che da Dio non discenda ; e desso è quegli, che ordina quelle cose, che sono su la terra, e perciò colui, che si oppone alle Potestà fa testa all'ordine Divino. In conseguenza di ciò noi dichiariamo, che per ordine Divino i Re non sono sommessi ad alcuna Ecclesiastica Potestà, nelle cose, che riguardano il temporale, che non possono nè direttamente nè indirettamente esser deposti per l' autorità delle Chiavi Ecclesiastiche, che i loro sudditi non possono esser esentati dalla sommissione, ed obbedienza che loro debbono, o dispensati dal giuramento di fedeltà, che tal Dottrina necessaria alla pace pubblica, e vantaggiosa alla Chiesa di pari che allo Stato, dee credersi conforme alla sagra Scrittura, alla Tradizione dei Padri della Chiesa, e alli esempli de' Santi.

Prove della prima Proposizione.

TRa gli uomini vi sono due grandi Società, la Chiesa cioè, e lo Stato. La Chiesa è nello Stato, nè senza lo Stato può esistere; e tuttavia il fine, che ella si propone, i mezzi dei quali fa uso per giungervi, la sua potestà, e i suoi comandamenti sono tutt' altri da quelli della civil Società. Il fine della società Ecclesiastica è il guidare i Cristiani all' eterna vita. Il fine della società civile consiste nel procurare i beni temporali dei Popoli, che principalmente dipendono dalla tranquillità dello Stato. Sono sì diversi questi due fini, che altri non

deve

deve maravigliarsi, se i mezzi che debbonsi adoprare per ottenerli sieno totalmente diversi. Non si giunge alla vita eterna, se non con atti, che escon dal cuore, e il cui motivo sia l' amore, che abbiamo per Dio. Laonde non sarebbe di alcun uso alla Chiesa l' adoprar la forza, e la violenza per obbligar un uomo ad azioni esterne di religione senza alcuno eccitamento di pietà. Deve ella soltanto badare a disporre i lor cuori, e le lor volontà a vivere a norma delle massime di Gesù *Cristo*. Dove per lo contrario poco monta pel bene dello Stato in se stesso, che coloro i quali obbediscono alle Leggi, lo facciano di buona voglia, purchè lo facciano. In somma l' autorità della civil Società si diffonde sopra i corpi, e quella della Chiesa su i cuori. E siccome si possono costringere i corpi, così coloro, nelle cui mani evvi la podestà dello Stato, hanno facoltà di punir di morte, o con altre pene temporali coloro, che commettono azioni contrarie alle Leggi dello Stato. Ma siccome non si possono forzare i cuori nel modo stesso, così le Potestà Ecclesiastiche non posseggono la stessa facoltà, nè hanno altri mezzi per farsi obbedire, salvo gli insegnamenti, i consigli, ed anche i comandamenti, i quali se non vengono eseguiti, le medesime altro far non possono, che dichiarar indegni della loro Società, e della vita eterna quei tali, che non vogliono nè ascoltarle, nè obbedirle. Finalmente le Leggi delle civili Società hanno per unico

loro fine il bene dello Stato, dove per lo contrario le società Ecclesiastiche altro fine aver non debbono, che la conservazione della purezza della Dottrina, e della Morale di Gesù Cristo, e il mantenimento del buon ordine dell' ecclesiastica società. Questi sono i principj, su i quali è fondata la prima Proposizione del Clero, che contiene due parti, delle quali la prima si è, che la potestà della Chiesa è meramente spirituale, e che non si diffonde sopra le cose temporali. La seconda, che è un semplice corollario della prima, si è, che la potestà temporale dei Re non dipende in verun modo dalla potestà Ecclesiastica in ciò che risguarda il temporale. Quindi segue, che i Re non possono esser deposti, nè i loro sudditi dispensati dal giuramento di fedeltà, non meno perchè la Chiesa non ha alcun potere sopra le cose temporali, ma altresì perchè il potere dei Re sopra queste cose stesse non dipende in verun modo da quello della Chiesa. Queste verità derivano sì chiaramente dai principj da noi stabiliti, e questi principj sono talmente evidenti, che non lascian luogo a dubitarne. Ma per dileguar ogni dubbio imprendo di provarli con varie ragioni fondate nella Scrittura, e nella Tradizione.

A R-

ARTICOLO I.

Che la Potestà della Chiesa è affatto Spirituale.

PRIMA PROVA.

Che Gesù Cristo non avendo esercitato Potestà temporale, non ne comunicò nè tampoco alla Chiesa.

NOn ha la Chiesa altra potestà se non quella, che ha ricevuto da Gesù Cristo, e Gesù Cristo altra non le ha dato salvo quella, che egli ha ricevuto come Mediatore dal Padre suo; (*a*) *Siccome il Padre mio mi ha spedito*, dice egli, *così io spedisco voi*. Questo fece dire a San Paolo essere gli Apostoli Ambasciatori di Gesù Cristo; *Pro Christo legatione fungimur*. Per tal ragione appunto non può dirsi, che gli Apostoli, o i loro successori avessero una potestà, che Gesù Cristo non aveva avuto come Capo della Chiesa. Laonde per provare, che la Chiesa non gode alcuna potestà temporale basta dimostrare, che Gesù Cristo non si è ascritto alcun poter temporale sopra i Re, ed i Regni nella dimora, che ha fatto in terra: Che non è venuto come Re temporale, ma come Maestro Spirituale: Che non

(*a*) Sicut misit me vivens Pater, & ego mitto vos. *Joan. 6. v. 58.*

ha adoperato forza, nè armi per soggiogare i popoli, ma ragioni, e miracoli per persuaderli. Ora siffatte cose sono agevoli a dimostrarsi, poichè Gesù Cristo si è preso cura di additarcele esso stesso. Cercando i Giudei alcun pretesto di perderlo, che potesse viemaggiormente muover Pilato, l' accusarono di essersi attribuito la qualità di Re de' Giudei, e perciò d' essersi dichiarato contro a Cesare. L' interroga Pilato intorno a tale accusa, e gli dimanda s' ei veramente si stimasse Re de' Giudei? E che risponde a ciò Gesù Cristo? (*a*) *Il mio Regno*, dice egli, *non è di questo mondo*: *Se del Mondo si fosse il mio Regno, le Genti mie per me combatterebbero, perchè io non fossi dato in man de' Giudei; ma il mio Regno non è di quaggiù*. Pilato insiste tutt' ora per veder se può cavargli di bocca, ch' ei fosse Re de' Giudei dicendogli, *adunque voi siete Re?* Gesù risponde, che realmente egli era Re; ma che il Regno suo consisteva nell' insegnare, e nel persuadere la verità. (*b*) *Certamente*, rispose egli, *io sono Re, e perciò io son nato appunto, e son venuto nel mondo per confermare la verità. Chiunque segue la verità, ascolta la mia voce*. Poteva egli mai Gesù Cristo svelare con più chiarezza, ch' ei non si era

(*a*) Regnum meum non est de hoc mundo: si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent, ut non traderer Judæis: nunc autem regnum meum non est hinc. (*b*) Tu dicis, quia Rex sum. Ego in hoc natus sum, & ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati.

era fatto uomo per esser Re del Mondo, e che non attribuivasi come tale potestà alcuna sopra il temporale dei Re? (*a*) „ Ascoltate Giudei, Gentili ascoltate (dice Sant' „ Agostino sopra questo passo) ascoltate Re „ della terra, io non impedisco in questo „ mondo il vostro Dominio; nè il Regno „ mio è di questo mondo. "

Ed è come se dir volesse: „ Venite tutti „ a questo Regno, che non è di questo mon- „ do: siatevi condotti dalla Fede, nè vi ven- „ ghiate costretti dal timore. Disse di Gesù „ Cristo il Profeta, che Dio nel sagro mon- „ te lo ha stabilito Re di Sionne: ma questo „ monte non è di questo mondo. Imperciocchè qual altro è questo Regno se non se „ coloro, che in lui credono, di cui egli „ dice: Voi non siete più di questo mondo, „ nè io sono più di questo mondo. Non è „ già, che ei non volesse, che essi fossero „ nel mondo, e che ei non pregasse per lo- „ ro il Padre suo, che non li togliesse di „ mezzo al mondo, ma bensì, che li difen- „ desse dal male; quindi è, che egli non „ disse in questo luogo: il mio Regno non

A 4 „ è in·

(*a*) *August. tract.* 15. *in Joannem*. Audite ergo Judæi, & Gentes, audi circumcisio, audi præputium, audite omnia Regna terrena, non impedio dominationem vestram in hoc mundo .... venite ad regnum quod non est de hoc mundo, venite credendo, & nolite sævire metuendo. Ego autem constitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum ejus. Sed Sion illa, & mons ille non est de hoc mundo. Quod enim est regnum ejus, nisi credentes in eum? quibus dicit: De mundo non estis, sicut & ego non sum de mundo.

„ è in questo Mondo, ma non è di questo
„ Mondo. „

Alcuni fra i Padri danno altra spiegazione a questo passo, la quale sebbene non è così naturale, non lascia tuttavia d' esserci ugualmente favorevole. Dicono essi pertanto, che Gesù Cristo risponde, il suo Regno non esser di questo mondo, perchè quantunque come Dio ei sia il Padrone, e il Re delle cose tutte, nulla di meno come uomo non è stato Re; che ei non era Re, come gli altri Re della terra, e che il suo Regno era di tutt' altra natura. Così spiega questo passo San Giovanni Grisostomo: (*a*) „ E'
„ venuto Gesù a mostrar, che non è puro
„ uomo, ma Dio, e figlio di Dio .... Im-
„ perciocchè è egli vero che gli appartenga
„ il Regno di questo mondo? Sì certamente.
„ Perchè dunque, dice egli, che il suo Regno
„ non è di questo mondo? Non perchè que-
„ sto mondo non gli appartenga, ma per-
„ chè egli ha ugualmente ogni potere in
„ Cielo, e la sua potestà non è umana, ma
„ molto maggiore, e più considerabile. "
Così secondo questo Padre, Gesù Cristo come uomo non aveva nè Regno, nè potestà temporale, siccome gli altri Re della terra; quantunque come Dio fosse Padrone di tutte que-

(*a*) *Chrysost. hom.* 22. Vult ostendere se non purum hominem, sed Deum, & Dei Filium esse: tollit autem Tyrannidis suspicionem. An non est mundi hujus Christi regnum, quidni? Quomodo, inquit, *non esse*, non quod etiam possideat, sed quod in Cælo habeat imperium, non humanum, sed longe majus, atque præstantius.

queste cose. Così ancora pensava Sant'Ambrogio. (*a*) „ Gesù Cristo col dire, che il
„ suo Regno non è di questo mondo fa co-
„ noscere, che è superiore a questo mon-
„ do. Così il suo Regno era, e non era di
„ questo mondo. Non era nel secolo, per-
„ chè era superiore al secolo; " E vuol dire, che Gesù Cristo non aveva la temporale autorità dei Re, e dei Principi, ma che come Dio aveva un potere superiore ai Principi, e ai Re.

Quindi come osserva San Giovan Grisostomo, non doveva Pilato temere, che Gesù tentasse di farsi Re, non essendo il suo Regno di questo mondo, vale a dire della stessa natura di quello di Cesare, e degli altri Re della terra. San Cirillo riflette nello stesso modo sopra questo passo. (*b*) „ Pilato,
„ (dice egli) a cui incombeva di conservare
„ in Giudea l'autorità di Cesare, potea cre-
„ der, che Gesù avesse voluto formare una
„ sollevazione: ma Gesù Cristo colla sua
„ risposta lo libera da questa briga, poichè
„ quantunque non neghi, non potendo

 „ men-

(*a*) *S. Ambrosius in Luc.* Qui dicit, non esse de hoc mundo regnum suum, ostendit esse supra mundum, ita erat & Regnum ejus, & non erat in sæculo, erat supra sæculum.

(*b*) *Cyrillus in hunc locum*. Liberavit a formidine Pilatum, qui dignitatem Cæsaris in Judæa servare debebat; credidit enim forsan more hominum rebellionem a Christo cogitatam. Christus autem Pilato respondens Regem se non esse negat, mentiri enim non poterat, sed Regni Cæsaris non esse hostem ostendit, quia principatus ejus mundanus non est, sed Cæli, terræque, ceterarumque rerum omnium.

„ mentire, d'esser egli Re, li fa conoscere
„ bastantemente, che il suo Regno può sta-
„ re con quello di Cesare, poichè non era
„ sopra i Reami di questo mondo, ma so-
„ pra il Cielo, e sopra la terra. (E in altro
„ luogo) (*a*) il mio Regno non è di questo
„ mondo, perchè Gesù Cristo non è Re ter-
„ reno, ma Re celeste sotto il cui Dominio
„ si stanno tutte le Creature. " Questo fa di-
stinguer a San Giovanni Grisostomo due sorti
di Regno di Gesù Cristo; la prima di crea-
zione, e sovranità, l'altra di adozione, e fa-
miliarità. Il primo di questi Regni gli spetta
come Dio; il secondo gli appartiene come
uomo. Ora nè l'uno, nè l'altro di questi
due Regni è quello, che possèggono i Re del-
la terra rapporto alle cose temporali, e che
dal Bellarmino, e dagli altri Teologi della
Curia Romana si attribuisce al Pontefice. Im-
perciocchè il primo è l'impero sovrano di
Dio sopra le cose tutte; ed il secondo ris-
guarda unicamente le cose spirituali. E'una
parte della potestà, che egli ha in questa ul-
tima qualità da lui comunicata alla sua Chie-
sa, come egli ha comunicato alle Potenze
della terra una parte di quella, che ha come
sovrano Padrone di tutte le cose. Ma non è
egli venuto in qualità di Re per avere il go-
verno delle cose temporali, e per sottomette-
re alla sua Potestà, e a quella della Chiesa
il temporale dei Re terreni; e in questo sen-
so il suo Regno non è di questo mondo.

Non

(a) *Hom. 59. in 1. ad Cor. 15.*

Non ſolo con le ſue proprie parole ci fa ſapere Gesù Criſto, che ei non era venuto per ingerirſi nelle coſe temporali, ma eziandio colle ſue azioni. Allorchè i Giudei vogliono farlo Re, non ſolo ei ſi fugge, ma nega di volerſi ingerire negli affari temporali, e dichiara, che non gli appartiene in verun conto il giudicare di quelli. Conciosſiachè avendolo un uomo del popolo pregato, che ei voleſſe farſi Giudice fra ſe, e un ſuo fratello per la diviſione di una eredità, che loro era venuta, gli riſpoſe: (*a*) *Chi mi ha mai, o Amico, ſtabilito per giudicarvi e per porre mano nelle voſtre diviſioni?* Come ſe dir voleſſe: Non ſono venuto nel mondo per giudicare delle coſe temporali: indirizzatevi a coloro, che ne hanno la facoltà. (*b*) „ Gesù Criſto (dice Sant' Ambrogio in queſto luogo) ricuſa a ragione „ d'eſſer Giudice delle coſe temporali, mentre è diſceſo per beni Celeſti; " e S. Bonaventura. (*c*) „ Quello che aveva ſpedito „ Iddio per diſtribuire i beni ſpirituali, ricuſava con ragione d' ingerirſi nella diviſione dei beni temporali. "

Finalmente Gesù Criſto non è venuto al mondo per iſtabilire un Regno temporale,

 nè

(*a*) Homo quis me conſtituit Judicem, aut diviſorem ſuper vos?

(*b*) *Ambroſ. in hunc locum*. Bene terrena declinat, qui propter cæleſtia tantum deſcenderat, nec dignatur judex eſſe litium, & arbiter facultatum.

(*c*) *Bonavent. in hunc locum*. Quia Deus miſerat eum ad ſpiritualia communicanda, ideo deſcendere recuſabat ad temporalia dividenda.

nè per aver cura delle cose temporali; (*a*) *ma per salvare il mondo, che era perduto per lo peccato, per confermare la verità, per purgarci da ogni iniquità, e per farci un popolo in guisa speciale al suo servigio consagrato, e tutto dato al ben fare*; Per condurre le Nazioni tutte alla cognizione della verace Religione, e per renderle partecipi della eterna vita. I mezzi da esso adoprati per compire disegni sì grandi non sono le armi, la forza, la potenza, ma bensì la dolcezza, la pazienza, gli ammaestramenti, i miracoli, la stessa morte, che ha voluto incontrare per riscattarci. E si può egli immaginar cosa più contraria alla grandezza, alla Regia autorità, che si vuole esser egli venuto a stabilire, ed a dare alla sua Chiesa?

Non mi è ignoto, che i nostri Avversarj con alcuni passi della Scrittura, e dei Padri si studiano di provare, che Gesù Cristo fosse Re, e potesse disporre di tutti i Regni, e di tutti i beni temporali, e per tal modo privare i Re, ed i Principi di loro autorità, e spogliarli dei loro Regni. Ma tutte le testimonianze da essi allegate provano soltanto quello, che da noi è accordato; Che Gesù Cristo come Dio è il Padrone di tutti i Re, e di tutti i Regni della terra, e che a motivo dell' intima unione, che in Gesù Cri-

(*a*) Sed ut mundus per ipsum salvus fieret, ut salvum faceret, quod perierat, ut testimonium perhiberet veritati, ut mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum. *Ad Tit. 2. v. 14.*

Cristo si trova fra la natura Divina, e fra la natura umana, si può attribuire semplicemente a Gesù Cristo, ciocchè si conviene soltanto per conto della natura Divina: Come può dirsi, che Gesù Cristo è impassibile, immortale, adorabile ec. perchè tali qualità gli si aspettano come a Dio. Per la ragione stessa può dirsi appunto di Gesù Cristo che è il Padrone dei Re, e dei Regni, ch' ei può spogliare i Re dei loro Reami, che essi da lui assolutamente dipendono; poichè tutto ciò li si aspetta come a Dio. *Io sono quello*, dice il Signore, *che comanda ai Re, e che cangia i Regni*; *per me regnano i Regi, e stabilite sono le Potestà*: *ogni Potestà vien dal Signore*. Laonde i nostri Avversarj fannosi indarno a provare ciò che deve esser ammesso da tutti coloro, che non rivocano in dubbio la Divinità di Gesù Cristo, e che riconoscono ciò che addimandasi nella scuola la comunicazione degli Idiomi, vale a dire coloro, che non sono nè Ariani, nè Foziani, nè Nestoriani. Nè i Padri impiegano contro tali Eretici i passi della Scrittura, nei quali s' attribuisce a Gesù Cristo il sovrano Dominio di tutte le cose temporali per provare, che Gesù Cristo è vero Dio: Lo che fa bastantemente conoscere non aver i medesimi preteso, che tal vantaggio d' essere il Padrone di tutta la terra, li convenisse in quanto è uomo. Per lo contrario forz' è, che essi suppongano, che non può spettar che a Dio solo, altrimenti il loro raziocinio non proverebbe, che Gesù Cristo

come

come uomo fosse il Padrone di tutte le cose temporali. Da questa Potestà che a lui dà la Scrittura, non si potrebbe conchiudere, che egli fosse vero Dio. Ora ciò è appunto quello, che in questa quistione suppongono i nostri Avversarj, e per conseguente i passaggi da essi allegati a pro loro distruggono intieramente la loro opinione; sendo certo, come in fatti è, che Gesù Cristo non ha comunicato alla sua Chiesa se non se quella potestà, che aveva ricevuto dal Padre come Mediatore; e che ei si è totalmente riservata la Potestà, che aveva come Dio. Siccome egli adunque non ha avutò Potestà sopra le cose temporali, se non come Dio, e la Potestà, che ha ricevuto dal Padre come uomo era affatto spirituale, così dee tenersi per certo, che la Potestà, che egli ha comunicato alla Chiesa, e principalmente a San Pietro, e ai di lui successori, è affatto spirituale. Aggiungerò, che quando si supponesse, che Gesù Cristo anche come uomo avesse avuto il potere di disporre dei Regni tutti della terra, non potrebbe asserirsi, che egli avesse dato questo potere alla Chiesa, poichè non è comparso al mondo con questa qualità, non l'ha mai esercitata, e non sembra, che abbia avuto intenzione di comunicarla alla Chiesa; che anzi per lo contrario apparisce aver egli voluto, che ella non avesse altra Potestà, salvo la sola spirituale, nè altri mezzi da stabilirsi, fuorchè quei della predicazione, della pazienza, e dei miracoli, nè finalmente aver esso avuto

altro

altro fine, che la vita eterna. Coloro che interpetrassero diversamente alcuni passi della Scrittura, e dei Padri, ne' quali si ragiona del Regno spirituale di Gesù Cristo, e della sua Chiesa, simili sarebbero totalmente ai Giudei, i quali spiegavano le Profezie, che parlano del Regno del Messia, in una guisa grossolana, e come di un Regno temporale sopra la terra, non potendo comprendere, che le medesime debbansi intendere del Regno spirituale di Gesù Cristo, e della sua Chiesa.

SECONDA PROVA.

Che la Potestà da Gesù Cristo data alla sua Chiesa risguarda le sole cose spirituali.

IL mezzo più certo per sapere di qual natura siasi la Potestà della Chiesa, e de' suoi Ministri, e sopra quali cose ella si estenda, è il consultare i passi della Scrittura, ne' quali si fa parola del potere di Gesù Cristo dato ai suoi Apostoli: Imperciocchè se si rilevi, che non abbia dato loro se non se la Potestà risguardante le sole cose spirituali, i loro Successori averebbero torto a pretenderne un' altra. Non resta adunque altra cosa, che giustificare, Gesù Cristo non aver mai dato agli Apostoli altra Potestà se non quella, che risguardasse lo spirituale: la qual cosa sarà certa a tutti coloro, che faranno alcun poco attenzione a tutti que' luoghi, ne' quali Gesù Cristo dà alcun potere ai suoi

Apo-

Apoſtoli. Il primo, e principale è quello, ove dà loro la facoltà di predicar il Vangelo, e di battezzare le nazioni preſſo San Mat. cap. 28. v. 18. (*a*) „ Mi è ſtata compartita ogni Poteſtà in Cielo, e in Terra: andate adunque, ammaeſtrate i Popoli tutti battezzandoli nel nome del Padre, „ del Figliuolo, e dello Spirito Santo, ed „ inſegnando loro tutte quelle coſe, che ai „ medeſimi ho comandate. " E' chiaro, che queſta Poteſtà riſguarda ſoltanto il bene ſpirituale, nè ſi diffonde in verun modo ſopra le coſe temporali.

La ſeconda Poteſtà da Gesù Criſto promeſſa a San Pietro in San Matteo al cap. 16. e compartita a tutti i ſuoi Apoſtoli in S. Matteo cap. 18. è quella di legare, e di ſciogliere ſopra la terra. (*b*) *Vi dico in verità*, dice egli, *tutto quello, che da voi ſarà legato in ſulla terra, ſarà pure legato in Cielo, e tutto quello, che ſarà ſciolto ſulla terra, ſarà ſciolto nel Cielo.* Queſta è appunto quella Poteſtà, che da certuni ſi pretende di eſtendere alle coſe temporali; ma ciò è contrario all' intenzione di Gesù Criſto manifeſtata in San Giovanni al cap. 20. (*c*) *Come il Padre*

(*a*) *Matth. c.* 28. *v.* 18. Data eſt mihi omnis poteſtas in cælo, & in terra: euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.

(*b*) *Matth.* 18. Amen, amen dico vobis, quæcunque ligaveritis ſuper terram, erunt alligata in cælis, & quæcunque ſolveritis ſuper terram, erunt ſoluta in cælis.

(*c*) *Joan. cap.* 20. Sicut miſit me vivens Pater, & ego mitto vos; quæ cum dixiſſet, inſufflavit in eos, di-

dre mio ha spedito me , disse Gesù Cristo, *nel modo stesso spedisco voi, e dopo aver detto tali parole soffiò sopra essi e disse loro: Ricevete lo Spirito Santo , saranno perdonati i peccati a coloro, ai quali voi li perdonerete, e saranno rattenuti a quelli , ai quali voi li ratterrete*. Lo che mostra ad evidenza come la Potestà di legare , e di sciogliere impartita agli Apostoli si diffonde soltanto sopra i peccati degli uomini, e che i legami de' quali si servono (siccome osserva San Giovan Grisostomo in questo luogo) non vincolano i corpi , ma le anime . Laonde questo passo non è mai stato spiegato altrimenti dai Santi Padri . Coloro però che lo stendono alle cose temporali, interpetrano la Scrittura contro il Canone del Concilio di Trento , il quale ordina a tutti i Cristiani di spiegarla secondo il senso , che le danno i Santi Padri, e che è dalla Chiesa approvato.

La terza Potestà compartita da Gesù Cristo agli Apostoli è quella di celebrar l'Eucaristia in memoria di lui . *Fate questo* , disse loro, *in memoria di me* in San Luc. al c. 22. Non v'ha chi dubiti, un tale atto esser meramente spirituale.

La quarta Potestà data agli Apostoli risguarda il gastigo dei peccatori . E questa spiegata in San Giovanni al cap. 18. colle

se-

cens : Accipite Spiritum Sanctum , quorum remiseritis peccata , remittuntur eis , & quorum retinueritis , retenta sunt .

seguenti parole. (*a*) *Se il peccatore non ascolta la Chiesa, abbiatelo per Pagano, e Pubblicano*; parole che ci fanno vedere, che ogni gastigo, di cui può far uso la Chiesa, consiste soltanto nel considerar coloro, che non vogliono obbedirla, per Pagani, e Pubblicani, che è quanto dire dichiararli indegni d' essere nel ceto dei Cristiani, e decaduti da tutti i beni spirituali dalla Chiesa accordati alle sue membra. Laonde indarno pretendono alcuni, che la Chiesa abbia il poter di punire con pene temporali, o di privare dei beni temporali coloro, che s' oppongono ai suoi comandamenti, avvegnachè Gesù Cristo non abbia dato alcuna altra potestà, salvo quella di considerarli come Pagani, e Pubblicani, alludendo al costume Giudaico, che non ammetteva commercio con tal razza di gente. Quindi appunto gli Apostoli scomunicando i peccatori, non li privarono giammai dei loro beni, nè li punirono con pene temporali, ma si contentarono di abbandonarli a Satanasso, vale a dire, di dichiararli indegni della partecipazione dei beni spirituali della Chiesa, e d' esser considerati membri di Gesù Cristo.

Finalmente l' ultima potestà, che possiamo dire, aver gli Apostoli ricevuta da Gesù Cristo, è quella di formar Leggi risguardanti la disciplina Ecclesiastica, di crear Ministri, ec. siccome hanno ricevuto l' autorità di fondar la

(*a*) *Joan.* 10. Si Ecclesiam non audierit, sit tibi tanquam Ethnicus, & Publicanus.

la Chiesa, così forz' è che abbiano ricevuto a un tempo stesso la facoltà legislativa per conservarla, e quella di crear Ministri per governarla. Ma queste Leggi debbono soltanto risguardare il fine, e il ben essere dell' Ecclesiastica Società. Questi Ministri debbono essere stabiliti unicamente per governare la Chiesa, in quanto che essa è Chiesa; e il lor potere niente maggiore, che quello delli Apostoli, non deve estendersi se non se alle cose spirituali, altra condotta non avendo, che quella delle anime. (*a*) *Obbedite*, dice San Paolo, *ai vostri Pastori, perchè essi hanno cura di voi in guisa, che debbon render conto delle anime vostre*. Non parlo della Potestà d' oprar miracoli, di curar infermità, di cacciar Demonj, di parlar linguaggj, perchè è certissimo, esser affatto spirituale, ed essere stata conferita agli Apostoli a tempo, nè essersi diramata nei loro successori.

TERZA PROVA.

Che Gesù Cristo, e gli Apostoli escludono dalla Chiesa la Potestà, e la Giurisdizione sopra il temporale.

BAsterebbe l' aver provato, che la Potestà da Gesù Cristo conferita alla sua Chie-

(*a*) *Hebr.* 13. *v.* 17. Obedite Præpositis vestris; ipsi enim invigilant, quasi rationem de animabus vestris reddituri.

Chiesa è spirituale, per dimostrare, che la medesima Chiesa non ne ha altra. Perciocchè avendo soltanto quella, che ricevette da Gesù Cristo, se questa non si diffonde, che sul solo spirituale, è impossibile, che ne abbia sul temporale. Ma vi è anche di vantaggio, mentre non solo Gesù Cristo ha dato alla sua Chiesa una sola potestà spirituale, ma si è dichiarato eziandio per se stesso, e per mezzo de' suoi Apostoli, che la Chiesa non aveva alcun potere, nè alcuna giurisdizione temporale; e che questa spettava solo ai Re temporali della terra. (*a*) *Voi sapete*, dice Gesù Cristo ai suoi Apostoli in San Marco cap. 10. v. 42. *che coloro, i quali hanno l' autorità di comandare ai Pagani, esercitano sopra essi un dominio, e che i Grandi fra essi li trattano con impero. La cosa fra voi non deve passar così.* E in S. Luca cap. 22. v. 25. (*b*) *I Re delle Nazioni trattano quelle con impero, e coloro che ne sono i Padroni, se ne chiamano i benefattori. La cosa non sia mai fra voi in tal maniera.* Queste parole di Gesù Cristo due cose ci insegnano. La prima, che gli Apostoli, e i lor successori non hanno nè potestà, nè giurisdizione temporale come i Re terreni, nè sopra i Re terreni. La seconda, che la potestà spirituale da loro posseduta non è una pote-

(*a*) *Marc.* 10. *v.* 42. Reges Gentium dominantur eorum, & qui potestatem habent super eos, benefici vocantur. Vos autem non sic.
(*b*) *Luc.* 22. *v.* 25. Reges Gentium, &c.

potestà di dominio, e d'impero, ma di dolcezza, e di carità; poichè la prima ha per fine soltanto il governo esteriore, dove per lo contrario la seconda ha rapporto al solo interiore. „ (*a*) Per questo appunto (dice „ da par suo Origene su questo passo) sic- „ come tutte le cose temporali dipendono „ dalla necessità, e non già dalla volontà; „ e le spirituali dalla volontà, e non dalla „ necessità; quindi la potestà dei Principi „ spirituali deve consistere nell' amore dei „ sudditi, e non nel timore delle pene cor- „ porali, come quella dei Principi della ter- „ ra. " Lo che fa dire a San Girolamo, che la differenza, che passa fra la potestà dei Re, e dei Vescovi consiste in questo, cioè che i Re governano i Popoli malgrado i medesimi, dove per lo contrario i Vescovi quei soltanto governano, che voglion esser governati. *Ille nolentibus praeest, hic volentibus*. Il Re pone in servaggio gli uomini col timore, i Vescovi sono essi stessi schiavi di coloro, che governano. *Ille terrore subjicit, hic servituti dominatur*. I Re sono Padroni del corpo per punire gli uomini colla morte; i Vescovi hanno cura di conservare le anime per l'eterna vita. *Ille corpora custodit ad mortem, hic animas servat ad vitam*.

(*a*) *Origenes in hunc locum Matth.* 12. Sicut omnia carnalia in necessitate sunt posita, non in voluntate; spiritualia autem in voluntate, non in necessitate: sic & Principum spiritualium Principatus in dilectione subjectorum debet esse positus, non in timore corporali.

tam. San Giovan Griſoſtomo ſtabiliſce queſte ſteſſe differenze fra la poteſtà dei Re, e quella dei Veſcovi in varj luoghi delle ſue opere, ma ſpecialmente nel ſecondo libro del Sacerdozio. Non ſi può „ (*a*), (dice egli) trattare gli uomini infermi con quella „ ſteſſa autorità, che un Paſtore tratta le „ ſue Pecore. E' in balìa del Paſtore il le- „ garle, il vietar che ſi cibino, l'abbruciar- „ le, il tagliarle, dove per lo contrario il „ medico non può far altro, che preſcri- „ ver la medicina, e non violentare a pren- „ derla. Reſta ſempre in libertà dell' infer- „ mo il far ciò, o il non farlo. Lo che „ ſapendo molto bene il grande Apoſtolo „ ſcriſſe ai Corintj: *Noi non dominiamo ſo-* „ *pra la voſtra fede, ma cooperiamo alla vo-* „ *ſtra gioja*.... La coſa meno delle altre „ per-

(*a*) *S. Chryſoſtomus lib. 2. de Sacerdotio*. Neque homini licet tanta cum auctoritate homines curare, cum quanta Paſtor oves curat. Hic enim poteſt & vincire, & a pabulo arcere, urere, & ſecare: cum illic medicina, ac curationis ſuſcipiendæ facultas poſita minime ſit in illo, qui medicinam adhibet, ſed in eo tantum, qui laborat. Hoc enim admirandus ille vir cum intelligeret, ſic Corinthios alloquitur; *non quod dominemur vobis nomine fidei, ſed adjutores ſumus gaudii veſtri*: Chriſtianis minime licet peccantium lapſus corrigere; ceteri quidem judices cum facinoroſos homines leges tranſgreſſos fuiſſe deprehenderunt, magna ſe præditos auctoritate, ac poteſtate oſtendunt, eoſdemque vel invitos ſuos ipſorum mores mutare cogunt. Hic vero non vim afferre, ſed ſuadere tantum oportet, atque hac ratione meliorem efficere, quem ſuſceperis. Neque enim nobis facultas noſtra a legibus data ad delinquentes coercendos, ac ne ſi dediſſent quidem, haberemus ubi vim ejuſmodi, potentiamque exercere poſſemus, cum Chriſtus eos æterna corona donet, non qui coacti, ſed certo animæ propoſito a peccato abſtinent.

„ permessa ai Cristiani è il correggere con
„ la forza i falli dei peccatori. Quando i
„ Magistrati del Mondo hanno nelle lor ma-
„ ni i violatori delle Leggi adoprano la lo-
„ ro autorità per far loro abbandonare mal-
„ grado essi i costumi lor libertini, e vi-
„ ziosi. Nel Cristianesimo però si procura
„ di render gli uomini migliori piuttosto
„ con la dolce persuasiva, che con la vio-
„ lenza, e con la forza."

Lo stesso San Giovan Grisostomo prova in altri luoghi, che il carico dei Vescovi è molto più eccellente di quello dei Magistrati, e dei Padri di Famiglia, poichè i Vescovi non hanno facoltà di forzare i loro sudditi ad obbedire ai loro comandi, e che coloro, ai quali essi comandano, debbon loro obbedire volontariamente per motivo d'amore, e non mai di timore. E aggiunge in altro luogo, che la lor potestà è più eccellente di quella dei Re, perchè è più aver dei sudditi, che obbediscano volontariamente, che averne di quelli, i quali obbediscano loro malgrado. Su questi stessi principj ei disse in altro luogo, che un Vescovo non può comandare, come comanda un Principe con impero, e dominio; che gli spetta il consigliare, l'esortare, l'ammonire; Che altre armi ei non ha fuori delle spirituali per punir i ribelli, dichiarandoli decaduti dalla comunion della Chiesa; e che se a tali scongiuri non si rendono, altro mezzo non gli resta, che le lagrime, e le orazioni.

Spiegando San Pietro il carico dei Pastori.

Eccle-

Ecclesiastici dichiara che non debbon aver quì luogo nè il dominio , nè l'impero . (*a*) *Pascete* , dice egli , *il gregge di Dio a voi commesso vegliando sopra la sua condotta , non con modi violenti , ma con affezione totalmente volontaria : non con un vil desio di guadagno , ma con disinteressata carità : non dominando sull'eredità del Signore , ma rendendovi gli esemplari del vostro gregge* . Poteva egli mai questo Apostolo rigettare con chiarezza maggiore il sentimento di coloro , i quali pretendono , che quando Gesù Cristo li disse , *Pasci le mie pecorelle* , conferito li abbia anche la potestà di forzare i Re della terra ad obbedirlo col privarli de' loro beni , o dei loro Regni ? Poteva egli mai con chiarezza maggiore dimostrarci , che la Chiesa non ha dominio , nè impero sopra le cose temporali ? Perciò San Girolamo fa uso in più luoghi di questo passo per dimostrare , che i Vescovi non debbono aver dominio . „ *Si ricordino i Vescovi* , dice egli , *di esser Padri , e non Padroni* . San Bernardo poi parlando a Papa Eugenio gli spiega con grazia le parole dell' Apostolo per provare , che i Vescovi di Roma non debbono far uso d' autorità , d'impero , nè di dominio . (*b*) „ San Pietro (dice egli) dar non

„ vi

(*a*) *B. Pet. Ep.* 1. *c.* 5. *v.* 2. Pascite qui in vobis est gregem Dei , non coacte , sed spontanee secundum Deum , neque turpis lucri gratia , sed voluntarie , neque ut dominantes in Cleris , sed forma facti gregis ex animo.

(*b*) *S. Bernardus consid. lib.* 2. *cap.* 6. Nec enim tibi ille Petrus dare quod non habuit , potuit : quod habuit

„ vi poteva ciò, che non aveva: vi ha
„ dato quello, che possedeva, cioè a dire
„ la cura delle Chiese del mondo. Ma vi
„ ha egli forse dato anche l'impero, e il
„ dominio? Sentitelo: *non dominando* (dice
„ egli) *sul Clero, ma offerendoci esemplari*
„ *della nostra greggia*. E perchè voi non
„ crediate, che abbialo detto per umiltà,
„ e che queste parole si debbano interpre-
„ tare letteralmente, e come suonano, as-
„ coltate Gesù Cristo: *I Re delle Nazio-*
„ *ni* (dic' egli) *trattano le medesime con*
„ *dominio, e con impero; e quelli, che*
„ *hanno autorità sopra essi, sono riputati be-*
„ *nefattori; ma rispetto a voi la cosa pas-*

hoc dedit, sollicitudinem scilicet super Ecclesias, numquid Dominationem? Audi ipsum; *Non dominantes*, ait, *in Clero, sed forma facti gregis ex animo* & ne dictum sola humilitate putes, non etiam veritate, vox Domini est in Evangelio: *Reges Gentium dominantur eorum, vos autem non sic*. Planum est, Apostolis interdicitur dominatus. I ergo tu, & tibi usurpare aude, aut dominans Apostolatum, aut Apostolicum dominatum. Plane ab alterutro prohiberis, aut si utrumque similiter habere velis, perdes utrumque. Alioquin non te exceptum illorum numero putes, de quibus queritur Deus: *Ipsi regnaverunt, sed non ex me. Principes extiterunt, & non cognovi eos*. Jam si regnare sine Deo juvat, habes gloriam, sed non apud Deum. At si interdictum tenemus, audiamus edictum. *Qui major est vestrum*, ait, *fiat sicut minor: & qui præcessor est, sicut qui ministrat*. Forma Apostolica hæc est. Interdicitur dominatio, indicatur ministratio, quæ commendatur ipsius exemplo Legislatoris, qui secutus adjungit. *Ego autem in medio vestrum, sicut qui ministrat*. Quis jam se titulo hoc inglorium putat, quo se prior Dominus gloriæ præsignavit? Merito Paulus gloriatur in eo dicens, *Ministri sunt, & ego*: & addit, *ut minus sapiens dico, plus ergo in laboribus plurimis, in carceribus abundantius, in plagis supra modum, in mortibus frequenter*. O præclarum ministerium!

„ *fa tutt' altrimenti*. Non v' è cofa tanto
„ chiara, quanto che il dominio vietato
„ fia agli Apoftoli. Arrogatevi ora, fe po-
„ tete, o dominando l' Apoftolato, od oc-
„ cupando il pofto dell' Apoftolato, il Do-
„ minio. Vi è vietato l' uno, o l' altro; e
„ fe volete aver tutte e due quefte cofe
„ a un tempo fteffo, le perderete tutte
„ due. Nè vi crediate già di potervi tirar
„ fuori del numero di coloro, de' quali
„ Iddio fi lagna con quefte parole: *Effi*
„ *hanno regnato, ma io non fono quello,*
„ *che li ho fatti regnare: fono ftati Princi-*
„ *pi, ma io non gli ho riconofciuti per ta-*
„ *li*. Se volete regnar fenza Dio, acqui-
„ fterete gloria, ma non già innanzi a
„ lui. Dopo aver veduto la proibizione
„ veggiamone il comando, che è il fe-
„ guente: *Quegli infra di voi, che è più*
„ *vecchio, divenga il più giovane, e que-*
„ *gli ch' è il primo, divenga tale, che gli*
„ *altri ferva*. Quefto è appunto ciò, che
„ forma un Apoftolo; a lui è vietato il
„ dominare, a lui è comandato il fervire;
„ e Gesù Crifto autore di quefta Legge la
„ ha rinfrancata col fuo efempio aggiun-
„ gendo: *Io mi fto tra voi come colui, che*
„ *altri ferve*. „ Niente può aggiungerfi
al prefente ragionamento di S. Bernardo
per dimoftrare, che il dominio, e l' impe-
rò ful temporale è totalmente proibito ai
Papi, come Papi. Non è già, che egli
non confeffi un poco avanti, che i Papi
poffano poffeder beni temporali; ma offer-
va

va molto bene, che non possono possederli come successori di S. Piero, il quale non poteva dar loro quello, che ei non aveva. *Esto, ut alia quacumque ratione hæc tibi vindices, sed non Apostolico jure; nec enim ille tibi dare, quod non habuit, potuit.* Ora io dimando a que' tali, che asserisco-no, che i Papi possono deporre i Re, dispensare i lor sudditi dal giuramento di fedeltà, e dare i Regni a chi essi vogliono; domando io loro, ripeto, se fu mai Dominio, o Impero simile a quello, e se è credibile, che Gesù Cristo, il quale vietò ai suoi Apostoli qualunque spezie di dominio, abbia dato ai successori di S. Piero un dominio molto più ampio, e molto più assoluto di quello di tutti i Re della Terra.

QUARTA PROVA.

Cavata dalle Testimonianze dei Papi, dei Vescovi, dei Padri, i quali dichiarano, che la Chiesa ha potestà sopra le sole cose spirituali, come i Re hannola sopra le sole cose temporali, e che queste due potestà sono indipendenti l'una dall'altra.

PRima di riferire i passi, che provano quanto asserimmo, è a proposito il fare una distinzione, che si rende necessaria per ischiarire il nostro pensiero, e per isbrigarsi agevolmente da tutti i sofismi dei nostri Avversarj. Conviene, io dico, ben osservare avervi della differenza fra la po-

testà, e la persona, che si serve della potestà; che è quanto dire, che può darsi, che la persona, la quale si serve di una potestà, sia sottoposta ad un altra potestà, quantunque la potestà non le sia sottoposta. Per ispiegare tutto questo rapporto al nostro soggetto, fa di mestieri osservare, che un uomo medesimo è a un tempo stesso membro della società civile, e della società Ecclesiastica, e che così a motivo della sua persona è sottoposto alla potestà Ecclesiastica, e alla potestà secolare; ma non ne viene da ciò che la potestà civile, che vi può avere, sia sottoposta alla potestà Ecclesiastica, nè la potestà Ecclesiastica alla potestà civile. Così la persona dei Re Cristiani è sommessa alla potestà Ecclesiastica della Chiesa, per ciò che risguarda lo spirituale; ma l'autorità Reale, e la potestà temporale che essi possedono, non è sottoposta nè all' autorità, nè alla potestà Ecclesiastica: dimodo che la Chiesa non può spogliarli nè dell' una, nè dell' altra, come appunto essi non possono di propria lor autorità togliere alle persone Ecclesiastiche quella potestà, che la Chiesa ha dato loro. Per questo quantunque dir si possa con verità, che i Re sono sottoposti alla potestà spirituale della Chiesa, e che tutt' i Cristiani sono sottoposti alla potestà dei Re, nulladimeno non può dirsi, che la potestà dei Re sia sommessa a quella della Chiesa, o la potestà della Chiesa a quella dei Re. Queste sono due potestà da

Dio,

Dio ſtabilite, le quali da Dio ſolo dipendono nell'eſercizio dei loro diritti.

Dopo di avere ſchiarito ogni ambiguità, che poteva implicare la propoſizione da me avanzata, che la Chieſa non ha poteſtà ſe non ſopra le coſe ſpirituali, come i Re non ne hanno alcuna altra che ſopra le coſe temporali; e che la poteſtà dei Re non è più ſottopoſta alla poteſtà della Chieſa, di quello la podeſtà della Chieſa ſia ſottopoſta a quella dei Re, ma che queſte due poteſtà ſono una dall' altra indipendenti: altro non mi reſta, che riferire i paſſi dei Papi, e dei Padri i quali ſono sì patenti, che non abbiſognano di rifleſſione alcuna. Comincerò da due eccellenti paſſi di Papa Gelaſio; il primo dei quali è cavato dal ſuo libro *de anathematis vinculo*. (a) „ *I Re*

 (dice

(a) *Gelaſius Tomo de anathematis vinculo*. Quod ſi hæc tentare formidant, nec ad ſuæ pertinere cognoſcunt modulum poteſtatis, cui tantum de humanis rebus judicare permiſſum eſt, non etiam præeſſe divinis, quomodo de iis, per quos divina miniſtrantur, judicare præſumunt? Fuerint hæc ante adventum Chriſti, ut quidem figuraliter; adhuc tamen in carnalibus actionibus conſtituti pariter Reges exiſterent, pariter Sacerdotes . . . ſed cum ad verum ventum eſt eundem (*Chriſtum*) Regem, atque Pontificem, ultra ſibi nec Imperator Pontificis nomen impoſuit, nec Pontifex regale faſtigium vindicavit .... Chriſtus memor fragilitatis humanæ, quod ſuorum ſaluti congruerit diſpenſatione magnifica temperans, ſic actionibus propriis, dignitatibuſque diſtinctis officia poteſtatis utriuſque diſcrevit, ſuos volens medicinali humilitate ſalvari, non humana ſuperbia rurſus intercipi, ut & Chriſtiani Imperatores pro æterna vita Pontificibus indigerent, & Pontifices pro temporalium curſu rerum Imperialibus diſpoſitionibus uterentur, quatenus ſpiritualis actio a carnalibus diſtaretur curſibus, & ideo

(dice egli) non avendo altra facoltà ſal-
„ vo quella di giudicare delle coſe tempo-
„ rali, nè potendo preſedere alle coſe Di-
„ vine, come mai ardiſcono di giudicar
„ di coloro, chè ſono i diſpenſatori dei
„ divini Miſterj? Addiceva queſto all'anti-
„ ca legge, in cui uomini carnali aveva-
„ no le perſone medeſime per Sacerdoti, e
„ per Re. Ma poichè ſiamo giunti alla ve-
„ rità della Religione di Gesù Criſto, il
„ quale è a un tempo ſteſso Re, e Ponte-
„ fice, gli Imperatori hanno depoſto la de-
„ nominazione di Pontefici, e i Pontefici
„ non ſi ſono più arrogati la Reale auto-
„ rità, quantunque ſieno membri di colui,
„ che è vero Re, e vero Pontefice .....
„ Ciò non oſtante Gesù Criſto conſideran-
„ do l'umana fragilità, ha totalmente di-
„ ſtinto i doveri di queſte due poteſtà, fa-
„ cendole eſercitare da due dignità total-
„ mente diverſe: volendo, che i ſuoi foſ-
„ ſero ſalvati da una umiltà medicinale,
„ e non oppreſſi dall' orgoglio degli uomi-
„ ni, in guiſa tale che gli Imperatori per
„ la vita eterna aveſsero biſogno dei Pon-
„ tefici, e i Pontefici delle Leggi Imperiali
„ pel corſo degli affari temporali. „
Il ſecondo paſso di Gelaſio è in una ſua
lette-

mi litans Deo minime ſe negotiis ſæcularibus implica-
ret, ac viciſſim non ille rebus divinis præeſſe videre-
tur, qui eſſet negotiis ſæcularibus implicatus, ut &
mo deſtia utriuſque ordinis curaretur; ne extolleretur
ut raque ſuffultus, & competens qualitatibus actionum
pe cialiter profeſſio aptaretur.

lettera ſcritta all'Imperatore Anaſtaſio in cui parla negli appreſso termini: (*a*) „ Sire, vi „ ſono ſingolarmente due Poteſtà, le quali „ governano il mondo: l'autorità de' Pon- „ tefici, e la Regia Poteſtà . . . . . Vi è „ noto, che ſebbene voi preſedete al gene- „ re umano nelle coſe temporali, vi ſog- „ gettate però con divozione ai divini Mi- „ ſterj in quelle coſe, che riſguardano la „ Religione, e ad eſſi domandate i mezzi „ di ſalvarvi, moſtrando, che dovete eſser „ ſottopoſto ai medeſimi nell' amminiſtra- „ zione dei Sagramenti. Imperciocchè ſe i „ Veſcovi ſi ſottomettono alle Leggi da „ voi fatte nel temporale, e conoſcono, „ che avete ricevuto l'Impero da Dio; con „ qual affetto non dovete voi aſsoggettar- „ vi a coloro, che ſono deſtinati per la „ diſtribuzione dei Sagramenti? „

(a) *Idem Gelaſius Epiſt. 8. ad Anaſtaſium Imper. Tom. Concil. 4. p. 1182.* Duo ſunt, Imperator Auguſte, quibus hic mundus principaliter regitur, auctoritas ſacra Pontificum, & Regalis poteſtas in quibus tanto gravius eſt pondus Sacerdotum, quanto etiam pro ipſis Regibus Domino in divino reddituri ſunt examine rationem. Noſti enim, fili clementiſſime, quod licet præſideas humano generi dignitate, rerum tamen Præſulibus divinarum devotus colla ſubmittis, atque ab iis cauſas tuæ ſalutis expetis, inque ſumendis cæleſtibus Sacramentis, eiſque ut competit diſponendis ſubditum eſſe cognoſcis religionis ordine, potiu quam præeſſe. Noſti itaque inter hæc ex illorum te pendere judicio, non illos ad tuam redigi velle voluntatem. Si enim quantum ad ordinem pertinet publicæ diſciplinæ cognoſcentes Imperium tibi collatum, legibus tuis ipſi quoque parent Religionis Antiſtites: quo rogo te decet affectu eis obedire, qui propagandis venerabilibus ſunt attributi myſteriis?

Questo medesimo Papa si dimostra sopra di questo punto sempre più persuaso, là dove dice nel suo Trattato *de Anathematis vinculo* pag. 1262. „ Dopo la venuta di „ quello, che è vero Re e vero Pontefice „ a un tempo istesso, l' Imperatore non si „ è più usurpato il nome di Pontefice, ed „ il Pontefice più non si è attribuita la „ dignità Regale (gl' Imperatori Pagani „ assumevano il nome di sommo Pontefi- „ ce, e si riscontra di alcuni, ch' erano „ stati Re e Sacerdoti tutto ad un tempo, „ siccome lo attesta la Scrittura di Mel- „ chisedech); poichè quantunque tutti li „ membri di G. C. siano denominati Stir- „ pe Reale e Sacerdotale, nulladimeno co- „ noscendo Iddio la debolezza umana, e „ volendo salvare gli uomini col mezzo „ della umanità, ha in guisa disgiunto le „ funzioni dei Pontefici, e delli Principi, „ che i Principi Cristiani avessero bisogno „ delli Pontefici per la vita eterna, e li „ Pontefici seguissero li Decreti degl' Im- „ peratori per le cose temporali: affinchè „ chi è consacrato al servizio di Dio, „ non s' intrometta punto negli affari se- „ colari, e così quegli che questi affari „ maneggia, non ponga mano nelle cose „ divine. In cotal modo l' una e l' altra „ Potestà riconosce ed osserva li suoi con- „ fini; e cadauna professione è tutta in- „ tenta alle convenevoli sue funzioni. „ Siffatte massime intorno l' indipendenza della potestà temporale, e intorno la som-

mes-

messione che a quella è dovuta dalli Pastori medesimi della Chiesa, al tempo di que' Papi non erano già pure speculazioni. S. Gregorio ce ne somministra un esempio per la sua singolarità osservabilissimo. L' Imperator Maurizio promulga una Legge, onde proibisce alli soldati di levarsi dal rollo a fine di abbracciar lo stato monastico; e di più ne manda una copia al Papa, e gli dà commissione di farla pubblicare nelle Provincie Occidentali dell' Impero Romano. Questo Papa, tuttochè persuaso, che una tal legge andava a ferire gl' interessi di Dio, la fa pubblicare: „ in „ quanto a questo (dic' egli) io non ho „ fatto nè più, nè meno del mio dovere, „ col rendere al Principe l' obedienza, che „ m' incombeva. „ Scrivendo poi al Medico di questo Principe, gli dà a conoscere, che aspra cosa gli sembra, che l' Imperatore, à cui Dio concedette la potestà di comandar non solo alli soldati, ma per fino ai Pontefici, impedir voglia a quelli di consacrarsi al servigio di Dio. Lib. 2. Epist. 62.

Il Papa Simmaco scrivendo allo stesso Imperatore gli parlò sull' istesso piede di Gelasio. (*a*) „ Confrontiamo (dic' egli) la di-

(a) *Symmachus Papa in Apologetico adversus Anast.ʃ. Tom. Conc. 4. Coll.* 1298. *Epist.* 6. Conferamus honorem Imperatoris cum honore Pontificis, inter quos tantum distat, quantum ille rerum humanarum curam gerit, hic divinarum. Tu, Imperator, a Pontifice Baptismum accipis, Sacramenta sumis, Orationem poscis, benedictionem speras, poenitentiam ro-

„ gnità Imperiale con quella de' Pontefici.
„ La differenza che vi rileviamo si è, che
„ il Re ha cura delle cose umane, ed i
„ Pontefici delle cose divine. Voi, o Im-
„ peratore, ricevete il battesimo dal Pon-
„ tefice, egli vi amministra i sagramenti,
„ voi gli chiedete delle orazioni, aspettate
„ la sua benedizione, e lo pregate a dar-
„ vi la penitenza. In somma a voi spetta il
„ Dominio dei beni temporali, ed egli è
„ il depositario degli spirituali. „ Niccolò
I. conferma il pensiero di questi due Papi
trascrivendo le parole di Gelasio nella sua
ottava lettera. Ma non vi è cosa più evi-
dente delle parole di Gregorio II. nella se-
conda sua lettera all'Imperatore Leone l'Isau-
rico. (a) „ Gli affari Ecclesiastici, e tem-
„ porali (dic' egli) si trattano in diversa
„ guisa .... E siccome i Pontefici non han-
„ no dritto alcuno d'intromettersi negli af-
„ fari della Corte, nè di distribuire le Ca-
„ riche dello Stato; così l'Imperatore non
„ ha facoltà veruna di regolare gli affari
„ Ecclesiastici, di ordinare i Ministri della
„ Chiesa, di consagrare, nè finalmente di
„ amministrare i Sagramenti. „ Laonde
tutta

gas: postremo tu humana administras, ille divina dispensat: itaque ut non dicam superior, æqualis honor est.

(a) *Greg. II. Epist. 2. ad Leonem Isauricum.* Alia est Ecclesiasticar um rerum constitutio, & alius sensus sæcularium. Nam quemadmodum Pontifex introspiciendi in palatium potestatem non habet, ac dignitates deferendi; sic neq ue Imperator in Ecclesias introspiciendi, & electiones sacras in Clero peragendi.

tutta la poteſtà dei Papi, come eſſi ſteſſi confeſsano, non ſi diffonde in verun modo ſopra i beni temporali dei Re; come di pari quella dei Re non ha luogo nelle coſe Eccleſiaſtiche. E ſiccome non poſsono i Re nè direttamente, nè indirettamente amminiſtrare le coſe ſpirituali, così i Veſcovi non hanno facoltà nè diretta, nè indiretta ſopra i beni temporali dei Re. Per queſta ragione la Chieſa Romana profeſsava pubblicamente un tempo, che le Chiavi che S. Piero aveva ricevuto da Gesù Criſto, le erano ſtate date unicamente per governare le anime. (*a*) *Signore*, diceva ella nell' Ufizio della Cattedra di S. Piero, *che avete dato a S. Piero la Poteſtà di legare, e di ſciogliere le anime, col dare al medeſimo le Chiavi del Regno Celeſte, degnatevi di concederci per di lui interceſſione d' eſſere ſciolti dai vincoli de' noſtri peccati*. Queſta orazione da Anaſtaſio Bibliotecario falſamente attribuita a Papa Leone IV. ſi legge nel Sagramentario di S. Gregorio, e negli antichi Breviarj, e Meſsali Romani approvati da Paolo III., e da Gregorio XIII. Il penſiero è di Adriano I. (*b*) „ *S. Piero*, „ dic' egli, *in ricompenſa di ſua confeſſione* „ *è ſtato fatto cuſtode delle Porte del Cielo*,

 „ *e Giu-*

(*a*) Deus qui beato Petro collatis clavibus Regni cæleſtis, animas ligandi, atque ſolvendi Pontificium tradidiſti; concede, ut interceſſionis ejus auxilio a peccatorum noſtrorum vinculis liberemur.

(b) *Adrian. I. in Concilii Francofurdienſis initio.* Petrus in præmium ſuæ confeſſionis Cæli Janitor, & ligandi, ſolvendique arbiter factus eſt animarum.

„ *e Giudice per legare, e sciogliere le ani-*
„ *me*. Lo stesso di Giulio II. nella sua bol-
„ la 23. di cui queste sono le parole: *Tut-*
„ *ti i Cristiani tengon per fermo, che S.*
„ *Piero abbia ricevuto la facoltà di legare,*
„ *e sciogliere le anime*. Egli è pure di S.
„ Pier Damiani nel primo sermone sopra
„ S. Giovanni. (*a*) *S. Piero ha il Primato*
„ *di sciogliere, e legare le anime*. „ Egli
è singolarmente di Agobardo, e di Grego-
rio IV. che così espone: *Non dovete* (dic'
egli) *ignorare che il governo delle anime,
il quale è spirituale, è più considerabile di
quello dei corpi, che è temporale*. Lo stes-
so è di S. Giovan Grisostomo in più luo-
ghi, e singolarmente nell' Om. 4. sopra
le parole d' Isaia, ove parlando del Re Osia
dice, „ che Dio (*b*) ha confidato i Corpi
„ ai Re, e le anime ai Sacerdoti. „ Tale
si è ancora quello di S. Gregorio Nazianze-
no, il quale ci assicura, *Che tutta la cura
dei Ministri di Gesù Cristo risguarda le ani-
me de' Cristiani, che altro fine nno hanno,
che il santificarli, e renderli degni della vi-
ta eterna*. Egli si è pur dell'Imperator Va-
lentiniano, il quale al dir di Teodoreto
si rallegrava che S. Ambrogio di Governa-
tore,

(a) *Petrus Damianus Serm.* 1. *de Beato Ioanne Evangelista*. Tacet is, cui portæ inferi non prævalent, qui ligandi animas, atque solvendi obtinet principatum.

(b) *S. Chrysostomus hom.* 4. *de verbis Isaiæ de Osia*. Regi corpora commissa sunt, Sacerdoti animæ, Rex maculas corporum remittit, Sacerdos autem maculas peccatorum.

tore, che egli era, lo avesse eletto Vescovo, ringraziando Iddio, che avesse voluto porre in mano il governo delle anime a colui, al quale aveva prima confidato il governo dei corpi: *Quod ei viro animas commendasset, cui ipse corpora commiserat*. In somma questo si è il pensiero di tutti i Padri, i quali unanimamente spiegano questo passo della Scrittura: *Tutto quello, che voi legherete e tutto quello che voi scioglierete sopra la terra, sarà legato, e sciolto nel Cielo*, lo intendono, io dico, della facoltà di legare, e sciogiere i peccati; e finalmente così pensa S. Paolo dal quale venghiamo accertati, che i Pastori della Chiesa di null' altro sono incaricati, nè d' altro renderanno conto, che delle anime: *Quia ipsi invigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri*. Quindi è cosa, che fa stordire, che sia stata troncata questa parola *animas* nei nuovi Breviarj Romani, ed ogni ragione vorrebbe, che vi si rimettesse. Ma qualunque sia stato il fine, che abbian avuto coloro, che l'hanno troncata, non può giammai far dubitare di una Massima sì costante, e così fiancheggiata, quanto questa, cioè che la potestà di legare, e di sciogliere conferita da Gesù Cristo a S. Piero non risguardi il temporale, ma unicamente lo spirituale.

Potrei in questo luogo aggiungere molti altri passi dei Padri, che riferirò nelle prove seguenti. Ma per non ripetere più volte

te i passi medesimi, mi basterà uno affatto decisivo, il quale è del celebre Osio Vescovo di Cordova, che parla all' Imperatore Costanzo con una prodigiosa fermezza, e che non può accagionarsi in questo incontro nè di dissimulazione, nè di viltà.

(*a*) „ Cessate (dic' egli all' Imperatore, che lo voleva far sottoscrivere la Condanna di S. Atanasio, e le formole della fede degli Ariani) „ Cessate, io dico, di forzarmi „ a fare una cosa contro la mia coscien„ za. Ricordatevi che siete mortale. Te„ mete il giorno del Giudizio, nè vi fram„ mischiate più negli affari della Chiesa, „ nè cosa alcuna ci comandate intorno ai „ medesimi; ma imparate da noi, che Dio „ vi ha posto nelle mani l' Impero, e che „ a noi soli ha confidato la cura della sua „ Chiesa. Laonde siccome colui, che s' „ oppone al vostro Impero, è ribelle all' „ ordine di Dio; così voi guardatevi dal „ rendervi reo avanti a Dio, quello arro„ gandovi, che s' appartiene alla Chiesa.

„ Im-

(a) *Osius Cordubensis ad Constantium Imperatorem apud Athan. in Epist. ad solitariam vitam agentes*. Desine quæso, & memineris te mortalem esse, reformida diem judicii, serva te in illum purum, nec te misceas Ecclesiasticis, neque nobis in hoc genere præcipe, sed potius a nobis disce. Tibi Deus Imperium commisit, nobis quæ sunt Ecclesiæ credidit. Et quemadmodum qui tuum Imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi Divinæ; ita & tu cave, ne quæ sunt Ecclesiæ ad te trahens magno crimine obnoxius fias. *Date*, scriptum est, *quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*. Neque igitur fas est nobis in terris Imperium tenere, nec tu Thymiamatum, & sacrorum potestatem habes, Imperator.

„ Imperciocchè ſiccome a noi non è per-
„ meſso di aver mano nell' Impero, che
„ voi poſsedete, così a voi è vietato il
„ por mano nelle coſe ſagre. „

QUINTA PROVA.

Che la Chieſa non ha dritto di coſtringere i ſuoi membri colla forza, o col gaſtigo corporale.

SE la Chieſa poſsedeſse alcuna poteſtà ſopra il temporale, è certo, che ella potrebbe coſtringere colla forza, o per lo meno con qualche gaſtigo corporale, ovvero con la privazione dei beni coloro, che fanno teſta ai ſuoi ordini. Queſto è appunto ciò che vien ſuppoſto dai noſtri Avverſarj, quando dicono, che può la Chieſa deporre i Re, e privarli dei Regni loro in gaſtigo dell' infedeltà. Ora non vi è coſa più certa, quanto quella, che la Chieſa non ha mai creduto di poſseder per ſe ſteſsa alcuna facoltà di coſtrignere eſteriormente alcuno, o di punire con pene corporali, e colla privazione dei beni coloro, che le ſi oppongono. Quindi è coſa non udita nell' antichità, che la Chieſa abbia mai ordinato altra pena contro alcuno, ſalvo quella della Scomunica, e della depoſizione dallo ſtato Eccleſiaſtico. Quando poi eſsa ha deſiderato, che i ribelli a' ſuoi Comandamenti per la pace della Chieſa foſsero eſiliati, o privati dei

loro

loro beni, ella è sempre mai ricorsa alli Imperatori, e ai Magistrati per impetrare da' medesimi Leggi, Regolamenti, ed Ordini pel gastigo temporale di coloro, che ella aveva deposti, o scomunicati. Puossi egli avere una prova più convincente, che la Chiesa non credeva di aver alcuna autorità sul temporale? Ella è stata per fino lungo tempo senza adoprar l' autorità degl' Imperatori per punire i suoi rubelli; e ciò o perchè essa credeva, che in quel tempo la Religione non abbisognasse di questo ajuto, o perchè ella non isperasse giustizia dai suoi nemici. La prima volta, che ne fece uso, fu quando Paolo Samosatense fu dichiarato indegno del Vescovado, poichè non voleva abbandonar le stanze Vescovili; la Chiesa fu costretta a ricorrere all' Imperatore Aurelio, per farnelo cacciare, e questo Imperatore sebben Pagano in tal incontro servì la Chiesa con molta prudenza, e giustizia. Ma quando gl' Imperatori sono stati Cristiani, lo zelo, che hanno avuto per la Religione, e l' importanza, che vi era d' impedire per lo stato loro proprio l' Eresie, fu motivo, che spesse volte hanno dato l' esilio agli Eresiarchi, ed hanno privato gli Eretici degl' impieghi, e dei beni temporali, ora di lor moto proprio, ora per sollecitazione della Chiesa. Hanno essi soltanto nei secoli più a noi vicini conceduto ai Vescovi la facoltà di prescrivere pene temporali contro i peccatori, o Eretici;

di

di modo che i Vescovi riconoscono una tal facoltà non dalla Chiesa, ma bensì dai Re, che hannola loro accordata, in quella guisa appunto che i Re ebbero dalla Chiesa la facoltà di sciegliere i Vescovi. Ed eccone le prove.

Primieramente Gesù Cristo non ha dato altra potestà alla sua Chiesa, come ampiamente provammo, per punire coloro, che sono ribelli alli suoi ordini fuorchè il considerarli, come Pubblicani, e Pagani, cioè dichiarargli indegni della Comunione della Chiesa.

In secondo luogo lo stesso Gesù Cristo ci ha insegnato, che lo spirito del Vangelo non è uno spirito di Dominio, ne di terrore, ma di umiltà, e di dolcezza. Volendo gli Apostoli far piombare dal Cielo il fuoco per distruggere i Samaritani, che avevano negato di ricevergli; Gesù Cristo li riprese altamente colle appresso parole. *Voi non sapete* (a) *di quale spirito voi vi sete, imperciochè il figlio dell' uomo non è venuto per perder le anime degli uomini, ma per salvarle.*

In terzo luogo Gesù Cristo ha vietato ai suoi Apostoli di servirsi della spada per difender la Religione, e li ha ripresi aspramente d' averla adoprata per difendersi: (b) *Coloro, che erano intorno a Gesù Cri-*

(a) Nescitis cujus spiritus estis; Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare. *Luc.* 9. *v.* 55.

(b) *Matth.* 26.552. *Luc.* 22. *ver.* 49. *Joan.* 18. *v.* 10. Videntes autem hi, qui circa ipsum erant, dixerunt

Criſto, quando Giuda ſi preſentò per fermarlo, accorgendoſi di ciò, che era per accadere li diſſero: Signore adopreremo noi la ſpada? E uno de' circoſtanti (era queſti Piero) ſguainando la ſpada, e percuotendo uno del ſeguito del gran Sacerdote detto Malco, li tagliò l'orecchia. Gesù li diſſe: rinfodera la tua ſpada, poichè coloro, che ſe ne ſerviranno, periranno per la medeſima. Penſi tu forſe, che io non poſſa pregare il Padre mio, e che ei non mi ſpediſſe in queſto luogo più di dodeci legioni d' Angeli? Sentiamo l' oſſervazione, che fa ſu queſto paſſo il dotto Origene. „ Gesù Criſto (dic' egli) teſtifica con tali „ parole, che i ſuoi diſcepoli ſieno pacifici, „ e che deponendo la ſpada della guerra impugnino il brando pacifico detto „ dalla Scrittura il brando dello Spirito. „ Laonde intendendo ſemplicemente queſte „ parole dobbiamo guardarci aſſolutamente „ dall' impugnar la ſpada per vendicar l' „ ingiurie, che ci verranno fatte. „

In quarto luogo i Santi Padri ci aſſicurano tutti d' accordo, che la Chieſa non ha

ei: Domine ſi percutimus in gladio? Simon ergo Petrus unus ex his, qui erant cum Jeſu extendens manum exemit gladium, & percutiens ſervum Principis Sacerdotum amputavit auriculam ejus dexteram: erat autem nomen ſuum Malchus: Reſpondens Jeſus ait: ſinite uſque huc, & cum tetigiſſet auriculam ejus ſanavit eum. Dixit ergo Jeſus Petro: Mitte gladium tuum in vaginam, omnes enim, qui acceperint gladium, gladio peribunt. An putas quia non poſſum rogare Patrem meum, & exhibebit pluſquam duodecim Legiones Angelorum?

ha la menoma facoltà temporale per forzare gli uomini ad obbedirla, nè per punire coloro, che le si ribellano, e che tutto quello, ch' esa può fare, si ristringe nell' insegnare, nell' ammonire, nel comandare, e nello scomunicare quei tali, che ricusano d' obbedirla; quantunque i Principi Cristiani, come Protettori della Religione, posan far uso di loro propria autorità per conservarla non meno per bene della Chiesa, che per quello dello Stato.

Tertulliano nel libro a Scapula fissa per massima, che non è connaturale alla Religione il voler forzare alla Religione: *Religionis non est cogere Religionem*. Lattanzio seguendo questo pensiero: (a) *Non fa d' uopo*, dic' egli, *usar la forza, e la violenza in materia di Religione ..... Bisogna difendere la Religione non col uccidere i di lei nemici, ma col morire per essa, non con la crudeltà, ma con la pazienza*. Che altro fanno i Papi, i quali procurano di spogliare i Re de' Regni loro; che pretendono dispensar i loro sudditi dal giuramento di fedeltà; che distribuiscono i loro Regni ad altre persone, se non costringerli colla forza ad arrendersi ai loro comandi? Non difendono essi la Religione (supposto però, che la Religione sia quella che

(a) *Lactantius lib. 5. divinar. Institut.* Non est opus vi, & injuria, quia Religio cogi non potest ... Defendenda est non occidendo, sed moriendo; non sævitia, sed patientia; non scelere, sed fide.

che essi difendono) facendo scannare un' infinità di persone? E quali cose posson darsi più crudeli dei funesti casi, che necessariamente derivano dalle loro intrapprese?

S. Atanasio essendo accusato da' suoi nemici di essere stato cagione, onde certi sediziosi fossero stati uccisi, o esiliati, i Vescovi del Concilio d' Alessandria lo difendono col protestare, che non vi è cosa più contraria allo spirito della Chiesa delle uccisioni, e dei gastighi corporali, e sostengono, che S. Atanasio non aveva dato motivo, o alla morte, o all' esilio di chicchessia, e questo istesso S. Atanasio essendo perseguitato dalli Eusebiani dichiara nella sua Apologia, che lo spirito di Gesù Cristo, e della sua Chiesa è sommamente lontano da ogni spezie di violenza. Sentiamo come egli spieghi le seguenti parole del Salvatore. (a) *Se alcuno*, (dice il Signor nostro) *vuol seguirmi ed essere mio discepolo*. „ Noi comprendiamo da ciò,
„ ch'

(a) *S. Atanasius in Apologia* 2. Diabolus, quia nihil veri habet, in securi, & ascia invadens concutit fores eorum, a quibus recipitur .... Salvator autem e contra mansuetus est: *Si quis*, inquit, *velit me sequi, & meus esse discipulus*. Ita docens se cum ad quemquam venit, non vi instare, sed potius pulsare, & dicere: Soror, mea sponsa; quod si aperiat, intrat; sin gravetur, aut nolit aperire, abscedit. Non enim gladiis, aut jaculis, aut militari manu veritas prædicatur, sed suadendo, & consulendo. Piæ Religionis est proprium, ut dixi, non cogere, sed suadere, siquidem Dominus non cogens, sed libertatem concedens dicebat omnibus: *Si quis vult venire post me*; Apostolis vero omnibus, *Numquid & vos vultis abire?*

„ ch' ei non violenta alcuno, ma gli ba-
„ sta picchiare alla porta, e dire: Apr-
„ temi mia sorella, mia sposa; e se gli
„ è aperto, egli entra; e se non gli si
„ vuol aprire, ei se ne va. Conciossiachè
„ non con armi, non con ispade, nè
„ con eserciti si predica la verità, ma
„ bensì persuadendo e consigliando. Il do-
„ ver della Religione non consiste nel vio-
„ lentare, ma nel persuadere; poichè Ge-
„ sù Cristo diceva a tutto il mondo senza
„ forzar alcuno, e lasciando tutti nella
„ lor libertà: *Se alcuno vuole seguirmi*. Ed
„ a suoi Apostoli diss' egli: *volete andar-
„ vene ancor voi?* „

S. Ilario fa lo stesso rimprovero agli Ariani nella sua seconda lettera scritta all' Imperatore Costanzo *(a)* „ Dio (dic' egli)
„ insegna piuttosto, che esigere dagli uomi-
„ ni il conoscerlo, e fissando l'autorità de'
„ suoi precetti con dei miracoli, rigetta
„ una volontà, che sarebbe forzata a con-
„ fessarlo. Se si adoprasse la violenza per
„ istabilire la vera fede, la Dottrina Ve-
„ scovile vi s' opporrebbe, e direbbe. Id-
„ dio Padrone di questo mondo non ha
„ biso-

(a) *Hilar. lib. 2. ad Constantium*. Deus cognitionem sui docuit potius quam exegit, & operationum Cælestium admiratione præceptis suis concilians auctoritatem, coactam confitendi se est aspernatus voluntatem. Si ad fidem veram istiusmodi vis adhiberetur, Episcopalis Doctrina obviam pergeret, diceretque: Deus universitatis obsequio non indiget necessario, non requirit coactam confessionem, nostra potius causa, non sua venerandus est. Non possum nisi volentem recipere, nisi orantem audire, nisi profitentem signare.

„ bisogno d' un culto forzato; nè vuole
„ una confessione cavata a forza. Egli
„ vuol esser adorato non per se, ma per
„ noi. Io non posso ricever se non co-
„ lui, che soffre volontariamente, non
„ posso ascoltare se non quello, che pre-
„ ga, nè dare il battesimo se non a colui,
„ che professa volontariamente la fede. „
(a) S. Gregorio Nazianzeno nel Poema della sua vita fa uso dello stesso principio.
„ E più giusto (dice egli) il persuadere,
„ che il violentare: ciò ci appartiene in
„ miglior guisa, ed è di maggior vantag-
„ gio a coloro, che vogliamo render cari
„ al supremo Signore. „

Questo autore medesimo nel primo discorso Teologico, e Sant' Ambrogio nel 7. libro sopra S. Luc. osservano, che il Vangelo non è stato stabilito con la violenza; e che gli Apostoli nel pubblicarlo non hanno adoprato nè spada, nè potestà temporale; ma che hanno guadagnato al Vangelo le Nazioni tutte con la loro pazienza, e con la loro umiltà; dal che concludono questi Padri che Gesù Cristo non ha dato alla Chiesa la facoltà di servirsi della spada materiale, nè d' esercitare una temporale autorità. Eccovi le parole di S. Ambrogio sul capo 22. di S. Luca.

(a) *Greg. Nazianz. Carm. de vita sua:*
Suadere quippe æquius est quam cogere;
Magisque nobis convenit, & illis item,
Favere summo nitimur quos Numini.

ca. (*a*) „ Signore poichè mi comandate di
„ comprare una ſpada, perchè mi vietate
„ d'adoprarla? Perchè mi comandate che
„ io abbia un arme, della quale non vo-
„ lete, che io faccia uſo? Forſe perchè ſi
„ veggia, che io ſono in grado di difen-
„ dermi, quantunque non ſia neceſsario
„ il difendermi; affinchè ſi veggia, che
„ poteva vendicarmi, e che non ho volu-
„ to farlo. La Legge non vieta di per-
„ cuotere colui, che ci ha percoſſi: e for-
„ ſe per tale ragione Gesù Criſto diſse a
„ S. Piero, quando gli offerſe due ſpade,
„ *Queſto baſta*, facendo conoſcere perciò,
„ che era permeſso il ſervirſene fino al
„ tempo del Vangelo, e che la Legge in-
„ ſegnava la Giuſtizia, ma che il Vange-
„ lo vi aggiungeva la perfezione della
„ dolcezza. Queſto a molti ſembra ingiu-
„ ſto, ma non è ingiuſto il Signore, egli
„ che potendo vendicarſi, ha amato di eſ-
„ ſer ſagrificato. Queſta ſpada ſpirituale è
„ quel-

(a) *Ambroſius in Lucam c. 22.* O Domine cur emere jubes gladium, qui ferre me prohibes? Cur haberi præcipis, quod vetas promi, niſi forte ut ſit parata defenſio, non ultio neceſſaria, ut videar potuiſſe vindicari, ſed noluiſſe. Lex tamen referire non vetat; & ideo fortaſſe Petro duos gladios offerenti, *Sat eſt*, dicit, quaſi licuerit uſque ad Evangelium, ut ſit in lege æquitatis eruditio, in Evangelio bonitatis perfectio. Multis hoc iniquum videtur, ſed non iniquus Dominus, qui cum ſe poſſet ulciſci, maluit immolari: eſt enim gladius ſpiritualis, ut vendas patrimonia, emas verba, quo nuda mentis penetralia veſtiuntur: eſt enim gladius paſſionis, ut jacias corpus, & immolatæ carnis exuviis ematur tibi ſacri corona Martyrii.

„ quella, che ci fa vendere il noſtro pa-
„ trimonio, e ſpogliarci della noſtra carne
„ per comprare la Corona del martirio. „

Lungi aſsai dal ſervirſi S. Ambrogio di queſto paſso di Gesù Criſto come fece Bonifazio VIII. per dimoſtrare, che nella Chieſa vi è una ſpada materiale, ei ne cava una conſeguenza totalmente contraria, e fa vedere, che nella Chieſa altra ſpada non vi è, che la ſpada ſpirituale.

Agoſtino dice parimente (*a*) che la ſpada materiale, e viſibile non eſiſte più nella Chieſa. E S. Cipriano (*b*) diſse prima di lui, che la Chieſa non adoperava ſpada materiale per punir con la morte i peccatori, come ſeguiva nell' antica Legge, ma unicamente la ſpirituale, con cui ella colpiſce i peccatori cacciandoli dalla Chieſa.

I due paſſi di S. Girolamo da me già allegati torna troppo in acconcio il ripeterli. *Ille nolentibus præeſt, hic volentibus: Sacerdotes ſe eſſe noverint, non Dominos.*

(a) *Auguſtinus lib. de fide, & operibus c.* 2. Phinees Sacerdos adulteros ſimul inventos ultore ferro transfixit, quod utique de degradationibus, & excommuncationibus ſignificatum eſt, faciendum in hoc tempore, cum in Eccleſiæ diſciplina viſibilis gladius fuerit ceſſaturus.

(b) *Cypr. Ep.* 11. *lib.* 1. Interfici Deus juſſit a Sacerdotibus ſuis non obtemperantes judicibus a ſe ad tempus conſtitutis, & tunc quidem gladio occidebantur, quando adhuc, & circumciſio carnalis manebat; nunc autem quia circumciſio ſpiritualis ad Fideles Dei eſſe cœpit, ſpirituali gladio ſuperbi, & contumaces necantur, dum de Eccleſia ejiciuntur.

nos. Dal che impariamo in poche parole, che la Chiesa come Chiesa non può forzare chicchessia ad obbedirle, col timore delle pene temporali.

Non posso neppur far di meno di riferire distintamente un passo di S. Giovan Grisostomo, poichè non può dirsi cosa più forte, nè più eloquente per provare la mia proposizione. L' ho tratto dalla quarta Omilia sopra le parole d' Isaia, in cui questo Padre molto si diffonde intorno alla differenza, che passa fra la potestà dei Re, e quella dei Sacerdoti. *(a)* „ Dio (dic' egli)

(a) B. *Crysost. hom. 4. verbis Isaiæ tom. 3. p. 758.* Regi corpora commissa sunt, Sacerdoti animæ; Rex maculas corporum remittit, Sacerdos autem maculas peccatorum; ille cogit, hic exhortatur; ille necessitate, hic libera voluntate; ille habet arma sensibilia; hic arma spiritualia; ille bellum gerit cum Barbaris, mihi bellum est adversus Dæmones; major hic Principatus, propterea Rex caput submittit manui Sacerdotis. Ubique in veteri Scriptura Sacerdotes inungebant Reges. Verum Rex ille *Ozias* sua transiliens septa, modumque regni transgressus, conatus est aliquid addere, atque ingressus est templum, cum auctoritate incensum adolere volens. Quid igitur Sacerdos? non licet adolere incensum: vide libertatem, vide mentem sævire nesciam .... Rex autem Ozias non sustinuit admonitionem, sed arrogantia inflatus ingressus est templum, aperuit Sancta Sanctorum volens adolere incensum. Quid autem Deus, ubi Sacerdos contemptus est, dignitasque Sacerdotii conculcata; ubi nihil amplius potuit Sacerdos? (Nam Sacerdotis tantum est arguere, & audacter, & libere admonere, non movere arma, non clypeos usurpare, non vibrare lanceam, nec arcum tendere, nec jacula mittere; sed tantum arguere, ac constantiam ostendere.) Postquam igitur arguisset Sacerdos, Rex autem non cessisset, sed arma moveret, clypeos, & hastas, suaque uteretur potentia; ibi Sacerdos dicit: Ego quod erat mei

„ ha pofti i corpi fotto la poteftà dei Re ,
„ e nelle mani dei Sacerdoti le anime .
„ I Re per farfi obbedire adoprano la
„ forza , i Sacerdoti niente più fanno ,
„ che efortare . Adopra il Re la violen-
„ za , e gli altri il configlio ; Quello fi
„ ferve delle armi materiali , quefti delle
„ fpirituali . „

Conferma egli fiffatte maffime coll' e-
fempio di ciò , che fece il fommo Sacer-
dote, perchè il Re Ozia non offerifse l' in-
cenfo . Ei dice, che fi contentò di avver-
tire liberamente il Re , che una tal cofa
non gli conveniva ; e che dopo che il
Sacerdote fu difprezzato , e che la fua di-
gnità fu calpeftata , null' altro ei fece .
(Imperciocchè a lui tocca il riprendere , e
l' avvertire, e nulla più ; nè poteva ado-
prar armi , impugnar fcudi, lanciare dar-
di , ma far foltanto riprenfioni con pie-
na libertà) . Dopo , io diceva , che que-
fto Sacerdote ebbe adempiuto il fuo do-
vere , ficcome il Re non cedendo alle fue
rimoftranze preparava delle armi e voleva
far ufo di fua autorità , il Sacerdote dif-
fe al Signore: Io ho adempiuto il mio do-
vere, nè pofso far d'avvantaggio: Soccorrete
voi ftefso, Signor mio, il voftro facerdozio,
ch' è calpeftato, difendete le violate Leggi , e
confervate quell' ordine, che vien rovefciato.

Que-

officii praftiti, nihil amplius poffum, fuccurre Sacerdotio, quod conculcatur, leges violantur, fas fubvertitur.

Queste belle riflessioni di S. Giovan Grisostomo intorno al modo, col quale operò verso Ozia il sommo Sacerdote, sono altrettante instruzioni per i Papi, e per i Vescovi, che loro insegnano ciò che possono, e debbon fare, quando si trovano come questo sommo Sacerdote impegnati a conservare i dritti loro contro le usurpazioni dei Re. Debbon essi, come egli fece, far rimostranze, e riprensioni: al più gli possono dichiarare indegni della società della Chiesa, in quella guisa appunto, che Ozia percosso dalla lebbra fu dichiarato indegno di vivere fra gli Isdraeliti, secondo il potere, che dava la legge ai Sacerdoti di farlo. Ma il lor potere non si stende di più, secondo S. Giovan Grisostomo, non possono adoprar armi contro essi, nè sollecitar altri a servirsene, nè privarli del loro Regno, nè darlo altrui.

S. Gregorio Magno era tanto contrario all' arrogarsi alcun potere, che avesse la menoma ombra di violenza, ch' ei dichiara positivamente non potere i Vescovi in alcun modo far uso di mezzi violenti per farsi obbedire. *(a)* „ Quanto ai Vescovi, „ (dic' egli) i quali voglion farsi obbedire, „ per

(a) *Gregorius Magnus lib. 2. Epist. indic. 11. Epist. 52 ad Joan. Hieros.* Quid autem de Episcopis, qui verberibus timeri volunt, Canones dicant, bene vestra fraternitas novit; pastores enim facti sumus, non persecutores; Et egregius Prædicator dicit: *Argue, obsecra, increpa cum omni patientia:* nova vero, atque inaudita est ista prædicatio, quæ verberibus exigit fidem.

„ per così esprimerci, col bastone alzato :
„ vi è noto ciò che prescrivono i Cano-
„ ni. Sapete che non siamo Persecutori,
„ ma pastori, e che S. Paolo non ci dà
„ altra facoltà che quella di riprendere,
„ d' esortare, e di reprimere con ogni
„ sorta di pazienza. Ella è una nuova pre-
„ dicazione, e non più udita, quella che
„ forzar vorrebbe i popoli a credere a for-
„ za di percosse. „

Così al parere di S. Gregorio tutto il dovere di un Vescovo sta rinchiuso in queste tre parole di S. Paolo: *Argue, increpa, obsecra cum omni patientia*. Non ripeto in questo luogo i passi d'Osio, di Gelasio, e degli altri Padri da me citati, e che allegherò in appresso per venire agli autori, che fiorirono dopo il X. secolo, fra i quali i migliori punto non si dilungano in ciò dagli Antichi.

S. Pier Damiani prova a maraviglia, che la Chiesa non deve adoprare alcun mezzo violento, nè dar motivo a guerra alcuna per difendere i propri dritti. (*a*)
„ Siccome Gesù Cristo tutto ha superato
„ sen-

(a) *Petrus Dam. lib.4. Ep.9. ad Oderic. Episc.* Sicut ipse Dei filius cuncta mundi obstacula, non per ultricis examinis ultionem, sed per invictam superavit inconcussæ patientiæ Majestatem, ita docet mundi rabiem potius æquanimiter ferre, quam vel acriter corripere, vel lædenti læsionibus respondere, præsertim cum inter Regnum, & Sacerdotium propria cujusque distinguantur officia, ut Rex armis utatur sæculi, & sacerdos accingatur gladio spiritus, qui est verbum Dei: & Azarias Rex, quia Sacerdotale usurpat ministerium, lepra percutitur; & si sacerdos arma corripit, quod utique

„ senza adoprar la vendetta, ma con la
„ sua incredibile pazienza: Così s' addice
„ meglio alla Chiesa il soffrire gli urti del
„ mondo, che impugnar l' armi per ven-
„ dicarsene, o ferir coloro, che ci feri-
„ scono, tanto più che l' Imperio, e il
„ Sacerdozio hanno ministri differentissimi,
„ sicchè ai Re sta il servirsi delle armi, e
„ i Vescovi altra spada non hanno, che
„ quella dello Spirito, che è la divina pa-
„ rola. Il Re Azaria fu colpito dalla leb-
„ bra per aver usurpato il ministero del
„ Sacerdozio: dunque che meriterà il Sa-
„ cerdote, il quale si serve delle armi,
„ che appartengono ai soli laici?.... Che

 „ se

Laicorum est, quid meretur? . . . . . Si ergo pro fide, qua universalis vivit Ecclesia, nusquam ferrea corripi arma conceditur; quomodo pro terrenis, & transitoriis Ecclesiæ facultatibus loricatæ acies in gladios debacchantur? Porro sancti viri cum prævalent, hæreticos, hæreticorumque cultores nequaquam perimunt, sed potius ab iis perimi pro fide Catholica non refugiunt . . . . Si aliquis objiciat bellicis usibus Leonem se frequenter implicuisse Pontificem, verum tamen sanctum esse: Dico quod sentio, quoniam nec Petrus ob hoc Apostolicum obtinet principatum, quia negavit; nec David idcirco Prophetiæ meretur oraculum, quia torum alieni viri invasit, cum mala, vel bona non pro meritis considerentur habentium, sed ex propriis debeant qualitatibus judicari: Numquid hoc legitur; vel legisse, vel litteris docuisse Gregorius, qui tot rapinas ac violentias a Longobardorum est feritate perpessus? Num Ambrosius bellum Arianis se suamque Ecclesiam crudeliter infestantibus intulit? Numquid in arma Sanctorum traditur quispiam insurrexisse Pontificum? Causas igitur Ecclesiastici cujuscunque negotii leges dirimant Fori, vel Sacerdotalis edicta Concilii, ne quod gerendum est in Tribunalibus judicum, vel ex sententia debet prodire Pontificum, in nostrum vertatur opprobrium congressione bellorum.

„ fe non è lecito fervirfi delle armi in
„ favor della fede della Chiefa; con quan-
„ to maggior ragione farà proibito il por-
„ re in piedi eferciti per beni pafseggieri,
„ e temporali ? I Santi anzi che uccidere
„ gl' Idolatri, e gli Eretici, accettano di
„ morir per la fede . . . . Che fe taluno
„ mi dicefse, che Papa Leone ebbe mano
„ con frequenza nelle guerre, e che tut-
„ tavia è onorato come fanto: Se io deb-
„ bo dir ciò, che ne fento, io non cre-
„ do che fia fanto per tale azione. Im-
„ perciocchè S. Piero non ottenne il Pri-
„ mato fra gli Apoftoli per aver negato
„ Gesù Crifto, nè Davide il dono della
„ Profezia per aver commefso un adul-
„ terio. Non fi deve giudicar del be-
„ ne, e del male dal merito di colo-
„ ro, che lo fanno, ma bensì dalla qua-
„ lità dell' azione. Si legge forfe, che
„ S. Gregorio abbia fatto, o infegnato
„ alcuna cofa fomigliante, egli che fop-
„ portò tante violenze dalla crudeltà
„ dei Longobardi ? Fece forfe S. Am-
„ brogio la guerra agli Ariani, che in-
„ veftivano con forza lui, e la fua
„ Chiefa ? „

Ofserva S. Anfelmo, che nella Chie-
fa vi fono due fpade (prendendo il no-
me di Chiefa per ogni focietà de' fede-
li) la materiale, e la fpirituale. Che
la fpirituale ferve foltanto per quelli che
vogliono, e che la materiale coftrin-
ge quelli fteffi, che non voglio-
no.

no. (*a*) Che la materiale è nelle mani de Giudici ſecolari, e la ſpirituale in quelle di coloro, che hanno cura delle coſe ſpirituali: che la materiale è data ai ſecolari, e alli ſpirituali la ſpirituale: Che ſiccome i Re non poſsono eſercitare le funzioni del Sacerdozio, e così i Veſcovi non poſſono por mano in ciò che aſpettaſi ai ſoli Re. E perciò appunto S. Piero, che è la figura degli ſpirituali miniſtri, volendo adoprare la ſpada materiale, allorchè tagliò l'orecchia allo ſchiavo Malco, venne ripreſo da Gesù Criſto.

S. Bernardo dichiara formalmente, che la Chieſa non ha la menoma facoltà ſotto qualunque preteſto ſiaſi di diſtribuire i beni temporali. (*b*) „ Coloro che dicono que„ ſto (dic' egli) mi faranno eglino vede„ re, che alcuno degli Apoſtoli ſia ſtato

 „ giu-

(a) *Anſel. aut potius Herveus Burgidolenſis in Cap. 26. Matthæi*. Sunt, & miniſtri ſæculares, a quibus temporalia, & ſpirituales a quibus tractari debent ſpiritualia. Datur ergo materialis gladius Carnalibus, ſpiritualis autem Miniſtris ſpiritualibus. Sed ſicut non convenit Regibus, quod ad ſtolam pertinet, ſic nec Epiſcopis, quæ Regis ſunt exercere: quod quia Petrus qui ſigura eſt rerum ſpiritualium, materialem gladium quodammodo exercuit, dum auriculam ſervi amputavit, a Domino increpari meruit.

(b) *Bernard. de conſider. ad Eugen. lib. 1. cap. 6.* Non monſtrabunt, puto, qui hoc dicent, ubi aliquando quiſpiam Apoſtolorum judex ſederit hominum, aut diviſor terminorum, aut diſtributor terrarum ſteterit. Stetiſſe denique lego Apoſtolos judicandos, ſediſſe judicantes non lego.... Ergo in criminibus, non in poſſeſſionibus poteſtas veſtra, quoniam propter illa, non propter has accipitis claves regni Cælorum, prævaricatores utique excluſuri, non poſſeſſores; habent hæc infima, & terrena judices ſuos Reges, & Principes terræ; quid falcem veſtra n in alienam meſſem extenditis?

„ giudice degli uomini, o arbitro dei con-
„ fini, o distributore dei beni. Io leggo
„ bensì, che gli Apostoli sono comparsi
„ in giudizio per esservi giudicati, e non
„ leggo giammai, che vi sieno stati Giu-
„ dici. *Chi mi ha stabilito Giudice?* Dis-
„ se Gesù Cristo Signor nostro, e nostro
„ Maestro. E noi faremo ingiuria al suo
„ servo, e suo discepolo (vale a dire al
„ Papa) a non accordargli la facoltà di
„ giudicare tutto il mondo? Non per ta-
„ le oggetto voi avete ricevuto la vostra
„ Potestà delle chiavi, per cui siete giudi-
„ ci dei soli peccatori, e non già delle
„ possessioni; ella dà il dritto di dilungar
„ dalla Chiesa i prevaricatori, e non già
„ di disporre dei beni terreni. I Re, ed
„ i Principi della terra quelli sono, che
„ posseggono il giudizio di queste basse, e
„ terrene cose. E perchè dunque ponete la
„ falce in una Messe, che a voi non s'
„ aspetta? „

Ugo di S. Vittore dice, *che la Potestà spirituale non presiede per far ingiuria alla Potestà temporale, siccome questa non può mai senza delitto intaccare la Potestà spirituale*.

Alessandro de Hales distingue egregiamente i limiti della Potestà Ecclesiastica, e Politica, pag. 3. q. 40. n. 5. (*a*) „ Tocca
„ ai

(a) *Alexan. Alen. p.* 3. *q.* 40. *n.* 5. Regum est exercere pœnam corporalem, Sacerdotum spiritualem inferre vindictam. Sicut enim Judex terrenus *non sine*

„ ai Re l' esercizio delle pene temporali,
„ e ai Sacerdoti altra vendetta non spet-
„ ta, che la spirituale. Imperciocchè sic-
„ come non inutilmente il Giudice tempo-
„ rale porta la spada, così non indarno
„ i Sacerdoti hanno ricevuto da Gesù Cri-
„ sto le Chiavi. Quelli porta la spada per
„ punire le ree azioni; questi hanno le
„ Chiavi per escluder coloro, che degni
„ sono della scomunica, e per riconcilia-
„ re i Penitenti. Per lo che il Re non
„ può essere punito con pene temporali,
„ se non da Dio, ne v' è uomo, che ab-
„ bia dritto di giudicare delle di lui azio-
„ ni. „ Potrei ancora riferire le testimonianze del Valdense, di Gersone, d' Okamo, di Giovanni Maggiore, e di varj altri Scolastici, i quali convengono, che la Chiesa non ha facoltà alcuna nè diretta, nè indiretta sopra le cose temporali; ma per non esser a carico di chi legge, passo alle altre prove.

causa gladium portat. *Rom.* 13. ita non sine causa claves Ecclesiæ Sacerdotes accipiunt. Ille portat gladium ad vindictam male factorum, laudem vero bonorum: isti claves habent ad exclusionem excommunicandorum, & reconciliationem pœnitentium. Igitur a Deo tantum est Rex puniendus (supple pœna materiali) & iterum non habet hominem, qui facta ejus dijudicet.

SESTA PROVA.

Che l' effetto della Scomunica, e delle altre Ecclesiastiche Censure risguarda soltanto la privazione dei Beni spirituali, ed in niun modo quella dei temporali. Che non conviene scomunicare i Re. Rilevanti riflessioni intorno a tal soggetto.

TUtta la Potestà della Chiesa, per quel che concerne la sua giurisdizione esteriore, è rinchiusa nella Scomunica, e nelle altre Censure. Adunque s' ella possiede alcuna autorità sul temporale dei Re, e dei fedeli, forz' è che questa sia in virtù della Scomunica, e delle Censure. Sopra di ciò eziandio vien fondata la potestà, che si ascrive al Papa di deporre i Re. Vien preteso, che la scomunica porti seco indirettamente la deposizione, e che un Papa scomunicando un Re abbia per conseguenza il dritto di privarlo del suo Regno, e di dispensare i fedeli dall' obbedienza ad esso dovuta. Perchè una tal conseguenza fosse legittima, converrebbe supporre, che la scomunica privi gli uomini non solo dei beni spirituali, ma anche dei temporali. Ora nè l' una, nè l' altra di queste proposizioni è vera.

E' la scomunica una privazione della comunione della Chiesa in quanto essa è Chiesa, vale a dire, la privazione dei beni spirituali, che la medesima comunica.

Ella

Ella è una ſeparazione della ſocietà de' fedeli, in quanto eſſi ſono membri della Chieſa, e non in quanto ſono membri dello Stato. La ſcomunica ci priva dei Sagramenti, dell' ingreſſo nella Chieſa, dell' Eccleſiaſtica ſepoltura, etc. ma non ci priva già degl' impieghi, delle dignità, dei beni, che ſecondo le Leggi civili a giuſto, e legittimo titolo ſi poſſeggono. Si può eſſere ſeparato dalla Chieſa per motivo d' Ereſia, d' Apoſtaſia, e d' altri delitti ſenza eſſere diſgiunto dalla civile ſocietà, privato dei ſuoi impieghi, delle ſue cariche, de' ſuoi beni, etc. E quand' anche ſi meritaſſe per delitti, che la Chieſa puniſce con la ſcomunica, d' eſſerne privati, non iſtà già alla Chieſa l' ordinare una tal privazione, ma ſtarebbe a coloro, che per farlo hanno in mano l' autorità temporale. Dall' eſſere ſcomunicato, e privato dei beni ſpirituali, non ne ſegue, che ſi meriti ſempre d' eſſer morto civilmente, e che ſi debba reſtar privo dei beni temporali. Vi poſſono eſſer dei delitti meramente eccleſiaſtici, come le Simonie, che meritano la ſcomunica, per le quali non ſi merita alcuna pena civile: quindi ſi poſſono cavar tre conſeguenze oppoſte ai principj dei noſtri Avverſarj.

La prima, che la ſcomunica, e le altre cenſure Eccleſiaſtiche non producono altro effetto, che il privare dei beni ſpirituali coloro contro i quali ſono fulminate.

La ſeconda che da queſta privazione dei

beni spirituali non ne segue che altri sia privato dei beni temporali, e che la privazione dei beni spirituali non trae seco per se stessa quella dei beni temporali.

La terza, che quand' anche tutti coloro che son degni d'esser scomunicati, si meritassero anche d' esser privati dei loro beni temporali (lo che non è sempre) questo non sarebbe a motivo della scomunica, ma bensì del delitto per cui sarebbero scomunicati, e che non ne potrebbero esser privati in virtù della sentenza del Giudice Ecclesiastico, il quale non ha la menoma giurisdizione sul temporale; ma bensì dalla sentenza di colui, ch' ha in mano l' autorità temporale. E siccome i Re non hanno giudice ad essi superiore, salvo che Iddio solo, ne segue che non posson esser deposti, nè privati del lor temporale da alcuna legittima autorità.

Per provare in un modo invincibile la veracità di questo raziocinio, basta il mostrare, che la scomunica, e le altre censure Ecclesiastiche non privano se non dei beni spirituali, ed Ecclesiastici, e che non producono effetto alcuno diretto, o indiretto, rispetto alla privazione dei beni temporali. Ciò è agevole a dimostrarsi colla sacra Scrittura, colla pratica della Chiesa, col sentimento dei Teologi, e dei Canonisti.

Ci è indicato l' effetto della scomunica nella sacra Scrittura in S. Mat. cap. 18. ove dice: *Se il tuo Fratello non ascolta la*

Chie-

Chiesa, trattalo come un Pagano, e Pubblicano: Si deve considerare come un Pagano, e Pubblicano; non deve più considerarsi per Cristiano, e come Fratello: non deve più aver luogo nelle comuni preghiere, nè partecipare dei Sagramenti etc. Queste sono tutte le pene di colui, ch' essendo corretto, ed accusato al tribunal della Chiesa non vuole ad essa obbedire, nè emendarsi: *egli deve esser considerato come un Pagano, e un Pubblicano*. Ma s' ha forse dritto di spogliarlo delle sue Cariche, de suoi impieghi, di rapirli i suoi beni? Nò certamente: Quando non si voglia dire, che i primi Cristiani avessero il dritto d' impadronirsi impunemente dei beni dei Pagani, e dei Pubblicani, di deporre gl' Imperatori, di cacciare i Magistrati, e di distribuire a talento i beni di tutti i Pagani. Questo è certamente quello, che non si ardirà mai di dire, e che s' oppone direttamente al loro spirito, alla loro condotta, e per fino alla Legge naturale, al diritto delle Genti, e alle Leggi civili. E fuor di dubbio che i Cristiani erano tenuti ad osservare i dritti della civile Società coi Pagani, e Pubblicani: e non è meno certo, che i medesimi sono ad altretanto obbligati per rapporto alli scomunicati. E siccome i Pagani, e i Pubblicani non sono esclusi dalla civil Società nei doveri essenziali, e necessarj, così gli scomunicati non lo devon essere, nè possono dalla scomunica esser privati dei doveri, dei soccorsi, dei beni che loro

ro sono dovuti a norma della Legge naturale, del diritto delle genti, e delle Leggi civili: quali appunto sono i doveri del Marito verso la Moglie, dei Genitori verso i loro figliuoli, dei figliuoli verso i proprj Genitori, delli Parenti infra di loro, delli Monarchi in verso ai loro sudditi, e verso altri Principi, dei sudditi verso i legittimi lor Sovrani, dei servi verso i lor Padroni, dei Debitori verso i lor Creditori. Dalla Legge di Grazia non è stata già distrutta la Legge di Natura, ma bensì perfezionata. Ella non ha dispensato gli uomini dai doveri a' quali sono obbligati, che anzi per lo contrario ha accresciuto quest' obbligazione. Secondo questo principio appunto gli Apostoli S. Piero, e S. Paolo comandano ai Cristiani l'obbedienza agl' Imperatori, ai Magistrati, che in quel tempo erano Pagani, alle Mogli cristiane impongono il viver soggette ai loro Mariti infedeli, alli schiavi, che obbediscano ai lor padroni, benchè infedeli, e tiranni, e generalmente parlando che rendano agli uomini tutto ciò, che loro è dovuto.

Vero si è, che convien distinguere fra i doveri essenziali, che sono di obbligo, e quei che non sono, che di alleanza, d'amicizia, e di civiltà. In ordine a questi quantunque la scomunica non ne privi tutti gli uomini direttamente, tuttavia indirettamente gli Scomunicati ne possono esser privati, come appunto i Pagani, ed i Pubblicani lo erano dall' ordinario commerzio con i Giudei. Si può, ed eziandio si deve non aver con essi le stesse alleanze, nè la

mede-

medesima familiarità. Possiamo schivarli allorchè non siamo obbligati a conversar con essi da alcun dover essenziale, e ciò è unicamente quello, che gli Apostoli proibiscono ai primi Cristiani, allorchè loro comandano *di non mescolarsi coi fornicatori*, *di distaccarsi da coloro, che vivono da libertini*, *di schivare gli Eretici*, *di non li ricever nelle loro case*, *e nemmeno di salutarli*. (a) Non si tratta in questi luoghi, che di testimonianze, di amicizie, di familiarità, che sono in libertà di fare, o di non fare, ma non mai dei doveri obbligatorj.

La condotta della Chiesa intorno a ciò si è perpetuamente uniformata all' istruzione degli Apostoli. Ella non ha mai avuto altra intenzione, salvo che il separare dalla società Ecclesiastica quei tali, che ella scomunicava, e privarli dei beni spirituali; nè mai aveva esteso tale Scomunica alla separazione della civile società, nè alla privazione dei beni temporali. Se ne' secoli susseguenti ha essa ingiunto ai fedeli di non aver commercio con li scomunicati, ciò non è stato in rapporto ai doveri essenziali. Non ha ella mai preteso, che una moglie non dovesse render al proprio ma-

(a) *S. Paulus 1. Corinth.* 15. Scripsi vobis in Epistola, ut non commisceamini fornicariis, non utique fornicariis hujus mundi, aut avaris, aut rapacibus &c. Nunc autem scripsi vobis, non commisceri, si is, qui frater nuncupatur est fornicator, aut immundus, &c. Cum ejusmodi neque cibum sumere.

marito ſcomunicato ciò che ella dovevagli; che un figliuolo poteſſe perdere il riſpetto dovuto al proprio Padre per eſſer queſti ſcomunicato; e che il Padre ſpogli il ſuo figlio del ſuo affetto per eſſere ſcomunicato; che gli ſchiavi, i ſervi di un Padrone ſcomunicato non più doveſſero obbedirlo; che i ſudditi di un Re ſcomunicato ſe gli poteſſero ribellare; che il debitore di un creditore ſcomunicato non foſſe tenuto a ſoddisfarlo; e finalmente, che nel traffico degli affari del mondo, conveniſſe romperla intieramente cogli ſcomunicati a peſo del ſuo commercio, e de' ſuoi intereſſi. Per queſto motivo quantunque i Canoniſti ſtabiliſcano per regola, che li ſcomunicati ſono privi dei vantaggi nel ſeguente verſo eſpreſſi.

Os, orare, vale, communio, menſa negatur;

vi fanno eſſi l' eccezioni eſpreſſe in queſt' altro verſo

Utile, Lex, humiles, res ignorata, neceſſe,

che abbraccia tutti i caſi da noi eccettuati.

In quanto poi a ciò, che riſguarda i Principi, ed i Re nell' antica Chieſa, ſe ſi trovano alcuni caſi, ne' quali i Veſcovi han creduto di doverli ſeparare dalla Comunione (caſi rariſſimi) pure eſſi non ſi ſono mai fatti a credere, o a dire, che una tale Scomunica li privaſſe di loro autorità, e che per queſto i loro Sudditi foſ-

ſero

fsero meno tenuti ad obbedirli. Evidente è la ragione. Non può la Scomunica togliere agli uomini ciò che s' aspetta per dritto, siasi questo divino, o naturale, o delle genti, o civile. Un Padre di famiglia scomunicato non è meno tenuto ad alimentare la Famiglia, nè perde il dritto di governarla. Il figlio di Famiglia il cui Padre sia scomunicato, non è meno tenuto a renderli quell' onore, quel rispetto, e quelli altri doveri, a' quali è obbligato. Benchè un marito trovisi scomunicato, la moglie non è meno obbligata a rendergli ciò, che ella li deve. Non è un debitore meno tenuto al suo Creditore quantunque scomunicato, che se egli non fosse tale. Non è più lecito l' uccidere uno scomunicato o rubarli, di quello siasi ad un altro uomo. Se la Scomunica non priva chicchessia di ciò, che gli si aspetta a norma delle Leggi divine, umane, e civili; e perchè priverà mai i Re della terra di un dritto, che ad essi danno le leggi medesime? Torrà forse ad essi la Scomunica il diritto che hanno alla Corona? Gl'impedirà ella il governo dei loro Regni? Darà ella a' suoi sudditi un fondamento legittimo di ribellarsi? Sarann' eglino questi dispensati dall'obbedire al legittimo lor Sovrano, perchè sia scomunicato?

Quindi ne segue, che qualora i Papi, ed i Vescovi avessero giusto motivo di scomunicare i Re, tale Scomunica non produrrebbe il menomo effetto diretto, o indi-

diretto in rapporto alla loro Sovranità, o al lor temporale: Che essi non possono deporli dalla loro Sovranità, nè dispensare i loro sudditi dall'obbedienza ad essi dovuta, e che la Scomunica non priva i Re del dritto alla Corona, nè del Regno, come neppure esime i lor Sudditi dal prestar loro obbedienza in quelle cose, che risguardano il temporale. Ma possiamo anche aggiungere, che secondo i dettami della prudenza Cristiana è cosa rarissima lo scomunicare i Re, ed i Sovrani. E di fatto il fine della Scomunica si è il bene della Chiesa: ora le Scomuniche fulminate contro i Re come mai possono esser vantaggiose per la Chiesa? Recano queste più male, che bene, aprono queste la strada alli scismi, alle turbolenze, fomentano persecuzioni, ed infiniti altri malori, che ne sono quasi inevitabili conseguenze.

Ora secondo S. Agostino (*a*) non devesi

(a) *S. Aug. lib. 3. contra Epist. Parmen.* Sed dicet aliquis; quomodo poterimus Apostolo obedire dicenti, *cum ejusmodi nec cibum sumere* .... In hac veluti angustia quæstionis non aliquid novum, ac insolitum dicam, sed quod sanctitas observat Ecclesiæ, ut cum quisque fratrum, idest Christianorum, intus in Ecclesiæ societate constitutorum in aliquo tali peccato fuerit deprehensus, ut anathemate dignus habeatur, fiat hoc ubi periculum schismatis nullum est, atque id cum ea dilectione, de qua ipse alibi præcepit dicens, *ut inimicum eum non existimetis, sed corripite ut fratrem.* Quod si non agnoverit, nec pœnitendo correxerit, ipse foras exiet, & per propriam voluntatem ab Ecclesiæ unitate dirimetur.... Quando ita cujuscunque crimen notum est omnibus, & omnibus execrabile apparet, ut vel nullos prorsus, vel non tales habeat defensores. per quos possit schisma contingere, non dormiat seve-

vesi scomunicare un reo, allorchè vi sia pericolo, che una tale Scomunica cagioni uno Scisma, e che ei possa aver dei difensori bastantemente potenti per cagionarlo. Quando colui, che si scomunica, può conservar dal suo partito numero grande di persone, quando molti si trovano nel caso medesimo, quelli che sommamente bramano il bene della Chiesa, altro far non debbono, che gemere, e lagrimare. Su questo principio appunto S. Agostino dice in più luoghi, che è la Chiesa tenuta a non servirsi di tutta la severità di sua disciplina, e a soffrir nel suo seno i cattivi pel ben della pace. E' agevole il rilevare, come secondo una tal regola sì saggia, e sì prudente, è rarissimo, che si debbano scomunicare i Monarchi. Se sono Refrattarj, è impossibile, che non cagionino uno scisma, che non tirino seco moltitudine infinita di Po-

po-

---

nitas disciplinæ, in qua tanto est efficacior emendatio pravitatis, quanto diligentior confirmatio charitatis... Neque enim potest esse salubris a multis correptio, nisi cum sociam non habet multitudinem; cum vero idem morbus plurimos occupaverit, nihil aliud bonis restat, quam dolor, & gemitus... Apud nos quicunque mali vel penitus latent, vel quibusdam noti propter bonos, quibus sunt ignoti, & apud quos convinci non possunt, propter pacis, & unitatis vinculum tolerantur.... Nec propterea tamen Ecclesiastica disciplina negligitur a constantibus, & diligentibus, & prudentibus dispensatoribus Christi, quando crimina ita manifestantur, ut nulla possint probabili ratione defendi. Extant innumerabilia documenta in iis, qui vel Episcopi, vel alicujus hujusmodi gradus Clerici fuerunt, & nunc vel degradati, vel pudore in alias terras obierunt, vel ad vos ipsos, aut ad alias hæreses transierunt, vel in suis Regionibus noti sunt.

polo, e che la Chiesa non ne resti grandemente pregiudicata. Meglio è adunque in somiglianti occasioni il tollerarli.

Siffatta considerazione deve in modo particolare aver luogo allorchè si tratta semplicemente 1. di punti di disciplina Ecclesiastica; 2. d'interessi temporali della Chiesa; 3. di alcun peccato del Principe: occasioni per altro le più ovvie, per le quali i Papi hanno tentato di scomunicare, e deporre i Monarchi. Imperciocchè

1. Alcune Chiese possono avere, quanto ai punti di disciplina, i lor particolari usi senza intaccare la Pietà, e la Religone; non sarà perciò giusto, o per lo meno necessario il costringere a lasciarli. S. Ireneo appunto (*a*) e le Chiese delle Gallie non approvarono, che Papa Vittore scomunicasse, o tentasse di scomunicare gli Asiatici per la diversità di celebrar la Pasqua, quantunque fossero persuasi per la pratica della Chiesa Romana. „ Esortarono „ Vittore (dice Eusebio) a nutrire sentimenti più conformi alla pace, alla unione, alla carità verso il prossimo „. Esistono le loro Lettere, nelle quali riprendono con forza Papa Vittore (*b*).

Nel-

(a) *Lib. 5. cap. 24.* Proinde de Victore ex adverso hortati sunt, ut ea potius sentire vellet, quæ paci, & unitati charitatique erga proximum congruebant.

(b) *Diony. Alexand. apud Euseb. Lib. 7. c. 7.* Quorum sententias, & statuta (de iterando hæreticorum baptismo) subvertere, eosque ad jurgia, & contentiones excitare equidem nolim; scriptum est enim: *Non*

Nella ſteſſa guiſa Firmiliano, e Dionigi Aleſſandrino non approvarono la condotta di S. Stefano nello ſcomunicare gli Africani per la quiſtione (*a*) dell'iterazione del Batteſimo da eſſi conſiderata, come queſtione di Diſciplina. E lo ſteſſo S. Agoſtino non ſi dilunga da queſta opinione, mentre loda tante volte la moderazione di S. Cipriano, perchè ei non pretendeva di eſcludere dalla comunione alcun di quelli, che non erano del ſuo parere: *Neminem a communione ſubmoventes*. Finalmente S. Cipriano medeſimo oſſerva, che ſebbene prima del ſuo tempo vi foſſero in Africa dei Veſcovi, che ricuſavano di aſſolvere gli adulteri, ciò non oſtante per tal motivo non eraſi interrotta con eſſi la comunione.

I Pa-

---

commutabis terminos proximi tui, quos parentes tui conſtituerunt.

(a) *Firmilianus Ep. ad Cyp. Ep.* 52. Eos qui Romæ ſunt, non ea in omnibus obſervare, quæ ſunt ab origine tradita, & fruſtra Apoſtolorum auctoritatem prætendere. Scire quis etiam inde poteſt, quod circa celebrandos dies Paſchæ, & circa multa alia divinæ rei ſacramenta, videat eſſe apud illos aliquas diverſitates, nec obſervari illic æqualiter omnia, quæ Hieroſolymis obſervantur: Secundum quod in cæteris quoque plurimis provinciis multa pro locorum, & nationum diverſitate variantur. Nec tamen propter hoc ab Eccleſiæ Catholicæ pace, atque unitate aliquando diſceſſum eſt. Quod nunc Stephanus auſus eſt facere rumpens adverſus nos pacem, quam ſemper anteceſſores ejus nobiſcum amore, & honore mutuo cuſtodierunt... Excidiſti (inquit de Stephano loquens) te ipſum, noli te fallere, ſiquidem ille eſt vere ſchiſmaticus, qui ſe a communione Eccleſiaſticæ unitatis Apoſtatam fecerit; dum enim putas omnes a te abſtineri poſſe, te ipſum abſtinuiſti.

I Papi, ed i Vescovi devono altresì usare gran riserva nel fulminare scomuniche per interessi temporali della Chiesa, eziandio i più legittimi. E' raro, per non dir di vantaggio, che nei primi secoli fosse adoprata la Scomunica per conservar beni temporali; e malagevole sarebbe il riportarne degli esempli prima del fine del VI. secolo. Dopo un tal tempo l' uso di minacciar la Scomunica a coloro, che alcuna cosa tentassero contro le Persone, ed i beni Ecclesiastici, divenne comunissimo, nè v' è motivo di dubitare, che non sia legittimo; ma è sempre vero, che prevedendosi la Scomunica motivo di tanti danni allo spirituale, e di lieve profitto al temporale della Chiesa, è cosa degna della Carità, e della Prudenza dei Pastori il non farne alcun uso, ed il sagrificare i beni temporali per lo Spirituale.

Tale si è il sentimento del dotto Gersone (*a*) il quale crede, che l' uso della Spada

---

(a) *Joan. Ger. lib. de Potes. Eccle. consider.* 4. Hæc applicatio gladii spiritualis ad defensionem temporalium, si confusionem magnam in Ecclesia, si vilipensionem, vel contemptum Evangelicæ hujus Censuræ suæ, quæ est excommunicationis gladius extreme formidabilis, si denique laqueos animabus multorum magis, quam salutem spiritualem induxerit, vel inducat, experientiam testem invoco. Itaque sicut temporalitas addita est Ecclesiæ pro dote sua, videri potest ab aliquibus, quod ad ejus defensionem addere suffecerat adversus impeditores pœnam, vel censuram temporalem, ut est mulctatio pecuniaria, vel corporalis detentio, vel arrestatio bonorum propriorum .... Doctrina hæc præcipue locum habet in materia Excommunicationis *latæ sententiæ*. Nam qui pro solis incommodis tempo-

da ſpirituale per difendere i beni temporali non ſia permeſſo, allorchè ſi ha ragion di temere, che ella ſia per cagionare nella Chieſa una gran confuſione; che ponga a pericolo di diſpregio le Cenſure, e le Scomuniche, e che porti ſeco la perdita di molte anime: ed in altro luogo; „ Che dobbiamo (dic' egli)
„ penſare di colui, che vuol eſſere motivo della morte eterna del ſuo proſſimo
„ per isfuggire danni civili, o per conſervarſi beni temporali? Non è egli ſimile
„ a colui, che volendo cacciare dalla fronte del ſuo vicino una moſca, gli ſpaccaſſe la teſta con un colpo di ſcure? „

Si applichi pure tal rifleſſione alle Scomuniche, che ſi fulminerebbero contro i Re per gl' intereſſi temporali della Chieſa; e vedremo quaſi impoſſibile, che non cagionino queſte delle turbolenze, e delle orride confuſioni nella Chieſa, che non ſieno diſprezzate dai Principi, e dai Popoli, che non ſieno motivo, che un' infinità di Criſtiani non muojano impenitenti; e finalmente eſſer coſa rariſſima, che tali Cenſure partoriſcano alla Chieſa alcun vantaggio temporale. Molto meno eziandio ſi deve adoprar la Spada della Scomunica per acquietare le vertenze tra i Principi Cri-
ſti-

---

ralibus evitandis, aut commodis politicis conſervandis æternam vult infligere mortem, cui quæſo ſimilis erit? Illi nimirum, qui volens muſcam abigere a fronte vicini, eam ſecuri percutiens vicinum ſtolidus excerebraverit.

ftiani , e ridurre al dovere della ragione coloro , che fi crede abbiano torto . Non tocca agli Ecclefiaftici l' ingerirfi in ciò , che concerne i Regni . Ne ha loro Gesù Crifto dato l'efempio ricufando di effere Arbitro per la divifione di una Eredità. *Quis me conftituit judicem , aut diviforem fuper vos ? Luc.* 12. *v.* 14. diffe Crifto a colui, che domandavali, che ei comandaffe a fuo Padre di dividere con effo l' Eredità ; intorno a che S.Bernardo *(a)* fa quefta egregia rifleffione , che non può mai ripeterfi abbaftanza, nel 1. Libro delle fue Confiderazioni a Papa Eugenio : (Opera dedica-

ta

(a) *S. Bernard. lib.* 1. *Confid. cap.* 6. Et tamen non monftrabunt puto , qui hoc dicerent , ubi aliquando quifpiam Apoftolorum judex federit hominum , aut divifor terminorum , aut diftributor terrarum fteterit . Stetiffe denique lego Apoftolos judicandos , sediffe judicantes non lego . Erit illud , non fuit . Itane imminutor eft dignitatis fervus , fi non vult effe major Domino fuo ? Aut Difcipulus fi non vult effe major eo , qui fe mifit ? Aut filius fi non trafgreditur terminos , quos pofuerunt patres fui ? *Quis me conftituit judicem?* ait illi Dominus , & magifter : & erit injuria fervo , Difcipuloque , nifi judicet univerfos ? Mihi autem non videtur bonus æftimator rerum , qui indignum putat Apoftolis feu apoftolicis viris non judicare de talibus, quibus datum eft judicium in majora . Quidni contemnat judicare de terrenis poffeffiunculis hominum , qui in Cæleftibus , & Angelos judicabunt ? Ergo in criminibus , non in poffeffionibus Poteftas veftra : quoniam propter illa , & non propter has accepiftis Claves Regni Cælorum ; prævaricatores utique exclufuri, non poffeffores . *Ut fciatis* , ait , *quia filius hominis habet poteftatem in terra dimittendi peccata &c.* Quænam tibi major videtur ; an dignitas , & poteftas dimittendi peccata , an prædia dividendi ? fed non eft comparatio . Habent hæc infima , & terrena judices fuos , Reges & Principes terræ . Quid fines alienos invaditis ? Quid falcem veftram in alienam meffem extenditis?

ta poco dopo dal P. Mabillon al Papa Clemente XI. „ Coloro (dice egli) a' quali
„ non piacesse , che un Papa non volesse
„ intrigarsi nel giudizio delle cose tempo-
„ rali , potrebbero forse provare , che al-
„ cuno degli Apostoli sia stato Giudice de-
„ gli uomini , e si sia ingerito nella divi-
„ sione delle terre , e dei beni ? Si legge
„ bensì , che gli Apostoli sono comparsi in
„ giudizio per esser giudicati ; ma non si
„ legge giammai , che siano stati Giudi-
„ ci . Si dice che così usavasi per avven-
„ tura nei tempi andati , ma che ciò più
„ non usasi . Ma il servo è egli maggio-
„ re del suo Padrone ? Il discepolo è egli
„ da più di colui , che lo ha spedito ?
„ Può egli il figlio oltrepassare i confini
„ fissati dal Padre suo ? *Chi mi hà stabili-*
„ *to Giudice*, dice Gesù Cristo Signor no-
„ stro , e nostro Maestro ? Il suo servo ,
„ il suo discepolo crederà , che se gli fac-
„ cia un affronto non costituendolo Giu-
„ dice di tutti gli uomini ? Non credo
„ quanto a me esser cosa prudente il dire,
„ che sia cosa indegna degli Apostoli , e
„ degli uomini Apostolici il non giudicare
„ di queste cose, mentre possono essere giu-
„ dici di cose più eccellenti . Perchè non
„ isdegnerebbero di giudicare de' beni ter-
„ reni essi , che nel Cielo giudicano gli
„ Angioli ? Dunque il vostro potere sta
„ sui peccati , e non già sopra le terrene
„ cose . Voi avete ricevuto per i peccati,
„ e non per i beni la Potestà delle Chiavi

„ del Cielo , per escludere i prevaricatori,
„ e non i possessori dei beni temporali ...
„ Queste cose di quaggiù, questi beni ter-
„ reni hanno per Giudici i Re, ed i Prin-
„ cipi della terra ; e perchè voler mietere
„ nell'altrui campo ? Coloro &c. „

Questa saggia considerazione di S. Bernardo fa vedere ai Papi, che non debbon far uso di loro autorità spirituale nè delle Censure per vertenza , che i Principi aver possano per li Stati loro , e che non hanno altro mezzo per esortargli alla pace reciproca , che il consiglio . Generalmente parlando può dirsi, non essere a proposito che i Papi , ed i Vescovi impieghino le Censure Ecclesiastiche per affari meramente civili . „ La disposizione delle cose tempo-
„ rali (dice (*a*) egregiamente Ivone Carnotense, in questa materia testimonio non sospetto) „ è attribuita ai Re, che sono il
„ fondamento, ed i Capi del popolo. Se i
„ medesimi alcuna fiata si abusano dell'au-
„ torità loro data, a noi non tocca l'inas-
„ prirli; e se negano d'acquietarsi ai con-
„ sigli dei Vescovi , bisogna abbandonarli
„ al giudizio di Dio , nel quale saranno
„ tanto più rigorosamente puniti in quan-
„ to ,

(a) *Yvo Carnot. Ep.* 171. Dispensationes rerum temporalium Regibus attributæ sunt, & *Basilei*, idest fundamentum populi, & caput existunt. Et si aliquando potestate sibi concessa abutuntur, non sunt a nobis graviter exasperandi; sed ubi Sacerdotum admonitionibus non acquieverint, divino judicio sunt reservandi, ubi tanto districtius sunt puniendi , quanto minus fuerint divinis admonitionibus obnoxii.

„ to , che non avranno obbedito agli av-
„ visi, che saranno loro stati dati da par-
„ te di Dio . „ Finalmente se è vera la massima di S. Agostino , che bisogna tollerare i cattivi nel seno della Chiesa pel bene della pace , nè si deve adoprar il rigore della disciplina, allorchè vi è motivo di temere uno scisma ; ella deve valere singolarmente rispetto ai Re , che cadessero in delitti degni della Scomunica . Imperciocchè è difficile , che un tal rigore , anzi che ricondurli in via , non gli inasprisca , e cagioni scismi di sommo pregiudizio alla Chiesa , siccome è quasi sempre accaduto , qualora i Papi hanno adoprato contro i Re le Censure.

Sopra questa materia io mi sono diffuso tanto più con ragione , che le cagioni della maggior parte delle Scomuniche , e delle deposizioni dai Papi negli ultimi secoli pronunciate contro gl' Imperatori , e contro i Re , si comprendono nei quattro articoli , che abbiamo spiegato , come è agevole il provarlo con gli esempli allegati , e che da noi si ventileranno in progresso . Pochissimi sono quelli , che siano stati scomunicati per Eresia: quasi tutti lo sono stati per temporali interessi dei Papi , e dei Vescovi , o per quistioni di disciplina , o per vertenze dei Papi coi Principi, o per favorire un Principe in pregiudizio dell'altro , o finalmente per illegittimi matrimonj di questi Sovrani ; e quasi in tutte le divisate occasio-

ni le Censure dai Papi contro essi fulminate hanno prodotto alla Chiesa più danno, che vantaggio.

Non v' ha alcun esempio nei primi secoli, che i Papi, o i Vescovi abbian tentato, non dirò di deporre, ma nemmeno di scomunicare gl' Imperatori per motivo d' Eresia, tuttochè ve ne sieno stati molti, che si sieno attaccati al partito degli Eretici contro la Chiesa. E' noto quanto fosse addetto agli Ariani l' Imperator Costanzo: si sa in qual guisa egli perseguitasse i Vescovi Cattolici, ed i mezzi da esso adoprati per istabilire giusta sua possa l' Arianismo; nè perciò alcun Vescovo scomunicollo. S. Atanasio, Osio, Liberio, zelantissimi difensori della Fede non hanno mai azzardato di scomunicarlo. Niun Vescovo separò dalla comunione della Chiesa, tuttochè Ariano, l' Imperator Valente. S. Basilio lo ammise per fino alla comunione, come n' accerta Teodoreto L. 4. della sua Storia cap. 19.

Nei tempi che succedettero al Concilio di Calcedonia, nei quali la Chiesa Orientale ebbe delle gravi dissensioni coll' Occidentale, i Greci Imperatori mettendo la mano nei diritti dei Vescovi intrapresero di formare delle formole di Fede, come l' Enotico di Zenone. In quel tempo ricusarono i Papi di comunicare coi Vescovi Orientali, che ammettevano queste formole di Fede; ma non venne mai loro in capo di prendersela con gl' Imperatori.

Il

Il Papa Vitaliano non solo non iscomunicò, ma trattò eziandio con rispetto l'Imperator Costante, benchè ei fosse Eretico Fratricida, e sacrilego, benchè avesse esiliato Papa Martino, e perseguitato S. Massimo, e gli altri Cattolici. Nell'affare dei tre Capitoli Papa Vigilio fulminò scomuniche contro Menna, Teodoro di Cesarea, e contro quelli, che avessero ricevuto l'Editto di Giustiniano, ma nulla pronunciò contro la persona dell' Imperatore.

S. Gregorio Magno riconobbe l' Imperator Foca, benchè reo dell' Assassinio dell' Imperator Maurizio, e gli scrisse in termini d' estrema sommissione.

Finalmente Leone Isaurico avendo voluto abolire il culto delle Immagini, per rattenerlo Gregorio II. si servì unicamente di esortazioni, di preghiere, ed impedì eziandio, come riferiscono Paolo Diacono, e Atanasio Bibliotecario, che l'esercito Italiano non si ribellasse, ed eleggesse altro Imperatore.

In Occidente poichè in Francia, e così pure in Spagna vi furono stabiliti dei Re indipendenti dagl'Imperatori, nè i Papi, nè i Vescovi hanno mai loro contrastato il dritto di Sovranità; nè hanno intrapreso cosa alcuna contro le lor persone, e i loro Regni. Il Papa Simmaco, benchè malmenato dal Re Teodorico, riconobbe tuttavia la di lui autorità, e si sottomise alla sentenza del Concilio convocato da questo Monarca. Si sono veduti i Papi soggetti ai Re Goti, e

Longobardi, ed ai Vandali i Veſcovi Africani, tuttochè tirannico foſſe il coſtoro Dominio, e che eſſi foſſero Ariani.

Tutti queſti eſempli, ed altri moltiſſimi, che allegar ſi potrebbero, fanno toccar con mano, che è ſtato giudicato dagli Antichi più eſpediente il tollerar i Principi eziandio Eretici, e nemici della Chieſa, che inaſprirli con le Scomuniche.

Riſpetto alla Francia non hanno mai permeſſo i Franceſi, che ſi ſcomunicaſſero i loro Re. Il primo eſempio, che ne abbiamo, non oltrepaſsa il tempo di Luigi il Buono. Gregorio IV. ſendoſi portato in Francia per iſcomunicarlo ad iſtigazione de' ſuoi figliuoli, i Veſcovi di Francia vi ſi oppoſero, e gli diſſero francamente, che s' ei veniva per iſcomunicare il lor Sovrano, ſe ne tornerebbe ſcomunicato eſſo ſteſſo: *Nullo modo ſe velle hujus voluntati ſuccumbere, ſed ſi excommunicaturus veniret, ipſe excommunicatus abiret*. Queſto Papa veggendogli a ciò determinati acquietoſſi, e diſſe, ch' ei veniva ſoltanto per procurar la pace fra queſto Principe, e i di lui figliuoli.

Niccolò I. volle ſcomunicar Lotario per avere ſpoſato Valdrada, e ripudiato Thietberga; ma la ſentenza, ch' ei fece intorno a tal matrimonio, fu in qualità d'Arbitro per tale accettato dalle parti, ſiccome appariſce dalle Lettere di Nicolò I. e da quelle del Re al Papa Adriano ſucceſſore di Niccolò I., nelle quali queſto Sovrano

con-

confessa d'aver riconosciuto Niccolò I. per Giudice, ma soltanto per un dato tempo, e per tal motivo, *sed ad tempus*, *& in hac parte*. Tuttavia i Vescovi di Francia nulla considerarono le Censure di questo Papa, e gli scrissero, *che essi non stavano in alcun modo al di lui giudizio, che non ammettevano le di lui sentenze, e che timor non avevano de' suoi fulmini, nè delle sue Bolle*. (*a*)

Il Papa Adriano II. avendo comandato a Inchmaro, che non ricevesse alla sua comunione Carlo il Calvo, questo Vescovo li rispose in di lui nome, ed in nome dei Signori Francesi: (*b*) Che niuno

(a) Nos cum fratribus, & Collegis nostris neque Edictis tuis stamus, neque vocem tuam agnoscimus, neque tuas Bullas, tonitruaque timemus.

(b) *Hincmarus in Epistola ad Adrianum*. Nunquam hujusmodi præceptionem ab illa sede ulli prædecessorum suorum missam fuisse; cum inter Reges sacramentis etiam confœderatos, sed & inter patrem, & filios, ac inter fratres prælia, & seditiones eorum temporibus fuisse noscantur. Nec etiam ab hæreticorum, vel schismaticorum sive tyrannorum Imperatorum, ac Regum quales fuerunt Constantius Arianus, & Apostata Julianus, & Maximus Tyrannus præsentia, & salutatione, sive collocutione sedis Apostolicæ Pontifices, vel alii magnæ auctoritatis, atque sanctitatis Episcopi, cum locus, & ratio, ac causa exegit, se subtraxisse leguntur . . . & dicunt sæcularem scripturam dicere, quia omne Regnum sæculi hujus bellis quæritur, victoriis propagatur, & non Apostolici, & Episcoporum excommunicationibus obtinetur, & Scripturam divinam proponunt dicere: quia Domini est Regnum, & cui dat illud ministerio Angelorum, & hominum. . . Et si vultis ad defensionem habere nostrum auxilium, sicut volumus de vestris orationibus habere adjutorium, nolite quærere nostrum dispendium, & petite Domnum Apostolicum, ut quia Rex simul, & Episcopus esse non potest: sui Antecessores Ecclesiasticum ordinem,

no dei loro Predeceſſori aveva ricevuto ordine ſomigliante dalla Santa Sede, e che nè i Papi, nè i Veſcovi di pietà ſomma, ed eccellente non ſi erano aſtenuti dal comunicar con gli Imperatori, benchè Eretici, e Tiranni, quali furono Coſtanzo, Ariano, Giuliano l'Apoſtata, e il Tiranno Maſſimo. Aggiungerò che i dotti aſſeriſcono, queſto Monarca non eſſer ſoggetto nè alle Leggi, nè agli ordini di chiccheſſia, ma a Dio ſolo: Che ſe ei lo voglia, ſi troverà ai tribunali di Giuſtizia, oppure ai Sinodi; ma ſe non voglia, è in ſuo arbitrio il non portarviſi. Che ſiccome i ſuoi Veſcovi non lo debbono ſcomunicare, per quanto ei faccia, così altri Veſcovi non hanno alcun dritto di giudicarlo.

Tanto grande fu la conſiderazione avuta per i Re, che baſtava, che uno ſcomu-

quod ſuum eſt, & non Rempublicam, quod Regnum eſt, diſpoſuerunt; non præcipiat nobis habere Regem, qui nos in ſic longinquis partibus adjuvare non poſſit contra ſubitaneos, & frequentes Paganorum impetus, & non convenit ulli Epiſcopo dicere, vel Chriſtianum, qui non eſt incorrigibilis non propter propria crimina, ſed pro terreno Regno tollerando, vel acquirendo, nomine Chriſtianitatis debeat privare, & cum Diabolo collocare . . . Dicunt Sapientes, quia iſte Princeps nullorum legibus, vel judiciis ſubjacet, niſi ſolius Dei, qui eum in Regno, quod ſuus Pater illi dimiſit, Regem conſtituit. Et ſi voluerit pro hac, vel pro alia cauſa, ibit ad placitum, vel ad Synodum, & ſi noluerit libere, & licenter dimittet, & ſicut a ſuis Epiſcopis quicquid egerit, non debet excommunicari, ita ab aliis Epiſcopis non poteſt judicari, quoniam ſolius Dei principatui debet ſubjici, a quo ſolo potuit in principatu conſtitui.

municato avesse mangiato in compagnia del Re per esser ammesso di nuovo all'Ecclesiastica Comunione. Ivone Carnotense (a) cita intorno a ciò una Legge, ch' ei dice esser cavata dai Capitolari, e che si legge nel Canone 3. del Concilio di Toledo in questi termini. „ Che se alcuno di coloro, „ che sono rei (*culpatorum*) ricevesse dal „ Re segni di sua benevolenza, o fosse „ ammesso alla sua Tavola, l' Assemblea „ dei Vescovi, e dei Popoli lo devono di „ pari ammettere all' Ecclesiastica Comu„ nione, perchè quello che accetta la pie„ tà del Sovrano, non venga dai Vesco„ vi violato.

Le Scomuniche fulminate dai Papi contro i Re Filippo I., e Filippo II. produssero maggior effetto, perchè avevano un più legittimo fondamento, poiche risguardavano il solo spirituale, e perchè vennero confermate dai Sinodi, e dai Prelati di Francia. Fu scomunicato Filippo I. da Ugo Arcivescovo di Lione Legato di Urbano II. nel Concilio d' Autun per aver ripudiata Berta sua legittima moglie per isposare Bertrada figliuola di Simone di Montfort ripudiata da Folco Rechino Conte d'Angiò. Il Papa sospese l'effetto della sentenza pro-

(a) *Yvo Carnot. Epis.* 171. 162. Si quos culpatorum Regia potestas, aut in gratiam benignitatis receperit, aut mensæ suæ participes effecerit, hoc etiam Sacerdotum, & populorum conventus suscipere in Ecclesiastica comunione debebit, ut quod principalis pietas recepit, nec a Sacerdotibus Dei alienum habeatur.

nunciata contro Filippo, e citollo al Concilio di Piacenza, in cui questo Principe ottenne una dilazione, per mezzo de' suoi Ambasciatori. Non avendo il Re lasciata Bertrada, fu di nuovo da Urbano II. scomunicato nel Concilio di Clermont; non molto dopo avendo promesso Filippo d'abbandonar Bertrada, fu dal Papa assolto nel Concilio di Nismes, ma fu di bel nuovo scomunicato nel Concilio di Poitiers l'anno 1100. perchè aveva preso di nuovo Bertrada. Il Re per liberarsi da tale Scomunica scrisse al Papa Pascale II. succeduto ad Urbano, che era pronto a non aver altro commercio con Bertrada. Il Papa rimise l'affare a Riccardo Vescovo d'Albano suo Legato, che convocò in Baugency un Concilio dei Vescovi di Sens, in cui il Re, e Bertrada protestarono sopra i santi Vangeli, che non avrebbero più insieme commercio, e che d'ora innanzi non si vedrebbero più, se non in presenza di persone non sospette. Ciò non ostante non ardì il Legato d'assolverli in vista di una tal promessa: Ma il Papa indi a non molto commise l'affare medesimo a Lamberto Vescovo di Arras insieme con gli Arcivescovi, e Vescovi delle Provincie di Reims, di Sens, e di Tours, che essendosi convocati in Parigi nel 1105. ricevettero il giuramento del Re, e di Bertrada, che non averebbero più insieme alcun commercio, e diedero loro l'assoluzione. E' osservabile, che Ivone Carnotense, che era

ano

uno dei più zelanti per tale affare, confessasse scrivendo a Papa Pascale, che bisogna usare ogni moderazione coi Re, e chiuder l'occhio alle loro debolezze per liberare il suo Regno dal pericolo, in cui troverebbesi per la Scomunica. *Ut secundum moderationem litterarum vestrarum causam ejus temperetis, ne contingat de eo illud Salomonis*; Qui multum emungit, elicit sanguinem; *Nostræ suggestionis summa est, ut imbecillitati hominis amodo quantum cum salute ejus potestis, condescendatis; & terram quæ ejus anathemate periclitatur, ab hoc periculo eruatis.*

Filippo II. sopranominato Augusto fu scomunicato dal Papa per somigliante motivo. Aveva egli nel 1193. ripudiato sua moglie Isemberga figliuola del Re di Danimarca col pretesto di parentela, e aveva sposato nel 1196. Agnese figliuola di Bertulo Duca di Moravia, e di Dalmazia. Papa Celestino III. in vista dei lamenti del Re Canuto fratello d'Isemberga mandò nel 1198 due Legati, che tennero in Parigi un Concilio, in cui non s'ardì pronunciar cosa alcuna. Il Papa ne spedì altri, i quali avendo convocato un'Assemblea di Vescovi a Dijon l'anno 1199. posero il Regno sotto l'interdetto. Fu questo da alcuni osservato, ma la maggior parte non lo curò. In capo a sette mesi raccomodatosi il Re con Isemberga, fu terminato l'affare, e levato l'interdetto.

Sotto il Regno di questo Principe, essen-

fendo pafsato in Inghilterra Luigi VIII. fuo figliuolo, ed avendovi fatto delle conquifte fopra il Re Giovanni; Papa Onorato III. volle fermarlo, e coftringerlo a tornarfi in Francia con una fentenza di Scomunica, minacciando di ftenderla fopra il Re Filippo, e di porre eziandio l' interdetto nel Regno di Francia. Aveva egli incaricato dell' efecuzione d' un tal Decreto l' Arcivefcovo di Sens; ma i Prelati convocati in Meluno dichiararono di non curare una tal fentenza.

Siccome l'affare di Filippo il Bello era anche più ftrepitofo, così i Francefi moftrarono più vigore. Papa Bonifazio VIII. con ingiuftizia non più udita, non fi contentò di fcomunicare quefto Principe, ma dichiarò che gli era fottopofto nel temporale come nello fpirituale. Tutti li Stati del Re s'oppofero a tale intraprefa, e difprezzaron affatto la Scomunica Papale.

Benedetto XII. avendo minacciato il Re Carlo VI. di fcomunicarlo, perchè quefto Re intendeva di fottrarfi col fuo Regno dall' obbedienza di quefto Papa; la Bolla contenente una tal minaccia fu rigettata dal Clero di Francia, e dall' Univerfità di Parigi *come iniqua, fediziofa, ingannevole, fraudolenta, perturbatrice della pace, ed ingiuriofa al Re*. Ella fu lacerata, e coloro, che aveanla portata, furono trattati ignominiofamente.

Giulio II. avendo idea di fulminare delle Cenfure contro Luigi XII. il Clero di

Fran-

Francia unito in Tours l' anno 1510. interrogato sulla validità di queste Censure, decise che non si dovevano curare.

Ultimamente Sisto V. e Gregorio XIV. ad istigazione dei nemici del Regno avendo voluto procedere contro coloro, che riconoscevano Enrico IV. per legittimo Re di Francia, tutta la Francia inorridì a un tal disegno: e il Clero convocato in Chartres nel 1591. definì, che i Monitorj, le Scomuniche, e le Sospensioni, di cui venivano minacciati; erano affatto nulle, e per la materia, e per la forma; che erano ingiuste, e suggerite dagli artifizj dei nemici dello Stato, nè potevano essere di alcun valore per obbligare. Dicono, che la lor Dichiarazione è appoggiata sull'autorità della Scrittura, sopra i Decreti dei Sagri Concilj, sulle Canoniche Constituzioni, sugli Esempli de' SS. Padri, su i Privilegj, e Libertà della Chiesa Gallicana. Dichiarò altresì l' Università di Parigi il dì 22. Aprile 1592. malgrado le Bolle monitorie, che riconoscer si dovesse Enrico IV. per legittimo Re di Francia, e come tale obbedirlo. La Facoltà Teologica di Parigi confermò tal sentenza nel 1595., e dichiarò, che quantunque le Bolle monitorie del Papa non fossero rivocate, erano tuttavia i Francesi astretti in coscienza ad obbedire al Re, ed a pregare per esso. Aggiungono, che il Re fu umilissimamente supplicato a spedire Ambasciatori a Roma, per riconciliarsi col Papa, e ciò non perchè credessero essere ne-

necessario per ammettere il Re alla Comunione, ma per ischivare un qualche scisma.

Siffatti esempli fanno toccar con mano, come la Chiesa fu perpetuamente persuasa; 1. Che fosse di conseguenza pericolosa lo scomunicare i Re per qualunque motivo si potesse avere di farlo, e che anzi conveniva adoprar moderazione, e dolcezza per servirsi contro essi delle Censure; 2. Che la Scomunica dei Re non poteva estendersi in verun modo su ciò, che risguarda il loro temporale, e l'obbedienza ad essi dovuta dai loro Sudditi; 3. Che era mal fatto l'adoprar Scomunica per cose, che risguardano gl'interessi de' Principi, e il Governo dello Stato; 4. Che in virtù della Scomunica non possono i Re esser deposti nè direttamente, nè indirettamente, nè i loro Sudditi possono essere dispensati dal prestar loro obbedienza.

ARTICOLO II.

Che la Potestà Reale è di sua natura indipendente dalla Spirituale.

Abbiamo fin ora provato, che la Potestà della Chiesa è unicamente Spirituale; che ella non ha altro oggetto, nè altro fine che i beni spirituali; che ella non può far uso se non dei soli mezzi spirituali per ottenere il suo fine; che non può proporre se non premj spirituali, nè ado-

adoprar se non gastighi spirituali per tener a dovere le sue membra. Dal che segue, che il suo oggetto, ed il suo fine non è di disporre dei beni temporali; che il mezzo, di cui deve servirsi non è di adoprar la forza per se stessa: finalmente che le pene, colle quali può punir coloro, che negano di far il loro dovere, non sono il privarli dei loro beni. Che se la Chiesa non ha tal facoltà contro chicchessia, è fuor di dubbio, che ella ne ha molto meno contro i Re; e che se ella non può spogliare un privato del proprio avere, molto meno può spogliare un Re del suo Regno. Ora dimostreremo che la Potestà Regia è di sua natura indipendente dalla Spirituale: lo che viene a provare la medesima proposizione in altra guisa.

PRIMA PROVA.

Che la Potestà dei Re è immediatamente stabilita da Dio, e che non dipende da altri, che da esso.

Essendo gli uomini nati naturalmente per la Società, e la Società sussister non potendo senza Potestà, e senza autorità, è necessario, che Dio assoluto Padrone delle cose tutte abbia dato alla Società civile la potestà sopra i corpi, e sopra i beni degli uomini. Imperciocchè se Dio non avesse dato tal potestà ad alcuno, sarebbe impossibile, che gli uomini si vivessero in pace.

pace . Se non vi foſse ſopra la terra autorità , che poteſse far delle Leggi , forzar gli uomini ad obbedir alle medeſime , ciaſcuno potrebbe impunemente attaccar la vita , ed i beni del ſuo vicino ... Come ſi potrebbe chiamar ſocietà quell'ammaſso confuſo di perſone , che tuttora foſsero alle mani , ed in cui la ragione foſse ſempre in balìa del più forte ? (a) „ Se non vi „ foſsero perſone, che governaſsero le Re„ pubbliche (dice S. Giovan Griſoſtomo) „ noi meneremmo una vita più aſpra di „ quella delle beſtie ſelvaggie : ci divore„ remmo , ci mangeremmo a vicenda . Il „ povero verrebbe oppreſso dal ricco , il „ forte ſarebbe ſoggiogator del debole , e „ il più mite ſarebbe malmenato dal più „ crudele .... Se i triſti non temeſsero il „ gaſtigo, farebbero inondare in mille mali „ le Città : lo che previde ben S. Paolo „ allor che diſse : *Non vi è Poteſtà , che* „ *non diſcenda da Dio , e tutte le Pote*„ *ſtà ſuſſiſtono per ſolo ſuo ordine* . Im„ perciocchè quello che è nelle caſe la di„ ſpo-

(a) *S. Chryſoſtomus Homil. de Stat.* Niſi Rectores Civitatum eſſent , feriorem feris vitam viveremus , non mordentes tantum , ſed & vorantes alios alii : Tolle Tribunalia , & omnem de vita tranquillitatem abſtuleris ; quod enim in domibus faciunt tignorum contignationes , hoc Princeps in Civitatibus . Et ſicut ſi illas ſuſtuleris , diſſoluti parietes per ſe corruunt , ſic ſi ex mundo Principes tollas , & horum metum , & domus , & civitates , & gentes cum multa inter ſe licentia , corruent , cum nemo ſit , qui contineat , & repellat , & pœnæ timore quietem procuret .

„ sposizion dei materiali, lo è nelle Città
„ la Potestà secolare: e siccome se voi to-
„ glieste il combagiamento, che tiene in
„ piedi una fabbrica, le muraglie per se
„ stesse rovinerebbero, così se toglieste le
„ Potestà terrene, e la tema, che esse im-
„ primono, le famiglie, le case, le Cit-
„ tà, le Nazioni andrebbero per se stesse in
„ rovina, non sostentandole alcuno, nè rat-
„ tenendole più col timore della pena „. Si
dice vero dunque asserendo, che bisogna;
che Dio, il quale è assoluto Padrone delle
nostre vite, e de' nostri beni, abbia comunicato una porzione del suo potere a coloro, che nelle civili Società sono stabiliti per governarle. Laonde siano questi Re, siano Grandi, siano Magistrati, o sia tutto il Popolo quello, che esercita siffatta autorità, forz'è di necessità, che venga immediatamente da Dio, che è il solo che possa darla ai mortali.

Tal verità che è nota col solo lume naturale, ci è tuttavia insegnata formalmente dall' Apostolo S. Paolo. (*a*) *Non v' è potestà*, dic' egli, *che non venga da Dio, e desso è quello, che ha stabilito tutte quelle, che trovansi nel mondo: Laonde chi resiste alla potestà, resiste al comandamento Divino*. E S. Piero (*b*) *siate sottoposti a qualsivo-*

(a) *Paul. Rom.* 13. *v.* 1. Non est enim potestas nisi a Deo, quæ autem sunt à Deo ordinatæ sunt. Itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit.

(b) *B. Pet. Ep.* 1. *cap.* 2. *ver.* 13. Subjecti estote omni creaturæ.

voglia Creatura. Dunque le Poteſtà terrene ricevono da Dio la lor autorità; o piuttoſto l'autorità di Dio è quella, che eſſi hanno in mano, ſecondo la mente dell'autore del Libro della Sapienza: (a) *Aſcoltate voi, che governate i Popoli . . . riflettete, che avete avuto tal poteſtà dal Signore, e quel Dominio dall'Altiſſimo, che interroga l'opere voſtre, e che ſcandaglia il fondo dei voſtri penſieri, perchè eſſendo voi miniſtri del ſuo Regno, non avete giuſtamente giudicato*. Quindi è che ſiccome il ſolo Dio è quello che ſtabiliſce i Re, così di pari egli ſolo può deporli a detto del Profeta Daniello: *Dio è quello che ſtabiliſce, e che degrada i Re: Deſſo è quello, che toglie ai Re l'obbedienza, e ai medeſimi la reſtituiſce. Dio è quello che comanda ai Reami degli uomini, e che li diſtribuiſce a talento*. Laſcio da una parte molti altri paſſi, che ſi ſogliono citare, perchè non voglio ſervirmi di altre prove, che delle convincenti, e paſsare alla Tradizione che è così patente, che non fa d'uopo che ricopiare i paſſi dei SS. Padri, che ci aſſicurano, come i Re da Dio ſolo dipendono: Che egli ſolo è quello, il quale ha dato loro la poteſtà, che hanno come

(a) *Sap. 6. v. 4. & 5.* Quoniam data eſt a Domino poteſtas vobis, & virtus ab Altiſſimo, qui interrogabit opera veſtra, & cogitationes ſcrutabitur, quoniam cum eſſetis Miniſtri Regni illius, non recte judicaſtis.

me Re, e che egli solo è quello che loro la può togliere.

Nei Canoni Apostolici che sono antichissimi, benchè non sieno degli Apostoli, viene comandata sotto gravissime pene l'obbedienza dovuta ai Re, ai Magistrati: Ecco ciò che si legge nel Canone 83. *Chi averà offeso* (a) *l'Imperatore, o il Magistrato sarà punito: Se Chierico, ei sarà deposto; se laico, sarà scomunicato.*

S. Giustino nella sua seconda Apologia parla agli Imperatori in questi termini indicanti il rispetto, e la sommissione, che gli antichi Cristiani si credevano obbligati di render agl' Imperatori, sebben pagani, secondo la Legge di Gesù Cristo: (b) *Noi siamo i primi a pagar in ogni luogo le imposizioni, ed i sussidj agli Esattori da voi stabiliti, secondo la Dottrina di Gesù Cristo nostro Maestro. Adoriamo il solo Dio, ma nell' altre cose vi prestiamo con giubbilo quei servigj, che vi son dovuti, protestandovi di conoscer voi per Imperatori, e Principi*

(a) *Can. Apost.* 83. Quisquis Imperatorem aut Magistratum contumelia affecerit, supplicium luito; & quidem si Clericus, deponitor. Si Laicus a communione removetor.

(b) *Iustinus Martyr in Apol.* 2. Vectigalia, & collationes eis, qui a vobis sunt ordinati, exactoribus, præ omnibus ubique inferre contendimus, quemadmodum ab eo sumus instituti. Proinde nos solum Deum adoramus; & vobis in aliis rebus læti inservimus, Imperatores, ac Principes hominum esse profitentes, & simul precantes, ut cum Imperiali potestate, sanam quoque mentem obtinere comperiamini.

cipi degli uomini, e pregando inceſſantemente il Signore, che unito all' Imperial Poteſtà vi conceda uno ſpirito di Giuſtizia.

S. Ireneo combattendo gli Eretici, che oſavano impudentemente di dire, che le Poteſtà di queſto mondo erano ſtate ſtabilite dal Diavolo, prova per lo contrario, che Dio è quegli, che le ha ſtabilite, e che i Re ſono Miniſtri, e che gli uomini tutti ſon tenuti a preſtar loro obbedienza. (a) *L' Uomo, dic' egli, ſendoſi da Dio dilungato, ed eſſendo divenuto tanto brutale che ha conſiderato per nemici gli ſteſſi ſuoi congiunti, Dio lo ha voluto tener in dovere col timor degli uomini, affinchè eſſendo ſoggetto al lor potere, e aſtretto dalle lor Leggi uſaſſe qualche giuſtizia, e moderazione, vedendo la ſpada, che lo minaccia. Così quei tali, che eſigono da noi i tributi, ſono miniſtri di Dio. Quindi è che le Poteſtà, che ſono ſtabilite, lo ſono per ordine Divino. Dio è quelli che ci fa naſcere, quelli che fa regnare i Re, quelli che ſceglie le perſone atte a governar nel tempo.*

Teo-

(a) *Irenæus lib. 5. cap. 24.* Quoniam abſiſtens a Deo homo in tantum efferavit, ut etiam conſanguineum hoſtem ſibi putaret . . . Impoſuit illi Deus humanum timorem, ut poteſtate hominum ſubjecti, & Lege eorum aſtricti aliquid aſſequantur juſtitiæ, & moderentur ad invicem, in manifeſto poſitum gladium timentes. Et ſecundum hoc Miniſtri Dei ſunt, qui tributa a nobis exigunt, in hoc ipſum ſervientes Poteſtates a Deo ordinatæ ſunt. Cujus juſſu homines naſcuntur, hujus juſſu & Reges conſtituuntur apti iis, qui in illo tempore ab ipſis regantur.

Teofilo nel discorso da lui indirizzato ad Autolico rileva la sommissione dovuta ai Re nelli appresso termini: (*a*) „ Ciò posto (dice egli) io onorerò i Re, o „ l' Imperatore senza però adorarlo, ma „ pregando per esso il vero Dio, che io „ adoro, persuaso, che egli è quello che „ l' Imperatore ha stabilito. Mi direte voi: „ Perchè ricusi d' adorare il Re, o l' Imperatore? Io risponderò, perchè ei non „ è Re, o Imperatore per essere adorato, ma per essere onorato in quella guisa, che gli è propria . . . Onorate il „ Re, o l' Imperatore, vivetegli sottoposto, pregate per esso; poichè tali cose „ facendo, eseguirete il Divino volere; e „ questo è appunto ciò, che comanda la „ legge: *Onora, figlio mio, e Dio, e il* „ *Re, nè disubbidire nè l' uno, nè l' altro*.

Nell' istessa guisa parla S. Dionigi d' Alessandria in Euseb. lib. 7. cap. 10. (*b*) „ „ Noi

(a) *Theophilus ad Autolycum*. Quæ cum ita sint, magis honorabo Regem sive Cæsarem, non tamen eum adorabo, verum pro eo orando, Deum, qui vere Deus est, adorabo sciens Cæsarem ab ipso esse ordinatum. Dices ergo mihi. Quare Regem sive Cæsarem adorare recusas? Quia non ad id institutus est, ut adoretur, sed ut legitimo, qui ipsi congruit, honoretur honore. Regem quidem, sive Cæsarem honora, subjectus ei existens, & orans pro eo; hæc enim faciens Dei voluntatem exequeris. Nam divinæ Legis hic tenor est: *Honora fili mi, Deum, & Regem, nec cuiquam eorum inobediens sis*.

(b) *Dionys. Alexand. apud Euseb. lib. 7. cap. 10.* Nos unum Deum omnium rerum fabricatorem, qui Va-

„ Noi non adoriamo che un Dio solo Creatore delle cose tutte, che ha dato l'Impero ai Cesari Valeriano, e Galieno, e preghiamo incessantemente, benchè ci perseguitino, che il Regno loro sia stabile, e fermo. „ L' ingiustizia di questi Imperatori, che perseguitavano i Cristiani, non faceva che questo gran santo non li riconoscesse per Sovrani; ed anzi che tentasse di deporli, insegnava che bisogna pregar per essi, e per la continuazione del Regno loro.

Non vi è cosa più espressiva di quel, che dice intorno a ciò Tertulliano nel suo Apologetico: (a) „ Io protesto (dic'egli) tutto l' ossequio dovuto alla Maestà dell' Imperatore, riconoscendolo pel primo dopo Dio, al qual solo io lo sottometto: Io dico che a Dio lo sottometto, e che non lo agguaglio. Imperciocchè conoscono gl' Imperatori colui, che loro die- „ de

---

leriano, & Galieno Cæsaribus Augustis viris sanctissimis Imperium largitus est, & colimus, & veneramur. Huic etiam sine intermissione pro eorum (licet persecutorum) regno, ut stabile, & firmum maneat, preces adhibemus.

(a) *Tertul. in Apolog.* Sed etiam quod temperans Majestatem Cæsaris infra Deum, magis illum commendo, cui soli subjicio; subjicio autem, non adæquo: sciunt Imperatores, qui illis dederit Imperium, sentiunt enim Deum esse solum, in cujus solius potestate sunt, & a quo sunt secundi, post quem primi. *Et in Lib. ad Scapulam.* Colimus ergo Imperatorem, sic quomodo nobis licet, & ipsi expedit, ut hominem a Deo secundum, & quidquid est a Deo consecutum, soli Deo minorem: hoc & ipse volet, sic enim omnibus major est, cum solo Deo minor est.

„ de l' Impero, e veggion bene che Dio
„ è il ſolo, da cui dipendono; che eſſi
„ ſono inferiori a lui, ed i primi dopo
„ lui. „ Lo ſteſso Autore nel libro a Scapula
così parla del riſpetto dovuto all' Imperatore:
„ Onoriamo (dic' egli) l' Im-
„ peratore in quella guiſa che ci è permeſ-
„ ſo, e che è quella che più gli ſi addi-
„ ce. Lo riconoſciamo come un uomo,
„ che dopo Dio è il primo, che deve a
„ Dio tutto quello, che egli è, e ch' è
„ inferiore a Dio ſolo. Queſto è quanto
„ può egli mai deſiderare, mentre così è
„ trovato il ſuperiore di tutti, eſsendo a
„ Dio ſolo inferiore. „

Ottato Milevitano dichiara, che ſopra all' Imperatore non v' ha che Dio, che lo ha fatto Imperatore: *Super Imperatorem, non eſt niſi ſolus Deus, qui fecit Imperatorem.*

S. Gregorio Nazianzeno riconoſce, che Dio ha poſto in mano all' Imperatore la Sovranità delle coſe terrene. (a) „ Tutto
„ il mondo, (dic' egli all' Imperatore) è
„ ſottopoſto al voſtro Governo, e le co-
„ ſe celeſti ſono ſottomeſse a quello del ſo-
„ lo Dio. „

Oſio Veſcovo di Cordova, parlando all'Imperator Coſtanzo, gli diſse con franchezza:

(a) *Greg. Naz. Oratione altera de ſe ipſo*. Orbis hic univerſus, Imperator, ſub manu voſtra eſt, ſuperna ſolius Dei ſunt; inferna vobis cum Deo communia.

za : (a) „ Dio vi ha dato l' Impero di „ questo mondo, ed ha posto in nostra ma„ no il governo della Chiesa. „

Il Papa Liberio parlò nella stessa guisa al medesimo Imperatore. (b) „ Non fate „ testa (gli disse) a colui, che vi ha da„ to l' Imperio. „

S. Agostino poi è uno di quei Padri, che più di qualunque altro ha esaltato l' autorità dei Sovrani, e raccomandato ai Cristiani d' esser loro sottoposti. (c) „ Dio è „ quelli, (ei dice nel 4. lib. della Città di „ Dio che dà i Regni ai Principi buoni, e „ cattivi.) „ E in altro luogo dice „ il solo „ Dio ha facoltà di dar la potestà legitti„ ma di regnare, e di comandare. „

S. Giovan-Grisostomo nella sua seconda Omil. al popolo Antiocheno parlando del torto, che era stato fatto all' Imperatore: (d) „ E' stato offeso (dic' egli) co„ lui,

---

(a) *Osius ad Constantium*. Tibi Deus Imperium commisit, nobis quæ sunt Ecclesiæ concredidit.

(b) *Liberius ad Constantium apud Theod.* Ne pugnes contra eum, qui tibi hoc Imperium dedit.

(c) *S. August. lib. 4. de Civit. Dei c. 33.* Deus ille felicitatis auctor, quia solus verus Deus est, ipse dat regna terrena & bonis, & malis. *Et lib. 5. c. 21.* Non tribuamus dandi Regni, atque Imperii potestatem, nisi vero Deo.

(d) *S. Chrys. hom. 2. ad populum Antioch.* Læsus est, qui parem non habet ullum super terram, summitas, & caput omnium super terram hominum; propterea ad supernum Regem confugiamus, illum in auxilium invocemus. *Et in cap. 13. Ep. ad Rom.* etiam si Apostolicus sis, si Evangelista, si Propheta, sive quisquis tandem fueris, neque enim pietatem subvertit ista subjectio.

„ lui, che non ha ſulla terra eguale, il
„ Sovrano, e il Capo degli uomini tutti:
„ Per lo che ricorriamo al Re celeſte, e
„ chiamiamolo in noſtro ajuto. „

Il medeſimo ſopra quelle parole dell'Epiſ. di S. Paolo ai Rom. al cap. 13. *Che ogni anima ſia ſommeſſa alle poteſtà*, dichiara che un tal precetto non riſguarda i ſoli laici, ma univerſalmente gli uomini tutti, quelli eziandio che ſono coſtituiti nell' eccleſiaſtiche Dignità: „ o che voi ſiate (dic'
„ egli) Apoſtolo, o Evangeliſta, o Pro-
„ feta, o in qualſivoglia Dignità ſiate voi
„ coſtituito, voi ſiete ſottopoſto alle Pote-
„ ſtà, e queſta ſommiſſione non s' opp-
„ one alla Pietà. „

Queſto è ciò che da Teodoreto viene ſpiegato in guiſa anche più particolare: (a) „
„ Siate Veſcovo, ſiate Prete, ſiate Mo-
„ naco, non per queſto ſiete meno in de-
„ bito di obbedir ai Magiſtrati. „

Paragonando S. Fulgenzio la poteſtà dei Veſcovi con quella dei Principi: (b) „ Rap-
„ porto (dic' egli) ai doveri Eccleſiaſtici,
„ non vi è alcun ſuperiore al Veſcovo; e
„ nella vita civile niuno vi ha ſuperiore

(a) *Theodo. in cap.13. Ep. ad Rom.* Sive ſit Sacerdos, ſive Antiſtes, ſive Monachus: iis cedat, quibus ſunt mandati Magiſtratus.

(b) *Fulgen. in lib. de Verit. prædeſ., & gratiæ lib. 1. c. 3.* Quantum pertinet ad hujus temporis vitam in Eccleſia nemo Pontifice potior, & in ſæculum Chriſtiano Imperatore nemo celſior invenitur.

„ all' Imperatore. „ Queſto paſso di S. Fulgenzio è citato nel Concilio di Parigi del 829. „ e nel Concilio d' Aquſgrana del 839.

Il Papa Agapito nella ſua eſortazione all' Imperator Giuſtiniano confeſsa, che l' Imperatore gode una dignità ſuperiore a quella degli altri uomini tutti: (a) „ L' Im„ peratore (dic' egli) di ſua natura è u„ guale agli altri uomini, ma per la ſua „ poteſtà, e per la ſua dignità è uguale a „ Dio, non avendovi alcuno ſu la terra, „ che ſia a lui ſuperiore. „

Papa Pelagio I. dice (b) „ Se la gen„ te minuta è obbligata ad eſsere fedele „ ai proprj Sovrani, molto più i Papi, ed „ i Veſcovi debbono porre ogni ſtudio, e „ premura nel togliere ogni ombra di ſo„ ſpetto d' infedeltà, e preſtare ai Sovra„ ni l' obbedienza loro dovuta, inſegnan„ do la Scrittura, che ai medeſimi debbon„ eſser ſottopoſti tutti gli uomini ſenza ec„ cettuarne veruno. „

Ri-

(a) *Agap. in Paræn. ad Juſtinianum num.* 1. Homine quolibet ſublimiorem habet dignitatem Imperator. *Et num.* 21. Eſſentia corporis æqualis eſt cuilibet homini Imperator, poteſtate autem dignitatis cunctorum præſidi Deo, non enim ſe habet in terris quemquam altiorem.

(b) *Pelag.* 1. *Ep.* Cum igitur etiam de puſillis iſta forma præceptum ſit, quanto nobis ſtudio, ac labore ſatagendum eſt, ut pro auferendo ſuſpicionis ſcandalo obſequium Confeſſionis noſtræ Regibus miniſtremus, quibus nos etiam ſubditos eſſe ſanctæ Scripturæ præcipiunt.

Riconosce S. Gregorio Magno, che gl' Imperatori hanno ricevuto dal Cielo potestà sopra tutti gli uomini, al quale egli stesso è sottoposto, e dichiarò, che avendo ricevuto ordine di pubblicare una Legge dell' Imperatore, che non gli sembrava giusta, erasi creduto in dovere di obbedire al medesimo avvertendolo però dell' ingiustizia della sua Legge: (*a*) „ In questo „ modo (dic' egli) io ho adempiuto a ciò, „ che doveva a Dio, e al Re, avendo „ per una parte obbedito agli ordini del So- „ vrano, e avendo per l' altra parlato li- „ beramente per Dio. „

Teofilatto sopra quelle parole del cap. 13. dell' Epistola ai Romani: *Che ogni anima sia sottoposta alla Potestà*: osserva dopo Teodoreto come un tal precetto risguarda ugualmente i Vescovi, e gli Ecclesiastici, che gli altri.

Ecumenio nel suo Comento sul medesimo passo dice, che l' Apostolo (*b*) dà una istruzione, che generalmente conviene a

 tut-

(a) *Greg. Magnus lib. 2. Ep. 61.* Ad hæc potestas supra homines omnes Dominiorum meorum pietati cœlitus data est. *Et in fine Epist.* Ego quidem jussioni subjectus &c. Utrobique ego, quod debui exsolvi, qui & Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo, quod sensi, minime tacui.

(b) *Oecumenius in eundem locum*. Instituit autem animam, etiamsi Sacerdos sit, sive Monachus, sive Apostolus, subjici Principibus; hæc enim subjectio non destruit pietatem. Ad hoc vero hortatur Apostolus, ostendens quod Evangelium neque Apostasiam, neque inobedientiam doceat, sed potius modestiam, & obedientiam.

tutti gli uomini, e che ci fa sapere, come ogni Cristiano Vescovo, Monaco, Apostolo deve esser sottoposto ai Principi; e che una tal sommissione non si oppone alla Religione. Vuole egli altresì con tal esortazione far vedere, che il Vangelo non insegna la ribellione, e la disubbidienza, ma l'obbedienza, e la sommissione.

Scrivendo S. Bernardo all'Arcivescovo di Sens: (a) „ Voi intendete (dic' egli) ciò „ che io dico, rendete omaggio a colui, „ al quale voi lo dovete: *Che ogni anima* „ *sia sottoposta alle Potestà che sono in Di-* „ *gnità*. Se ogni anima vi deve esser sot- „ toposta, la vostra entra in quel numero, „ nè voi ne siete eccettuato, e se taluno „ vuole eccettuarvi, v' inganna. „

Ugo di S. Vittore distingue a maraviglia le due Potestà, e le cose, che ad esse si sottopongono. (b) „ Le potestà della ter- „ ra (dic' egli) hanno per Capo il Re; „ la Spirituale ha per Capo il sommo

„ Pon-

(a) *Bernard. Ep.* 42. *ad Enric. Archiep. Senon.* Intelligitis quæ dico, cui honorem, honorem; *Omnis anima*, inquit, *potestatibus sublimioribus subdita sit*. Si omnis, & vestra: quis vos excepit ab universitate? Si quis tentat excipere, conatur decipere.

(b) *Ugo de S. Victore de Sacram. fid. lib.* 2. *par.* 3. *cap.* 4. Terrena potestas Caput habet Regem, Spiritualis potestas habet summum Pontificem. Ad potestatem Regis pertinent, quæ terrena sunt, & ad terrenam vitam facta omnia. Ad potestatem summi Pontificis pertinent, quæ spiritualia sunt, & vitæ spirituali attributa universa.

„ Pontefice . Le cose terrene dipendono
„ dalla Regia potestà , ed hanno soltanto
„ rapporto alla vita civile . Le spirituali
„ appartengono alla Potestà del sommo Pon-
„ tefice , e si riferiscono alla vita spiri-
„ tuale .

Alessandro d'Hales riporta questo passo di Ugo di S. Vittore, e aggiunge: (a) „ Intorno
„ all'obbiezione tratta dalla Legge, che il Re
„ è anteposto, egli è vero nel suo ordine, cioè
„ per esercitar la Giustizia temporale ; ma
„ se avvegna ch' ei pecchi in ciò che ris-
„ guarda tal autorità, non vi è alcuno, che
„ lo possa punire. , salvo Dio stesso. „

Innocenzo III. nel Capo *Per Venerabilem* confessa, (b) che il Re di Francia non conosce alcuno per superiore nelle cose temporali.

Innocenzo IV. nel Cap. *Noverit* dice, (c) che nelle cose temporali il solo Imperatore ha la Sovrana autorità di poter accordare Privilegj.

E 3 Da

(a) *Alexander Halensis l. 3. 4. 40. memb. 5.* Ad illud, quod objicitur de Canonica quod Rex præcellit , verum est in ordine suo , scilicet ad corporalem vindictam, qua vindicta, si delinquat, non habet, qui eum puniat, nisi Deum.

(b) *Innocentius III. cap. Per Venerabilem , qui filii sunt legitimi .* Rex Franciæ , *inquit* , superiorem in temporalibus minime recognoscit.

(c) *Innoc. IV. cap. Noverit, de Sententia excommunicationis .* In temporali autem generaliter , & generalis Ecclesiæ solus Imperator , qui universis , & Clericis , & Laicis , in temporalibus præesse debet , Privilegium concedere potest.

Da tutte le divisate autorità invincibilmente si conclude, che la Regia potestà dei Sovrani non dipende dall' Autorità Ecclesiastica. Imperciocchè una potestà, che è emanata da Dio solo, che non riconosce a se superiore, se non quella di Dio, non può dipendere da altra potestà. Ora è evidente per i passi citati, che secondo la Scrittura, e i Santi Padri, la potestà dei Re viene da Dio, e che non ha altra a se superiore, se non quella di Dio: Ella non dipende dunque dalla potestà Ecclesiastica: dunque i Papi non hanno la menoma autorità diretta, o indiretta sul temporale dei Re. Sono queste due potestà l'una dall'altra indipendenti, ciascuna nel suo genere; tuttochè i Re dipendano dal Papa, e dai Vescovi nello spirituale, e che i Vescovi debban esser sottoposti ai Re, e ai Magistrati in ciò, che risguarda il temporale.

Noi asseriamo che i Papi, ed i Vescovi non hanno alcuna potestà diretta, nè indiretta sul temporale dei Re, per opporci a due sentimenti dei Teologi, che ci sono contrarj. Imperciocchè alcuni fra essi dicono, che il Papa ha un potere diretto sul temporale; altri più moderati danno a questo potere il nome d'indiretto. Ma questi due sentimenti quanto all'effetto importano la cosa stessa, mentre gli uni, e gli altri concludono, che il Papa può spogliare i Re dei Regni loro. La sola differenza, che passa fra essi, si è, che i primi di-

dicono, che il Papa lo fa immediatamente con la propria autorità; dove per lo contrario i secondi pretendono soltanto, che sia una conseguenza necessaria dell' uso, che ei fa della potestà spirituale; di modo che scomunicando i Re, tale Scomunica, che non è che una pena spirituale, porti seco la privazione di tutti i loro beni temporali. Ma i nostri Principi convincono di falsità l' una, e l' altra opinione. Conciossiachè avendo provato, che la potestà Civile non dipende dall' Ecclesiastica, ne segue, che le pene temporali, come la privazione dei Beni, e dei Regni esser non possa una conseguenza di una pena meramente spirituale, quale si è la Scomunica, che non priva gli uomini dei beni, e dei doveri temporali loro dovuti per diritto naturale, e civile, ma unicamente dei beni spirituali. Questo è appunto ciò, che faremo vedere più distintamente in progresso.

SECONDA PROVA.

Che il ſolo Dio può punire i Re peccatori con pene temporali.

SEcondo i Santi Padri, il' ſolo Dio ha dritto di punire i peccati dei Re, e degli Imperatori con pene temporali, nè ſopra la terra vi è alcun Tribunale, ove i medeſimi eſser poſsano giudicati. Così appunto i medeſimi ſpiegano unanimamente queſte parole del Real Profeta Sal. 50. *Tibi ſoli peccavi: ho peccato ſoltanto contro te ſteſſo.*

S. Clemente Aleſsandrino nel 4. lib. delli Stromi: (a) „ Davidde (dic' egli) volendo far conoſcere, che il ſuo peccato „ non era ſottopoſto alla Legge, diſse con „ modeſtia: *Ho peccato contro voi ſolo; ed „ ho fatto male innanzi a voi.*

L' autore del Comento ſopra i Salmi attribuito ad Arnobio ſopra queſte parole del Salmo 50. (b) diſse: „ Coloro, che ſono „ ſottopoſti al giudizio degli uomini, pecca-

„ no

(a) *Clemens Alexand. lib. 4. Strom.* Deinde tacite ſignificans peccatum quod legi non ſubjicitur, ſcite modeſtiam ſuam oſtendens ſubjungit: *Tibi ſoli peccavi, & malum coram te feci.*

(b) *Arnob. in Pſal. Tibi ſoli peccavi.* Omnis qui ſub judicio venit, cum deliquerit, Deo peccat & Legibus mundi. Hic autem Rex ſub nullo alio niſi ſub Deo ſolo agens, ipſum ſolum ſuper poteſtatem metuens Deo ſoli peccavit.

„ no contro Dio, e sono soggetti alle Leg-
„ gi; ma il Re Davidde dipendendo da
„ Dio solo, nè avendo a temere, che la
„ sola sua potestà „ peccò soltanto contro
„ di lui. „

S. Girolamo nell'Epist. 46. a Ruffino rendendo ragione di questa espressione di Davide: *ho peccato contro voi solo*: dice (*a*) Ch' ei così si esprime, perchè era Re, e perchè non doveva temere alcuna Potestà.

S. Ambrogio nell'Apologia di Davide: (*b*) „
„ Coloro (dic' egli) che sono sottoposti
„ alle Leggi, ardiscono di negare i loro pec-
„ cati, e sdegnano di chiedere il perdo-
„ no, che dimandava colui, che non era
„ ad alcuna umana legge sottoposto: „ E in progresso spiegando queste parole, *ho peccato contro voi solo*. „ Egli non era
„ (dice) sottoposto alle Leggi; mentre i
„ Re sono al coperto da quelle pene, che
„ imposte sono dalle Leggi per li delitti, e

(a) *S. Hierony. Ep. 46. ad Ruff. Tibi soli &c.* Rex enim eram; & alium non timebam.

(b) *S. Ambr. in Apol. David. cap.* 4. Qui tenentur legibus audent suum negare peccatum, dedignantur rogare indulgentiam, quam petebat, qui nullis tenebatur Legibus humanis. *Et c. Tibi soli peccavi*. Rex utique erat, nullis ipse Legibus tenebatur, quia liberi sunt Reges a vinculis delictorum; neque enim ullis Legibus ad pœnam vocantur tuti Imperii potestate: Homini ergo non peccavit, cui non tenebatur obnoxius. *Idem lib. 2. Ep. 7.* David Rex ait: *Tibi soli peccavi*. Regali enim subnixus fastigio, quasi Legum Dominus Legibus reus non erat, sed Deo obnoxius tenebatur, qui Dominus est Potestatum.

„ ne sono al coperto per la loro autorità.
„ Non aveva egli dunque peccato in que-
„ sto senso contro gli uomini, poichè non
„ era sottoposto alle lor leggi. „ Lo stesso
S. Ambrogio dice in un' altro luogo. „ Il
„ Re Davide esclama, *contro voi solo ho*
„ *peccato*, perchè avendo in mano la Re-
„ gia autorità, era Padrone delle Leggi, nè
„ era sottoposto, che al solo Dio, che è il
„ Padrone delle Potestà. „

S. Cirillo Alessandrino dice nel suo Comento sul Vangelo di S. Giovanni: (*a*) Che i soli Re possono impunemente violare le Leggi, e che non può esser punita la loro prevaricazione, perchè non vi è chi abbia dritto d' accusare il Re se opera ingiustamente.

Cassiodoro sopra queste stesse parole del Salmo 50. *ho peccato contro voi solo*, osserva (*b*) Che il Re è superiore agli uomini tutti; e' che Dio solo può punirlo.

Scrisse Papa Agapito a Giustiniano: (*c*) Che a lui sta l' imporsi il debito di osser-

(a) *Cyrillus Alex. lib.* 12. *in Joann. c.* 56. Sic enim in rebus etiam humanis fieri conspicimus: quippe nemo Leges Regum impune reprobat, nisi Reges ipsi, in quibus prævaricationis crimen locum non habet. Prudenter enim dictum est impium esse, qui Regi dixerit, inique agis.

(b) *Cassiod. in Psal.* 50. *Tibi soli peccavi*. Quia Rex omnibus superior est, & a Deo solo puniendus.

(c) *Agapetus in paren. ad Just. num.* 27. Tibi ipsi custodiendi Leges impone necessitatem, cum non habeas in terris, qui te possit cogere: sic enim tu Legum præteferes cultum.

servare le Leggi, perchè non vi ha sulla terra alcuno, che ve lo possa costringere.

Gregorio Turonese parlando al Re di Francia: (*a*) „ Se alcuno (dic' egli) o „ Re, non osserva la Giustizia, voi potete „ punirlo; ma se voi ve ne dilungate, „ chi potrà redarguirvene? Noi possiamo „ parlarvi, ma voi ci ascolterete, se n' „ averete talento; e se voi non volete a- „ scoltarci, niun'altro può condannarvi, se „ non quello, che ha dichiarato di essere „ la Giustizia. „

S. Isidoro di Siviglia dice: (*b*) Esser difficile, che si corregga un Principe vizioso; Che i Popoli debbon temere i Giudici, e sono tenuti in dovere dalle Leggi; ma che i Re se non sono tenuti in dovere dal timor di Dio, e da quello dell' Inferno, sono in piena libertà d'abbandonarsi al disordine.

Incmaro Arcivescovo di Reims riferisce questa massima come fin d'allora in Francia

(a) *Greg. Turon. Hist. lib. 3. cap. 17.* Si quis e nobis, o Rex justitiæ limites transcendere voluerit, a te corripi potest: Si vero tu recesseris, quis te corripiet? Loquimur enim tibi: si volueris, audis; si nolueris, quis te condemnabit, nisi is, qui se pronunciavit esse justitiam.

(b) *Isidorus Hispal.* Difficile est Principem regredi ad melius, si vitiis fuerit impletus: Populi enim peccantes judicem metuunt, & a malo suo Legibus coercentur: Reges autem nisi solo Dei timore, metuque gehennæ coerceantur, libere in præceps ruunt, & per abruptum licentiæ in omne facinus vitiorum labuntur.

ricevuta; che il Re è indipendente da ogni potestà fuorchè da quella di Dio. (*a*) „ I „ Saggi (dic'egli) asseriscono, che il Re „ di Francia non è soggetto alle Leggi, „ nè al Giudizio di alcuno, a riserva di „ quello di Dio solo, che lo ha stabilito „ nel Regno lasciatogli dal Padre suo, e „ che deve esser soltanto sottoposto all'Im„ pero di Dio, il qual solo ha potuto dar„ gli la Sovranità. „

Ivone Carnotense stabilisce un bel principio intorno alla condotta, che dai Vescovi deve esser tenuta verso i Principi, i quali si abusano di loro autorità: (*b*) „ Il „ governo delle cose temporali (egli dice) „ è dato ai Re: per questo appunto sono „ chiamati *Basilæi*, che è quanto dire i „ Fondamenti, ed i Capi del Popolo. Se „ si abusano dell'autorità loro data, non „ gli dobbiamo irritare, nè armarci contro „ essi, ma allorchè ricusano di acquietarsi „ alle rimostranze e ai consigli dei Vescovi, „ forz'

(a) *Hincmarus Remen.* Dicunt Sapientes; quia iste Princeps (Rex Gallorum) nullorum Legibus, vel judiciis subjacet, nisi solius Dei, qui eum in Regno, quod suus pater illi dimisit, constituit: quoniam solius Dei debet Principatui subjici, a quo solo potuit in Principatu constitui.

(b) *Yvo Carnotensis Ep.*171. Et quia dispensationes rerum temporalium Regibus attributæ sunt, & *Basilæi*, idest fundamentum Populi, & Caput existunt, si aliquando Potestate sibi concessa abutuntur, non sunt a nobis graviter exasperandi, sed ubi Sacerdotum monitionibus non acquieverint, divino judicio sunt reservandi; ubi tantum districtius sunt puniendi, quanto minus fuerint divinis admonitionibus obnoxii.

„ forz'è lasciare a Dio il giudizio, ed esso „ gli punirà viepiù severamente, appunto „ per aver trascurato gli avvertimenti, che „ gli verranno dati in suo nome.

Eutimio sopra queste parole del Salmo 50: *Ho peccato contro voi solo*, le spiega come segue: (a) „ Essendo Re, e non avendo „ altro Giudice che voi solo dei delitti „ da me commessi, può dirsi; *ho peccato* „ *contro voi solo*; che è quanto dire, che „ non vi è altro Giudice, che voi solo, „ al quale io sia soggetto. Imperciocchè „ io sono il Padrone di tutti gli altri, e „ la mia potestà dà motivo di credere, „ che mi sia lecito ciò, che mi piace. „

Ottone di Frisinga scrivendo all'Imperator Federigo Barbarossa: (b) „ I soli Re „ (dice) essendo superiori alle Leggi sono „ riservati al Divino Giudicio, nè sono „ tenuti in dovere dalle Leggi. Sopra „ ciò appunto sono fondate le parole del „ Re-

(a) *Euthymius in Ps. 50. Tibi soli peccavi*. Cum Rex sim, & te solum commissorum a me scelerum judicem habeam, tibi soli peccasse videor: hoc est, tibi soli Judici subjicior: ceterorum enim omnium ego Dominus sum, & ob potentiam meam licere videtur, quæcunque libuerint.

(b) *Otto Frisingen. in Epist. ad Fridericum Oenobardum*: Soli Reges, *inquit*, utpote constituti supra leges divino examini reservati sæculi legibus non cohibentur. Unde est illud tam Regis, quam Prophetæ: *Tibi soli peccavi*, *&c.* Cum enim juxta Apostolum omni mortali horrendum sit incidere in manus Dei viventis; Regibus tamen, qui nullum præter ipsum supra se habent, quem metuant, eo erit horribilius, quo ipsi cæteris possunt peccare liberius.

„ Re Profeta : *Ho peccato contro voi solo*.
„ Se secondo l'Apostolo debbono gli uomi-
„ ni tutti aver orrore di cader nelle ma-
„ ni di Dio vivente; i Re, che non han-
„ no alcun superiore ad essi da temere,
„ potendo peccare con maggior libertà,
„ debbon avere un terrore anche più gran-
„ de di cadere nelle di lui mani.

Sopra queste parole del Salmo 50. dice Innocenzo III. che per ispiegarle con maggior chiarezza convien parafrasarle nell'appresso guisa: (a) „ Voi solo potete punire il mio „ peccato, poichè essendo Re non ho superiore, che punir mi possa. „ E poco dopo: „ Altro è (dic' egli) il peccare „ contro alcuno, altro il peccare per rap- „ porto ad alcuno. Peccare contro alcuno „ è offendere il suo prossimo: Peccare per „ rapporto ad alcuno è offender colui, che „ può punirci. Peccano i Re per rappor- „ to a Dio solo, e gli altri peccano per „ rapporto a Dio, e al Re. „

Aimone sul medesimo passo: *Ho peccato contro voi solo*. (b) „ Perchè? (dic' egli) „ per-

(a) *Innocentius III. in 4. Ps. pœnit. Tibi soli &c.* Sic diceret manifestius. Peccatum meum tibi soli relinquitur puniendum, eo quod non alium habeam Superiorem, qui me possit punire, cum ipse sim Rex. *Et infra*. Aliud est in aliquem peccare, & aliud alicui: in aliquem peccat, qui committit in illum offensam: alicui peccat, qui ejus subjacet ultioni; Rex utique soli Deo: cæteri vero, & Deo peccant & Regi.

(b) *Haymo in Ps. 50. Tibi soli peccavi*. Quia cum Rex sim, nullus habet potestatem punire peccatum meum, nisi tu solus.

„ perchè essendo Re voi solo potete punir-
„ mi del mio peccato. „

Ne rende la stessa ragione Alessandro de Ales : (*a*) „ ciò è ; perchè non vi è altri „ che voi a me superiore , che possa pu- „ nirmi. Poichè io sono Re , e voi solo mi „ siete superiore. „

Niccolò di Lira nella sua Glossa : (*b*) „ *Ho peccato* (dic' egli) *contro voi solo* , „ perchè sete il mio solo Giudice , e il so- „ lo che abbia poter di punirmi . Eppure „ aveva egli peccato anche contro Uria , e „ contro parecchi altri , che erano stati „ uccisi per conto suo ; ma perchè era Re, „ non vi era altro Giudice a lui superiore, „ che potesse punirlo , a riserva di Dio „ solo. „

S. Tomaso stabilisce per massima , che il Principe non è sottoposto alla Legge , quanto alla virtù coattiva della Legge : (*c*) „

„ Poi-

(a) *Alensis in eundem Psal. Tibi soli &c.* Quia non est super me alius , quam tu , qui possit punire : Ego enim sum Rex , & non est aliquis præter te super me.

(b) *Lyranus in eundem Ps. Tibi soli peccavi*. Tanquam judici , & punire potenti ; peccaverat enim contra Uriam , & alios occasione hujus interfectos : tamen quia Rex erat , non habebat judicem superiorem , qui posset eum punire , nisi Deum.

(c) *S. Thomas* 1. 2. *q.* 96. *c.* 5. *ad* 3. Ad tertium dico quod Princeps dicitur esse solutus a Lege , quantum ad vim coactivam Legis , nullus enim proprie cogitur a seipso. Lex autem non habet vim coactivam, nisi ex Principis potestate. Sic igitur Princeps dicitur esse solutus a Lege , quia nullus in ipsum potest judicium condemnationis ferre, si contra Legem agat. Unde supra illud Psalmi 50. *Tibi soli peccavi* , Glossa dicit, quod

„ Poichè (dic'egli) niuno può, a parlar
„ propriamente, esser costretto da se medesimo;
„ e la Legge non ha virtù coatti-
„ va, se non in vigore della Potestà del
„ Principe. In questo senso appunto si di-
„ ce, che il Principe non è soggetto alla
„ Legge, perchè niuno può pronunciare
„ sentenza di condanna contro di lui, se
„ opera in opposizione della Legge. Quin-
„ di la Glossa su queste parole del Salmo
„ 50. *Ho peccato contro voi solo*, espone che
„ il Re non ha alcun superiore ad esso,
„ che giudichi le sue azioni; ma quanto
„ alla virtù direttiva della Legge, il Prin-
„ cipe le è sottoposto di sua volontà. „

Da questo passo così spiegato secondo il sentimento dei Padri, e degli Scrittori Ecclesiastici ne segue ad evidenza, che solo Dio può giudicare, correggere, e punire i Re con pene temporali: la qual cosa non si avvererebbe, se i Papi avessero facoltà di deporli diretta, o indiretta.

Non può dirsi, che il passo di Davide possa esser applicato al solo Testamento vecchio; e che in verità il sommo Sacerdote della Legge non avesse dritto di deporre i Re de' Giudei, ma che il sommo Pontefice della Chiesa ha quello di deporre i Re Cristiani. Conciossiachè i santi Padri ne cavano

---

Rex non habet hominem, qui facta sua dijudicet; sed tantum ad vim directivam Legis, Princeps subditur Legi propria voluntate.

vano una conclusione per tutti i Re, e singolarmente per i Re Cristiani. La ragione per cui ci assicurano, che Davide aveva peccato soltanto contro Dio, non è cavata dall'imperfezione del Sacerdozio della Legge, ma bensì dalla Sovrana autorità dei Re, i quali dipendono unicamente da Dio. Oltre di che qual ragione può portarsi per far credere, che i Re Cristiani sieno più dipendenti dal sommo Pontefice, di quello lo fossero dal sommo Sacerdote i Re Giudei? Non è egli noto per lo contrario, che il sommo Sacerdote della Legge aveva molto maggior ingerenza nel Governo civile, e temporale, di quello ne abbiano i Papi, ed i Vescovi? Ciò che dicono certuni, che nell' antica Legge il Regno era Sacerdotale, e che nella nuova il Sacerdozio è Reale; e per conseguente, che siccome i Re facevano un tempo la funzione di Sacerdoti, i Pontefici al presente hanno la facoltà di esercitare l' Autorità Reale, non ha il menomo fondamento. Poichè i Re dell' antica Legge non erano più Pontefici di quei della nuova; e i Pontefici della nuova Legge come Pontefici debbono aver ancora minor ingerenza nel Governo, di quella ne avessero quei della Legge antica. Sarebbe un abusare del senso della sagra Scrittura citando in prova le parole di S. Piero: *Che i Cristiani sono un Real Sacerdozio*, perchè questo vien detto generalmente dei Cristiani, tutti, ai quali S. Piero accorda il Sacerdozio Reale, ma

in

in un senso metaforico. Laonde allorchè questo Apostolo dice: *Voi siete la generazione eletta, il Reale Sacerdozio*, o piuttosto la *generazione dei Sacerdoti Re*, vuol dire, voi siete *Sacerdoti* in quanto offerite a Dio Ostie pure, le vostre orazioni, i voti vostri, le vostre azioni di penitenza etc. Voi siete *Re*, poichè partecipate del Regno di Gesù Cristo, e perchè sperate di regnare un giorno con lui.

TERZA PROVA.

Non esser giammai permesso ai Cristiani il resistere colla forza, e colla via dell'armi ai Re, che abusano della loro potestà; ma che sono obbligati a soffrir pazientemente.

E' Tanto lontano che la Chiesa possa spogliar i Re dei loro Regni, e dispensar i loro Sudditi Cristiani dalla fedeltà, che lor debbono; che è anzi per lo contrario una massima fondamentale della Legge di Dio, e del Vangelo, non esser mai permesso sotto qualunque pretesto esser si voglia d'armarsi contro di loro, di far loro resistenza, di eccitare alla ribellione per via diretta, o indiretta; ma che sono tenuti a viver sommessi all'Impero loro, e ad obbedirli, quand'anche fossero Eretici, empj, e persecutori: E che in siffatte occasioni il solo partito, che deve prendersi dai Cristiani si è quello di pazientemente soffri-

frire. Una tal massima è fondata sopra la Legge, e sopra la costante pratica de' Giudei, e de' Cristiani.

Nella Legge antica è stabilita la pena di morte contro coloro, i quali disobbedissero quelle persone, che erano da Dio stabilite per governare i Popoli; ed allorchè Iddio diè agli Israeliti il primo Re, fecegli avvertire dal suo Profeta Samuello, che questo Re gli malmenerebbe, che prenderebbe i loro figliuoli etc. *Questo sarà* (dice Samuello) *il dritto del Re, che vi comanderà: Hoc erit jus Regis, qui imperaturus est vobis*. Un tal dritto nel modo col quale è esposto, non è per parte del Re, un dritto dicevole, e giusto: poichè la Legge altra condotta lor prescrive. Ma egli è però sempre una specie di dritto: *Hoc erit jus Regis*. Non si parlerebbe così dell'ingiuria, che un privato facesse per via di fatto ad un altro privato. Questo dritto non giustifica già la condotta del Re innanzi a Dio, quando n'abusa; ma produce un effetto in quanto che i Sudditi non hanno facoltà di resisterli; o di ribellarseli. Perciò appunto il Profeta aggiunge, che in tal incontro il popolo ricorrerà a Dio, non potendo servirsi legittimamente di altro mezzo per liberarsi dal suo Tirannico dominio. Nel senso medesimo vien detto, che il Pretore fa giustizia anche allora che la sentenza è ingiusta, poichè per quanto ingiusta ella siasi, forz'è obbedirlo, allorchè non v'ha Giudi-

ce superiore, al quale altri possa appellarsi.

Persuasi gl' Israeliti di tal verità hanno perpetuamente obbedito ai Re loro tuttochè empj, ed idolatri; e presso loro è stata perpetuamente in orrore la ribellione. Non fo parola del tempo, in cui erano i medesimi in Egitto, e pur vi vissero soggetti a Faraone, vi sopportarono i rei trattamenti, coi quali opprimevagli, e ricorsero al solo Dio fino a non uscir dall' Egitto, benchè avessero visibili prove di sua protezione, se non se dopo d' averne ottenuto il congedo da Faraone. Ma allorchè ebbero Giudici, e Re, sebbene ve ne fossero molti empj, ed Apostati dalla Religione dei Padri loro, come Achaz, e Manasse Re di Giuda, che profanarono il Tempio di Gerosolima colla lor Idolatria; non si legge, che i sommi Sacerdoti tentassero mai di privarli del loro Regno, nè d' eccitar i Sudditi loro alla ribellione. Quando poi i Giudei furono ridotti in ischiavitù, ordinò loro Iddio per bocca del Profeta Geremia d' esser sottoposti al Re Nabucco, o di viversi in pace nel Paese, al quale dovevano esser condotti per ordine Divino. Si sottomisero essi ad una tal Legge, obbedirono ai Re successori di Nabucco, nè si restituirono alla lor antica Patria senza l' ordine di quelli. Allorchè Assuero mandò fuori un Editto per far morire tutti i Giudei, Mardocheo, e gli altri Giudei altro non fecero, che ricorrere all'

ora-

orazione, e al digiuno per dilungar dalle lor teste tal tempesta.

Gesù Cristo comanda nella nuova Legge (*a*), *che rendasi a Cesare ciò che a Cesare s'aspetta, e a Dio ciò che a Dio s'appartiene*. Parole che fanno bastantemente conoscere, che i Cristiani debbono ai Principi una perfetta obbedienza, quand' anche ciò fosse loro di pena. S. Paolo spiegando più distintamente il pensiero del suo Maestro ordina a tutti i Fedeli Cristiani, (*b*) che rendano obbedienza a coloro, ai quali la debbono; Il tributo a colui, al quale è dovuto; il rispetto a chi si deve, e la sommissione a chi è dovuta. Ed i principj da quali ei cava una tal conclusione sono (*c*), *che tutte le Potestà sono state stabilite per ordine di Dio: Che chiunque resiste alle Potestà resiste al comandamento Divino: Che coloro,*

(a) *Math.* 22. *v.* 21. Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo.

(b) *Rom.* 13. Reddite omnibus debita, cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem; cui honorem, honorem.

(c) *Rom.* 13. Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit. Non est enim potestas nisi a Deo; quæ autem sunt, a Deo ordinata sunt. Itaque qui resistit Potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt; nam Principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? bonum fac; & habebis laudem ex illa: Dei enim Minister est tibi in bonum: Si autem malum feceris, time; non enim sine causa gladium portat. Dei enim Minister est, vindex in iram ei, qui malum agit. Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim & tributa præstatis: Ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes.

loro, i quali contravvengono a tal comandamento si rendono soggetti alla condanna: Che i Re sono Ministri di Dio, e che loro si deve esser sottoposti non solo per necessità, e per timore, ma eziandio per coscienza. Dimodochè racchiude egli nella sommissione, che è dovuta alle Potestà, l'obbligo di non resister loro giammai non solo pel timore di un maggior male, ma eziandio per motivo di dovere, e di coscienza; non solamente per timore degli uomini, ma per timore di Dio. Lo stesso Apostolo nell'Ep. a Tito (*a*) raccomanda a questo Vescovo di far sapere ai Cristiani, che debbono essere sottoposti ai Principi, e alle Potestà: E l'Apostolo S. Piero comanda ai Cristiani d'esser sottoposti (*b*) *a motivo di Dio a tutti coloro, che hanno in mano l'autorità: al Re perchè è superiore agli altri tutti: ai Governatori, e ai Magistrati, che spedisce, e stabilisce, perchè tale è il volere Divino.* Lo stesso Apostolo comandando, che sieno onorati i Re, esorta li schiavi ad obbedire ai loro Padroni, e non solo a coloro, che sono buoni, e benigni, ma eziandio a quelli, che sono fieri. (*c*) „ Imper-

(a) *B. Paulus ad Tit. 3. v. 1.* Admone illos Principibus, & Potestatibus subditos esse, dicto obedire, ad omne opus bonum paratos esse.

(b) *B. Petrus Ep. 1. cap. 2. v. 13.* Subjecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum: sive Regi quasi præcellenti: sive ducibus tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei.

(c) *B. Pet. Epist. 1. c. 2. v. 17.* Omnes honorate, fra-

„ perciocchè (dic' egli) si merita soffrendo ingiustamente cattivi trattamenti, soddisfacendo alla propria coscienza, e all' ordine Divino. E qual gloria v' è nel soffrirli allorchè si è male operato? Ma se operando bene soffrite i mali trattamenti con pazienza, questi innanzi a Dio vi acquistano un vero merito. „ Se a norma dell' Evangeliche Leggi sono tenuti gli Schiavi ad esser soggetti ai loro Padroni, allora eziandio, che li trattassero ingiustamente, e con durezza; quanto più saranno obbligati i Sudditi dei Sovrani ad esser loro soggetti, a soffrire i loro ingiusti, e cattivi trattamenti, quand' anche si servissero di loro autorità tirannicamente?

La Pratica degli antichi Cristiani si uniforma a queste massime. Imperciocchè sebbene gl' Imperatori Romani odiassero la lor Religione, e per tal motivo ingiustamente gli perseguitassero; pure i Cristiani quantunque per la loro moltitudine fossero potenti, nulla tentarono giammai contro essi, nè mai si unirono a coloro, che ai medesimi si ribellavano. (a) *Venghiamo accusati* (dic'

---

ternitatem diligite, Deum timete: Regem honorificate: Servi subditi estote in omni timore Dominis, non tantum bonis, & modestis, sed etiam discolis. Hæc est enim gratia si propter Dei conscientiam sustinet quis tristitias patiens injuste. Quæ enim est gloria, si peccantes, & colaphisati suffertis? Sed si bene facientes patienter sustinetis, hæc est gratia apud Deum.

(a) *Tertul. ad Scapulam*. Circa Majestatem Impera-

(dice Tertulliano nel Lib. a Scapula) *di non rendere all' Imperatore ciò che gli dobbiamo*. *E pure non vi sono Cristiani del partito d' Albino*, *di Negro*, *o di Cassio*, (ribelli, che avevano prese l' armi contro l' Imperatore). E nell' Apologetico: *onde vengono i Cassii*, *i Negri*, *gli Albini*, *e gli altri nemici dei Cesari? Romani sono costoro*, *ma non sono Cristiani*.

Si dirà per avventura, che i Cristiani di quel tempo non avevano forze per far testa alle violenze, che contro essi esercitavansi, e che per tal motivo eran costretti a sofferirli con pazienza. Ma sentiamo quel che dice intorno a ciò Tertulliano: (a) „ „ Sì grandi sono le forze dei Cristiani (dic' „ egli) che in una sola notte con sempli- „ ci fiaccole potrebbero prendere una com- „ piuta vendetta dei loro nemici, qualora „ fosse

toris infamamur, tamen nunquam Albiniani, vel Nigriani, vel Cassiani inveniri potuerunt Christiani.

(a) *Tertul. in Apolog.* Vires nobis sunt tantæ, ut una nox pauculis faculis largitatem ultionis potuisset operari, si malum malo disjungi per nos licuisset; sed absit ut aut igne humano vindicetur divina Secta, aut doleat pati in quo probatur: Si enim hostes, & apertos non tantum vindices occultos agere vellemus, deesset nobis vis numerorum, & copiarum? plures nimirum Mauri, & Marcomanni, ipsique Parthi, vel quantæcunque, unius tamen loci, & suorum finium gentes, quam totius orbis. Hesterni sumus, & vestra omnia implevimus, Urbes, Insulas, Castella, Municipia, Conciliabula, Castra ipsa, Tribus, Decurias, Palatium, Senatum, Forum, sola vobis relinquimus Templa. Cui bello non idonei, non prompti fuissemus, etiam copiis impares, qui tam libenter trucidamur, si non apud istam disciplinam magis occidi liceret, quam occidere?

„ fosse lor permesso il render male per ma-
„ le ; ma non voglia Iddio , che una tal
„ Setta affatto divina si vendichi con un
„ fuoco umano , o che si lagni di soffrir
„ quello , che la mette alla prova ; e quan-
„ do in vece di vendicarsi alla segreta , ci
„ volessimo manifestare per nemici scoper-
„ ti , ci mancherebbero forse eserciti nu-
„ merosi ? Son eglino i Mori , i Marco-
„ manni , i Parti stessi , e tutti gli altri
„ inimici più potenti di noi ? Sono que-
„ ste Nazioni , e Popoli rinchiusi nel pae-
„ se loro , e noi ci troviamo per ogni do-
„ ve in mezzo a voi nelle vostre Città ,
„ nell' Isole vostre , fra i vostri Castelli ,
„ nelle vostre Campagne , fra i vostri E-
„ serciti , nel Palagio dell' Imperatore , nel
„ Senato , nel Tribunale ; nè vi ha , che
„ i soli Templi , i quali non ci sieno con
„ voi comuni . Quali guerre non saremmo
„ noi in istato di sostenere , quand' anche
„ non fossimo uguali di numero , noi che
„ con tanto coraggio ci lasciamo uccidere ,
„ qualora non ci insegnasse la nostra Re-
„ ligione , che ci dobbiamo anzi lasciar
„ uccidere , che uccider altrui . ... „ I primi
Cristiani adunque non soffrivano con pa-
zienza le persecuzioni degl' Imperatori per
impotenza , o per debolezza ; e perchè non
avessero modo di difendersi , e di far te-
sta ; ma perchè erano persuasi , che fosse
un punto essenziale di lor Religione piut-
tosto il patire , che il ribellarsi alle Pote-
stà , in ciò imitando Gesù Cristo , il qua-

le potendo far venire delle *Legioni d'Angioli* in ſuo ajuto, amò meglio ſoccombere al ſupplicio della Croce per darci un eſempio di pazienza. Sapevano eſſi, che queſto Divino Maeſtro altro mezzo inſegnato lor non aveva per porſi al coperto delle perſecuzioni, che quello di ritirarſi, e di fuggire. *Se ſiete perſeguitati* (dic' egli) *in una Città, fuggite in un' altra*. Non dice egli loro, opponetevi ai voſtri perſecutori, difendetevi, ma ſemplicemente, *fuggite*. Queſto è il ſolo modo onde ſi poſſono porre al coperto dalle perſecuzioni. Finalmente li primi Criſtiani avevano preſenti quegli avvertimenti di San Pietro, che conforta i Criſtiani alla pazienza coll' eſempio di Gesù Criſto, il quale *eſſendo eſente da ogni peccato*, (*a*) *ed incapace di commettere qualſiſſia fallo, non oppoſe ingiurie ad ingiurie, nè usò minacce contro coloro, che lo malmenavano, ma dieſſi in poter di colui, che ingiuſtamente lo giudicava*. Ovvero come è nel teſto Greco *Giuſtamente*; che è quanto dire, che giudicava a norma della poteſtà, che aveva come Giudice. Per mezzo di queſta pazienza appunto ſi è ſtabilita la Criſtiana Religione. ,, Per queſto ſolo motivo (dice S.Ci-

,, pria-

(a) *Pet. c. 2. v. 22.* Qui peccatum non fecit, nec inventus eſt dolus in ore ejus: qui cum malediceretur, non maledicebat; cum pateretur, non comminabatur; tradebat autem judicanti ſe injuſte.

priano) *(a)*„ neppure uno di noi , quan-
„ do è arrestato, si difende, e quantunque
„ ci troviamo in numero grande, non pen-
„ siamo a vendicarci ; rendendoci pazien-
„ ti la certezza , in cui siamo , che ver-
„ remo un giorno vendicati „. „ Abbiamo
(dice Lattanzio),, una perpetua fidanza
„ nella Maestà di Dio , che può di pari
„ vendicare il disprezzo , che di lui vien
„ fatto , e i rei trattamenti , e le pene,
„ che sono fatte soffrire ai servi suoi. Laon-
„ de allorchè soffriamo ingiusti trattamenti,
„ nemmeno ce ne lagniamo , e ne lascia-
„ mo a Dio la vendetta . „ Secondo ta-
li principj dice S. Agostino *(b)* : „ Quan-
„ tunque la Città di Dio sulla terra fosse
„ in esilio sotto gl' Imperatori Pagani , e
„ che fosse allora composta di molti popo-

F 2 „ li ,

(a) *S. Cypr. in Lib. ad Demet.* Inde est quod nemo nostrum , quando apprehenditur , reluctatur , nec se adversus injustam violentiam vestram , quamvis nimius , & copiosus sit noster populus, ulciscitur , patientes facit de secutura ultione securitas . *Et Lactantius :* Confidimus enim Majestati , qui tam contemptum sui possit ulcisci, quam servorum suorum labores & injurias : & ideo cum tam nefanda perpetimur, ne verbo quidem reluctamur, sed remittimus ultionem.

(b) *Aug. de Civ. Dei lib.* 22. Neque tunc sub Imperatoribus Ethnicis Civitas Christi , quamvis peregrinaretur in terris , & haberet tam magnorum agmina Populorum, adversus impios persecutores pro salute temporali pugnavit , sed potius ut obtineret æternam non repugnavit . Ligabantur , cædebantur , incendebantur , torquebantur , urebantur , laniabantur , trucidabantur , & multiplicabantur . Non erat eis pro salute pugnare , nisi salutem pro salute contemnere.

„ li, ella non combattè tuttavia questi
„ empj persecutori per la sua temporale
„ salvezza; ma li sopportò per l' eterna.
„ S' incatenavano i Cristiani, si percuo-
„ tevano, s' imprigionavano, si poneva-
„ no sotto i tormenti, si abbruggiavano,
„ si sbranavano, si scannavano, e mal-
„ grado ciò si moltiplicavano: non sape-
„ vano ciò che fosse combattere per sal-
„ var la lor vita: ma dispregiavano la lor
„ vita per l' eterna salvezza. „ Quindi è
nata quella famosa sentenza: era un seme
il sangue de' Martiri, che produceva Cri-
stiani: *Sanguis Martyrum semen Cristiano-
rum*.

Se taluno dica, che la Chiesa non ave-
va effettivamente la menoma autorità so-
pra gl' Imperatori Pagani, perchè non e-
ran battezzati, ma che non bisogna giudi-
care nell' istessa guisa di quei, che sono
Cristiani, o che essendo stati battezzati
hanno abbandonata la Legge di Gesù Cri-
sto; convien farlo riflettere alla condotta
tenuta dalla Chiesa, allorchè vi furono
Imperatori Cristiani i quali apostatarono, e
che divennero Eretici. Vi è egli forse sta-
to alcun Cristiano, che si ribellasse contro
Giuliano l' Apostata? Intrapresero forse i
Romani Pontefici di deporre Costanzo, Va-
lente, e gli altri Eretici Imperatori? Ten-
taron eglino di spogliare i Re de' Goti,
che in Italia regnavano, dei Regni loro,
tuttochè fossero lor nemici, e che occu-
passero i beni della Chiesa Romana? In
som-

somma l'Istoria non ci presenta verun esempio prima di Gregorio VII. di alcun Papa, il quale abbia preteso di disporre del temporale dei Re, o che abbia contro essi pronunciata sentenza, in vigor della quale gli abbia privati del Regno loro. Forz'è dunque confessare, che nè i Papi, nè i Vescovi si credettero di avere tal facoltà; poichè se creduto lo avessero, non mancarono ad essi occasioni di far mostra dello zelo, che avevano per gl' interessi della Chiesa, e della Religione.

Ma non solamente non hanno i medesimi esercitata tal facoltà, ma eziandio hanno confessato di non averla. S. Gregorio Nazianzeno nel suo primo discorso contro l' Apostata Giuliano riconosce, che la Chiesa altro rimedio non aveva contro i suoi rigori, che l' orazione, le lagrime, la pazienza. *(a)* „ Le sole lagrime (dic'egli) „ dei Cristiani da molti dei medesimi sparse in copia trattennero il corso per Di-

F 3 „ vina

(a) *Greg. Nazianz. Orat. 1. in Jul. Apostatam*. Caeterum Dei clementia inhibitus atque repressus est, Christianorumque lacrymis, quas multas multi profuderunt, quod solum adversus persecutores remedium est. Ostendant tandem quae ratio, atque aequitas sit, nos etiam injuriis, etiam & cruciatibus affectos tolerare, ipsos autem ne parcentibus quidem parcere? Si enim rem expendamus cum quibusdam temporibus tali potentia floruerimus. . . Quid tandem simile a Christianis vestri perpessi sunt qualia saepenumero a vobis Christiani pertulerunt? Quam libertatem vobis eripuimus? In quos plebem furentem concitavimus? Quibus Praefectos immisimus, plura etiam ipsis, quam im-

„ vina misericordia agli eccessi di questo
„ Monarca. E' questo il solo rimedio, che
„ abbiamo contro i persecutori. Ma ci fac-
„ ciano vedere, se v' ha ragione, o e-
„ quità, mentre noi gli soffriamo, allor-
„ chè siamo afflitti, e tormentati, a non
„ risparmiarci, avendoli noi risparmiati.
„ Imperciocchè a prender le cose pel drit-
„ to loro, vi sono stati dei tempi, nei
„ quali i Cristiani sono stati ugualmente
„ potenti: è egli mai perciò accaduto,
„ che i Pagani abbiano per parte dei Cri-
„ stiani sofferto quello, che i Cristiani han-
„ no sofferto per parte dei Pagani? Vi
„ abbiamo noi forse tolta la vostra liber-
„ tà? Abbiamo noi commosso contro di
„ voi la furia della plebe? Abbiamo noi
„ spedito Governatori contro di voi, che più
„ facessero di quello fosse stato lor coman-
„ dato? Chi sono coloro, che abbiamo
„ posto in pericolo della lor vita? E qua-
„ li abbiamo noi esclusi dai Magistrati,
„ dalle Cariche, e dagli altri Onori, che
„ son duvuti a chi ha merito? In somma
„ abbiamo noi fatto alcuna cosa somigliante
„ te contro di voi di quanto voi fatto ave-
„ te, o dichiarato contro di noi? „ Così
ap-

---

peratum esset exequentes? Quibus periculum vitæ creavimus? imo quosnam a Magistratibus, dignitatibusque summovimus, aliisque honoribus, qui præstantissimis quibusque viris debentur? & ut compendio dicam, eccui aliquid simile intulimus, qualia multa a vobis partim admissa, partim denunciata sunt?

appunto ci fa sapere S. Gregorio Nazianzeno, che si diportavano i Cristiani verso i lor persecutori.

S. Ambrogio ebbe delli contrasti con degl' Imperatori Cristiani; e in tutti questi contrasti per difendersi non solo adoperò la pazienza, ma dichiarò eziandio pubblicamente, ch'ei non aveva altre armi. *(a)* „ Allorchè mi verrà fatta violenza (dic „ egli) io non so, cosa sia resistere; „ posso dimostrare il mio dolore, posso pia- „ gnere, posso gemere contro l'armi, con- „ tro i Soldati, contro i Goti; le ar- „ mi mie sono le mie lagrime. Questa è „ l' unica difesa dei Vescovi, nè posso, „ nè debbo difendermi in altra guisa. „ Avendo comandato l' Imperator Valentiniano, che si desse il Domo di Milano agli Ariani, ed avendo un tal ordine avuto effetto, protesta quel gran Santo, che sebbene averebbe potuto impedire l' esecuzione; non credette di doverlo fare. *(b)* „ Sì „ voleva (dic'egli) ch'io acchettassi il Po-

 „ po-

(a) *S. Ambros. in Oratio. ad Auxen.* Coactus repugnare non novi, dolere potero, potero flere, potero gemere adversus arma, adversus milites Gothos quoque lachrymæ meæ arma sunt; aliter nec debeo, nec possum resistere.

(b) *Idem Lib. 2. Epis. 4. ad Marcellinam Sororem.* Exigebatur a me, ut compescerem populum, referebam in meo jure esse ut non excitarem, in Dei manu ut mitigaret: Postremo si me incentorem putant, jam in me vindicari oportere, vel adducere in quas vellent terrarum solitudines . . . Rogamus, Auguste, non pugnamus, non timemus, sed rogamus. Hoc Christianos decet, ut tranquillitas pacis optetur, &

„ polo, ed io rispondeva esser dover mio
„ il non sollevarlo, e che da Dio solo di-
„ pendeva l' acchetarlo: Che se si fosse
„ supposto, che io lo sollevassi, si poteva
„ incontanente punirmi, o mandarmi in
„ esilio. (E voltando il discorso all' Im-
„ peratore) Noi vi preghiamo (gli disse)
„ o Augusto, e non vi resistiamo; noi
„ vi preghiamo, ma non temiamo. Que-
„ sto è appunto il dovere dei Cristia-
„ ni: bramano essi la pace, e il riposo;
„ ma la fermezza loro nel difendere la Fe-
„ de, e la verità non si scuote in faccia
„ al pericolo della morte . . . . I Palagi
„ appartengono all' Imperatore, le Chiese
„ al Vescovo. Voi avete facoltà sopra tut-
„ ti i pubblici affari, ma non già sopra
„ le cose sacre. „ Interrogando di poi
il Commissario dell' Imperatore Ambro-
gio colle appresso parole. „ Ditemi se sie-
„ te

Fidei, Veritatisque constantia, nec mortis revocetur periculo . . . Ad Imperatorem Palatia pertinent, ad Sacerdotem Ecclesiæ. Publicorum tibi munerum jus commissum est, non sacrorum. Interroganti deinde Ambrosium notario; si Tyrannus es scire volo, ut sciam quemadmodum me adversus te præparem; ut respondes. Retuli, *inquit*, dicens me nihil in præjudicium fecisse Ecclesiæ, eo tempore, quo audieram occupatam esse militibus Basilicam, gemitum tantummodo liberiorem habuisse, multisque adhortantibus ut eo pergerem dixisse. Tradere Basilicam non possum, sed repugnare non debeo . . . . Si hæc Tyrannis videtur, habeo arma, sed in Christi nomine: habeo offerendi mei corporis potestatem: quid moraretur ferire, si tyrannum putaret? Veteri jure a Sacerdotibus donata Imperia, non usurpata, & vulgo dici quod Imperatores Sacerdotium magis optarint, quam Imperium; Christus fugit, ne Rex fieret &c.

„ te Tiranno, perchè io sappia dalla vo-
„ stra risposta in qual guisa debba prepa-
„ rarmi contro di voi. Gli risposi (dice
„ S. Ambrogio) che niente ho mai fatto
„ in pregiudizio della Chiesa: che quando
„ ho saputo, che la Basilica era occupata
„ dagli Ariani, ne ho pianto senza rite-
„ gno. E a molti che mi esortavano a
„ portarmivi, ho risposto, che io non pote-
„ va rassegnar la Basilica, ma che non dove-
„ vo resistere... Se questa vi sembra un'azio-
„ ne tirannica, ho in mio potere delle ar-
„ mi, e queste armi consistono soltanto
„ nella facoltà, che io tengo di offerirvi
„ la mia vita, e se mi credete tiranno, al-
„ tro far non dovete, che togliermela.
„ Per dritto antico davano i Sacerdoti gl'Im-
„ perj, e non gli usurpavano. E vien det-
„ to comunemente, che gl'Imperatori sono
„ più gelosi pel Sacerdozio, che per l'Im-
„ pero: Ma Gesù Christo per tema di esser fat-
„ to Re se ne fuggì.„ Questo passo di S. Am-
brogio prova egregiamente la disposizione,
che aver debbono i Prelati rispetto ai Re,
ed è che allora quando questi fanno delle
ingiustizie alla Chiesa, essi non debbono
acconsentirvi, ma non debbono altresì op-
porsi loro con violenza, nè sollevare i po-
poli alla ribellione. Convien soffrir l'in-
giustizia senza avervi parte e non lasciar di
conoscere i Re per Re, tuttochè si abusi-
no di loro autorità. Le loro vessazioni, o
le loro ingiustizie contro la Chiesa non gli
privano della loro autorità, nè liberano i

Sudditi di qualunque condizione essi si sieno dalla loro obbedienza.

Spiegando S. Agostino il passo dell' Epistola di S. Paolo ai Romani, in cui parla della sommissione dovuta alle Potestà, dice: *(a)* „ Noi dobbiamo essere talmente „ som-

---

(a) *S. Aug. in Expos. Prop. in Epist. ad Rom.* Rectissime admonet ne quis ex eo quod a Domino suo in libertatem vocatus est, factus Christianus extollatur in superbiam, & non arbitretur in hujus vitæ itinere servandum esse ordinem suum, ut potestatibus sublimioribus, quibus pro tempore rerum temporalium gubernatio tradita est, existimet non esse subdendum. Cum enim constemus ex animo & corpore, quandiu in hac vita temporali sumus, etiam rebus temporalibus ad subsidium degendæ hujus vitæ utamur: oportet nos ex ea parte, quæ ad hanc vitam pertinet Subditos esse Potestatibus, idest hominibus res humanas cum aliquo honore administrantibus: ex illa vero parte, qua credimus Deo, & in regnum ejus vocamur, non nos oportet esse subditos cuiquam homini idipsum in nobis evertere cupienti, quod Deus ad vitam æternam donare dignatus est. Si quis ergo putat, quoniam Christianus est, non sibi esse vectigal reddendum, aut tributum, aut non esse exhibendum honorem debitum iis, quæ hæc curant potestatibus, in magno errore versatur. Item si quis putat se esse subdendum, ut etiam in sola fide habere potestatem arbitretur eum, qui temporalibus administrandis aliqua sublimitate præcellit, in majorem labitur errorem. Sed modus iste servandus est, quem Dominus ipse præscribit, *ut reddamus Cæsari, quæ Cæsaris sunt, & Deo, quæ Dei sunt*. Quamquam enim ad illud regnum vocemur ubi nulla erit potestas hujusmodi, in hoc tamen itinere dum agimus, donec perveniamus ad illud sæculum, ubi sit evacuatio omnis Principatus, & potestatis, conditionem nostram pro ipso rerum humanarum ordine toleremus, nihil simulate facientes, & in eo ipso non tam hominibus, quam Deo, qui hæc jubet, obtemperantes. Ad id vero quod objiciunt a potestatibus istis Christianos esse vexatos, ac proinde illis obedientiam non deberi, sic respondet: Potest movere aliquos cum cogitaverint ab istis potestatibus Sancti pœnis affecti, & uq-

„ sommessi nel temporale alle Potestà seco-
„ lari , tuttochè facessero ogni sforzo per
„ distruggere lo spirituale ; e una tal som-
„ missione esser deve sincera , e non sol-
„ tanto un effetto del timore . Quan-
„ tunque queste Potestà tentino di distrug-
„ gere in noi la fede da Dio dataci per la
„ vita eterna , noi non dobbiamo tutta-
„ volta esimerci dal pagar loro i tributi ,
„ e dal rispettarli . Un grand' errore sa-
„ rebbe il credere il contrario ; ma lo
„ sarebbe anche maggiore il credere che
„ queste Potestà , le quali sono poste per
„ governare le cose temporali , abbiano
„ dritto sopra la nostra Fede . Finalmen-
„ te convien osservare il giusto tempera-
„ mento prescrittoci da Gesù Cristo , allorchè
„ ci comanda di dare *a Cesare ciò che è di*
„ *Cesare , e a Dio ciò che è di Dio*. Alcuni
„ (dic'egli) possono opporre che i Santi so-

F 6 „ no

---

cati sunt . Quod ait , *ideoque necessitate subditi esto-
te* , ad hoc valet , ut intelligamus , quia necesse est
propter hanc vitam subditos nos esse oportere , non
resistentes si quid illi auferre voluerint in quo sibi po-
testas data est de temporalibus rebus ; quæ quoniam
transeunt , ideo & ista subjectio non in bonis quasi per-
mansuris , sed in necessariis huic tempori constituenda
est . Tamen quoniam dixit *necessitate subditi estote* ,
ne quis non integro animo , & pura dilectione subdi-
tus fuerit hujusmodi potestatibus , addidit dicens , *non
solum propter iram , sed & propter conscientiam* , idest
non solum ad iram evadendam , quod potest etiam si-
mulate fieri , sed ut in tua conscientia certus sis illius
dilectione te facere , cui subditus fueris , jussu Domi-
ni tui .

„ no ſtati tormentati, ed uccisi da queſte Po-
„ teſtà: per queſto appunto aggiunge l'Apoſto-
„ lo, che dobbiamo lor eſser ſottopoſti per
„ neceſſità a motivo delle indigenze di que-
„ ſta vita temporale. E perchè non ſi cre-
„ deſse, che una tal neceſſità foſse forza-
„ ta, e che non ſi foſse obbligato ad ob-
„ bedir volentieri, e per amore alle Pote-
„ ſtà, aggiunge l' Apoſtolo, io dico; *non*
„ *ſolo per timore, ma per coſcienza*, e vuol
„ dire, non ſolo per ſottrarci dal gaſtigo,
„ il che può farſi diſſimulando, ma per
„ eſser certi in coſcienza, che obbedite
„ per amore agli ordini di colui, al qua-
„ le ſiete ſottopoſti. „

Il medeſimo Sant' Agoſtino ſopra il Sal-
mo 124. prova coll' eſempio degli Schiavi
Criſtiani, che ſono tenuti ad obbedir ai
lor Padroni, benchè Infedeli, che i Suddi-
ti devono nel modo ſteſso obbedire i lor
Principi, benchè nemici della Religione,
additando fino a qual ſegno debba eſten-
derſi tale obbedienza. (a) „ Colui (dic'
„ egli)

(a) *S. Aug. in Pſal.* 124. Ille forte impius eſt, & iniquus, tu autem fidelis, & juſtus: indignum eſt ut juſtus, & fidelis ſerviat iniquo, & infideli; non hoc dixit; ſed magis ſerviat. Quod autem dixit de Domino & ſervo, hoc intelligite de Poteſtatibus, Regibus, & de omnibus culminibus hujus ſæculi. Aliquando enim Poteſtates bonæ ſunt, & timent Deum, aliquando non timent. Julianus extitit infidelis Imperator: nonne extitit Apoſtata, iniquus, & Idolatra? Milites Chriſtiani ſervierunt Imperatori infideli: ubi veniebatur ad cauſam Chriſti, non agnoſcebant, niſi eum qui in Cælo erat. Quando volebat ut Idola co-

„ egli) è forse un' Empio , e un Infede-
„ le , e voi siete giusto , e fedele . Par-
„ rebbe cosa indegna , che un giusto , e
„ fedele dovesse servire un ingiusto , ed
„ infedele . Questo non è ciò , che vien
„ detto , anzi per lo contrario che lo ser-
„ va anche in miglior forma . Quel ch'io
„ dico dello Schiavo, e del Padrone, do-
„ vete intenderlo delle Potestà , dei Re ;
„ e di tutti coloro , che occupano le Di-
„ gnità di questo secolo . Talvolta quelli ,
„ che hanno in mano l'autorità sono giu-
„ sti , e temono Iddio , talvolta non lo
„ temono . L' Imperator Giuliano era In-
„ fedele , Apostata , Idolatra , e scellera-
„ to . I soldati Cristiani servivano questo
„ infedele Imperatore ; ma allorchè tratta-
„ vasi della causa di Gesù Cristo , altro
„ Padrone non riconoscevano salvo quello,
„ che è ne' Cieli . Quando Giuliano vo-
„ leva , che adorassero gl' Idoli , ed of-
„ frisser loro dell' incenso , al costui co-
„ mando anteponevano quello di Dio: ma
„ allorchè diceva loro; si marci al combat-
„ timento , si vada contro quel popolo :
„ incontanente obbedivano : distinguevano
„ essi dal Signor temporale l' eterno Si-
„ gnore, e tuttavia erano sottoposti al Si-
„ gnor

lerent, & thurificarent, præponebant illi Deum; quando autem dicebat, Producite aciem, ite contra illam gentem, statim obtemperabant; distinguebant Dominum æternum a Domino temporali: tamen subditi erant propter Dominum æternum Domino temporali.

„ gnor temporale per motivo del Signore
„ eterno. „

Quel che dice S. Agostino dei Soldati Cristiani, che militavano per Giuliano, non è una ipotesi senza fondamento, ma una istorica verità. *(a)* Dopo la morte di questo Imperatore essendo Gioviano innalzato in suo luogo, fece difficoltà d' accettar l' Impero, dichiarando ai suoi Soldati, come era Cristiano, nè poteva comandare un esercito di soldati Pagani, ed infedeli. Lì risposero essi, che una tal ragione non doveva rattenerlo dall' accettar l' Impero, e che comanderebbe a Cristiani in questa Religione allevati. Imperciocchè dicevano „ I più attempati
„ fra noi, sono stati ammaestrati da Co-
„ stantino, i più giovani da Costanzo, e
„ brevissimo essendo stato il Regno dell'
„ ultimo Imperator Giuliano, non è pos-
„ sibile, che coloro i quali per loro scia-
„ gu-

(a) *Theodoret. Lib.* 4. *c.* 1. Ego, *inquit Jovianus*, cum Christianus sim, talibus viris imperare non possum, nec Juliani exercitum regere, nefariæ Doctrinæ principiis imbutum. Ejusmodi enim homines divina gratia destituti, facile ab hostibus capiuntur, & ludibrio eisdem esse solent. His auditis omnes uno consensu milites hæc dixerunt: Ne dubites, Imperator, neve Imperium nostrum velut improbum refugias. Imperabis enim Christianis hominibus, & qui in pia disciplina sunt educati. Nam qui inter nos ætate sunt provectiores, ipsum Constantinum Doctorem habuerunt, qui autem illos proxime sequuntur, a Constantio instituti sunt. Hujus vero nuper mortui breve Imperii tempus fuit nec satis idoneum ad labem in deceptorum hominum mentibus altius defigendam.

„ gura sono caduti nell'errore, vi sieno at-
„ taccati tenacemente . „ Da ciò si dedu-
ce , che l' esercito di Giuliano era com-
posto per la maggior parte d' Ufiziali , e
di Soldati Cristiani , e che se allora fos-
se stato lecito non obbedire un Imperatore
Apostata , e nemico della Chiesa , sarebbe
loro stato agevole il privar Giuliano dell'
Impero , in un tempo , in cui gli eserciti
deponevano , e creavano gl' Imperatori .
Ma i grandi , e Santi Pontefici di quel tem-
po anzichè esortare a scuoter il giogo di
questo Apostata , anzichè pretendere , che
avessero facoltà di spogliarlo direttamente ,
o indirettamente dell' autorità , della qua-
le abusavasi con gran danno della Reli-
gione , insegnavano per lo contrario ai fe-
deli , che erano tenuti ad essergli sottopo-
sti ; e che altre armi non avevano per di-
fendersi , ne altro rimedio contro le sue
persecuzioni , che l' orazione , e la pazien-
za . Se questi Santi non avessero nodrito
tali massime , se avessero creduto di po-
ter dichiarar Giuliano decaduto dall' Im-
perio per la sua Apostasia, dispensare i suoi
Sudditi dall' obbedirlo , e d' esser in liber-
tà di eleggere altro Imperatore per liberar
la Chiesa dai mali onde angustiavala, e li-
berarla dal pericolo , in cui si trovava ,
non li potremmo scusare di non aver avu-
to zelo per la casa di Dio , non serven-
dosi di lor autorità per sostenerla , e per
conservarla . Far possiamo la stessa rifles-
sione intorno la condotta degli antichi Pa-

pi ,

pi, e dei Vescovi Cattolici per rapporto agli Eretici Imperatori, ed usurpatori dei dritti Ecclesiastici. Se è vero che avessero facoltà di deporli, furono o molto ignoranti a non saperlo, o assai poco zelanti non facendo uso di quella facoltà in tempi sommamente favorevoli, ed in cui secondo le regole dell' umana prudenza averebbero infallibilmente liberata la Chiesa dalle persecuzioni. Ora non ci è lecito il supporre, che per tanti secoli abbia la Chiesa affatto ignorato i suoi dritti, e che Pastori così zelanti per le più picciole verità della Religione, e per tutti gli Ecclesiastici interessi, gli abbiano abbandonati, allorchè trattavasi del fondamento della Religione, e dell' intiero Corpo della Chiesa. Dobbiamo adunque tener per fermo, che nè i primi Vescovi, nè la Chiesa tutta credè giammai, che Gesù Cristo avesse dato ai suoi Apostoli, nè ai lor Successori la facoltà diretta, o indiretta di deporre gl' Imperatori, i Re, i Principi quantunque Infedeli, Apostati, Eretici, Tiranni, usurpatori degli Ecclesiastici dritti.

A tal raziocinio altro non aggiungerò, che una sola testimonianza di S. Gregorio Magno, dalla quale si rileva quanto gli antichi Papi fossero lontani dal credere di aver la facoltà di disporre delli Stati. (*a*) „ Vi

(a) *Gr. gr. Ma.. Lib. 7. Epist. 1. Indict. 1.* De qua re unum est, quod breviter suggeras Serenissimis Dominis nostris, quod si ego servus illorum in morte Longo-

„ Vi prego (scrive egli al suo Diacono Sa-
„ biniano) di far intendere ai nostri Se-
„ renissimi Padroni da parte del loro ser-
„ vo, che se io mi fossi voluto ingerire
„ nella distruzione dei Longobardi, questa
„ Nazione non avrebbe più a quest' ora
„ nè Re, nè Duchi, nè Conti, e tro-
„ verebbesi in una confusione, e in una
„ divisione spaventevole. Ma perchè te-
„ mo Dio, inorridisco d'aver mano in ciò,
„ che può cagionar la morte di chicches-
„ sia. „ Coloro, che hanno sollevato ne-
gli ultimi tempi guerre così sanguinose,
messo in combustione interi Regni colle
Sentenze di deposizione da essi fulminate
contro i Re, e col dar al primo occupan-
te i loro Stati, trovansi per gran tratto
di via dilungati dai sentimenti di questo
gran Papa, o per dir meglio dallo spirito,
che essi credevano esser quello di Gesù Cri-
sto, e del Vangelo.

QUAR-

barorum me miscere voluissem: hodie Longobardo-
rum Gens nec Regem, nec Duces, nec Comites habe-
ret, atque in summa confusione esset divisa; sed quia
Deum timeo, in mortem cujuslibet hominis me miscere
formido.

QUARTA PROVA.

Doversi obbedire ai Principi nelle cose Civili, e temporali, nè esser alcun Cristiano dispensato da obbligo tale, nè poterlo essere sotto pretesto di Religione.

SE in alcuna occasione i Cristiani potessero esser dispensati dall' obbedire i Re in ciò che risguarda le cose temporali, non si direbbe la verità dicendo, che essi come gli altri sono sottoposti per tal risguardo alle Potestà della terra. Ora la Legge Evangelica non li ha in verun modo eccettuati. Gesù Cristo loro Maestro diè esso l' esempio di tal sommissione pagando il tributo per se, e per i suoi Discepoli *Mat.* 17. ed insegnò positivamente, che si era in ogni modo obbligato a pagarlo. Imperciocchè essendo nata al tempo suo fra i Giudei una Setta di persone, le quali dommatizzavano, non esser loro permesso il pagare il tributo a Cesare da essi considerato come tiranno, e nemico della Legge, interrogato Gesù Cristo sopra tal questione rispose: *Che era necessario dare a Cesare, ciò che a Cesare è dovuto, e a Dio ciò che è dovuto a Dio.* Ordina ancora S. Paolo, che sia pagato il tributo a quei tali, ai quali è dovuto, e vuole che universalmente tutti i Cristiani vivano sottoposti alle Potestà: Per la voce *Potestà* egli intende propriamente le Potestà temporali,

e non

e non già i Superiori Ecclesiastici. Avvegnachè queste Potestà, di cui parla, quelle sono, che portano la spada, che esercitano la Divina vendetta col punire corporalmente i delitti, che rattengono gli uomini col timore della pena, ed ai quali sono dovute le imposizioni, e il tributo. Ora siffatte funzioni non s' aspettano alle Potestà Ecclesiastiche, ma alle sole Civili. Di queste adunque parla l' Apostolo S. Paolo, ed unicamente di queste spiegano pure i SS. Padri questo passo, (*a*) e per fine alcuni giungono ad escludere le Potestà Ecclesiastiche. L' Apostolo, dice S. Basilio, o sia l' Autore delle Costituzioni Monastiche, parla delle Potestà del Mondo, e non delle Potestà spirituali. L' espressioni sequenti fannolo bastantemente conoscere, mentre fa parola dei tributi, e delle imposizioni. Se alcuni Autori estendono il precetto Apostolico alle Potestà spirituali, ciò è unicamente per una conclusione indiretta, che ne cavano, come fa nella sua Apologia Papa Simmaco, dicendo, che se S. Paolo nelle cose temporali si sottopone all' Imperatore, è ancora più giusto, che nelle cose spirituali gl' Imperatori sieno sottoposti alle Potestà della Chiesa.

(*a*) Non

(a) *Irenaus Lib. 1. c. 24. Tertull. in Apologet. Orig. Lib. 9. in Epist. ad Rom. Hom. 23. Aug. Hom. 31. in Psal. 108. & Lib. de Cathechis. rud. c. 21. contra Epist. Parm. Lib. 1. c. 7. Hilar. Diac. in cap. 13. Epist. ad Rom. Basil. Monast. Inst. c. 22.*

(*a*) Non vi è che il solo Gesuita Salmerone, che abbia ardito d' interpretare i Testi di S. Paolo, e di S. Piero intorno all' obbedienza dovuta ai Sovrani in un senso contrario alla Scrittura, e alla Tradizione. Pretende egli, che questi due Apostoli abbiano unicamente parlato ai Fedeli di questa obbedienza *per far la corte* agl' Imperatori, e ai Re Pagani: Un Comento così detestabile sarà perpetuamente proscritto dalla Religione.

Ha la Chiesa in ogni tempo osservato, e fatto osservare con esattezza questo precetto di S. Paolo. Ha ella sempre raccomandato ai fedeli, che obbedissero i Principi, che pagassero i tributi, che si uniformassero alle Leggi Civili, e che in niun modo, nè sotto alcun pretesto turbassero il riposo, e la pubblica tranquillità. Piene sono le opere degli antichi Padri di testimonj della sommissione, e del rispetto, che i Cristiani antichi avevano per gl' Imperatori, e per i Magistrati sebben Pagani, e nemici per fino della Cristiana Reli-

(a) Quoniam ergo Pauli tempore multa nova prodibant, & Principes contra Christi nomen furebant, quasi de rerum publicarum eversione dubitantes, & de concisione sui Imperii, BLANDITUR hoc capite Imperatoribus, & Regibus Paulus, quemadmodum Petrus in priori sua epistola: *Subjecti*, inquit, *estote omni creaturæ propter Deum, sive Regi quasi præcellenti, sive Ducibus, tanquam ab eo missis* &c. *Comment. in omnes Epist. Pauli, & Canonicas. Tom.* 13. *Lib.*4. *in Epist. ad Rom. pag.*674.

ligione. Parecchi ne abbiamo riferiti nelle antecedenti prove, che in questo luogo non ripeteremo, bastandoci d' aggiungervi alcuni passi de' Concilj, e dei Papi medesimi, che confessavano d'esser tenuti a sottomettersi alle Leggi, e agli Editti degl' Imperatori in ciò che concerne le cose temporali, e civili.

Il primo Concilio d'Arles tenuto l' anno 314. sotto l' Imperatore Costantino comanda nel Canone III. che coloro, i quali lasciano l' armi in tempo di pace (o come si legge in altro manoscritto, in tempo di guerra) saranno separati dalla Comunione: *De iis qui arma projiciunt in pace* (o piuttosto *in bello*) *placuit abstineri eos a Communione*. Probabilmente fu fatto questo Canone, come osserva il Signor d' Aubespine, contro alcuni Cristiani, i quali col velo della Religione abbandonavano la milizia. Il Concilio scomunicandoli dà a divedere, che la Religione non dispensa da ciò, che altri deve allo Stato.

Nei Concilj posteriori s' incontrano da per tutto strepitose testimonianze del rispetto, che avevano i Papi, ed i Vescovi per gl' Imperatori. Convocavano gl' Imperatori i Concilj, e comandavano ai Vescovi di unirsi. I Vescovi gli obbedivano, nè lasciavano di trovarsi nel luogo ad essi indicato. I Papi spedivano i lor Legati, e chiedevano scusa per non poter portarvisi personalmente. Gl' Imperatori assistevano a questi Concilj, e quanto alla condotta este-

esteriore essi gli regolavano. I Vescovi facevano delle acclamazioni per la lunghezza di loro vita, e per la lor prosperità.

Il Concilio IV. di Toledo tenuto l'anno 633. definì in termini formali, che i Sudditi sotto qualsivoglia pretesto non potevano essere assoluti dal giuramento di fedeltà. Ciò si legge nel Canone 75. in cui così parlano i Vescovi: (*a*) „ Dopo d' a-
„ ver fatti regolamenti intorno alla Disci-
„ plina Ecclesiastica, l'ultimo Editto, che
„ dobbiam fare, si è per lo stabilimento dei
„ nostri Re, e per la conservazione dell'
„ illustre Nazione de' Goti. „ Si stendono poscia molto ampiamente sopra l'obbligo di conservare inviolabile il giuramento di fedeltà prestato ai Re, e finalmente pronunciano l'appresso Decreto: „ Chiun-
„ que di noi, o del popolo Spagnuolo per
„ congiura o per fazione violerà il giura-
„ mento da esso fatto per la conservazio-
„ ne della Patria, dello Stato de' Goti,
„ e della salute del Re, o che farà alcun
„ at-

(a) *Concil. Tolet. 4. Can. 75.* Post instituta quædam Ecclesiastici Ordinis, vel Decreta, quæ ad quorundam pertinent disciplinam, postrema nobis cunctis Sacerdotibus sententia est pro robore nostrorum Regum, & stabilitate Gentis Gothorum Pontificale ultimum sub Deo judice ferre Decretum . . . Quicunque a nobis, vel totius Hispaniæ Populis qualibet conjuratione, vel studio Sacramentum fidei suæ, quod pro Patriæ Gentis Gothorum statu, vel conservatione Regiæ salutis pollicitus est, temeraverit, aut Regem nece attrectarit, aut potestate Regni exuerit, & præsumptione tyrannica Regni fastigium usurparit, anathema sit.

„ attentato contro la vita del Re, o che
„ vorrà privarlo del ſuo Regno, e tiran-
„ nicamente uſurpare il ſuo Dominio; ſia
„ ſcomunicato. „

Erveo Arciveſcovo di Reims l' anno 909 tenne un Concilio Provinciale in Troslei nella Dioceſi di Soiſſons: vi ſi leggono nel ſecondo Decreto le appreſſo parole: „ Poi-
„ chè renderemo conto a Dio della condot-
„ ta dei Re, noi ci indirizziamo, o Signor
„ Re, a Voſtra Eccellenza col preſente di-
„ ſcorſo, nel che fare uſiamo della autori-
„ tà Veſcovile, non dimenticando però,
„ che la Regia Poteſtà è ſtata parimente
„ da Dio ſtabilita... In fatti ſiccome la
„ Real Poteſtà per Religione ſi ſottopone
„ alla Sacerdotale autorità, così i doveri
„ della Religione obbligano di pari l'auto-
„ rità Sacerdotale a ſottometterſi alla Re-
„ gia Poteſtà. „ In prova di queſte parole i Padri del Concilio riferiſcono il teſto di Gelaſio all' Imperatore Anaſtaſio: *duo ſunt, quibus principaliter Mundus hic regitur, Auctoritas ſacra Pontificum, & Regalis Potentia*.

Dai Concilj paſſiamo ai Papi. Gelaſio I. nella ſua ottava Lettera all' Imperatore Anaſtaſio ſi eſprime in queſti termini: (a) „
„ Se in ciò che riſguarda (dic'egli) l'or-
„ di-

(a) *Gel. in Epiſt. 8. ad Anaſt. Imper.* Si enim quantum ad ordinem pertinet publicæ diſciplinæ cognoſcentes Imperium tibi ſuperna diſpoſitione collatum Legibus tuis ipſi quoque parent Religionis Antiſtites, ne vel

„ dine pubblico del Governo i Veſcovi ,
„ ai quali è noto , che Dio ve n' ha po-
„ ſta in mano la diſpoſizione , obbediſco-
„ no le voſtre Leggi per non opporſi ai
„ voſtri ordini nelle coſe temporali , con
„ quanto maggior zelo nelle coſe ſpirituali
„ dovete obbedir coloro , nelle cui mani
„ ha poſto Iddio la diſpenſazione de' Di-
„ vini Miſterj? „

Il Papa Simmaco nel ſuo Apologetico fa l' appreſſo autentica dichiarazione : *(a)* „ „ Noi riſpettiamo giuſtamente le umane „ Poteſtà : aſsoggettatevi all'autorità Divi- „ na, ch'è in noi , e noi ci aſsoggettare- „ mo a quella , ch' è in voi . „ Così ſecondo queſto Papa la poteſtà dei Re viene immediatamente da Dio , come quella dei Veſcovi . E ſiccome i Principi debbono riſpettare nei Veſcovi la Divina Autorità , così il Papa , ed i Veſcovi debbon riſpettare di pari l' Autorità Divina nei Principi . Siccome i Re per lo ſpirituale ſono ſoggetti al Papa , così i Veſcovi debbono eſſere ſoggetti pel temporale ai Sovrani . Nè il Papa , nè i Veſcovi hanno maggior dritto di deporre i Re , nè di diſporre del loro temporale , di quello abbiano i Re di de-

in rebus mundanis excluſæ videantur obviare ſententiæ quo rogo , te decet affectu eis obedire , qui pro erogandis venerabilibus ſunt attributi Myſteriis?

(a) *Symmachus in Apologet.* Nos quidem poteſtates humanas merito ſuſcipimus, defer Deo in nobis , & nos Deo deferemus in te.

deporre i Papi, ed i Vescovi, e d'amministrare le cose spirituali.

S. Gregorio Magno avendo avuto ordine dall' Imperator Maurizio di pubblicare una Legge, che vietava a quelli, che si trovavano arrolati nella milizia, di professare il Monachismo, quantunque credesse, che una tal Legge fosse soverchio dura, ed intaccasse la Libertà Ecclesiastica, non lasciò di pubblicarla anche prima di fare le sue suppliche all' Imperatore. (*a*) „ Eseguendo „ dic' egli) i vostri ordini ho spedito la „ vostra Legge in varj luoghi: ma siccome la medesima non s' accorda con gl' „ interessi della Chiesa, così mi prendo la „ libertà di farlo rilevare ai miei Serenissimi Padroni; per tal modo ho soddisfatto al mio dovere, e rapporto al „ Principe, e rapporto a Dio, eseguendo „ l' ordine dell' Imperatore, ed esponendo con libertà i miei sentimenti per la „ causa di Dio. „ Tale condotta di S. Gregorio è degna di gran considerazione, e prova ad evidenza, ch' è necessario il

(a) *Greg. Magn. Lib. 2. Epist. 62. ad Maurit. Imperat.* Ego quidem jussioni subjectus per diversas terrarum partes transmitti feci, & quia Lex ipsa Omnipotenti Deo minime concordat, ecce per suggestionis meæ paginam Serenissimis Dominis nuntiavi; utrobique ergo, quod debui exsolvi, qui & Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo, quod sensi minime tacui. *Idem Epis. 64. ad Theod. Medicum Imp.* Valde autem mihi durum videtur, ut ab ejus servitio milites suos prohibeat, qui ei & omnia tribuit, & dominari eum non solum militibus, sed & Sacerdotibus fecit.

sottometterſi alle Leggi del Principe, che riſguardano il Governo Civile, quand' anche non foſsero del tutto favorevoli alla Chieſa; e che nè i Papi, nè i Veſcovi hanno altro mezzo per impedirne l' eſecuzione, che le inſtanze, e le ſuppliche.

Giovanni X. in una lettera ad Erimanno di Colonia ſi eſprime così: „ E' mio „ dovere d' avvertire la fraternità voſtra „ del fallo da lei commeſso coll' aver or- „ dinato Ilduino . . . Spetta al ſolo Re, „ che ha da Dio la ſua corona, il confe- „ rir Veſcovadi &c. „ *Epiſt. Joann. X. Tom. III. Concil. Gal. pag.* 575.

ARTICOLO III.

Eſſer nuova, e per conſeguente falſa l' opinione di coloro, i quali ſoſtengono, che i Papi poſſano deporre i Re.

Prove della novità di queſta opinione.

E' Maſſima fondamentale della noſtra Religione, che qualunque Dottrina nuova, non udita nei primi ſecoli, debba rigettarſi come un nuovo ritrovato, che non deriva dall' Apoſtolica Tradizione. Non è neceſsario il moſtrare poſitivamente, che un' opinione ſia contraria all' antica Dottrina della Chieſa: per impedire, che non ſia ſoſtenuta baſta, far vedere, ch' è nuova; poichè in materia di Religione ogni no-

novità è sospetta, e pericolosa. Tale è con più ragione l'opinione di cui si tratta, quanto che nella pratica partorisce orribili conseguenze, ed ha cagionato nella Chiesa, e nello Stato disordini, turbolenze, e sovversioni stranissime. Si conosce ch' è nuova un opinione, 1. Quando non se ne trova alcuna traccia nell'antichità, e che vi si trovano anzi principj totalmente opposti. 2. Quando tal opinione alla sua prima comparsa solleva tutti gli spiriti. 3. Quando si fa vedere il primo Autore di questa nuova opinione, e il tempo, in cui ella è comparsa. 4. Allorchè tal opinione anzichè esser in progresso di tempo ricevuta, si trova rigettata, e combattuta dalla maggior parte delle Chiese. 5. Allorchè coloro che la sostentano, non vanno d'accordo, e sono forzati a mutar principj, e sistema per sostenerla. Ora tute le divisate cose convengono all'opinione di quei tali, i quali sostengono, che i Papi hanno facoltà di deporre i Monarchi.

Abbiamo già dimostrato, che non ve n' è alcuna traccia nell' antichità; che nè i Papi, nè i Vescovi dei primi secoli della Chiesa hanno mai ciò preteso, e che hanno pronunciato massime affatto contrarie: massime da essi credute certe, e ben fondate sulla Scrittura.

Papa Gregorio VII. innalzato alla Sede Pontificia nel 1073. fu il primo che della sua autorità siasi servito per deporre i Sovrani. Lo fece in guisa affatto nuo-

va, e fino a quel tempo non più udita portandosi a S. Pietro, e dichiarando: Che (*a*) tanto egli si fida nella potestà di sciogliere, e legare datagli da Dio, che da parte di Dio onnipotente Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, in virtù della Potestà, ed autorità di S.Pietro, ei priva Enrigo figliuolo dell' Imperator Enrigo, che si è rivoltato contro la Chiesa, del Regno Teutonico, e dell' Italia. Scioglie tutti i Cristiani dal giuramento di fedeltà, che ad esso hanno prestato, o che saranno per prestargli, e vieta a chicchessia d'obbedirlo come Re. Non si era per anco veduta nella Chiesa sentenza concepita in questi termini. Contentavasi la Chiesa di scomunicare, di anatematizzare coloro, che dispezzavano la sua autorità, ma non credeva d' aver dritto di privargli dei loro beni temporali, nè delle loro Dignità.

Laonde un tal attentato sembrò nuovo a tutto il mondo. „ Non era mai (dice Ottone di Frisinga) (*b*) stata fatta sen-
„ ten-

(a) Beate Petre Apostolorum Princeps, inclina quæsumus pias aures tuas nobis, & audi me servum tuum... Hac itaque fiducia fretus pro Ecclesiæ tuæ honore, & defensione, ex parte Omnipotentis Dei Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, per tuam potestatem, & auctoritatem Henrico Regi filio Henrici Imperatoris, qui contra tuam Ecclesiam inaudita superbia insurrexit, totius Regni Teutonicorum, & Italiæ gubernacula contradico, & omnes Christianos a vinculo juramenti, quod sibi fecere, vel facient, absolvo, & ut nullus ei sicut Regi serviat interdico.

(b) *Otto Frising. L. 6. c. 35.* Lego, & relego Roma-

„ tenza somigliante contro un Re de' Romani. Leggo, e rileggo l' Istorie dei Papi, e degl' Imperatori, nè mi vien fatto di trovare, che prima di quel tempo alcun Imperatore sia stato scomunicato, e privato del Regno. „

Sigiberto di Gemblours (*a*) dice, che il Papa Ildebrando fu il primo che alzasse la lancia Sacerdotale contro il Regio Diadema, e che niuno dei Romani Pontefici aveva autorizzato coi suoi Decreti, nè approvato che un Papa facesse uso della Spada materiale contro i peccatori. S. Gregorio Magno per lo contrario fa vedere quali sieno intorno a ciò i sentimenti dei Papi suoi Predecessori, e quali quelli esser debbano de' suoi Successori.

norum Regum, & Imperatorum gesta, & nusquam invenio, quemquam eorum ante hunc a Romano Pontifice excomunicatum, vel Regno privatum.

(a) *Sigeb. in Epist. pro Leodeg.* Hildebrandus Papa, qui auctor est hujus novelli Schismatis, & primus levavit Sacerdotalem lanceam contra Diadema Regni. Quis Pontificum Romanorum suis unquam Decretis auctorisavit, ut debeat Pontifex gladio belli in peccantes uti. Gregorius I. hujus nominis Papa, quid omnes ante se Papæ super hoc senserunt, & quid omnes post sentire debeant. ostendit scribens Sabinario Diacono: *Unum est quod suggeras Serenissimis Dominis nostris, quia si ego servus eorum in morte (Longobardorum) consentire voluissem, eorum Gens nec Duces, nec Comites haberet; sed quia Deum timeo, in mortem cujuslibet hominis me miscere formido.* Hoc exemplo omnes a Gregorio I. Pontifices utebantur suo gladio spirituali usque ad ultimum Gregorium, idest Hildebrandum, qui primus se, & suo exemplo alios Pontifices contra Imperatorem accinxit gladio belli.

scri . „ Voi rappresenterete (dic' egli ,
„ scrivendo al suo Diacono Sabinario) ai
„ miei Serenissimi Padroni , che se io a-
„ vessi voluto dare il mio consenso per far
„ perire i Longobardi , la loro Nazione
„ più non avrebbe nè Duchi , nè Conti;
„ ma siccome io temo Dio, non voglio por
„ mano in cosa , che possa cagionare la
„ morte a chicchessia . Tutti i Papi (ri-
„ piglia Sigiberto) dopo Gregorio I. seguen-
„ do il suo esempio non si servivano che
„ della spada spirituale , fino al tempo di
„ questo ultimo Gregorio, ovvero Ildebran-
„ do , il quale è il primo , che abbia im-
„ pugnata la Spada materiale contro l'Im-
„ peratore , e n'abbia dato l'esempio agli
„ altri Papi . „

Tutti gli altri Autori Allemani di quel tempo , e dei tempi posteriori attestano , che l' attentato di Gregorio VII. fu considerato da tutto il mondo per una novità non più udita ; e quelli stessi , che erano del di lui partito, disapprovavano questa azione , confessando , che non ve n' era esempio ; e che tale intrapresa era comunemente considerata per una ingiustizia , e per un' aperta usurpazione.

Rodolfo Duca di Suaba , da Gregorio VII. fatto eleggere Imperatore contro Enrico IV. riconobbe, morendo dalle sue ferite, d'aver meritato un tale gastigo per aver violato ad instigazione del Papa il giuramento da esso fatto al suo Impe-

rato-

ratore, e Signore. (*a*) „ Voi vedete (dic' „ egli morendo) questa mano ferita: ella „ è quell' istessa mano con cui giurai a En- „ rico mio Signore, che non gli averei „ fatto ingiuria, e che nulla averei ten- „ tato contro la sua autorità. Ma il co- „ mando del Papa mi fe trasgredire il mio „ giuramento, ed usurpare un onore che „ non mi si apparteneva. Voi vedete qua- „ le ne sia stato l' evento. Ho ricevuto „ una mortale ferita in questa mano, con „ cui ho violato il mio giuramento. Sta „ a coloro che ci hanno incitato a farlo „ a esaminare in qual guisa ci hanno con- „ dotto, e se ci abbiano precipitati nell'e- „ terna dannazione. „

Lo stesso Gregorio VII. nel punto di sua morte ebbesi a pentire di quello, che aveva adoprato contro l' Imperatore. (*b*) „ „ Avendo fatto venire (dice Sigiberto)

 „ uno

(a) *Helmoldus Chron. Scla. & Albert. Studens. ad an.* 1080. Videtis manum dextram meam de vulnere sauciam. Hac ego juravi Domino Henrico, ut non nocerem, nec insidiarer gloriæ ejus; sed jussio Apostolica, Pontificumque petitio me ad id deducit, ut juramenti transgressor honorem mihi indebitum usurparem. Quis igitur finis nos acceperit, videtis; cum in manu unde juramenta violavi, mortale hoc vulnus accepi. Viderint hi ergo, qui nos ad hoc instigaverunt, qualiter nos duxerint, ne forte deducti simus in præcipitium damnationis æternæ.

(b) *Sigebertus in Chronolograph. ad annum* 1085. Hildebrandus Papa, qui & Gregorius VII. apud Salernum exulans moritur. De hoc ita scriptum reperi. Volumus vos scire, qui Ecclesiasticæ curæ solliciti estis, quod Domnus Apostolicus Hildebrandus, qui & Gregorius, nunc in extremis positus ad se vocavit unum de

„ uno dei Cardinali, cui egli amava più
„ d' ogni altro, al medesimo si confessò
„ nel cospetto di Dio, di S. Piero, e di
„ tutta la Chiesa, che avea grandemente
„ errato nel governo della Chiesa, e sol-
„ levato fuor di proposito la discordia, e
„ la guerra, incaricando quel Confessore
„ a chiederne per esso perdono all' Impe-
„ ratore, e alla Chiesa tutta. „

Finalmente l' intrapresa di Gregorio VII. anzichè produrre alcun buon effetto per la Chiesa, portò seco funestissime conseguenze per essa, e per lo Stato che da Ottone di Frisinga vengono rappresentate nell' appresso guisa: (*a*) „ Quanti mali (dic' egli)
„ quan-

---

duodecim Cardinalibus, quem multum diligebat præ ceteris, & confessus est Deo, & S. Petro, & toti Ecclesiæ, se valde peccasse in Pastorali cura, quæ ei ad regendum commissa erat, & suadente Diabolo contra humanum genus iram, & odium concitasse . . . . Tunc demum misit prædictum Confessorem ad Imperatorem, & ad totam Ecclesiam, ut optaret illi indulgentiam, quia finem vitæ suæ aspiciebat, & tam cito induebat se Angelica veste, & dimisit, & solvit vincula omnium bonorum suorum Imperatori, & omni populo Christiano vivis, & defunctis Clericis, & Laicis, & jussit suos abire de domo Deoderici, & amicos Imperatoris ascendere:

(a) *Otho Frising. Lib. 6. c. 36.* Quanta autem mala, quot bella, bellorumque discrimina inde subsecuta sunt? Quoties misera Roma obsessa, capta, vastata? Quod Papa super Papam, sicut Rex super Regem positus fuerit, tædet memorare? Denique tot mala, tot schismata, tot tandem animarum, quam corporum pericula, hujus tempestatis turbo involvit, ut solus ex persecutionis immanitate, ac temporis diuturnitate ad humanæ miseriæ infelicitatem sufficeret comprobandam. Unde a quodam Ecclesiastico Scriptore densissimis Ægypti tenebris comparatur. Prædictus enim Pontifex

„ quante guerre, e calamità ne succedet-
„ tero? Quante volte la povera Roma fu
„ assediata, presa, e saccheggiata? Vi-
„ desi un Papa armato contro un Papa,
„ come un Imperatore contro un Impera-
„ tore. Tante divisioni sono state prodot-
„ te da una tal tempesta sì crudele, e
„ sì lunga, e tante anime, e corpi ne
„ perirono, che essa sola potrebbe servir
„ d' esempio dell' umana miseria; onde
„ venne a ragione paragonata da uno Scrit-
„ tore Ecclesiastico alle folte tenebre dell'
„ Egitto. Il Papa Gregorio VII. (aggiun-
„ ge egli) fu dall'Imperatore cacciato dalla
„ Città di Roma. Venne intruso nella di
„ lui Sede Guiberto Vescovo di Ravenna,
„ e Gregorio si rifugiò in Salerno. Vien
„ detto, che alcuni momenti prima di mo-
„ rire pronunciasse queste parole: *Ho ama-*
„ *to la Giustizia, ed ho odiato l' iniquità,*
„ *e per questo io muojo in esilio*. Così sic-
„ come lo Stato avea ricevuto un fiero
„ colpo per essere stato cacciato dalla Chie-
„ sa il suo Principe; provò di pari la

G 5 „ Chie-

Gregorius a Rege urbe pellitur, Guibertusque Raven-natensis Episcopus in locum ejus subtruditur. Porro Gregorius Salerni manens, appropinquante vocationis suæ tempore dixisse fertur: *Dilexi justitiam, & odi iniquitatem, propterea morior in exilio*. Quia ergo in Principe suo Regnum ab Ecclesia præcisum, & graviter percussum fuit, Ecclesia quoque tanto Pastore, qui inter omnes Sacerdotes, & Romanos Pontifices præcipui zeli, ac authoritatis erat, orbata dolorem non modicum habuit.

„ Chiesa un dolore estremo nel vedersi pri-
„ vata di Pastore sì grande, uno dei Roma-
„ ni Pontefici, che più abbia avuto di zelo, e
„ più d' autorità. „ Queste ultime parole di Ottone di Frisinga fanno vedere, che esso era uomo di buona fede, e che parlava dell' azione di Gregorio VII. spassionatamente.

Alcuni Papi a imitazione di Gregorio VII. hanno intrapreso di deporre e Re, e Imperatori, e di disporre del Dominio lor temporale: e molti Canonisti vi sono, e Teologi Italiani, li quali sostennero aver li Papi un sì fatto dritto. Ma noi faremo vedere in progresso, che le Chiese, le Università, e li migliori Teologi hanno validamente impugnato tal pretensione, e conservato la Sovranità dei Re in ciò, che risguarda il temporale.

I Teologi finalmente, i quali sostengono, che i Papi avevano l' autorità di deporre i Re, e di disporre del lor temporale, non si accordano nei loro principj, e sono divisi in sentimenti totalmente contrarj. Allorchè Gregorio VII. intraprese di deporre l' Imperatore, non ponderò con quale autorità lo facesse, e si contentò dei termini generali *di potestà di legare e di sciogliere a lui data da Gesù Cristo nella persona di S. Piero, di cui occupa il posto*, senza accertarsi, se ciò fosse in virtù di una potestà diretta sul temporale, ovvero se soltanto in conseguenza di sua potestà spirituale. Bonifazio VIII. andò più

più lungi ancora, e si dichiarò apertamente Sovrano nel temporale, come nello spirituale, avendo il dritto di adoprare sì l'una come l'altra spada. I Canonisti, ed alcuni Teologi, che hanno attribuito al Papa la facoltà di deporre i Re, hanno supposto come un principio certo, che Gesù Cristo avesse dato a S. Piero, e ai Successori di lui una potestà intiera, e diretta non meno sul temporale, che sopra lo spirituale, dimodochè il Papa sia il Sovrano di tutto il mondo, e che tutti i Re, ed i Regni da esso dipendano. Questo principio chiaramente erroneo è stato validamente combattuto dal Bellarmino, il quale sostiene con varj altri Teologi, che il sommo Pontefice come tale non ha potestà temporale diretta, ma soltanto una potestà spirituale, in virtù della quale però egli ha una facoltà indiretta, e sovrana di disporre dei beni temporali, pel bene spirituale; di modo che può egli deporre i Re, qualora lo giudichi necessario per la salvezza dell'anime; annullare le Leggi Civili, ch'ei crede pregiudicevoli alla Religione, e alla Chiesa, e render giustizia in luogo dei Re, e degl' Imperatori, quand' essi non la rendano.

Se è falso il principio dei primi, come ad evidenza prova il Bellarmino, il raziocinio di lui è un pretto sofisma. Imperciocchè se i Papi non hanno ricevuto da Gesù Cristo alcuna potestà diretta sul temporale, come mai possono essi disporne pel bene spirituale? Per disporre di

una cosa bisogna esserne Padrone, ed averne il Dominio. Non basta che ella ci stia bene, che ci sia utile, e che non ne possiamo far di meno. Se ciò bastasse, chicchessia avrebbe dritto in queste occasioni di prendersi i beni altrui. Se adunque il Papa non ha alcun potere sul temporale, non può disporne per quanto gran bene possa ridondare a pro della Chiesa, nè per quanto male gliene possa accadere, qualora non ne disponesse. Così quei tali, che hanno sostenuto l' intrapresa di Gregorio VII. hanno principj affatto diversi. I primi ne producono uno che vien dagli altri rigettato come falso, ed i secondi deducono una conclusione, che dai loro principj è manifestamente distrutta.

ARTICOLO IV.

Che l'opinione di coloro, i quali sostengono, che i Papi possano deporre i Re, è svantaggiosa alla Chiesa, e allo Stato.

E' Massima costante, che la concordia dell' Impero, e del Sacerdozio non è meno utile alla Chiesa, che allo Stato. Ogni opinione, la quale metta fra loro due la disunione, diventa loro ugualmente dannosa. Quand' anche i Re fossero pagani, infedeli, eretici, non solo i Cristiani sono tenuti ad esser loro sottoposti per dovere, ma eziandio pel bene della Chiesa, affinchè, come dice l'Apostolo, me-

ni-

nino una vita dolce, e tranquilla: *ut tranquillam, & quietam vitam agamus*. Se questi Re infedeli gli perseguitano, è loro molto più vantaggioso il soffrire, che il ribellarsi. Una tale pazienza fa i Martiri, ed i Martiri formano l'ornamento maggiore della Chiesa. Per questa pazienza la Chiesa si è stabilita, si è ampliata, si è moltiplicata, ed è stata purificata, e purgata dal grano cattivo. Il sangue de' Martiri è stato come una semente, che ha prodotto infiniti Christiani: *Martyrum sanguis semen Christianorum*. Finalmente una tal pazienza ha fatto amabili, e rispettabili i Cristiani, dove la ribellione odiosi gli avrebbe fatti, e detestabili. Con queste mire, come dimostrammo, i primi Cristiani sono stati perpetuamente sommessi agli Imperatori Pagani, nè hanno mai tentato di sottrarsi alle persecuzioni colla forza, e colla resistenza.

Ma dacchè gl' Imperatori, ed i Re sono Cristiani, sono come tali Protettori nati della Religione, e la Chiesa godendo di tal protezione da Costantino fino ai dì nostri si è fatta potente, ricca, e florida. Sono stati rispettati i suoi Pastori, sostenuta la sua Fede, osservata la sua Disciplina. Gli empj, gli Eretici, gli Scismatici, non solamente sono stati condannati, e puniti dalla Potestà Ecclesiastica, ma altresì ripressi, e rattenuti dalle Leggi dei Principi, e dal timor del gastigo. La Chiesa, e i suoi Ministri dalle liberalità dei Sovrani,

ni, e dei Popoli sono stati arricchiti. Finalmente il culto esteriore è divenuto più solenne pel numero, e per la magnificenza delle Chiese, degli ornati, e di tutto ciò, che l' accompagna.

Non vi ha cosa più atta a disturbare la felicità della Chiesa che la discordia fra l'Impero, e il Sacerdozio; nè v'è cosa più acconcia a produrre, e fomentare questa discordia, quanto la pretensione, che i Papi sieno Padroni del temporale dei Re, che possano deporgli dai loro Regni, e dispensar i lor Sudditi dal giuramento di fedeltà. E' questo un compromettere queste due Potenze, e renderle sospette una all'altra. Prevenuti i Papi di una tal massima sarebbero Padroni, quando fossero mal contenti dei Re, di prevalersi di un tal potere, che crederebbero di possedere, e di servirsi di un mezzo che crederebbero infallibile per costringere i Re a far le voglie loro. I Re poi dal canto loro come quelli, che sono convinti di lor Sovranità, non permetteranno giammai, che sopra quella s'innalzi una potestà intollerabile. Possiamo anche dire con Tertulliano, che soffrirebbero con minore impazienza, che si sollevasse contro essi *æmulum Principem, quam æmulum Sacerdotem*.

Le conseguenze di tal opinione non sono meno funeste alla Chiesa, che allo Stato. Ogni volta che i Papi sotto pretesto di tal preteso dritto tenteranno di deporre i Sovrani, e di dispensare i Sudditi dal

giu-

giuramento di fedeltà, è da temere, che la Chiesa vi perda grandemente per gli Scismi, ed eziandio per l' apostasìa dei Regni Cristiani, e che lo Stato ne soffra crudelmente per guerre, e per intestine sedizioni, le quali cagionano eziandio la desolazione delle Chiese, e la perdizione dell' anime. Questo appunto ci fu fatto conoscere da una trista esperienza essere addivenuto qualunque volta i Papi hanno attentato di deporre i Re, ed i Principi Sovrani. Aggiungiamo ancora un' altra considerazione, cioè, che non v' ha Dottrina più atta ad impedire, che i Principi Infedeli, ed Eretici si convertano, quanto predicare, che subito che essi fossero Cristiani, e Cattolici, diverrebbono dipendenti dal Papa, che potrebbero esser deposti, che i lor Sudditi averebbero dritto di ribellarsegli contro, qualora si dilungassero da ciò, che debbono alla Chiesa. Fa di più questa opinione che questi Principi, allorchè si stanno nella lor Infedeltà, e nella lor Eresia, risguardino tutti i Cristiani come segreti nemici, che non si credono tenuti ad obbedir loro, che sono prontissimi a ribellarsi, e che per farlo manca soltanto loro la forza, e l'occasione. Siffatti pensieri non sono vani sospetti, ma la disposizione verace in cui si troverebbero i Cristiani, qualora fossero persuasi della massima di non esser tenuti ad obbedire ai Principi Infedeli, ed Eretici; e che i Papi avendoli dichiarati decaduti dal dritto, che hanno alla Corona, i lo-

ro

ro Sudditi Cristiani , e Cattolici sono dispensati dal giuramento di fedeltà , che hanno i medesimi prestato . Con qual occhio Re Infedeli , ed Eretici possono riguardar Sudditi , che vantassero siffatti sentimenti ? Non li dovrebbe forse la Politica indurre a cacciarli dai loro Stati , come nemici segreti , ed occulti , i quali aspettano soltanto l' occasione per manifestarsi , e per unirsi coi Principi Cristiani , e Cattolici, che impadronir si volessero dei loro Stati ? Qual Principe infedele vorrà ricevere Missionarj, che crederà imbevuti di tali massime ? Qual Principe Eretico soffrirebbe Vescovi , e Sacerdoti, che insegnassero siffatta Dottrina ? E qual male maggiore può accader alla Chiesa , se non se , che sia chiusa la porta al Cristianesimo nei Regni dei Pagani , dei Maomettani , e degli altri Infedeli , e che i Cattolici non solo non possono con libertà esercitare la lor Religione nei paesi dei Luterani , dei Calvinisti , e degli Anglicani, ma che sieno eziandio forzati a dilungarsi da quelli Stati ? Non è egli questo un formale impedimento alla propagazione del Vangelo , e al ristabilimento del Cattolicismo.

Tutte le divisate considerazioni fanno toccar con mano la verità della Dichiarazione del Clero , la quale pronuncia , *Che la Dottrina di coloro , i quali tengono , che i Re non sono sottoposti all' autorità Ecclesiastica nel temporale , nè che possono esser direttamente , o indirettamente deposti dall'*

au-

autorità delle Chiavi, nè i loro Sudditi dispensati dall' obbedienza, che loro debbono, nè dal giuramento di fedeltà, che ad essi hanno prestato, è necessaria per la pace, e per la pubblica tranquillità, ed è vantaggiosa di pari alla Chiesa, che allo Stato.

ARTICOLO V.

Sentimenti del Clero di Francia intorno alla Questione della Sovranità dei Re nel temporale.

LE Chiese di Francia hanno sostenuto perpetuamente con vigore l' indipendenza del Re nel temporale; nè i Papi hanno mai tentato la menoma cosa contro la medesima, che non vi si siano opposti i Vescovi con tutte le forze loro. Allorchè il Papa Gregorio IV. si portò in Francia con idea di scomunicare Luigi il Buono a sollicitazione dei di lui figliuoli per puri affari di Stato, i Vescovi di Francia senza bilanciare gli dichiararono, che se egli veniva per iscomunicare il Re loro, se ne tornerebbe lui stesso scomunicato. *Quod si excommunicaturus veniret* (sono parole del Continuatore di Emoino) *ipse excommunicatus abiret*.

Allorchè il Papa Adriano II. volle ingerirsi nella divisione del Regno fra Carlo il Calvo, e Luigi figlio di Lotario, e che scrisse a Incmaro: (a) Che

(a) *Hincmarus Epist. 41. ad Adrian. II.* De hoc quod scripsistis, ut si ipse Rex Carolus in obstinationis suæ

Che avesse a separarsi dalla comunione di Carlo il Calvo, i Vescovi di Francia gli rispofero; Che niuno de' suoi Antecessori aveva mandato ordine somigliante,

---

perfidia post meam conventionem persistere maluerit, quam juxta vestra monita resipiscere, ab illius me communione atque consortio sequestrem, & secundum Apostolum, *ne Ave ei dicam*, si vestræ Communionis volo esse particeps, præsentiam ejusmodi omnibus devitem. Cum magno cordis dolore, & gemitu, dico, quoniam & Ecclesiastici, & sæcularis Ordinis viri, qui diversis de Regnis Remis Civitatem plurimi convenerint improperando dixerunt, & dicunt nunquam hujusmodi præceptionem ab illa sede alli Decessorum meorum missam fuisse; cum inter Reges Sacramentis etiam confœderatos, sed inter patrem, & filios, ac inter fratres prælia, & seditiones eorum temporibus fuisse noscantur. Talem præceptionem, & comminationem ab Antecessore vestro nullus Episcoporum in isto Regno accepit, nec etiam ab Hæreticorum, vel Schismaticorum, vel Tyrannorum Imperatorum, vel Regum, quales fuerunt Constantius Arianus, & Apostata Julianus, & Maximus Tyrannus præsentia, & salutatione, sive collocutione Sedis Apostolicæ Pontifices, vel alii magnæ auctoritatis, atque sanctitatis Episcopi, cum locus, & ratio, & causa exegit, se substraxisse leguntur; & dicunt sæcularem scripturam dicere, quia omne Regnum sæculi hujus bellis quæritur, victoriis propagatur, & non Apostolicorum, vel Episcoporum excommunicationibus obtinetur. Et Scripturam Divinam proponunt dicere: *quia Domini est Regnum, per quem Reges regnant, & cui voluerit dat illud* . . . . Petite Domnum Apostolicum, ut quia Rex & Episcopus simul esse non potest; & sui Antecessores Ecclesiasticum ordinem, quod suum est, & non Rempublicam, quæ Regum est, disposuerunt. Non præcipiat nobis habere Regem, qui nos in sic longinquis partibus adjuvare non possit contra subitaneos, & frequentes Paganorum impetus, & nos Francos non jubeat servire, quia illud jugum sui Antecessores nostris Antecessoribus non imposuerunt, & nos illud portare non possumus, qui scriptum esse in sanctis Libris audivimus, ut pro libertate, & hæreditate nostra usque ad mortem certare debeamus.... B. August. Apostoli exponens sententiam: Apostolica, inquit, Doctrina, ut omnis ani-

te, anche in quei tempi, quando non solo Principi confederati si trovavano in guerra, ma quando il Padre, e i figli erano divisi; e che i medesimi non avevano neppur tentato alcuna cosa contro gl'Imperatori, e i Re tiranni, ed Apostati. Ag-

---

ma potestatibus sublimioribus subdita sit, & ut redantur omnibus omnia; cui tributum tributum, cui vectigal vectigal; & cætera, salvo Domini nostri cultu, constitutionis humanæ Principibus reddamus, quando & ipse Dominus, ut nobis hujus sacræ Doctrinæ præberet exemplum pro capite hominis, quo erat indutus, tributum solvere non est dedignatus ... Si etiam terreni Reges desertis Idolis, pro quibus persequebantur Christianos, unum verum Deum, & Christum Dominum cognoverint, & colant, pro quibus Paulus Apostolus jubet orare Ecclesiam, cum persequerentur Ecclesiam, ut securam, & tranquillam vitam agamus cum omni pietate, & castitate, sicut & ille populus in Babyloniam ductus per Jeremiam jubetur orare pro Rege Babyloniæ, & Beatus Petrus dicit: *Subjecti estote omni creaturæ propter Dominum, sive Regi quasi præcellenti*; & item: *Dominum timete, Regem honorificate*: Omni humanæ Creatura, inquit Doctor sagacissimus, omni dignitati hominum, omni personæ, omni Principatui, cui vos Divina dispositio subdi voluerit: hoc est enim quod ait, *Propter Dominum, quia non est potestas nisi a Deo, & qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit*. Et item S. Augustinus in Sermone Evang. Joann. Leguntur, inquit, Leges manifestæ, ubi præceperunt Imperatores eos, qui præter Catholicæ Ecclesiæ Communionem usurpant sibi nomen Christianum, nec volunt in pace colere pacis Auctorem, nihil nomine Ecclesiæ audeant possidere. Sed quid, inquiunt, nobis & Imperatori? sed jam dixi, de jure humano agitur, & tamen Apostolus voluit serviri Regibus, voluit honorari Reges, & dixit, *Regem reveremini*. Noli dicere quid mihi, & Regi? noli dicere possessiones tuas, qui & ipsa humana jura renuntiasti, quibus possidentur possessiones: & si per jura Regum possidentur possessiones, non possunt ut Regi de Ecclesiasticis possessionibus obsequium non exhibeant, sicut Antecessores mei suis Prædecessoribus exhibuerunt.

Aggiungono i medesimi : ,, I Libri de-
,, gli Autori Secolari asseriscono , che si
,, acquistano i Regni di questo mondo col-
,, le guerre ; che si dilatano colle vittorie,
,, ma che non si possono conseguire per
,, mezzo delle Scomuniche del Papa , o dei
,, Vescovi . Abbiamo dalla sagra Scrittu-
,, ra , che i Regni appartengono a Dio ,
,, e che egli solo fa regnare i Re . Non
,, può il Papa essere a un tempo stes-
,, so Vescovo , e Re : (Che è quanto a
,, dire che la qualità di Papa non inclu-
,, de il regal scettro , e il Sacerdo-
,, zio .) Li vostri Antecessori si sono in-
,, geriti nel solo ordine Ecclesiastico , che
,, è la loro messe , e non già di quel-
,, lo , che risguarda lo Stato , il cui go-
,, verno è demandato ai Re . Laonde non
,, v' ingerite di darci un Re , nè di por-
,, re sul collo ai Franzesi un giogo non
,, imposto loro dai vostri Predecessori , il
,, quale non potrebbe esser portato da questo
,, popolo , avendo imparato dai Libri Santi
,, che debbon combattere sino alla morte per
,, lo Stato , e per la Libertà . A tutti univer-
,, salmente comanda S. Paolo , che obbediscano
,, no le Potestà terrene , che onorino , e ri-
,, spettino i Re . Non dite (aggiungon essi)
,, Che ho io a fare col Re ? Imperciocchè se
,, lo diceste , come mai potreste trovarvi in
,, possesso dei beni della terra , se non rico-
,, noscete i dritti che tengono i Re sopra di
,, questi Beni ? Mentre siccome gli Ecclesia-
,, stici posseggono beni in virtù delle Leggi
,, lo-

„ loro, così forz' è che obbediſcano ai me-
„ deſimi in ciò, che riſguarda il tempo-
„ rale. „

Tali ſi erano a quei tempi le maſſime ricevute nella Chieſa di Francia intorno all' indipendenza dei Re; da quali maſſime non ſi è diſcoſtata, e che ha vigoroſamente ſoſtenuto in ogni occorrenza. Quindi allorchè Bonifazio VIII. volle intaccare queſto Dritto, e che osò ſcrivere al Re Filippo il Bello, che la Maeſtà ſua eragli ſottopoſta non meno nello ſpirituale, che nel temporale; non ſolo il Re diſpregiò ſiffatta Propoſizione, ma eziandio il Clero, la Nobiltà, e il terzo Stato del Regno ſi dichiararono altamente contro tal pretenſione, e validamente ſoſtennero, che nel temporale il Re non dipendeva in conto alcuno dal Papa. Si lagnarono coi Cardinali dell' attentato del Papa; e queſti riſpoſero ai medeſimi non aver mai preteſo il Papa, che il Re nel temporale gli foſſe ſoggetto: *Noſter ſummus Pontifex nunquam ſcripſit Regi prædicto, quod de Regno ſuo ſibi ſubeſſe temporaliter, illudque ab eo tenere deberet.* Avendo Bonifazio malgrado ſiffatte oppoſizioni e rimoſtranze perſiſtito nelle ſue preteſe, ed avendo pubblicato una Bolla, con cui ſcomunicava il Re; Sua Maeſtà appellò da tal Sentenza al Concilio, e raccolſe più di ſette cento Atti autentici delle Chieſe, della Nobiltà, delle Città, e delle Comunità del ſuo Regno, che aderivano alla ſua

ap-

appellazione, dichiarando, ch' ei non si sottometteva al Concilio se non in quel solo che riguarda lo Spirituale. Inoltrando Bonifazio vieppiù i suoi passi pubblicò una Bolla, con cui dispensava i Sudditi del Re dall' obbedienza ad esso dovuta, ed esponeva il Regno al primo occupante. E' noto qual funesto effetto produsse a questo Papa una tal intrapresa. I suoi Successori Benedetto XI. e Clemente V. (*a*) rivocarono tutto quello, che dal lor Predecessore era stato operato contro il Re, e contro il suo Regno. Il secondo annullò nominatamente la Decretale *Unam Sanctam*, in cui Bonifazio avea dichiarato, che potea disporre del temporale dei Re, ed ordinò, che non pregiudicasse in verun modo nè al Re, nè al suo Stato.

Finalmente era a quel tempo una massima costante, e nota a tutto il mondo, che i Re di Francia nel temporale altro Superiore non conoscevano che Dio solo: siccome Nogareto, e Guglielmo Du Plessis sostennero in una Scrittura da essi presentata al Papa Clemente V. che così comin-

(a) *Decret.* Meruit. *Clement. V. ex c.* 2. *Extravag. Comm. Lib.* 5. *de Privil.* Hinc est, quod nos Regi, & Regno per definitionem, & declarationem bonæ memoriæ Bonifacii Papæ VIII. Prædecessoris nostri, quæ incipit *Unam Sanctam*; nullum volumus, vel intendimus præjudicium generari, nec quod per illam Rex, Regnum, & Regnicolæ prælibari, amplius sint Ecclesiæ subjecti Romanæ, quam antea existebant.

mincia : *Constat & notorium est toti mundo , quod Reges Franciæ , & iste qui nunc est , & Progenitores ejus Superiorem nisi Deum solum in temporalibus non noverunt , sic est perpetuo a tempore generationis eorum obtentum , sic sancti Patres , summi Pontifices , sic Imperatores , qui præfuerunt ante Bonifacium , servaverunt .*

Papa Giuliano II. avendo adoprato le armi spirituali, e materiali contro il Re Luigi XII. per spossessarlo del Milanese, la Chiesa Gallicana unita in Tours nel 1510. e consultata dal Re , dichiarò in forma solenne , che il Papa nè poteva , nè doveva por mano negli Stati dei Principi temporali : che i Principi da esso investiti colle armi potevano difendersi , ed eziandio sottrarsi dalla sua obbedienza, non già totalmente , e senza distinzione , ma soltanto in ciò che aveva rapporto alla difesa dei Dritti temporali : e che i Re non sono tenuti a curare le Censure dei Papi , che risguardano il temporale : e che in questo caso le Sentenze pronunziate dai Papi sono nulle, nè obbligano nè per dritto, nè per fatto . A norma di queste stesse massime si regolò il Concilio poco dopo convocato in Pisa.

Sopra siffatto principio allorchè Gregorio XIV. spedì in Francia Bolle Monitoriali onde il Re Enrico IV. era dichiarato incapace della Corona di Francia, come Eretico, e recidivo, ed il suo Regno esposto all' usurpo , non solo i Parlamenti , e

li

li Stati, ma eziandio il Clero di Francia unito a Chartres il dì 24. Settembre del 1591. dichiararono nulli, ed abusivi i Monitorj, gl' Interdetti, le Sospensioni, le Scomuniche fulminate da queste Bolle, sì nella materia, che nella forma, e ne proibirono la pubblicazione, e l' esecuzione nel Regno. Per tal ragione altresì l' Università di Parigi, e la Facoltà Teologica dichiararono, anche prima che il Papa avesse assolto il Re Enrico IV. che tutti i Francesi erano tenuti a pregar Dio per lui nelle pubbliche Messe come per il Re loro, e che non era lecito a chicchessia attentar contro la sua vita, o il suo Stato sotto qualunque pretesto si fosse. Finalmente allorchè si trattò in Roma della sua assoluzione, i Cardinali d' Ossat, e du Perron non vollero mai permettere, che il Papa dichiarasse, che ristabiliva il Re nel suo Regno; e continuò ad esser costante, e fermo per confessione dello stesso Papa, che le Sentenze dei Papi non producevano alcun effetto perciò che risguarda il dritto, che Enrico IV. aveva al Regno.

L' anno 1625. censurando il Clero di Francia due sediziosi Libelli, uno intitolato *Admonitio ad Regem*; e l' altro *Mysteria publica*, fece un' ampia dichiarazione de' suoi sentimenti rispetto all' indipendenza dei Re, in cui protesta: (a) „ Che l' au-
„ tori-

(a) Reges a Deo esse præter publicum omnium Gentium, atque sæculorum consensum, etiam Prophetæ de-

„ torità dei Re viene immediatamente da
„ Dio : che non è mai permesso l'armarsi
„ contro di loro per quanto sieno essi in-
„ giusti ; e quand' anche attaccassero la
„ stessa Religione , perseguitassero i Cri-
„ stiani , e facessero dei nuovi Martiri ,
„ poichè c' insegna il Vangelo , che in
„ siffatti casi meglio è riportar una Vitto-
„ ria celeste collo spargere il sangue , che
„ pregiudicare il concetto , che hanno i

---

nunciant , Apostoli confirmant, Martyres confitentur. Quid ergo si iniqui fuerint , absit, ut cujusquam impotentiam, libidinem , & injustitiam probemus ; sed si sensum Scripturæ quæris, nulla ex parte rebellandi consilium habemus : Quamvis fortunas eripiat , libertatem tollat , servitio premat , & quæcumque Deus postulantibus Regem futura denuntiat, in suorum ruinam meditetur ; tamen parendum est Regi quantumvis dyscolo, quia Deus eum instituit ; parendum est Domino, quantumvis molesto, quia Deus eum talem cum futurum prævideret, nihilominus præposuit. Regem ut parentem, si bonus est amare ; si malus est, ex divinæ voluntatis decreto ferre debemus. Quid si Religionem ipsam expugnet , ferro sæviat , rursus ad Martyrium fideles revocet, quantumvis Hæretici reclament.? Tamen si Evangelio acquiescere velimus, satius est fuso sanguine cælestem victoriam reportare , quam educto gladio Christianæ patientiæ famam lædere. Quam quidem nostram sententiam improbare nemo potest , nisi qui Christi præceptum, & exemplum improbet , nisi Martyribus cum rebellare possent , modestiæ gloriam eripiat, & crescenti Ecclesiæ ignaviam exprobare velit, quod numero fortior ferrum Imperatoribus, quo sæviebant , non extorserit . Ea siquidem est Hæreticorum contumacia, qui vel levissimo metu Religionis ad arma concurrunt, Leges calcant , jura violant & a Deo ordinatæ potestati qua possunt via resistunt .

Christus autem jam tum natus, imo nascens , imo antequam nasceretur ad Edictum Cæsaris advolavit , neque denegavit obedientiam, cui jus imperandi tradiderat ; sub ejus Prætore quamvis innocens accu-

„ Christiani d' esser pazienti , coll' adoprar
„ la spada . Sentimenti (aggiunge egli)
„ che non si possono rimproverare senza
„ rigettare il precetto , e l' esempio di Ge-
„ sù Cristo , senza togliere ai Martiri la
„ gloria d' aver patito , quando potevano
„ difendersi, senza trattar da vile la Chie-
„ sa , allorchè è stata numerosa a tal se-
„ gno , che poteva strappar dalle mani
„ degl' Imperatori il ferro , che contro i
„ Cristiani adopravano . Gesù Cristo (di-
„ cono essi) appena nato , ed anche pri-
„ ma di nascere si sottomise all' Impera-
„ tore portandosi in Betteiemme per obbe-
„ dire al suo Editto. Ei non ricusò d' ob-
„ be-

---

sari non erubuit, judicium quantumvis iniquum patienter tulit, vim illatam, Crucem oblatam, mortem denique non recusavit, quamvis in manu legiones Angelorum adessent; quamvis in sua morte videret in Christianorum omnium vitam sententiam ferri. Ecclesiæ priscos Annales revolvite, parem in Apostolis, parem in Discipulis patientiam invenietis, parem in Martyribus constantiam. Cum jam late propagata esset Fides, ubique qua patebat Orbis Romanus, Christiani in carnificinam crudelitatis missi, ferro, flamma, belluis fidem probabant, atque patientiam, neque inter optimam conscientiam, & iniquissimam fortunam constituti provocabant ad arma, quibus sumptis numero pares extitissent & virtute superiores, cum Urbes, Insulas, Municipia, Castra ipsa, Senatum, Forum implevissent, & omnes tam libenter ad cælestem victoriam per supplicia properarent.

Quare alias Leges quam a Christiana disciplina profectas quærant, qui satius esse putant rebellare, quam pati. Unde novum jus e Cælo defluxit, ut credant nobis licere, quod Apostolis, & Martyribus non licuit? An in fide propagata jus esse quod in nascente, & jam adulta nefas fuit? Nusquam Christianis aliud est unum

„ bedir colui, al quale aveva dato il drit-
„ to di comandare. Permise di esser ac-
„ cusato, benchè innocente innanzi al suo
„ Pretore: soffrì con pazienza un ingiusto
„ giudizio: si sottomise al supplicio della
„ Croce, e della morte senza opporsi a ta-
„ le ingiustizia, benchè avesse pronte al
„ voler suo Angeliche Legioni, e preve-
„ desse che la sua morte sarebbe seguita
„ da quella dei proprj Discepoli. Si scor-
„ rano pure i vecchj Annali della Chiesa,
„ e rileveremo la pazienza medesima ne-
„ gli Apostoli, e nei Cristiani, e la co-
„ stanza stessa nei Martiri. Poichè la Fe-
„ de si diffuse per tutto il Romano Impe-
„ ro, i Cristiani davano prove di lor pa-
„ zienza fra le mani dei Carnefici, nei
„ tormenti, in mezzo al ferro, al fuoco.
„ Essi non ricorrevano alle armi, benchè

Evangelium, & idem Jesus; qui aliter sentiunt fidem in factionem convertunt, & ex aliena crudelitate sibi dominium, & gloriam quærunt. Non minorem injuriam Deo faciunt, qui ei de Regibus judicandi potestatem, quam ipse sibi soli reservavit, præripiunt, quam Regibus ipsis qui solius Dei judicio subjacent. Quapropter David adulterio coinquinatus, & homicidio se soli Deo peccavisse, sustinebat: quia Rex erat, & alium non timebat; quia Rex erat nullis ipse Legibus tenebatur: quia liberi sunt Reges a vinculis delictorum, neque ullis ad pœnam vocantur Legibus tuti Imperii Majestate. Homini ergo non peccavit, cui non tenebatur obnoxius. Quis enim potest dicere Principi: Cur ita facis? Tamen iste Sycophanta, quo se Teologum præbet, districte in contemptum Regis arguit, magistraliter definit, affirmat audacter, probat insidiose, calumniatur aperte, diabolice concludit.

„ fe prefe le aveffero, ftati farebbero ugua-
„ li di numero, e fuperiori di forze, per-
„ chè le Città, le Ifole, i Borghi, i
„ Campi, il Senato, il Foro pieni era-
„ no di Criftiani. „ Se fi pretendeffe,
„ che in quefto luogo non fi tratta che dei privati, e non già delle Poteftà Ecclefiaftiche; dalla continuazione fi rileva, che un tal penfiero farebbe contro lo fpirito della prefente Dichiarazione del Clero, in cui fi legge: *CHE DIO HA RISERBATO A SE SOLO IL SENTENZIARE I RE, E CHE DA LUI SOLO ESSI DIPENDONO*. Quefto fi prova immediatamente coll' efempio di Davide, che reo d' adulterio, e d' omicidio diceva di *non aver peccato fe non contro il folo Dio*, poichè effendo Re non poteva effer punito, che dal folo Dio.

Quefta Dichiarazione del Clero di Francia fu diftefa da Eleonoro d' Etampes Vefcovo di Chartres, approvata dall' Affemblea del Clero il dì 13. Dicembre del 1625. e di poi ftampata, e pubblicata in nome del Clero. Ma giudicata da alcuni Prelati troppo lunga, ne diftefero altra più breve, che condanna i due accennati Libelli come contenenti molte cofe falfe, temerarie, fcandalofe, e fediziofe, contrarie al bene, alla tranquillità, e profperità dello Stato, contro la perfona del Re, e contro la fua autorità, e proibifce che venga infegnata, e predicata la Dottrina in quefti Libelli contenuta. Tutto che que-

fte

ste due Dichiarazioni fossero formate collo spirito stesso, il Parlamento di Parigi co' Suoi Decreti ritenne la prima, come quella, che conteneva un' espressione più circostanziata delle Leggi, e delle ragioni dello Stato.

Somiglianti risoluzioni, e dichiarazioni dei Vescovi di Francia in tante occorrenze emanate fanno toccar con mano, che l'Assemblea del Clero di Francia del 1682. altro non fece, che seguire nella prima Proposizione della sua Dichiarazione la Dottrina antica della Chiesa Gallicana rispetto alla Sovranità dei Re.

ARTICOLO VI.

Sentimenti della Facoltà di Teologia di Parigi intorno alla Sovranità dei Re nel temporale.

TAnto l' Università, quanto la Facoltà di Teologia di Parigi hanno perpetuamente tenuto una tal Dottrina. Questa celebre Facoltà fu la prima a formare a posta un Decreto per la sicurezza dei Re, e dei Principi, alla cui persona i Sudditi ardissero d' attentare con pretesto che sieno divenuti Tiranni. Fu questa Proposizione censurata dalla Facoltà di Teologia il dì 13. Dicembre del 1413. e questa Censura venne confermata dal Decreto del Concilio di Costanza nella Sessione XV.

La Facoltà di Teologica rinnovò l'anno

1610. la Censura stessa, e v'aggiunse l'appresso Dichiarazione. (a) „ Ella è cosa sediziosa, empia, ed eretica l'attentare contro „ le sagre persone dei Re, e dei Principi, non meno rispetto ai Sudditi, e ai „ Vassalli, che alli Stranieri sotto qualsivoglia pretesto: „ (Termini che escludono universalmente ogni genere di persone, come altresì il pretesto di Religione, di pari che gli altri tutti.) „ E perchè una „ tal Dottrina fosse più religiosamente conservata, prescrive la Facoltà, che in progresso tutti i Dottori, e Baccellieri in „ Teologia giureranno di starsi a questo Decreto, e si impegneranno colla lor soscrizione di difenderne la verità nelle lor „ Lezioni, e nelle lor Prediche. „

Per rilevare a fondo qual sia stata la Dottrina della Facoltà di Teologia di Parigi intorno alla proposta questione, convien trascri-

---

(a) *Censura Sacra Facultatis Parisiensis anni* 1610. Sacra igitur Facultas stricte, accurateque exploratis omnium, & singulorum Doctorum suffragiis: Primo antiquam illam Censuram Facultatis, Synodi Constantiensis Sanctione firmatam, non modo iterari, verum etiam omnium hominum animis inculcari debere: Secundo censet seditiosum, impium, & hæreticum esse quocumque quæsito colore a quocumque subdito, vassallo, aut extraneo sacris Regum, & Principum personis vim inferre: Tertio statuit, ut omnes Doctores, & Baccalaurei Theologiæ, quo die in statuta & articulos Facultatis jurare consueverunt, hoc similiter Decretum jurent, ac Syngraphæ suæ appositione obtestentur, se illius veritatem docendo, & concionando diligenter explicaturos: Quarto ut hæc Acta tum latine, cum gallice typis mandentur, ac vulgentur.

ſcrivere in queſto luogo la Cenſura emanata il dì 4. Aprile 1626. contro il Libro di Santarel, nella quale eſsa ſpiega in una guiſa fortiſſima, e ſommamente preciſa i proprj ſentimenti. Eccovela tutta intera nei proprj termini: (*a*) „ Se v' ha chi dubiti, che ſiamo giunti alla fine dei ſecoli, come ſi eſprime l' Apoſtolo, ei ſi „ fac-

(a) Si quis *in nos fines ſæculorum deveniſſe*, ut loquitur Gentium Apoſtolus, forte dubitet, poſtrema hæc tempora tantiſper expendat, eaque cum prioribus componat; is facile deprehendet, humani generis hoſtem in utraque Politia & Eccleſiaſtica & civili nihil intentatum reliquiſſe, quominus utramque non tam labefactare, quam omnino peſſumdare videretur. Eccleſiam Chriſti ſponſam, qua ſtylo, qua ferro conficere conati ſunt impii illi, qui *poſuerunt in Cœlum os ſuum*: Politiam illam civilem alia via ſunt aggreſſi dementati homines, cum enim *poteſtates ſæculi* non ſine cauſa gladium portare viderentur, libris nefandis, quaſi per clanculares inſidias e medio tollendam exiſtimarunt. Hoc S. Judas Epiſtola Canonica non alia nota nobis dignoſcendos proponit, quam quia *Dominationem contemnant*, & *Majeſtatem blaſphement*. Atque utinam de ſolo contemptu, & maledica oratione ageretur, quin male feriati Scriptores id genus, poteſtatis cujuſdam in Eccleſia temporalis pretextu Reges arbitrio, & nutu Eccleſiaſtico, leviſſimis etiam de cauſis, ac plane ridiculis, de ſolio deturbandos, alioſque vel annuos, vel etiam diarios, ſi ita libuerit, ſubſtituendos contendunt. Quod cum in univerſæ Civilis Politiæ, ac potiſſimum Gallicæ Monarchiæ, ſub Chriſtianiſſimo, clementiſſimo, & juſtiſſimo Rege noſtro Ludovico perniciem everſionemque meditatum, confectumque videret Facultas Theologica Pariſienſis ut majorum veſtigiis inhærendo, ſuum erga ſapientiſſimum Regem noſtrum, iſtudque præſertim Chriſtianiſſimum Regem, animum, ſtudiumque declararet, bonorumque omnium votis ſatisfaceret; præ ceteris nuperum Librum *Antonii Sanctarelli Jeſuitæ de hæreſi, ſchiſmate, apoſtaſia, &c.* a quibuſdam ſelectis Doctoribus examinandum cenſuit, in Congregatione generali extraordinaria 16. Martii immediate præcedentis habita. Sed quoniam multa in eo

„ faccia alcun poco a riflettere sopra que-
„ sti ultimi tempi, e gli confronti coi pre-
„ cedenti; ed allora conoscerà, che il ne-
„ mico dell'uman genere ha posto in ope-
„ ra tutto quello, che non solo poteva
„ servire ad offendere; ma a distruggere
„ eziandio intieramente le Polizie Ecclesia-
„ stica, e Civile. Sonosi trovati degli em-
„ pj, i quali osando di bestemmiare con-
„ tro il Cielo hanno adoprate le penne, e
„ le

---

pertractantur, quæ ad rem de qua potissimum agitur, minime spectarent, duo duntaxat Capita 30. & 31. Tract. de hær. excutienda selegit.

Itaque anno Domini *1626*. die prima Aprilis post Missam de Sancto Spiritu, habitis solemni more, & usitatis Comitiis in Aula Collegii Sorbonæ, audita est relatio Magistrorum ab eadem Facultate selectorum, qui exposuerunt in duobus illis Capitulis istas Propositiones contineri. *Summum Pontificem posse pœnis temporalibus punire Reges, & Principes, eosque deponere, & suis Regnis privare ob crimen hæresis, eorumque subditos ab eorum obedientia liberare, eamque semper in Ecclesia fuisse consuetudinem*: Et propter alias etiam causas, *ut pro delictis si expedit: Si Principes sint negligentes, propter insufficientiam, & inutilitatem suarum personarum*: Item, *Pontificem jus, & potestatem habere in spiritualia simul & omnia temporalia; & in eo esse de jure Divino utramque potestatem spiritualem, & temporalem: Credendum esse, Ecclesiæ summoque ejus Pastori concessam esse facultatem puniendi pœnis temporalibus* (Principes) *transgressores Legum divinarum, & humanarum, præsertim si crimen fuerit hæresis*. Dixerunt etiam eumdem Sanctarellum asserere, *Apostolos fuisse subjectos Principibus sæcularibus de facto, non de jure*; quin etiam *statim atque constituta est Pontificia Majestas, cœpisse omnes Principes esse illi subjectos*. Denique retulerunt eum explicare verba Christi. *Quodcumque ligaveris super terram &c. non tantum de potestate spirituali, sed etiam de temporali*. Ipsumque S. Paulo imponere, verba illius detracta negatione immutando; & multis Auctoribus ab ipso citatis. Alia

„ le ſpade loro contro la Chieſa di Gesù
„ Criſto ; ma alcuni inſenſati veggendo ,
„ che non ſenza ragione le Poteſtà Secola-
„ ri ſonoarmate di Spada , hanno attaca-
„ to per altra via la Civile Polizia ; ed han-
„ no tentato con eſecrabili Libri di ſradi-
„ carla , e annichilarla venendo al termine
„ più occultamente con un tal mezzo del
„ pernizioſo loro diſegno . Il contraſsegno
„ propoſtoci da S. Giuda per diſtinguere
„ tali perſone ſi è, *che diſprezzano le Po-
„ teſtà Sovrane, e beſtemmiano contro la Mae-
„ ſtà*: e voleſse Iddio, che ſi fermaſſero al
„ ſolo diſpregio, e alla ſola maldicenza; ma
„ queſti pernicioſi Scrittori ſotto preteſto di
„ volere ſtabilire nella Chieſa una certa Pote-
„ ſtà temporale inſegnano, e ſoſtentano eſser
„ in arbitrio di coloro , nelle cui mani è
„ il governo delle coſe Eccleſiaſtiche , il

H 5 „ de-

etiam multa ſimilia retulerunt , quæ ſibi videbantur gravi Facultatis animadverſione , & Cenſura dignillima. Re itaque in deliberationem a D. Decano adducta , auditis omnibus , & ſingulorum Magiſtrorum maturis deliberationibus, FACULTAS improbavit, & damnavit Doctrinam his Propoſitionibus , & horum Capitum corollariis contentam , tamquam novam , falſam , erroneam , verbo Dei contrariam , Pontificiæ dignitati odium conciliantem , ſchiſmati occaſionem præbentem , ſupremæ Regum auctoritati a Deo ſolo dependenti derogantem , Principum infidelium , & hæreticorum converſionem impedientem , pacis publicæ perturbativam, Regnorum , Statuum , Rerumque publicarum everſivam, ſubditos ab obedientia , & ſubiectione avocantem , & ad factiones , rebelliones , ſeditiones , & Principum parricidia excitantem . Datum in Sorbona die , & anno præfatis , & recognitum die 4. Aprilis 1626.

„ detronare i Re per ragioni eziandio leg-
„ gerissime, ed affatto ridicole, ed il so-
„ stituire in lor luogo Sovrani Magistra-
„ ti, o Annuali, o anche quotidiani co-
„ me meglio stimassero. Laonde vedendo
„ la Facoltà di Teologia di Parigi, che si
„ progetta di rovinare con tali mezzi tut-
„ te le Civili Polizie, e singolarmen-
„ te quella della Monarchia Francese,
„ ch' è retta dal nostro Re Cristianissimo,
„ e Giustissimo tenendo dietro ai vesti-
„ gj de' suoi Antecessori, testificando
„ l'affetto che porta a sua Maestà, e a
„ tutto il Regno, e per soddisfare altresì
„ al desiderio di tutti i buoni, ha essa fra
„ gli altri scelto un Libro di nuovo pub-
„ blicato sotto il titolo: *Antonii Sanctarel-*
„ *li Jesuitæ de Hæresi, Schismate, A-*
„ *postasia &c.* e nella Assemblea Gene-
„ rale tenuta straordinariamente il dì 16.
„ Marzo scorso, ha incaricato alcuni
„ Dottori particolarmente nominati per leg-
„ gerlo, ed esaminarlo. Ma poichè vi
„ si tratta di varie cose, che non appar-
„ tengono al punto, di cui ora principal-
„ mente trattiamo, fu di parere, che se
„ n' esaminassero soltanto due capitoli del
„ Trattato *de Hæresi*, vale a dire il 30.
„ e 31.

„ Per la qual cosa il primo giorno d'A-
„ prile 1626. dopo la Messa dello Spirito
„ Santo sendosi l' Assemblea unita secondo
„ l' uso nella Sala del Collegio di Sorbona,
„ vi si è udita la relazione dei Dottori
„ dal-

„ dalla Facoltà deputati, i quali hanno
„ esposto come nei due Capitoli loro indi-
„ cati si leggevano le due seguenti Propo-
„ sizioni: *Che il Papa può punire i Re,*
„ *ed i Principi con pene temporali, depor-*
„ *li, e privarli dei loro Regni, e Stati*
„ *per delitto di Eresia, e dispensare i Sud-*
„ *diti loro dall' obbedirli, e che tale è sta-*
„ *to perpetuamente l' uso della Chiesa.* E
„ non solo per Eresia, ma eziandio per
„ altre cagioni: *Cioè per i loro peccati,*
„ *se così torni a proposito: Se i Principi*
„ *sieno trascurati, se sieno incapaci, ed*
„ *inutili.* In oltre *Che il Papa ha potestà*
„ *sopra le cose Spirituali, e sopra tutte le*
„ *temporali* (dei Principi) *che peccano*
„ *contro le Leggi Divine, ed umane, par-*
„ *ticolarmente se il loro delitto è di Ere-*
„ *sia.* Hanno pur detto, che l' Autore di
„ questo Libro afferma: *Che gli Apostoli e-*
„ *rano bensì soggetti di fatto ai Principi*
„ *Secolari, ma non di dritto, ed anche*
„ *subito che venne stabilita la Maestà del*
„ *sommo Pontefice, tutti i Principi gli ri-*
„ *masero soggetti.* Finalmente hanno ri-
„ ferito, che questo uomo spiega l'appres-
„ so parole di Gesù Cristo: *Tutto quello,*
„ *che voi legherete sopra la terra,* non so-
„ lamente della potestà spirituale, ma e-
„ ziandio della temporale; e ch' ei cor-
„ rompe il testo di S. Paolo troncandone
„ una negativa, e fa dire a varj Autori,
„ che ei cita, cose alle quali neppur pen-
„ sarono: concludendo, che queste cose,

H 6 „ co-

,, come molte da essi riferite meriterebbero
,, a somma equità la correzione, e la cen-
,, sura della Facoltà. Il Decano pertanto
,, avendo posto l' affare in deliberazione,
,, sentite le opinioni di tutti i Dottori, e
,, raccolti i loro voti: La Facoltà ri-
,, provò, e condannò la Dottrina conte-
,, nuta in queste Proposizioni, e nelle Con-
,, clusioni dei suddetti Capitoli, come quel-
,, la che è nuova, falsa, erronea, e con-
,, traria alla divina parola, che rende la
,, Dignità del sommo Pontefice odiosa, ed
,, apre la strada allo Scisma: deroga alla
,, Sovrana Autorità dei Re, la quale di-
,, pende da Dio solo, ed impedisce la con-
,, versione dei Principi infedeli, ed Ereti-
,, ci: Che disturba la pubblica pace, sov-
,, verte i Regni, gli Stati, e le Repub-
,, bliche. In somma che distoglie i Suddi-
,, ti dall' obbedienza da essi dovuta ai lo-
,, ro Sovrani, e gli eccita a fazioni, a ri-
,, bellioni, a sedizioni, e a Regicidj.
,, Data in Sorbona il giorno, e l' anno
,, sopra citati, e riveduta il dì 4. Aprile
,, 1626. ,,

La Facoltà di Teologia di Parigi si spiegò di nuovo intorno a tale Articolo nel 1663. in una Dichiarazione della sua Dottrina difesa a norma dell'ordine dell'Assemblea del dì 2. di Maggio da nove Anziani Dottori Deputati per tal effetto, e presentata in suo nome al Re dall' Arcivescovo di Parigi col seguito di gran numero di Dottori; e al Parlamento dal Decano, e da sette An-

Anziani. Eccovi le tre prime Proposizioni di questa Dichiarazione.

I. (*a*) Che non è Dottrina della Facoltà, che il Papa abbia alcuna autorità sopra il temporale dei Re; ma che per lo contrario si è perpetuamente opposta anche a quei tali, che non gli attribuiscono che una Potestà indiretta.

II. (*b*) Esser Dottrina della Facoltà, che il Re non conosce, e non ha nel temporale altro Superiore, che Dio solo: Che questa è antica sua Dottrina, dalla quale non si partirà giammai.

III. (*c*) Esser Dottrina della stessa Facoltà, che i Sudditi del Re gli debbono per siffatto modo fedeltà, ed obbedienza, che non ne possono essere dispensati sotto qualsivoglia pretesto.

Alcuni anni dopo (nel *1682.*) *Fra* Francesco Malagola Domenicano Italiano, Baccelier Licenziato nel titolo d'Ordinaria avendo posto una Tesi di Maggiore, dedicata a S. Piero fra gli elo-

---

(a) I. Non esse doctrinam Facultatis, quod summus Pontifex aliquam in temporalia Regis Christianissimi auctoritatem habet; imo Facultatem semper obstitisse etiam iis, qui indirectam tantummodo esse illam auctoritatem voluerunt.

(b) II. Esse doctrinam Facultatis ejusdem, quod Rex Christianissimus nullum omnino agnoscit, nec habet in temporalibus Superiorem præter Deum; eamque suam esse antiquam Doctrinam, a qua nunquam recessura est.

(c) III. Doctrinam Facultatis esse, quod Subditi fidem, & obedientiam Regi Christianissimo ita debent, ut ab iis nullo prætextu dispensari possint.

elogj l' appresso: *Omnia liganti, & solventi super terram, & in Cœlis, ideſt tenenti apicem utriusque potestatis.* . . „ Che „ ha la facoltà di legare, e sciogliere tut- „ to sopra la terra, e nei Cieli, vale a „ dire, che ha la Sovranità delle due Po- „ testà. „ La Facoltà avvertita dal Signor Pirot Sindico nell' Assemblea del dì 4. Novembre, che questo Baccelliere aveva aggiunto al titolo della sua Tesi le divisate parole, ed avevala così pure difesa, rilevò che questa era quella Dottrina medesima da essa altre volte censurata nel Libro di Santarel, che interpretava le parole di Gesù Cristo dette a S. Piero: *Tutto quello, che legherai sopra la terra, sarà legato nel Cielo*, non solamente della Potestà spirituale, ma eziandio della temporale, giudicò la medesima, che questa essendo la stessa Proposizione del Frate Malagola, meritasse parimente la stessa Censura.

La medesima rinnovò questa Censura, e dichiarò (*a*) „ Che riprovava, e con- „ dan-

(a) *Censura sacræ Facultatis Theologiæ Parisiensis lata in F. Franciscum Malagola, & in ejus Doctrinam.* Cum nihil ad Reipublicæ Christianæ tranquillitatem magis conferat, quam ut sarta sit, & tecta utraque Auctoritas Regia simul, & Pontificia, hoc Christi mandato religiose servato, *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, quæ sunt Dei Deo:* Tum merito sacra Facultas Theologica Parisiensis pro ea qua semper fuit ad fovendam Ecclesiæ pacem voluntate, ac vigilantia, nihil habuisse videtur antiquius, quam ut ea damnaret dogmata, quæ alterutri Potestati, quod suum est, inviderent. Hinc in *Lutheranos*, & in *Antonium de*

„ dannava la Dottrina di coloro, che inter-
„ pretano la potestà di legare, e di sciogliere
„ re allusivamente alla potestà Spirituale, e
„ temporale, come nuova, falsa, erronea,
„ contraria alla Divina parola, nata fat-
„ ta per render odiosa la Pontificia Digni-
„ tà; che dà ansa allo Scisma; che de-
„ roga all' autorità dei Re, la qual di-
„ pende da Dio solo; che impedisce la
„ conversione dei Re infedeli, ed Eretici;
„ che

Dominis Pontificiam, Regiam in *Sanctarellum*, & alios vindicavit. Docens in Lutheranos, *unum esse Jure divino in Ecclesia militante summum Pontificem, cui omnes Christiani parere tenentur*, & esse in summo Pontifice Primatum jurisdictionis Petro, cui solus ille eatenus succedit, a Christo collatum. In Sanctarellum supremam *Regum auctoritatem a Deo solo dependere*; quorum in temporale Dominium nemo jus ullum sibi possit arrogare: hocque postremum caput ea sæpe repetiit, in primis in illa solemni Declaratione Regi Christianissimo oblata anno 1663. qua *sese semper obstitisse*, ait, *iis etiam, qui jus aliquod vel indirectum in Regis Christianissimi temporalia* summo Pontifici adscriberent.

Est vero quod doleat Facultas *antiquam suam* isto in momento *Doctrinam*, a qua *sese nunquam recessuram esse* illo in publico instrumento est professa, ab uno e suis, & suo quasi in sinu oppugnari, hoc ipso cui fidem ea suam obstrinxit regnante LUDOVICO MAGNO Regum omnium potentissimo, & de Fide Catholica optime merito.

Nimirum Frater Franciscus Malagola, Prædicator Italus, primi Ordinis Baccalaureus ab ipsis suis Fratribus Conventus Parisiensis Prædicatoribus improbatus, & ad Facultatem delatus, sua in Thesi Maioris Ordinariæ, quam Sancto Petro dicabat, præter Titulum quem publicum esse voluit, habuit & occultum alterum in quo utriusque Potestatis Ecclesiasticæ, & sæcularis apicem Sancto Petro adscribebat; & de hac duplici auctoritate ligandi, & solvendi potestatem explicabat his vocibus, quibus suum claudebat elogium. *Omnia liganti, & solventi super terram, & in Cœlis*,

„ che turba il pubblico riposo ; che tende
„ a roversciare i Regni „ gli Stati , e le
„ Repubbliche , a dilungare i Sudditi dal-
„ la dovuta , obbedienza , e soggezio-
„ ne , e ad eccitargli a formar delle fa-
„ zioni , delle ribellioni , delle fedizioni ,
„ e delle insidie alla vita dei Re. In con-
„ seguenza di ciò ella cacciò Malago-
„ la , che aveva rinnovato tal Dottrina
„ condannata nel Santarel, come spergiuro,
„ e violatore del giuramento più fiate da

„ esso

idest tenenti apicem utriusque potestatis . Rem nonnisi actu Majoris Ordinariæ jam celebrato accepit Facultas ex M. Edmundo Pirot Sindico suo frequentibus Comitiis ordinariis post Missam de Sancto Spiritu pro more habitis die 4. Novemb. anni 1682. cujus audita relatione , reum quoque audire voluit, qui pertinaciter coram toto Conventu Titulo suo stetit , explicare pergens , ut scripserat, potestatem ligandi , & solvendi Petro a Christo traditam de utraque potestate spirituali, & temporali . Cumque hoc ipsum esse deprehensum sit, quod olim in *Sanctarellum* damnatum fuerat , cujus in quibusdam Capitulis collectis , & Censura proscriptis ultimum istud habeatur , quod ille *explicaret verba Christi , quodcunque ligaveris super terram &c. non tantum de potestate spirituali , sed etiam de temporali* . FACULTAS id iisdem nominibus in Fratre Malagola percutiendum censuit , quibus & olim ipsa percusserat in Sanctarello . Censuramque *Sanctarelli* quam repetiit , ac renovavit ad verbum sequuta , Doctrinam hanc , quæ potestatem ligandi , & solvendi interpretatur de utraque potestate spirituali, & temporali, improbavit, & damnavit , *tamquam novam , falsam , erroneam , verbo Dei contrariam , Pontificiæ dignitati odium conciliantem , schismati occasionem præbentem , supremæ Regum auctoritati a Deo solo dependenti derogantem , Principum Infidelium , & Hæreticorum conversionem impedientem , pacis publicæ perturbativam , Regnorum , Statuum , Rerumque publicarum eversivam , subditos ab obedientia , & subjectione avocantem , & ad factiones , rebelliones , seditiones , & Principum parricidia excitantem* . Ipsum vero Fratrem Malagola , qui doctrinam hanc in

„ esso fatto nei suoi Atti ; ed a motivo
„ dell' ingiuria da lui fatta al Re , e del
„ disprègio , che aveva mostrato per la
„ Facoltà , e per i suoi Decreti , ordinò
„ che il di lui nome fosse tolto via dal
„ Catalogo dei Baccellieri . La presente Cen-
„ sura fu stampata , e pubblicata con quella
„ del Santarel per ordine della Facoltà. „

ARTICOLO VII.

Regolamento delli Stati del Regno , e Decreti del Parlamento per conservar la Sovranità dei Re nel temporale .

ABbiamo già riferito le antiche Dichiarazioni delli Stati del Regno di Francia per conservare la Sovranità dei nostri Re nel temporale contro gli attentati dei Papi , che hanno voluto intaccarla . Abbiamo veduto come in un' Assemblea dei Vescovi , e dei Grandi del Regno tenuta in Reims al tempo di Carlo il Calvo, in oc-

oc-

Sanctarello proscriptam rursus excitare molitus est , tanquam perjurum seu infracti , quod non semel ipso in Facultatis aditu , & in Actuum suorum celebratione præstiterat, Sacramenti reum , contumeliosum in Regiam Majestatem , Facultatis , & Decretorum ab illa sancitorum perfidum contemptorem e Baccalaureorum albo expunxit , cum nunquam postea numerari voluit inter suos , ejusque nomen ubicumque legi posset , suis in Tabulis , aut commentariis eradi jussit . Censuram ipsius cum Censura *Sanctarelli* , quam primum Typis , publicique juris fieri mandavit . Datum in Sorbona die 4. Novembris ann. 1682. in Comitiis ordinariis , lectum die Decembris prima , & post relationem Magistrorum ad Censuræ examen selectorum recognitum die septima ejusdem Mensis.

casione, che il Papa Adriano II. aveva scritto una lettera a Incmaro per obbligare questo Arcivescovo a separarsi dalla comunione di Carlo il Calvo, qualora occupasse il Regno di Lotario; fu risoluto, che il Papa non aveva alcun dritto nel temporale del Re, nè poteva dispensare i suoi Sudditi dal prestargli obbedienza. Si può leggere il passo per disteso nell' Articolo V. Abbiamo ancora fatto vedere nel luogo medesimo con qual forza i Baroni, ed i Grandi del Regno si opposero alla pretensione di Bonifazio VIII. il quale voleva, che il Re gli fosse soggetto sì nel temporale, che nello spirituale; e come protestarono che i Re di Francia non conoscevano, nè avevano mai conosciuto altro Superiore nel temporale, che Dio solo. Fu fatta la Dichiarazione medesima dagli Stati convocati in Tours l' anno 1510. in favor di Luigi XII. contro Giulio II. Finalmente abbiamo dimostrato come gli Stati del Regno riconobbero per Re Enrigo IV. e se gli sottomisero ad onta delle proibizioni, e delle opposizioni dei Papi. Non ci faremo a ripetere in questo luogo il già da noi detto negli Articoli precedenti: vi aggiungeremo soltanto la Dichiarazione del Terzo Stato distesa nel 1615. concepita nelli appresso termini: ,, Che per fermare il corso alla ,, perniciosa Dottrina introdotta da alcuni ,, anni contro i Re, e contro le Potestà ,, Sovrane stabilite da Dio, da alcuni spi- ,, riti sediziosi, che tentano a disturbarle,

e a

„ e a sovvertirle; verrà il Re supplicato a
„ far decretare nell'Assemblea de' suoi Stati
„ come Legge fondamentale del Regno, che
„ sia inviolabile, e nota a tutti: Che sicco-
„ me egli è riconosciuto Sovrano nel suo Sta-
„ to tenendo da Dio solo la sua Corona,
„ così non v'è in terra potestà, siasi questa
„ spirituale, o temporale, la quale abbia il
„ menomo dritto sopra il suo Regno onde
„ privarne le sagre Persone dei nostri Re,
„ nè dispensare, o sciogliere i loro Sud-
„ diti per qualsivoglia motivo, o prete-
„ sto dalla fedeltà, ed obbedienza ad essi
„ dovuta. Che tutti i Sudditi d'ogni quali-
„ tà, e condizione terranno per santa, e
„ verace questa Legge, come quella, che
„ s' uniforma alla parola Divina senza
„ qualsivoglia distinzione, equivoco, o li-
„ mitazione; e sarà giurata, e sottoscrit-
„ ta da tutti i Deputati degli Stati; ed
„ in avvenire da tutti gli Ufiziali, e Be-
„ nefiziati del Regno prima d' essere am-
„ messi al possesso de' lor Benefizj, o di
„ prender l' esercizio delle lor Cariche.
„ Tutti i Maestri, Reggenti, Dottori, e
„ Predicatori dovranno insegnarla, e pub-
„ blicarla: Che l' opinione contraria che
„ sia lecito uccidere, e deporre i no-
„ stri Re, sollevarsi, e ribellarsi contro
„ essi, scuotere il giogo di lor obbedienza
„ per qualunque occasione, è empia, de-
„ testabile, contraria alla verità, e con-
„ tro lo stabilimento dello Stato della Fran-
„ cia, il quale dipende immediatamente da

„ Dio

„ Dio solo : Che tutti i Libri i quali in-
„ segnano sì falsa, e perversa opinione, sa-
„ ranno considerati sediziosi , e condanna-
„ bili. Tutti i Forestieri, che la scriveranno,
„ e pubblicheranno, saranno giurati nemici
„ della Corona. Tutti i Sudditi di S.Mae-
„ stà che l'adotteranno, di qualunque qua-
„ lità , e condizione si sieno, saranno te-
„ nuti per ribelli , infrattori delle Leggi
„ fondamentali del Regno, e rei in primo
„ capo di lesa Maestà ; e se trovisi alcun
„ Libro, o discorso scritto da Ecclesiastico fo-
„ restiero , o d'altra qualità, che racchiu-
„ da Proposizione contraria diretta , o in-
„ diretta alla medesima Legge , gli Eccle-
„ siastici degli Ordini stessi stabiliti in Fran-
„ cia saranno tenuti a rispondervi, ed im-
„ pugnarli, e contradirvi incontanente sen-
„ za rispetto, ambiguità , o equivoco, sot-
„ to pena d' esser puniti nello stesso modo
„ enunciato , come Fautori dei nemici di
„ questo Stato. Questo primo Articolo sarà
„ letto ogn'anno nelle Corti Sovrani, non
„ meno che nei Bailaggi, e Siniscalcati del
„ detto Regno nell'apertura delle Udienze,
„ perchè venga osservato, ed eseguito con
„ tutta la maggior severità , e rigore. „

Passò il presente Articolo nella Camera del Terzo Stato non solo con la pluralità dei voti , ma quasi unanimemente anche coll' assenso di tutte le Provincie . Il Clero fece difficoltà a riceverlo, non perchè riprovasse una tal Dottrina, ma perchè gli sapeva male , che il Terzo Stato si fos-

se

se ingerito nel distender una formula, che poteva toccar un punto di dottrina Ecclesiastica, e pronunciasse, che la Dottrina nell' Articolo contenuta era conforme alla divina parola; e la contraria empia, perniziosa, e detestabile, (termini che potevano comparire ad alcuno soverchio duri). Intervenne in tal affare l' Università, e presentò un Atto a stampa in conformità dell' Articolo. Sopra un tal contrasto il Re rimise a sestesso un tal affare, e proibì alli Stati, e al Parlamento, che si era ingerito per sostener l' Articolo, il prenderne cognizione. L' Articolo fu portato al Re, e tolto via dall' Atto; ma Sua Maestà dichiarò al Presidente Miron Deputato della Camera del Terzo Stato, ch' ei gradiva molto ciò che fatto aveva la Compagnia; che aveva rimesso a se l' Articolo non già per sopprimerlo, ma bensì per regolarlo; e che lo farebbe con soddisfazione delle persone dabbene.

Quantunque non abbia egli fatto Legge nel Regno, possiamo dire tuttavia, che la Legge vi era già bella è fatta dalla Giurisprudenza fissata nei Parlamenti del Regno, che l' hanno perpetuamente conservata, e mantenuta colli Decreti contro coloro pronunciati, i quali osarono di sostentare massime contrarie. Abbiamo un Decreto del Parlamento del dì 14. Agosto del 1385., in cui il Procurator Generale del Re fa vedere, che il Re è la sorgente di tutta la temporal Giurisdizione del

suo

suo Regno. Che Dio ha dato come due braccia, due Giurisdizioni separate, distinte, e divise, vale a dire il Sacerdozio, e l' Impero, che discendono ugualmente da Dio solo, da cui questo Mondo è principalmente governato. Che la Giurisdizione temporale non è in cosa alcuna sottoposta alla Spirituale: Che il Re non riconosce sopra la terra alcun superiore; e che quanto alla Giurisdizione temporale può, e deve dirsi Vicario di Dio.

L' anno 1561. Giovanni Tanquerel Baccelliere in Teologia della Facoltà di Parigi avendo posto nella sua Tesi di Maggiore ordinaria, che sostenne il dì 6. di Novembre, questa Proposizione, che il Paga Vicario di Gesù Cristo era Monarca della Chiesa, e che possedeva la potestà spirituale, e secolare, in vigor di cui aveva dritto di trattar come suoi sudditi tutti i Principi, e poteva privar quei che erano ribelli ai suoi ordini, dei loro Regni, e delle lor Dignità: *Ecclesia cujus solus Papa Christi Vicarius Monarcha, spiritualem, & temporalem habens potestatem, omnes fideles subjectos continens, Principes suis præceptis rebelles Regno, & Dignitatibus privare potest*; Tanquerel, io dico, avendo fatto stampare nella sua Tesi questa Proposizione, ed avendola difesa il dì 6. di Novembre, il Parlamento con suo Decreto del 2. di Dicembre susseguente ordinò: „ Che secondo la Dichia-
„ razione fatta dal Tanquerel, sottoscritta
„ di sua mano, e per esser lontano in di
„ lui

„ lui vece, il Bidello della Facoltà di Teo-
„ logia dichiarerà in piena Sorbona, ed
„ alla presenza del Decano, e di tutti i
„ Dottori della Facoltà, e dei Baccellieri
„ della Licenza prossima, che per tale mo-
„ tivo saranno convocati, coll'intervento di
„ uno dei Presidenti, di due Consiglieri
„ della Corte, e del Procurator Generale
„ del Re: Che dispiace a detto Tanque-
„ rel d' aver fatta tal Proposizione: Che
„ la medesima indiscretamente, e senza
„ considerazione è stata esposta, e disputa-
„ ta, e che egli è certo del contrario:
„ Supplicherà umilissimamente il Re a per-
„ donargli l' offesa fattagli coll' esporre, e
„ disputare tal Proposizione: Ciò eseguito
„ che la detta Corte farà proibizioni, che
„ in progresso si espongano tali Proposizio-
„ ni, e che in oltre verranno deputati due
„ di loro per portarsi al Re, e supplicar-
„ lo umilissimamente a voler loro perdona-
„ re l'offesa, nella quale possono esser in-
„ corsi per aver permesso una tal Disputa,
„ e a voler loro conservare la sua buona
„ grazia, come a suoi umilissimi, ed ob-
„ bedientissimi sudditi, e servi.

In esecuzione di questo Decreto Cristoforo di Thou Presidente del Parlamento, Carlo di Dormans, e Bartolommeo Saut Consiglieri della Corte accompagnati da Egidio Bourdin Procurator Generale, da uno dei quattro Notaj della Corte, e da un Fante, si portarono il dì 12. di Dicembre nella gran Sala di Sorbona, ove trovavansi

ra-

radunati i Dottori, e Baccellieri, dopo la instanza fatta dal Procurator Generale fu letta la Dichiarazione del Tanquerel; e poscia il Bidello della Facoltà espose la Dichiarazione comandata dal Decreto. Quindi i Commissarj fecero proibizioni di permettere in avvenire, che fossero messe in disputa tali Proposizioni, comandando ai Dottori di sciegliere due fra loro per portarsi al Re, e per supplicare umilissimamente sua Maestà a voler loro perdonare; al che venne risposto da Niccolò Mailard Decano a nome dei Dottori, e Baccellieri in questi termini. „ La Facoltà obbe„ disce perpetuamente con somma umiltà „ al Re, e alla Corte; e adopererà in „ modo che il Re, e la Corte ne dovran„ no esser paghi. „ Una tal risposta fu data ai Commissarj della Corte in iscritto.

L' anno 1580. avendo Papa Gregorio XIII. mandato in Francia una Bolla pubblicata *in Cœna Domini* che conteneva Clausole pregiudiciali alla Sovrana Giurisdizione del Re sul temporale, venne questa proibita con Decreto della Corte nel dì 4. Ottobre.

Nel 1591. tutti i Parlamenti del Regno si opposero all'intrapresa del Nunzio del Papa sopra del Regno, e dichiararono nulle le Bolle Monitoriali contro il Re Enrico IV. pubblicate. Abbiamo Decreti del Parlamento che siede a Chalons, e a Tours, del Parlamento di Borgogna, di quello Normandia, che risiede in Caen, tutti pronunciati sopra questo

fon-

fondamento, che il Papa non ha la menoma facoltà di deporre il Re, nè di disporre in veruna guisa del temporale del Regno; e che nè l' Eresia, nè la Scomunica privano di un dritto acquistato alla Corona.

L' anno 1595. il nominato Giacobbe avendo esposto l' appresso Proposizione: *Tenendo il Papa sopra la terra il luogo di Dio, possiede potestà Spirituale, e temporale*. La medesima fu condannata per Decreto del 19. Luglio.

L' anno stesso nella Sentenza pronunciata contro l'esecrabile Giovanni Chastel, vien proibito ad ogni genere di persone sotto pena di delitto di lesa Maestà non solo il dire, che è permesso l'uccidere i Re, ma ancora che il Re Enrico IV. allora regnante *non era nella Chiesa fino a che non avesse l' approvazione del Papa*.

Abbiamo parimente altro Decreto del primo di Settembre dell' anno stesso contro una nuova Edizione della Gerusalemme di Torquato Tasso, che fu soppressa per avervi questo Poeta inseriti diecinove versi,, contenenti parole infamatorie contro Enrico „ III., e contro il regnante Re sopra la „ Proposizione delle Scomuniche fulminate „ in Roma negli ultimi torbidi, e per persuadere, che è in potere del Papa il „ dare il Regno al Re, e il Re al Regno.„

Nel 1610. pronunciò il Parlamento un Decreto nel dì 36. di Novembre, sendosi

le Camere unite per sopprimere il Libro del Cardinal Bellarmino *della Potestà del sommo Pontefice sul temporale contro Guglielmo Barclai* „ come quello che conteneva una „ falsa, e detestabile Proposizione, che „ tende al sovvertimento delle Sovrane Po- „ testà da Dio ordinate, e stabilite; alla „ ribellione dei Sudditi contro i loro Prin- „ cipi; alla sottrazione dalla loro obbe- „ dienza; all'instigazione di attentare contro „ le loro persone, e i loro Stati; e a disturba- „ re il riposo, e la pubblica tranquillità. „ Condannò altresì al fuoco il Parlamento il dì 8. Giugno dell' anno stesso il Libro di Giovanni Mariana contenente massime ancor peggiori, e comandò la pubblicazione del Decreto della Facoltà di Teologia di Parigi del dì 4. Giugno del medesimo anno da noi poc' anzi riferito.

Nel 1614. il Parlamento condannò alle fiamme il Libro di Francesco Suarez intitolato: *Difesa della Fede Cattolica, ed Apostolica contro gli errori della setta Anglicana*; perchè conteneva varie Proposizioni risguardanti la Potestà dei Papi di deporre i Re, e perchè approvava la massima di Bonifazio VIII., cioè che i Papi posseggono un poter sovrano non meno nello spirituale, che nel temporale. „ La „ Corte con suo Decreto 26. Giugno di- „ chiara siffatte proposizioni, e massime „ scandalose, sediziose, tendenti a sov- „ vertire gli Stati, e ad eccitare i Suddi- „ ti dei Re, e i Principi Sovrani, ed al-

„ tri

„ tri ad attentare contro le loro Sacre per-
„ ſone, e le dicerie contro dei Re Clo-
„ doveo, e Filippo il Bello, falſe, e
„ calunnioſe. „

Il dì 2. di Gennajo dell' anno ſeguente in viſta dell' Eſpoſizioni fatte alla Corte dal Procurator Generale: „ Che ſebbene
„ con molti Articoli poc'anzi emanati con
„ grande, e matura deliberazione abbia la
„ Corte confermate le maſſime tenute in
„ ogni tempo in Francia, e nate con la
„ Corona: *Che il Re non conoſce altro Su-*
„ *periore nel temporale del ſuo Regno, che*
„ *Dio ſolo, e che niuna Poteſtà ha dritto,*
„ *nè facoltà di diſpenſare i Sudditi dal*
„ *giuramento di fedeltà, che ad eſſo deb-*
„ *bono; nè ſoſpenderlo, privarlo, deporlo*
„ *dal detto ſuo Regno, e molto meno d'atten-*
„ *tare, o far attentare con autorità pubblica,*
„ *o privata contro le ſacre perſone dei Re;*
„ nulla di meno è ſtato avvertito, che con
„ diſcorſi privati, e pubblici molti ſi pren-
„ don l' arbitrio di dubitare di tali maſſi-
„ me, di porle in diſputa, di crederle
„ problematiche, dal che poſſono naſcer di-
„ ſordini grandiſſimi, ai quali convien prov-
„ vedere. La Corte, eſſendoſi tutte le Ca-
„ mere convocate, ha comandato, e co-
„ manda, che i precedenti Decreti ſaran-
„ no cuſtoditi, ed oſſervati ſecondo la lor
„ forma, e tenore; e proibiſce ad ogni
„ ſorta di perſone di qualunque qualità, e
„ condizione ſi ſieno di contravenirvi ſotto
„ le pene in eſſi enunciate. „

L'anno 1627. pubblicò il Parlamento tre Decreti per confermare la Censura fatta dalla Facoltà di Teologia contro il Libro del Santarel, e spedì il Presidente le Jay, e quattro Consiglieri della Corte all' Assemblea della Facoltà il primo di Febbrajo per ordinare, che la Censura, e i Decreti conseguentemente emanati fossero registrati, ed eseguiti.

Nel 1663. registrò il Parlamento gli Articoli della Facoltà di Teologia di Parigi, i tre primi fra i quali stabiliscono chiaramente la Sovrana Autorità dei Re, e rigettano il sentimento di coloro, i quali credono „ Che i Papi abbiano una fa-
„ coltà indiretta nel temporale, e la po-
„ testà di deporli, e di dispensare i loro
„ Sudditi dall' obbedirli, siccome debbono;
„ e comandò che fossero spedite le copie
„ di questi Articoli a tutti i Bailaggi, ed
„ Università, affinchè vi fossero lette, e
„ pubblicate, e registrate; inibendo, e
„ proibendo di difender alcuna Dottrina,
„ che a questi Articoli si opponga. „ Finalmente la Dichiarazione dell' Assemblea del Clero del 1682. venne autorizzata con un Editto del Re, che comandava, che fosse registrata in tutte le Corti di Parlamenti, Bailaggi, Siniscalcati, Università, e Facoltà del Regno, e difesa nei Collegj, e nelle Scuole di Teologia.

Dopo tante Sentenze, Decreti, e Regolamenti sì solenni, che sono stati eseguiti, e che sono, e saranno perpetua-

mente in vigore, non vi è luogo di dubitare, che debbasi tenere la Dottrina contenuta nella Dichiarazione dell' Assemblea del Clero del 1682. intorno alla Sovranità dei Re nel temporale per Dottrina del Regno, e che debba godervi forza di Legge.

ARTICOLO VIII.

Sentimenti degli antichi Teologi Francesi intorno alla Sovranità dei Re nel temporale.

Gli Antichi, ed i migliori Teologi di Francia hanno stabilito i medesimi nostri principj intorno alla Potestà Ecclesiastica, e Civile, e ne hanno cavate le medesime Conclusioni. Piero d' Ailly Cardinale Vescovo di Cambrai uno degli ornamenti maggiori della Chiesa Francese gli ha spiegati, ed approvati nel suo Trattato dell' Autorità della Chiesa, e del Concilio Generale da esso pubblicato nel Concilio di Costanza. (*a*) Si fa egli dall' osservare

(a) *Petrus de Alliato in Tract. de Ecclesiæ, Concilii Generalis, Romani Pontificis, & Cardinalium auctoritate inter opera Gersonii Tom. 2. pag. 926.* Consimili modo circa Ecclesiasticam potestatem, medium docet veritas Catholica inter duos errores. Nam error Vvaldensium fuit quod Successoribus Apostolorum, scilicet Papæ, & Prælatis Ecclesiasticis repugnat dominium in temporalibus, nec eis licet habere divitias temporales.... Alius vero error fuit Herodianorum: Herodes enim audiens Christum natum, credidit ipsum esse Regem terrenum: Ex quo derivari videtur error quorundam, qui

come „ la Cattolica Dottrina intorno all'
„ Ecclesiastica Potestà si trova in mezzo a
„ due errori: il primo ch'è quello dei Val-
„ desi, che i Successori degli Apostoli,
„ cioè il Papa, ed i Prelati non possono
„ avere il Dominio temporale, e che non
„ è loro lecito il possedér ricchezze. Il
„ secondo può applicarsi agli Erodiani;
„ Conciossiachè avendo inteso dire Erode,
„ che Gesù Cristo era nato per esser Re, si
„ pensò, che ei sarebbe Re della Terra,
„ onde pare esser nato l'errore di certuni,
„ che hanno dato in un estremo opposto a
„ quello dei Valdesi, osando accertare,
„ che il Papa, in quanto occupa il luogo
„ di Gesù Cristo sopra la terra, ha rice-
„ vuto

in tantum ad oppositum prædicti erroris Vvaldentium declinant, ut asserere præsumant Papam, in quantum est loco Christi in terris, ab ipso immediate habere primariam auctoritatem, dominium, & jurisdictionem in temporalibus bonis non solum Ecclesiæ donatis, seu alias juste acquisitis, sed etiam Principibus sæcularibus subjectis, licet dicant quod Papa in his non habet executionem immediatam nisi in quibusquam casibus notatis in Extravagante. *Qui filii sunt legitimi. Per Venerabilem.*

Inter duos hos errores contrarios, Catholica medium tenet Ecclesia, videlicet quod Papæ, & Prælatis Ecclesiæ non repugnat habere dominium in temporalibus, & jurisdictionem, contra primum errorem. Nec tamen eis debetur per se ratione Status sui, in quantum sunt Vicarii Christi, & Apostolorum Successores, contra secundum errorem: sed eis convenire potest habere talia, si eis ex devotione collata fuerint, vel aliunde justo titulo acquisierint... Prima (Ecclesiasticæ potestatis origo) est, quod sex Ecclesiasticæ Potestates leguntur in Evangelio a Christo suis Apostolis, & Discipulis (pro ipsis, & eorum Successoribus Ministris Ecclesiasticis) fuisse collatæ.

„ vuto immediatamente da esso un' Autorità Sovrana, e una Potestà, e Giurisdizione sui beni temporali; non solamente sopra quelli che sono stati donati alla Chiesa, o che dalla medesima sono stati a giusto titolo acquistati, ma sopra quelli eziandio che dipendono dai Principi secolari, tuttochè tali Autori riconoscano, che il Papa non possiede una immediata esecuzione sopra queste cose, qualora non sia in alcuni casi espressi nella Stravagante *Per Venerabilem*, *Qui filii sunt legitimi*. La Cattolica Chiesa (dic' egli) occupa il mezzo fra questi due opposti errori, vale a dire, che il Papa, ed i Prelati della Chiesa aver

Prima, potestas Consecrationis, quæ interdum dicitur Caracter, vel potestas Ordinis, quam contulit Dominus, quando dixit: *Hoc facite in meam commemorationem. Luc. 22. v. 19.*

Secunda, est potestas administrationis Sacramentorum, & præcipue Sacramenti Pœnitentiæ, quæ est potestas Clavium, & spiritualis jurisdictionis in foro conscientiæ: & hæc potestas promissa fuit Petro. *Tibi dabo claves &c. Mat. 18. ver. 19.* Promissa fuit etiam omnibus ibi: *Amen dico vobis, quodcumque ligaveritis &c. Mat. 28. 18.* Collata vero ibi: *Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis &c. Joann. 20. v. 22.*

Tertia, est potestas seu auctoritas Apostolatus, seu Prædicationis quam tradidit eis Dominus dicens, *Euntes prædicate &c. Matth. 10. v. 7.*

Quarta, est potestas judiciariæ correctionis in foro exteriori, per quam timore pœnæ peccata corriguntur, præcipue quæ sunt in scandalum Ecclesiæ, & hæc data est eis ibi: *Si peccaverit in te frater tuus, &c. si non audierit dic Ecclesiæ; si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus &c.* Et sequitur: *Quæcumque ligaveritis &c. Matth. 18.*

„ possono un Dominio temporale, ed una
„ Giurisdizione; lo che è contrario al pri-
„ mo errore; e che tuttavia questo domi-
„ nio, e questa Giurisdizione non si aspet-
„ ta ad essi a motivo dello stato loro in
„ quanto sono Vicarj di Gesù Cristo, e
„ Successori degli Apostoli, lo che si op-
„ pone al secondo errore; ma che può
„ convenire ai medesimi il possedere beni
„ temporali, se siano loro stati donati per
„ divozione, o che con giusto titolo gli
„ abbiano acquistati „. Prova in progres-
so, che gli Apostoli hanno soltanto rice-
vuto sei facoltà, le quali tutte risguarda-
no unicamente lo spirituale. Ultimamente
dimostra, che il Papa non è tampoco,
co-

Quinta potestas est dispositionis Ministrorum, quoad determinationem jurisdictionis Ecclesiasticæ, ut evitetur confusio, & dissensionis materia in populo, & inter Ministros, si ipsi æqualiter, & indistincte de omni populo curam haberent; & hæc potestas collata est Petro, & Successoribus ejus, ubi & spiritualiter dictum est: *Pasce oves meas &c.* Joann. ultim. 17.

Sexta potestas est exigendi necessaria vitæ, ab his quibus spiritualia ministrabant: Et hæc potestas declarata est, ubi dicitur, *Euntes prædicate &c.* Et subditur: *Dignus est operarius cibo suo, vel mercede sua.*

Aliam vero potestatem præter sex illas non acceperunt Discipuli a Christo, nisi miracula faciendi ad confirmationem Fidei, in qua non necessario succedunt eis Episcopi, & alii Presbyteri, quia jam non indiget fides miraculis confirmari . . . . Ex his apparet error eorum, qui dicunt, quod solus Papa habet jus vel Dominium Ecclesiæ, & non solum est Administrator, vel Dispensator Ecclesiæ Universalis, sed bonorum ejus verus Dominus, & proprietarius; cæteri vero Prælati, & alii non habent in his dominium, sed solum sunt talium bonorum Procuratores, atque Dispensatores; hoc enim apparet falsum, ex præmissis.

come certuni pretendono, padrone di tutti i beni Ecclesiastici, ma che n' è semplicemente il dispensatore, e che non è nè padrone, nè dispensatore dei beni dei Laici.

Il dotto Gersone nel suo Libro della Potestà Ecclesiastica dà una definizione di questa potestà, che esclude dalla medesima qualunque dritto sul temporale. (*a*) „ La „ potestà Ecclesiastica (dic' egli) è una „ potestà, che è stata data in guisa so„ prannaturale da Gesù Cristo agli Apo„ stoli, ed ai lor legittimi Successori fi„ no alla fine dei secoli per edificazione „ della Chiesa militante a norma delle Leg„ gi Evangeliche; ed il cui fine si è l'ac-

I 5 „ qui-

Ex prædictis patet, quod si Papa non habet dominium in bonis Ecclesiasticis Clericorum, multo minus habet dominium in bonis temporalibus Laicorum, imo nec in illis est Dispensator, sicut in bonis Ecclesiasticis, nisi forte in ultima necessitate Ecclesiæ, in qua etiam necessitate non est proprie Dispensator, sed magis potest dici Declarator.

(a) *Joannes Gerson. de potest. Eccl. Tom. 2. pag.* 227. 230. 232. Potestas Ecclesiastica est potestas, quæ a Christo supernaturaliter, & specialiter collata est suis Apostolis, & Discipulis, ac eorum Successoribus legitimis, usque in finem sæculi ad ædificationem Ecclesiæ militantis secundum Leges Evangelicas pro consecutione felicitatis æternæ . . . . Potestas Ecclesiastica Jurisdictionis in foro exteriori, est potestas Ecclesiastica coercitiva, quæ valet exerceri in alterum, etiam invitum ad dirigendum subditos in finem Beatitudinis æternæ, velut in finem proximum, & principaliter intentum... Proprie vero dicitur jurisdictio, facultas, seu potestas propinqua dicendi, vel sententiandi jus in alterum etiam invitum. Et hæc duplex est, temporalis, & spiritualis. Temporalis exercetur secundum Leges Civiles:

,, quisto dell' eterna vita . ,, Quindi dopo d' aver fatto la divisione di tal potestà parla nella quinta Considerazione della potestà Ecclesiastica di Giurisdizione nel Foro esteriore , ed osserva : ,, Che tal potestà è ,, coercitiva, e può essere esercitata anche ,, contro coloro , i quali non vogliono , ,, per guidarli all' eterna beatitudine, ch'è ,, il fine più prossimo , e nell' intenzione ,, il principale. ,, Ma distingue la Giurisdizione spirituale dalla temporale , e dice: ,, che questa si esercita secondo le Leggi ,, Civili , ed ha per fine la tranquillità ,, dell'umana vita pel tempo presente ; do- ,, ve per lo contrario la spirituale si eser- ,, cita a norma delle Leggi Canoniche, ed ,, ha

---

ad finem quietæ conversationis humanæ pro hac vita . Spiritualis autem exercetur secundum Leges Canonicas ad finem principalem Beatitudinis consequendæ. Cæterum potestas hac jurisdictionis Ecclesiasticæ adeo vicina est jurisdictioni sæculari , & politicæ, quod Laicis, imo & mulieribus plerumque , & in multis casibus communicari possit executio, vel committi . . . Addita est vero pro inobedientium coercitione pœnalis excommunicatio : Et sunt qui dicunt pœnam hanc esse ultimam, quam infligere possit Ecclesiastica potestas jurisdictionis, ex institutione Christi sola primaria , sic quod non extenditur ad incarcerationem, nec ut aliquis adjudicetur morti, vel flagello corporali ; sed facit hoc Ecclesiasticus dum facit ex concessione Principum ; quemadmodum multam ob eorum donationem , jurisdictionis temporalis auctoritatem Clerus accepit, quæ nihilominus jurisdictio, vel Censura dicitur spiritualis , sicut & Ecclesiasticorum bona temporalia propter dedicationem , & applicationem ad eos, qui ministrant Ecclesiæ, sicut panes propositionis , decimæ , vasa insuper Templi , vestes, & similia in Lege veteri dicebantur sancta, vel sacra ; sic & nova Lex hoc retinet.

„ ha per suo fine principale l'eterna beatitu-
„ dine; e in luogo d'ogni altra pena contro
„ coloro, che ricusano d'obbedire, la pena-
„ le Scomunica, che si considera pel ga-
„ stigo più grande, di cui possa far uso
„ la Chiesa, secondo l'instituzione primi-
„ tiva di Gesù Cristo. Che la Giurisdi-
„ zione della Chiesa di sua natura non si
„ stende alla carcerazione, nè alla morte,
„ nè tampoco alla frusta; e perciò allor-
„ chè un Giudice Ecclesiastico la comanda,
„ lo fa per concessione dei Principi, i quali
„ hanno dato al Clero molta Giurisdizione
„ temporale, benchè dicasi spirituale, co-
„ me i beni temporali degli Ecclesiastici si
„ dicono *Beni Ecclesiastici* a motivo della
„ lor destinazione. „

Ripete Gersone i principj stessi nel Trattato della vita spirituale Tom. 3. pag. 53. e nel Ragionamento della Giustizia da esso recitato alla presenza del Re. Tom. 4. pag. 649. Dic' egli le cose medesime anche più affermativamente in un Trattato dello Scisma. (*a*) „ E' cosa a tutti nota (dic'egli) che al

(a) *Idem in Tract. de Schis. Tom. 2. pag.* 23. Itaque notum est quod Ecclesia tempore Christi, & Apostolorum nullum habuit exercitium, aut executionem juridicam, & civilem circa hujusmodi temporalia: imo Christus plus videtur verbo, & facto exercitium jurisdictionis civilis prohibuisse, quam permisisse, licet, non dicam quod prohibuerit, aut oppositum consuluerit; ideo quia talis jurisdictio temporalis, & possessiones fuissent eis ad impedimentum, & tales sunt ad hæc congruentiæ multæ.

„ tempo di Gesù Cristo, e degli Apostoli „ non ebbe la Chiesa alcun esercizio, o „ esecuzione giuridica, e civile sul tempo„ rale. Anzi sembra, che Gesù Cristo col „ suo esempio abbia piuttosto proibito, che „ permesso la civil Giurisdizione ai suoi Mi„ nistri. Non è però, ch' io dica, che „ egli abbia totalmente proibito, o consiglia„ to assolutamente il contrario, tuttochè sif„ fatta Giurisdizione temporale, e questi be„ ni possan loro esser nocevoli, e che si pos„ sano riferire varie ragioni per dimo„ strarlo.„ Sostiene anche di più Gersone, che le Scomuniche, gl' Interdetti, e le altre Censure Ecclesiastiche privano soltanto dei beni spirituali, e prova ampiamente nel Trattato della vita spirituale, che un uomo, che non ha la Carità, non è perciò pri-

---

Idem in Tract. de potest. Eccl. Tom. 2. p. 248. & 247. Consurgit ex adverso blandiens, & subdola adulatio, & ad aures Ecclesiasticorum, præcipue summi Pontificis insusurrans. O quanta est, quanta sublimitas Ecclesiasticæ potestatis tuæ! O Sacer Clere, quam nihil est sæcularis auctoritas tuæ comparata! Quoniam sicut Christo collata est omnis potestas in Cœlo, & in Terra, sic eam Christus omnem Petro, suisque Successoribus dereliquit. Unde & ne Constantinus quidquam Silvestro Papæ contulit, quod non esset prius suum, sed reddidit injuste detentum. Porro sicut *non est potestas nisi a Deo* Rom. 13. 1. sic nec aliqua temporalis, vel Ecclesiastica, Imperialis, vel Regalis, nisi a Papa, in cujus femore scripsit Christus, *Rex Regum, Dominus Dominantium.* 1. Tim. 6. 15. De cujus potestate disputare instar sacrilegii est: cui neque quisquam dicere potest, cur ita facis? si etiam temporalia omnia, si Ecclesiastica bona, atque dominia mutaverit, diripuerit, distraxerit. Mentior si non inveniuntur hæc scripta ab illis etiam, qui sapientes sunt

privato del dritto di conservare, ed esercitare la propria autorità temporale: Che non si perdono i beni temporali per i peccati commessi contro Dio, e che si resta possessore legittimo fino che le Leggi Civili, che regolano, e stabiliscono il dritto che si ha, abbiano luogo. Si può vedere questa ultima massima provata molto distesamente nel suo Libro della vita Spirituale Tom. 3. pag. 31. 32. 33. E' chiaro che tali principj distruggono totalmente non solo l' autorità diretta, ma altresi il potere indiretto, che si dà ai Papi di deporre i Re. Tratta ancora da adulatori pericolosissimi coloro, che tentano di persuadere i Papi, che non vi è potestà temporale, ed Ecclesiastica, eziandio Imperiale, e Regia, che non dipenda da essi.

---

in oculis suis; si praeterea non inveniuntur, fuisse per aliquos summos Pontifices hæc credita: Notum est illud Satyrici: *Nihil est quod credere de se non possit cum laudatur diis aqua potestas*. Et illud Comici de Adulatore: *Hic profecto ex stultis insanos facit*.

Sentiens autem adulatio quandoque nimis se cognosci, studet quasi modestiore sermone depressius uti, ut credibilior appareat. Concedit sæculari potestati possessiones, & jurisdictiones proprias, quas tollere nequit pro libito Papa. Recognoscit Constantinum, vel alios Principes aliquid Ecclesiæ noviter contulisse. Nihilominus tradit, quod summus Pontifex supremus est Monarcha, nedum in spiritualibus, sed temporalibus, habens potestatem hanc immediate a Christo; sed alii Reges omnes, & Principes suam recipiunt Dominationem ab eo, & solum mediate a Deo... Unde & sicut corpus est propter animam, & ab anima vivit, & regitur; sic potestas sæcularis propter spiritualem a qua recipit suum esse legitimum. Quam auctoritatem spiri-

esso, e che il Papa è il Sovrano Monarca non meno nello spirituale, che nel temporale: Che ha ricevuto questa facoltà immediatamente da Gesù Cristo: Che tutti i Re, ed i Principi ricevono da lui la lor potestà, e che la potestà Secolare essendo fatta per la Spirituale, coloro che la negano, o l' impugnano sieno, o non sieno della Chiesa, possono esser puniti con la spada della Scomunica, e i loro Dominj, ed i lor Regni trasferiti ad altri. Biasima Bonifazio VIII. d' aver tenuto questo principio, e disapprova quei tali, che fondano sopra di ciò la deposizione del Re di Francia fatta da Papa Zaccaria: non altramente (dice egli) che potesse il Papa trasferire i Re, ed i Regni.

Giovanni Maggiore Dottor Parigino decide con chiarezza e distinzione 4. quest. 3. Che il sommo Pontefice non ha potestà alcuna temporale sopra i Re. Giovanni da Parigi stabilisce validamente il principio medesimo nella sua Opera della potestà Regia, e Pon-

---

tualem qui negant, vel impugnant, sint intus, sint foris Ecclesiam, possunt gladio vel spirituali excommunicationis, sicut Catholici, vel debellationis, sicut infideles, feriri: & eorum bona vel dominia in alios transferri.

Hanc æstimationem habuisse visus est Bonifacius octavus in quadam Decretali: & in hac fundari putatur ab aliquibus Dominorum potentiorum adversus infideles debellatio, suorumque bonorum, & dominiorum conquisitio. Putatur ab aliis depositio unius Regis Francia per Papam Zachariam hic esse fundata, tanquam Papa sit, qui transferre possit Reges, & Regna.

e Pontificia. Finalmente Ockamo, e Jacopo Almaino provano ciò ampiamente nei loro Trattati sopra lo stesso soggetto, in cui combattono non meno la potestà diretta, che la potestà indiretta, che vorrebbesi ascrivere alla Chiesa, e al Papa sul temporale dei Re. Mostrano che l'autorità temporale è indipendente dalla spirituale in ciò che risguarda il temporale, quanto la potestà spirituale lo è dalla potestà temporale in ciò, che risguarda lo spirituale.

Potrei citare molti altri Teologi più moderni, ma questi sono piucchè sufficienti per far vedere quale sia stata intorno al punto, che abbiamo alla mano, la Dottrina dell' antica Scuola Teologica di Parigi.

ARTICOLO IX.

Sentimenti dell' altre Nazioni intorno all' Indipendenza dei Re, e degli Stati dalla Potestà Ecclesiastica nel Temporale.

LE altre Nazioni non hanno sostenuto con minor vigore di quello abbia fatto la Francia, che i loro Re, e i loro Stati erano indipendenti dai Papi in ciò che risguarda il temporale.

Appena ebbe Gregorio VII. tentato di deporre l' Imperator Enrico IV. che il Clero, i Signori, e il Popolo d'Allemagna si opposero alla sua intrapresa nelle Assemblee di Magonza, di Vvormes, e di Bressa. En-

Enrico V. ſoſtenne ugualmente i dritti dell' Impero contro i Papi, e finalmente pel Trattato fatto fra eſſo, e Paſcale II. fu decretato, che l' Imperatore darebbe ai Veſcovi l' Inveſtiture delle Regalie collo Scettro, e che il Papa non potrebbe ingerirſi in ciò che riſguarda le Leggi dell' Impero.

Federigo I. fece l' anno 1157. un Editto, con cui dichiarò, che l' Impero (*a*) non dipendeva dall' Autorità Eccleſiaſtica, e che lo riconoſceva ſoltanto da Dio. Tale Editto venne approvato dai Veſcovi d' Allemagna, (*b*) i quali teſtificarono d' eſſerſi

---

(a *Ex Edir. Frid. I. Imper.* Itaque cum paria ſint, pax ſcilicet Eccleſiarum, & Imperatoria dignitas, quia unum abſque altero non conſiſtit, utpote nec Imperatoria dignitas ſine pace Eccleſiarum, neque pax Eccleſiarum ſine Imperatoria dignitate: Qui unum offendit, offendit & aliud, quia qui dixit *Deum timete*, idem ſtatim ſubjunxit, *Regem honorificate*: ut per hoc clareſceret quod Dei timor, Regis eſſet honor, & e converſo, Regis honor Dei eſſet timor: qui Regem inhonorat, Deum non timet. Inhonorat autem qui dicit eum ab homine accepiſſe illud. Cum enim juxta Apoſtolum, *omnis poteſtas a Deo ſit*, mendacii reus eſt, qui dogmatiſat ab homine eſſe, quod a Deo conſtat eſſe... Certe nobis Coronam per electionem Principum impoſuimus; nihil niſi ſolam unctionem ab eo accepimus; & ubi eſt Beneficium quod ab eo conſequuti ſumus? Quæ eſt ergo illa Pœnitentia? Et ubi ſunt majora Beneficia? An poteſt eſſe majus Beneficium, quam Romanum Imperium? Nos ipſi nobis Coronam impoſuimus, & quomodo tum coronavit; dum Coronam Regni nobis ipſi impoſuimus? Regnum non ab eo, ſed a Deo ſuſcepimus. Videte ergo qualiter mentitus ſit. Sed quia ipſe ſibi beneficia uſurpavit ſine conſenſu noſtro: & Viterbium Cameram Regni, ſibi fecit Sedem, præponens caudam Capiti, & ancillam præferens Domino.

(b) *Ex reſcripto Archiep., & Epiſcop. Germaniæ ad Papam*. Quamvis ſciamus, & certi ſimus, quod Eccle-

ſerſi grandemente maravigliati, che Papa Adriano IV. aveſſe ſcritto all' Imperatore, che gli donava la Corona: *Inſigne Coronæ Beneficium contulimus*; e che tutti i Principi membri dell' Impero a ſiffatta Propoſizione ſi erano inorriditi.

Nel

ſiam Dei fundatam ſupra firmam petram neque venti, neque flumina tempeſtatum poſſint dejicere; nos tamen infirmiores & puſillanimes, ſi quando hujuſmodi contigerint impetus, concutimur, & contremiſcimus. Inde nimirum graviter conturbati ſumus, & conterriti ſuper his, quæ inter veſtram Sanctitatem, & Filium veſtrum devotiſſimum Dominum noſtrum Imperatorem, magni mali, niſi Deus avertat, Seminarium præbitura videntur. Equidem a verbis illis, quæ in litteris veſtris continebantur, quas per Nuntios veſtros prudentiſſimos, & honeſtiſſimos Dominum Bernardum, & Dominum Rolandum Cancellarium, venerabiles Presbyteros Cardinales, miſiſtis, commota eſt univerſa Reipublica Imperii noſtri. Aures Imperialis potentiæ ea patienter audire non potuerunt, neque aures Principum ſuſtinere: Omnes ita continuerunt aures ſuas; quod nos ſalva gratia veſtræ ſanctiſſimæ Paternitatis, ea tueri propter ſiniſtram ambiguitatis interpretationem, vel conſenſu aliquo approbare, nec audemus, nec poſſumus, eo quod inſolita, & inaudita fuerunt uſque ad hæc tempora . . . Duo ſunt quibus noſtrum regi oportet Imperium, Leges Sanctæ Imperatorum, & uſus bonus Prædeceſſorum, & Patrum noſtrorum. *Iſtos limites Eccleſiæ* nec volumus præterire, nec poſſumus, quicquid ab his diſcordat, non recipimus. Debitam Patri noſtro reverentiam libenter exhibemus, liberam Imperii noſtri Coronam divino tantum Beneficio adſcribimus: In capite orbis Deus per Imperium exaltavit Eccleſiam: In capite orbis Eccleſia (non per Deum ut credimus) nunc demolitur Imperium: a pictura cœpit, ad Scripturam pictura proceſſit: Scriptura in auctoritatem prodire conatur. Non patiemur, non ſuſtinebimus, Coronam anteponemus, quam Imperii Coronam una nobiſcum ſic deponi conſentiamus. Picturæ deleantur, Scripturæ retractentur, ut inter Regnum, & Sacerdotium æterna inimicitiarum monumenta non remaneant.

Nel tempo stesso pubblicò l' Imperatore una Dichiarazione esprimente: „ Che l'Im-
„ pero deve esser governato da due Auto-
„ rità, vale a dire dalle sacre Leggi de-
„ gli Imperatori, e dai legittimi Usi dei
„ loro Antecessori: Che non vuole, nè
„ può oltrepassare questi limiti, nè ammet-
„ tere ciò che vi si oppone: Che rende di
„ buon grado al Papa l' obbedienza dovu-
„ tagli, ma che la sua Corona Imperiale
„ la riconosce unicamente da Dio... Che
„ Dio ha innalzato la Chiesa per mezzo
„ dell' Impero, e che al presente la Chie-
„ sa vuol rovinar l'Impero: Che non per-
„ metterà, e che anzi abbandonerà la sua
„ Corona, che permettere che ella sia
„ in tal modo soggetta ad una straniera
„ Potestà. „

Papa Adriano rilevò sì a dovere la verità rappresentatagli dall' Imperatore, e dai Vescovi, che si vide costretto a spiegarsi, e a dire: (a) Che quando aveva denominato la Corona Imperiale *Beneficium*, aveva inteso con questo termine *Bonum factum*

(a) *Ex rescripto Adriani Papæ ad Fridericum*. Occasione siquidem cujusdam verbi quod est *Beneficium*, tuus animus ut dicitur est commotus, quod utique nedum tanti viri, sed nec cujuslibet minoris animum merito commovisset. Licet enim hoc nomen, quod est *Beneficium* apud quosdam in alia significatione quam ex impositione habeat, assumatur; nunc tamen in ea significatione accipiendum fuerat, quam nos ipsi posuimus, & quam in institutione sua noscitur retinere. Hoc enim nomen ex *bono*, & *facto* est editum, & dicitur *Benefi-*

ctum : e che pel termine di *Conferire* non aveva preteso, che l' Impero fosse un dono, ma che aveva semplicemente voluto dire, che aveva fatto porre sopra il suo Capo il distintivo dell' Imperial Dignità; il che doveva considerarsi da tutto il mondo per una buona azione.

Dopo la morte di Adriano trovandosi la Chiesa Romana divisa in uno Scisma fra due pretendenti al Pontificato, Federigo I. convocò un Concilio in Pavia, in cui furono pur conservati i Dritti dell'Impero.

Sotto l'Imperatore Federigo II. i Principi, ed i Prelati d'Allemagna difesero i Dritti Imperiali con egual forza; e il Re di Francia si unì con essi contro il tentativo di Gregorio IX. con tutto che questo Papa avesse offerto l' Impero a Roberto Fratello del Re San Luigi. Intorno a che questo S. Re avendo convocati i Principi, ed i Signori Francesi per intender se Roberto

cium, apud nos non *feudum*, sed *bonum factum*. In qua significatione in universo sacræ Scripturæ corpore invenitur ubi ex beneficio Dei, non tamquam ex feudo, sed velut ex benedictione & benefacto ipsius gubernari dicimur, & nutriri. Et tua quidem magnificentia liquide recognoscit, quod nos ita bene, & honorifice Imperialis dignitatis insigne tuo Capiti imposuimus, ut bonum factum valeat ab omnibus judicari. Unde quod quidem verbum hoc, & illud scilicet *contulimus tibi Insigne Imperialis Coronæ*, a sensu suo visi sunt ad alium retorquere, non ex merito causæ, sed de voluntate propria, & illorum suggestione, qui pacem Regni, & Ecclesiæ nullatenus diligunt, hoc egerunt. Per hoc enim vocabulum *contulimus* nil aliud intelleximus, nisi quod superius dictum est, *imposuimus*.

berto potesse accettarlo , i medesimi risposero , che era ingiusto il tentativo del Papa , e che il Re non doveva far conto di tali offerte , siccome riferisce Matteo Paris (a) .

Ma non hanno mai le Diete d' Allemagna dimostrato fermezza maggiore nella difesa dei dritti dell' Impero , quanto nella differenza che ebbe contro i Papi Luigi di Baviera . Sostennero queste perpetuamente, che il Papa non aveva la menoma autorità , nè facoltà di deporre l' Imperatore , nè di disporre delle cose temporali di quello ; nè vollero mai permettere, che questo Imperatore per soddisfare Papa Clemente IV. deponesse la sua Corona nelle di lui mani per riassumerla con l' intelligenza di quello .

Da quel tempo in poi non hanno i Papi

(a) *Mat. Paris. in Henrico III.* Quo spiritu , vel ausu temerario Papa tantum Principem , quo non est major, imo nec inter Christianos , non convictum , & confessum de objectis sibi criminibus exhæreditavit , & ab Imperiali apice præcipitavit , & scimus quod Domino Jesu Christo fideliter militavit moriens , & bellicis se periculis confidenter opponens tantum Religionis in Papa non invenimus . Imo qui eum debuit promovisse, & Deo militantem protexisse, eum conatus est absentem confundere , & nequiter supplantare . Noluimus nos metipsos in tanta pericula præcipitare , ut ipsum Fridericum tam potentem impugnemus , quem tot Regna contra juvabunt , & causa justa præstabit adminiculum. Quid ad Romanos de prodiga sanguinis nostri effusione, dummodo iræ suæ satisfecerimus . Si enim per nos , & alios devicerit omnes Principes mundi conculcabit sumens cornua jactantiæ , & superbiam , quoniam ipsum Fridericum Imperatorem Magnum contriverit.

pi mai più tentato di deporre gl' Imperatori ; e se alcuna cosa hanno fatto contro i dritti dell' Impero , gl' Imperatori , ed i Principi vi si sono opposti perpetuamente .

I Re di Spagna hanno parimente sostentato quanto al temporale la loro indipendenza , nè hanno mai permesso, che venga in modo alcuno intaccata . Surita negli Annali di Aragona lib. 3. cap. 87. sotto l' anno 1274. riferisce , che avendo voluto il Papa esigere da Jaimo Re di Aragona un tributo per la sua Coronazione, questo Principe dichiarò , che voleva piuttosto non essere incoronato , che pregiudicare ai dritti del suo Regno , che non riconosceva nel temporale alcun Superiore . I Re di Spagna hanno in ogni tempo goduto siffatta indipendenza , nè hanno giammai voluto sottomettere all' autorità Pontificia , nè la loro Corona , nè i loro temporali Dritti .

I Re d' Inghilterra (*a*) in più occasioni han-

(a) *Matth. Vvest Monast. Hist. Angl. part. 2. pag.436.* Neque Reges Angliæ super juribus suis in Regno Scotiæ, aut aliis suis temporalibus coram aliquo judice Ecclesiastico vel Sæculari ex præeminentia Status suæ Regiæ dignitatis , & consuetudinis cunctis temporibus irrefragabiliter observatæ responderunt , aut respondere debebant . Unde habita deliberatione diligenti super contentis in Litteris vestris communis concors , & unanimis omnium , & singulorum consensus fuit , est , & erit Deo propitio futurum quod præfatus Dominus noster Rex super juribus Regni Scotiæ , aut aliis suis temporalibus nullatenus respondeat coram vobis , nec judicium subeat quoquo modo , aut jura sua prædicta in

hanno similmente conservato la loro autorità. L'anno 1302. avendo Bonifazio VIII. scritto avendo ad Eduardo Re d'Inghilterra, che se pretendeva alcuna cosa in Iscozia, spedisse degli Agenti, e ch'ei gli renderebbe giustizia; il Re commise questo affare ai Grandi del suo Regno, i quali risposero unanimemente al Papa: Che secondo il costume stabilito in ogni tempo non riconoscevano i Re d' Inghilterra alcun Giudice superiore in ciò che risguardava il temporale.

Matteo Paris (*a*) dice, che quando il Papa interdisse il Re Giovanni, vi fu un Giurisconsulto, il quale provò, che il Papa non aveva il menomo dritto di giudicare del temporale dei Re, e dei Signori, mentre S. Pietro non aveva ricevuto da Gesù Cristo alcun potere, salvo quello sopra le cose Ecclesiastiche. Riferisce l' Autore medesimo, che gli Ambasciatori del Re Giovanni parlando al Re di Marocco gli dissero,

---

medium deducat; nec ad præsentiam vestram Procuratores, aut Nuntios ad hoc mittat, præcipue cum præmissa cederent manifeste in exhæredationem juris Coronæ Regni Angliæ, & Regiæ Majestatis, & subversionem status ejusdem Regni notoriam, nec non in præjudicium libertatis, consuetudinum, & Legum Paternarum &c.

(a) *Matthæus Paris Hist. Angl. pag.* 289. Quidam nomine Alexander ad Papam non pertinere de Regum sive de quorumlibet Potentum laica possessione, vel subditorum regimine verisimilibus quibusdam probavit argumentis: Cum præcipue Principi Apostolorum Petro nihil a Domino, nisi Ecclesiæ tantum ac rerum Ecclesiasticarum sit collata potestas.

ſero , che il Regno d' Inghilterra da lungo tempo governato da un Re era libero , e indipendente da qualſivoglia dominio , fuorchè da quello di Dio. Che per la Chieſa , era la medeſima pacificamente governata dalle Leggi Pontificie , e Reali .

In ſomma ſe voleſſimo ſcorrere tutti i Regni, e tutti gli Stati ſi rileverebbe eſſer un principio generale del dritto delle genti (*a*), che la poteſtà temporale è indipendente dalla ſpirituale : che coloro nei quali ella riſiede, non dipendono che dal ſolo Dio nell' eſercizio di quella : Che i Papi non poſſono privargli di tal poteſtà per qualſivoglia cagione , e che il governo delle coſe temporali non appartiene agli Eccleſiaſtici come tali , ma bensì a quelli, che hanno in mano la Civil poteſtà .

R I-

(b) *Idem pag.* 325. Regnum Angliæ ab inunƈto , & coronato gubernatum ab antiquo liberum eſſe dignoſcitur, & ingenuum , ac nullius præterquam Dei ſpeƈtans dominationem: Eccleſia Papalibus , ac Regiis Legibus pacifice gubernatur .

RISPOSTE

ALLE OBJEZIONI

Contro la prima Proposizione.

ARTICOLO PRIMO.

Risposta alle Objezioni cavate da alcuni passi della Sagra Scrittura.

COloro che attaccano la prima proposizione del Clero sopra la Sovranità dei Re nel temporale, e che sostengono che i Papi possono deporgli, non portano alcun passo della Sagra Scrittura, dal quale comparisca, che nell'antico, o nel nuovo Testamento Iddio abbia dato ai sommi Pontefici facoltà di deporre i Re: Se ne hanno prodotti alcuni, gli hanno presi in sensi, per non dir di vantaggio, così lontani dal naturale, che non si deve far conto alcuno di tali Obiezioni.

Bonifazio VIII. che fu il primo il quale abbia sostenuto questa Tesi, la stabilisce sopra ragioni sì frivole, e sopra autorità sì mal intese nella sua Decretale *Unam Sanctam*, che è impossibile che un uomo, a cui sien noti i principj di sua Religione, ne faccia il menomo caso. Imperciocchè è ella mai una ragione che possa cader sotto i sensi

sensi l' asserire, che sulla Terra vi è una sola potestà, perchè è scritto sul principio del Genesi: Iddio creò il mondo: *In principio*, e non già *in principiis*? E' egli questo ragionare concludendo, che la Chiesa possiede la spada materiale, e la spada spirituale, perchè Gesù Cristo predicendo ai suoi Apostoli nell' ultima cena, che era venuto il tempo di vendere la propria Tonaca per comprare una spada, i suoi Apostoli gli risposero: *Ecco quì due spade*, e Gesù Cristo disse loro: *questo basta*; come se il Nostro Signore avesse con ciò voluto dire, che le due spade della potestà spirituale, e temporale dovevano appartenere a S. Pietro, ed ai suoi Successori? Non vi è cosa più dilungata dal senso naturale del Testo. Volendo Gesù Cristo indicare lo stato, in cui si sarebbero ridotti i suoi Apostoli dopo la sua passione, fa intendere con tale espressione, che dove niente era loro mancato, allorchè gli aveva spediti sendo egli vivo, quantunque essi non avessero nè sacco, nè tasca, nè scarpe; che per l' avvenire non si troverebbero più nel medesimo stato; che averebbero a soffrir grandemente, ed a provare molte persecuzioni: Che verrebbero per essi dei tempi disgustosi, e simili a quelli, in cui altri è forzato a vendere il proprio vestito per comprarsi una spada, con cui difender la propria vita. Non comprendendo gli Apostoli ciò che dir si volesse, credettero, ch' ei parlasse di comprare una

spada, gli risposero, che *ne avevano due*, e Gesù replicò loro: *Basta*. Lo che può intendersi, o del numero delle spade, o piuttosto del discorso, vale a dire, *basta il parlar di questo*, non giudicando Gesù Cristo a proposito il dir di più. Ma in qualunque modo si intendano queste parole di Gesù Cristo, non hanno le medesime rapporto alle spade delle due potestà, nè provano in conto alcuno, che egli desse agli Apostoli la facoltà di far uso e dell'una, e dell'altra. S.Bernardo (*a*) spiegando in senso mistico questo passo delle due potestà dice formalmente: „ Che quantunque „ queste due spade sieno per la Chiesa, „ non ha tuttavia ella facoltà di adoprarle, se non quella dello spirituale; che „ la prima dipende dalla mano del Ponte„ fice, e che la seconda è sfoderata dalla „ mano del Soldato: Che può accadere

„ per

(a) *S. Bernard. de Consid. Lib. 4. cap.* 3. Dracones, inquis, me mones pascere, & scorpiones, non oves. Propter hoc inquam magis aggredere eos sed verbo, non ferro: Quid tu denuo usurpare gladium tentas, quem semel jussus es ponere in vaginam? Quem tamen qui tuum negat, non satis videtur attendere verbum Domini dicentis sic: *converte gladium tuum in vaginam*. Tuus ergo & ipse tuo forsitan nutu, & tua manu evaginandus. Alioquin si modo ad te pertineret & is, dicentibus Apostolis, *ecce gladii duo hic*, non respondisset Dominus: *satis est*; sed nimis est. Uterque ergo Ecclesiæ, & spiritalis scilicet gladius, & materialis: sed is quidem pro Ecclesia, ille vero & ab Ecclesia exerendus: ille Sacerdotibus, is militis manu, sed sane ad nutum Sacerdotis, & jussum Imperatoris.

„ per avventura, che il Principe faccia sfo-
„ derare questa spada ad istanza del Pon-
„ tefice, ma che ciò segue perpetuamente
„ per ordine, e per autorità del Sovrano.„
Ciò che Gesù Cristo disse a S. Pietro allorchè fu legato, cioè *rinfoderate la vostra spada*, non appartiene niente più al soggetto; ed è cosa ridicola il concludere, che i Successori di S. Pietro abbiano la potestà della spada materiale, perchè S. Pietro portava una spada, e perchè la sfoderò per difendere il suo Maestro. Oltre di che le parole di Gesù Cristo anzichè favorire la pretensione di Bonifazio VIII. manifestamente la condannerebbero, mentre ei vieta agli Apostoli l'adoprar questa spada. Questo fa toccar con mano quanto poco i passi della Scrittura citati da Bonifazio nella Stravagante *Unam Sanctam* convengano al suo soggetto. Nè sono più valide le sue ragioni. Nel tempo del Diluvio vi fu un Arca sola, ed un solo Noè per governarla: Adunque non vi è che una sola Chiesa, un solo Pastor supremo, e un Capo solo della Chiesa, siccome vi ha una greggia sola. Ciò non si niega; ma quindi non ne segue, che la Chiesa, ed il suo Capo abbiano in mano la temporale autorità, come hanno la potestà spirituale. Conviene (dic' egli) che la spada sia sottomessa alla spada, e che l' autorità temporale sia soggetta alla spirituale; poichè non v' ha potestà, che da Dio non discenda, e Dio le ha poste nell' ordine.

 Ora

Ora esse non vi sarebbero, se la potestà temporale, la quale è inferiore, e meno perfetta, non fosse alla potestà spirituale sottoposta, come quella, che è molto più eccellente. Questo raziocinio è un pretto sofisma. Poichè per non parlar dell' abuso, che fa Bonifazio delle parole dell' Apostolo: *Quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt*, che non importano ciò che egli vuol farle significare: *Che Dio ha posto un ordine fra le diverse Potestà secondo il grado di lor Eccellenza*, ma soltanto, che Dio è quello, che le ha stabilite. Per rispondere al suo raziocinio basta l' osservare, che non segue, che due potestà di genere diverso sieno l' una all' altra sottoposte per esser l' una più eccellente dell'altra. Se valesse un tal principio, le Scienze, e le Arti di genere diverso sarebbero di pari le une all' altre subordinate secondo il grado loro di eccellenza. Averebbe il Teologo giurisdizione non solo in ciò, che concerne la Teologia, ma eziandio sopra la Fisica, sopra la Medicina, &c. La Pittura, e la Scultura alle arti tutte comanderebbero. Questo anzichè stabilir l'ordine, è un rovesciarlo, ed un porre tutto sossopra. Forz' è, che ogni Scienza, per quanto siasi eccellente, si resti rinchiusa entro ai confini del proprio oggetto, e che non s' ingerisca nelle altre Scienze, che hanno oggetto diverso. Nel modo stesso la spiritual potestà, benchè di tutte le altre la più eccellente, avendo per og-

oggetto il solo spirituale, non ha altra autorità, che sopra lo spirituale, nè le compete alcun dritto di disporre del temporale. Ma aggiunge Bonifazio, che tocca alla potestà spirituale il giudicare, se la temporal potestà si adoperi bene, o male. Questo è parimente un equivoco. Vero è che la potestà spirituale può giudicare, se quei che esercitano la temporal potestà facciano bene, o male in rapporto alle Leggi di Dio, ed alla loro salvezza: e se adoperano male, punirli con pene spirituali; ma non può ella per questo togliere ai medesimi la lor potestà, privargli del lor temporale, nè punirgli con pene civili, perchè come potestà spirituale non le compete alcuna temporale autorità.

I soli passi della Scrittura sopra i quali il Bellarmino, e gli altri Teologi fondano l' autorità Papale sul temporale dei Re, ed il dritto di deporgli, sono quelli, in cui si dice che Gesù Cristo dà a S. Pietro le chiavi del Cielo, la potestà di legare, e di sciogliere, ed il dritto di pascere le sue pecorelle. Ma anzi che questi passi fiancheggino la lor pretensione, abbiamo provato con una costante Tradizione, che tali facoltà risguardano il solo spirituale, e che non si possono estendere nè direttamente, nè indirettamente al temporale.

Restano i soli passi della Sagra Scrittura, nei quali vien parlato della potestà di Gesù Cristo sopra tutte le Creature, come in S. Matteo al cap. II. in cui Gesù Cristo di-

dice: *Il Padre mio mi ha dato le cose tutte*: *Omnia mihi tradita sunt a Patre meo*: e di poi cap. 28. *Mi è stata conferita ogni potestà in Cielo, e sopra la Terra*: *Data est mihi omnis potestas in Cœlo, & in Terra*. Dal che si deduce, che gli Apostoli hanno avuto il medesimo potere, e che i Successori di S. Pietro lo possèggono tutt' ora. Ma quando questi passi si intendessero della Sovrana autorità, che Gesù Cristo come Dio ha sopra tutte le Creature, non se ne potrebbe perciò concludere, che gli Apostoli, ed i lor Successori avessero il poter medesimo, sendo certo che non ha egli comunicato ai suoi Apostoli la suprema potestà, che come tale ha sopra le Creature, ma quella soltanto del medesimo sopra la terra esercitata come mediatore. Non è tampoco certo, che in questi passi si tratti della suprema Autorità di Gesù Cristo sopra le Creature, e che non si tratti piuttosto di quella che il medesimo ha sopra gli uomini come Capo della Chiesa. In questo senso quando egli dice, *che gli sono state date dal Padre le cose tutte*, significa, che ha il poter di salvar tutti gli uomini; e quando dice in S. Matteo al cap. 28. Che gli è stata *conferito ogni potestà nel Cielo, e sopra la terra*, parla unicamente della spiritual potestà, e del Regno della sua Chiesa, mentre aggiunge immediatamente: *Andate dunque, ed ammaestrate i popoli tutti battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito*

San-

Santo, ed insegnate loro ad osservare le cose tutte da me comandatevi. Nel senso stesso egli dice nel Vangelo di S. Giovanni al cap.12. *Quando io sarò innalzato, attrarrò a me le cose tutte. Cum exaltatus fuero, omnia traham ad me ipsum*, e vuol dire guadagnerò al mio culto uomini di ogni Nazione.

Indarno altresì citano certuni il Capitolo 6. della prima Lettera di S. Paolo ai Corinti per dimostrare, che gli Apostoli avevano facoltà di giudicare delle cose temporali. Avvegnachè questo Apostolo altro non faccia in questo luogo, che esortare i Cristiani, allorchè sono in lite fra loro, a riportarsi piuttosto al giudizio di alcuni Cristiani, che litigare in faccia a Giudici Pagani. Brama egli, che per porre termine alle lor cause, si rimettano ad Arbitri della lor Religione, e che si stieno al lor consiglio. Siccome se gli poteva objettare, che questi fedeli non erano capaci di giudicare, risponde, che i Santi giudicheranno il Mondo, e gli Angeli, e che a maggior equità possono giudicar gli affari secolari. Ma non pretende perciò S. Paolo, che i Giudici Pagani sieno spogliati di loro autorità, e che non abbiano dritto di giudicare i Cristiani. Egli si è questo un consiglio, che dà ai Fedeli, perchè schivino i litigj in fra essi, e per impedire, che non sieno esaminati da Giudici infedeli. Rispetto poi all' aggiungere che ei fa, che i Santi giudicheranno il Mondo, e li stessi Angioli,

questo non ha rapporto al tempo presente, ma bensì al giorno del Giudizio; nè quindi ne segue, che abbiano come Santi facoltà di giudicare delle cose temporali, qualora non vengano eletti arbitri dalle parti. Questi sono tutti i passi della Scrittura allegati da quelli che pretendono, che i Papi abbiano facoltà di disporre del temporale dei Re, e di deporli. Ma non solo niuno di essi, come è agevole a divisare, nulla conclude; ma sono eziandio tutti dilungati dal soggetto, nè hanno punto che fare colla presente questione.

ARTICOLO II.

Risposta agli Esempj cavati dal vecchio Testamento.

SI oppongono in secondo luogo alcuni Esempi dei sommi Sacerdoti dell' Antica Legge, i quali pare che abbiano fatto uso di loro autorità contro i Re de' Giudei, e quindi se n' inferisce, che i sommi Pontefici della Legge Nuova non hanno minor dritto sopra i Principi Cristiani.

In primo luogo potremmo rispondere a tal obiezione, che qualunque cosa i Sacerdoti della Legge antica abbiano potuto fare, e intraprendere contro i Re dei Giudei, non ne segue perciò, che i sommi Pontefici della Legge nuova abbiano dritto di farlo in rapporto ai Principi Cristiani; poichè il Governo Giudaico era tutt' altro

da

da quello delle altre Nazioni. Nel lor principio era quello, come osserva Giuseppe, uno Stato Teocratico, che Dio stesso governava. I sommi Sacerdoti ebbero presso i Giudei gran parte nel Governo fino al tempo, che vollero aver dei Re. Quando questi sommi Sacerdoti avessero in progresso ritenuto una parte dell' autorità, che prima avevano, non vi sarebbe stato in ciò nulla di straordinario, nè se ne potrebbe cavare alcuna conseguenza per i sommi Pontefici della nuova Legge, i quali non hanno mai avuto parte menoma nel Governo Civile, e temporale, e che sono stati stabiliti in un tempo, in cui gl' Imperatori, ed i Re erano in possesso di governar sovranamente i Sudditi loro.

In secondo luogo leggonsi nell' antico Testamento diverse straordinarie azioni fatte dai Sacerdoti, e dai Profeti per uno speziale movimento di zelo, o inspirati dallo Spirito Santo, che non sarebbe lecito imitare ai Sacerdoti della nuova Legge. Elia a cagion d' esempio fece uccidere i Profeti di Baal sul Torrente Cedron; e si dirà perciò esser lecito ai Sacerdoti Cristiani, e Cattolici il far uccidere nell' istesso modo i Ministri degli Eretici? Nel vecchio Testamento vi sono varj altri Esempj somiglianti di azioni opposte allo spirito di dolcezza del Vangelo, e della condotta della Chiesa. Finalmente è un pessimo ragionare il concludere, che per esser permessa, o in uso una cosa nel tempo della

Legge antica, ella sialo di pari nella Legge Evangelica.

In terzo luogo niuno degli Esempli allegati prova, che i sommi Sacerdoti avessero dritto di stabilire, o di deporre i Re de' Giudei in qualità di sommo Sacerdote. Se l'hanno fatto, è stato per espresso comando del Signore, o per ispirazione speciale, come quei che sostenevano i dritti dei legittimi Eredi. Samuello unse Re Davidde, e dichiarò, che Dio riprovava Saulle; ma ciò seguì per un espresso comando del Signore, e in virtù del profetico spirito, il quale gli fe conoscere, che Davidde doveva essere Re invece dei figliuoli di Saulle. Fino a che Saulle visse, portò la Corona, e Davidde stesso gli fu soggetto.

Il Profeta Aias predisse a Geroboamo, che sarebbe Re di dieci Tribù, ma gli parlò in nome di Dio, ed attribuì a Dio solo tal potere. (a) *Aias*, dice la Scrittura, *pren-*

(a) 3. *Reg. II. v.* 30. 31. Apprehendensque Ahias Pallium suum novum, quo coopertus erat, scidit in duodecim partes, & ait ad Jeroboam: Tolle tibi decem scissuras, Hæc enim dicit Dominus Deus Israel; Ecce ego scindam Regnum de manu Salomonis, & dabo tibi decem Tribus: *v.* 11. *&* 12. Dixit itaque Dominus Salomoni: Quia habuisti hoc apud te, & non custodisti Pactum meum, & Præcepta mea, quæ mandavi tibi, disrumpens, scindam Regnum tuum, & dabo illud servo tuo. Veruntamen in diebus tuis non faciam propter David patrem tuum: de manu filii tui scindam illud.

3. *Reg.* 12. *ver.* 16. 17. 18. 19. 20. Videns itaque Populus, quod noluisset eos audire Rex, respondit ei dicens. Quæ nobis pars in David? vel quæ hæreditas in filio Isai? Vade in Tabernacula tua Israel, nunc vide *Do-*

prendendo il nuovo manto, con cui coprivasi, ne fece dodic parti, e disse a Georoboamo. Prendetene dieci parti per voi; poichè ecco ciò, che disse il Signor Iddio d' Isdraello. Io dividerò, e strapperò il Regno dalle mani di Salomone, e ve ne darò dieci Tribù. Avevalo Iddio predetto già a Salomone. *Poichè vi diportate in tal guisa, nè osservaste il mio patto, nè i comandamenti da me fattivi, squarcierò, e dividerò il vostro Regno, e darollo ad uno dei vostri servi. Non lo farò tuttavia finchè viverete per amor del Padre vostro Davidde, ma dividerollo quando sarà nelle mani del Figlio.* Non fu il sommo Sacerdote, nè alcuno d' essi, che togliesse a Roboamo una porzione del suo Regno; ma fu il popolo delle dieci Tribù, che a lui ribellossi, e che elesse per Re Geroboamo, secondo che avevalo predetto Iddio per non essere Salomone stato fedele alla sua Legge.

Il Profeta Eliseo fece ungere Jehu per

---

mum tuam David; & abiit Israel in Tabernacula sua: Super filios autem Israel, quicumque habitarunt in Civitatibus Juda, regnavit Roboam. Misit ergo Rex Roboam Aduram, qui erat super Tributa: & lapidavit eum omnis Israel, & mortuus est. Porro Rex Roboam festinus ascendit currum, & fugit in Jerusalem, recessitque Israel a domo David usque in præsentem diem. Factum est autem cum audisset omnis Israel, quod reversus esset Jeroboam, miserunt, & vocaverunt eum congregato cœtu, & constituerunt eum Regem super omnem Israel, nec sequutus est quisquam Domum David præter Tribum Juda solam.

Re d'Iſdraello da uno dei figliuoli dei Profeti, ma ciò fu per eſpreſſo comandamento Divino. *Ecco ciò, che dice il Signor d'Iſdraello. Vi ho conſagrato Re ſopra Iſdraello popolo del Signore, e voi diſtruggerete la famiglia di Acabbo.* Sono queſte le parole pronunciate da quel figlio dei Profeti nell' atto di ungerlo Re. Sarebbe un' irragionevolezza il voler tirare a conſeguenza tale eſempio per tutti i Sacerdoti dell' antica e della nuova Legge. Era Eliſeo un ſemplice Profeta privo per se ſteſſo di ogni autorità, e giuriſdizione, che operava per divino comando, e moſſo dallo Spirito Santo. Jehu poi non ſarebbe ſtato ſcuſabile a ribellarſi a Joram, e a uccider eſſo, e tutta la di lui ſtirpe, qualora non ne aveſſe ricevuto un eſpreſſo comando dal Signore.

L' eſempio del Re Ozia, il quale avendo voluto offerir incenſo nel Tempio al Signore, ſul fatto fu ſovrapreſo dalla Lebbra, e di poi ſeparato dal rimanente del popolo dal ſommo Sacerdote, forzato ad abbandonar il ſuo Palazzo, ed il Governo, e laſciarne in poſſeſſo il proprio figlio: queſto eſempio, diſſi, ſembra più plauſibile per la cauſa, che ſi vuol difendere. Tuttavia ſe ci facciamo a conſiderar tutte le circoſtanze, rileveremo, che non prova in verun modo, che i ſommi Sacerdoti della Legge aveſſero facoltà di deporre i Re. Ecco come vien riferita tale Iſtoria nel Lib. 2. dei Paralipomeni al

cap.

cap. 26. (*a*) *Ozia sendo entrato nel Tempio del Signore, volle offrirvi l' incenso sopra l' Altare dei Profumi. Il Pontefice Azaria lo seguitò incontanente accompagnato da ottanta Sacerdoti del Signore, uomini tutti fortissimi; si opposero tutti al Re, e gli dissero: Non vi conviene, o Sire, l'offrir incenso avanti il Signore: ciò incombe ai Sacerdoti, vale a dire, ai figli d' Aronne per tal ministero consagrati: Uscite dal Santuario, nè dispregiate il nostro consiglio, mentre atto tale non vi sarà imputato a gloria da Dio Signor nostro. Trasportato Ozia dalla collera, e tenendo sempre in mano l' Incensiere per offrir l' incenso minacciò i Sacerdoti. Nell' istante medesimo divenne lebbroso: Fiorì la lebbra sulla sua fronte alla presenza dei Sacerdoti nel Tempio del Signore presso all' Altare dei profumi. Ed avendo il Pontefice Azaria, e gli altri Sacerdoti tutti rivolto gli occhj sopra esso, videro la lebbra sopra la di lui fronte, in-*

(b) *Paralipomen. l. 2. c. 26. v.* 16. 17. 18. 19. 20. 21. Sed cum roboratus esset, elevatum est cor ejus in interitum suum, & neglexit Dominum Deum suum, ingressusque Templum Domini adolere voluit incensum super Azare Thymiamatis. Statimque ingressus est post eum Azarias Sacerdos, & cum eo Sacerdotes Domini octoginta viri fortissimi, resisterunt Regi, atque dixerunt. Non est tui officii Ozia, ut adoleas incensum Domino, sed Sacerdotum hoc est filiorum Aaron, qui consecrati sunt ad hujusmodi ministerium; egredere de Sanctuario, ne contempseris, quia non reputabitur tibi in gloriam hoc a Domino Deo. Iratusque Ozias tenens in manu thuribulum, ut adoleret incensum, minabatur Sacerdotibus.

incontanente lo cacciarono; ed esso stesso pieno di terrore si affrettò di uscire, perchè si avvide, che il Signore avevalo in quel momento colpito di una tal piaga. Adunque il Re Ozia fu lebbroso finchè visse, ed abitò in una casa disgiunta dalle altre tutte per la lebbra, che ricoprivalo, e lo aveva fatto cacciare dalla Magion del Signore. Intanto Gioatan suo figlio governava la Casa Reale, e rendeva Giustizia al popolo di quella Terra.

Questo racconto ci fa comprendere, *Primo*, che allora quando tentò Ozia d'offrir incenso al Signore, il sommo Sacerdote, ed i Sacerdoti per impedir il suo disegno si servirono soltanto, come osserva S.Giovan Crisostomo, di consigli e di avvertimenti, nè adoprarono minaccie, violenze, o armi, benchè nel Tempio fossero superiori di forze. *In secondo luogo*, che Dio per vendicar il Sacerdozio, coprì Ozia di lebbra, ed i Sacerdoti sendosene accorti, a norma del dritto che loro dava la Legge, lo dichiararon indegno della comunicazione con gli altri Giudei.

In

Statimque orta est lepra in fronte ejus coram Sacerdotibus in Domo Domini super Altare Thymiamatis. Cumque respexisset eum Azarias Pontifex, & omnes reliqui Sacerdotes viderunt lebram in fronte ejus, & festinanter expulerunt eum; sed & ipse perterritus acceleravit egredi eo, quod sensisset illico plagam Domini. Fuit igitur Ozias Rex leprosus usque ad diem mortis suæ, & habitavit in domo separata plenus lepra, ob quam ejectus fuerat de Domo Domini: Porro Joathan filius rexit domum Regis, & judicabat populum terræ.

In terzo luogo, che Ozia riconoscendo il suo fallo obbedì al giudizio dei Sacerdoti, uscì dal Tempio, portossi ad abitare in luogo separato, lasciando di buon grado il proprio Palazzo, e l' amministrazione del Regno al figliuolo.

In quarto luogo, che i Sacerdoti non lo cacciarono dal Tempio, nè l'esclusero dal comunicare coi Giudei pel suo delitto, ma precisamente a cagione della lebbra.

In quinto luogo, che non lo privarono del Regno, mentre far non potevano rispetto a lui, se non ciò che avevano dritto di fare rispetto a tutti gli altri lebbrosi. Ora in vigor della Legge non avevano essi alcun dritto di privarli delle lor Dignità, e dei loro beni, ma unicamente di separarli dal consorzio dei figliuoli d'Isdraello. *Se alcuno*, dice la Legge nel Levitico, *è percosso dalla lebbra, ei per sentenza del Sacerdote separato abiterà fuori del campo. Lev.* 13. *Si quis fuerit lepra percussus, & separatus ad arbitrium Sacerdotis, habitabit extra castra*. Questa è l' unica pena prescritta dalla Legge contro i lebbrosi.

In sesto luogo, che la Scrittura testifica, che non decadette Ozia perciò dal suo Regno, nè dal diritto di regnare; poichè nel secondo versetto dello stesso Capitolo si dice, ch' ei cominciò a regnare di sedici anni, e che regnò cinquanta due, vale a dire fino alla sua morte; e nel versetto ventitrè si dice, che dopo la sua morte Gioatan suo figliuolo regnò in suo luogo.

Si

Si era egli adunque perpetuamente mantenuto Re, nè aveva il solo nome di Re, ma eziandio il dritto di regnare, e la principale autorità, comecchè avesse appoggiato al figlio il peso del governo. Imperciocchè essendo oppresso dal male, nè a tenor della Legge potendo conversare coi Sudditi, difficilmente averebbe potuto governare il Regno per se stesso: così abitò egli in una casa separata, in cui non visse da privato, ma da Re, siccome indicano i settanta, che adoperano la voce ἐβασίλευσεν *regnò in questa casa*. Diè egli al figlio veramente l'amministrazione del Regno, ma riservossi il nome di Re, e la Regia autorità; e perciò il figlio, finchè visse il Padre, non è nella Scrittura denominato Re. Vi si dice soltanto, che egli assunse la cura della casa paterna, e che amministrò al popolo la Giustizia, come osserva l'Istorico Giuseppe. (a) „ Non chiamavasi Gioa-
„ tan Re, nè sedeva sul Regio Trono;
„ ed Ozia finchè visse, conservò il no-
„ me di Re. Si contarono sempre gli an-
„ ni del suo Regno, e si facevano le co-
„ se

(a) *Josephus*. Non vocabatur Rex, nec sedebat in Solio Regis, sed Ozias vocabatur Rex toto tempore, quo vixit, & sub eo computatur tempus Regni, & ab eo pendebat eorum potestas, quæ fiebant in regno, licet per Joathan filium suum administrarentur . . . Iste Joathan erat unicus filius ejus, vel saltem primogenitus: Ideo Patri morienti successit in Regno, nam vivente Patre ipse Palatium gubernabat, & sustinebat totum pondus Regalis laboris.

„ se tutte per di lui autorità, tutto che
„ ne avesse l' amministrazione il figliuo-
„ lo. „ Non è cosa straordinaria, che un
Re si ritenga la Regia autorità, benchè
commetta ad altri l' amministrazione del
suo Regno.

Finalmente Ozia non fù privato del Governo del suo Reame per sentenza dei Sacerdoti, che è appunto quello che doverebbe provarsi: Lo lasciò volontariamente a motivo degli incomodi del suo male. Si vergognò di comparire in pubblico, e di conversar con gente, che avrebbelo avuto in orrore. La Legge proibiva a' Giudei il commercio coi lebbrosi, ed a questi l' abitare in mezzo al popolo; obbedì egli di buon grado a questa legge.

Eccovi quì un altro esempio di cui si fa uso per provare, che i sommi Sacerdoti avevano facoltà di degradare i Re de' Giudei; ed è quello di Atalia. Costei Madre di Ocosia Re di Giuda, dopo la morte del figlio usurpò il Trono, e per stabilir la Corona sul Capo suo, fece uccidere quanti vi restavano della Regia famiglia di Joram. Ciò non ostante Josabetta figliuola del Re Joram, moglie del Pontefice Jojada, e sorella di Ocozia, salvò Gioas figlio di Ocozia, e lo ascose nel tempio, in cui venne allevato. In capo a sette anni convocò Jojada i Leviti di tutte le Città di Giuda nel Tempio: Mostrò loro Gioas, e disse: *Eccovi il figliuolo del Re: desso è quello, che deve regnare, come pronunciò il*

Si-

Signore in favor dei Discendenti tutti di Davidde. Esortolli a stabilirlo sul Trono, e lo fe coronare nel Tempio, e riconoscere per Re. Sendovi giunta Atalia, il sommo Sacerdote la fece strascinare fuori del Tempio, e comandò, che ella fosse uccisa, come venne incontanente eseguito.

Il Bellarmino, il Becano, e il Sandero si servono di questo esempio per provare, che i sommi Pontefici per motivo di Eresia possano deporre i Re, supponendo, che Jojada facesse deporre Atalia, perchè proteggeva gl' Idolatri.

Non ci fermeremo a osservare, che se tal esempio alcuna cosa provasse, proverebbe troppo, e potrebbe portar seco conseguenze, che fanno orrore, e che questi Teologi non ardirebbero di confessare. Ci basterà il rispondere, che Atalia era usurpatrice: che il Re legittimo era Gioas, e che per di lui autorità Jojada, che gli faceva da Tutore, e da Padre, fe uccidere Atalia. Apparisce dall' esposizione del fatto, che Atalia aveva usurpato il Regno; ed è certo altresì, che l' Erede legittimo era Gioas. Non si può rivocar in dubbio, che tutto il popolo Giudaico non solamente avesse dritto, ma che fosse eziandio obbligato a riconoscere Gioas per suo Re, e a difender contro Atalia i suoi dritti. Non può dirsi, che quantunque il Dominio di Atalia nel suo principio fosse tirannico, fosse poi divenuto legittimo per consenso del

del Popolo . Imperciocchè non era gran tempo , che era andata al possesso del Regno, ed il popolo avevavi acconsentito per mera violenza , e per non saper che vivesse un Erede legittimo della Corona . Poichè ciò seppe , era costretto a riconoscerlo . Era Jojada suo Zio , che gli faceva da Tutore , e come tale doveva sostenere i suoi dritti . Con tal qualità, e non già come sommo Sacerdote oprò egli per porre in possesso del Regno quello, al quale s' aspettava, e per cacciare Atalìa, che avealo usurpato . Finalmente ei comanda che si uccida Atalìa per autorità di Gioas, in quella guisa appunto, che i Ministri dei Re , i quali si trovano nella Minorità , condannano a morte coll' autorità di questi giovani Sovrani .

Tali riflessioni fanno manifestamente vedere come un tal fatto non può aver la menoma applicazione in rapporto ai legittimi Re , che cadessero nell' infedeltà , e nell' Eresia . Non fu Atalìa deposta per aver favorito l' Idolatria , ma fu cacciata come usurpatrice di un Regno che non le apparteneva . Vi sono stati altri Re di Giuda , e di Isdraello , che hanno parimente favorito l' Idolatria : e malgrado ciò niuno dei Sommi Sacerdoti tentò mai di depòrgli appunto perchè il Regno legittimamente spettava ad essi . Non in virtù della Sacerdotale autorità oprò Jojada contro Atalìa , ma bensì come Tutore, e difensore del Nipote Gioas , cui apparteneva

va

va legittimamente la Corona . Indarno adunque ci si obietta tal esempio per provare , che i sommi Sacerdoti della Legge avessero facoltà di deporre i Re loro .

L' ultimo esempio, che viene addotto, è quello di Matatia , e de' Maccabei , che fecero guerra ad Antioco; ma questo esempio prova meno del precedente . Era Antioco un usurpatore , che colla violenza aveva invaso il Regno dei Giudei , e avevagli ridotti in servitù. Matatia come Capo del popolo , e non come Pontefice si accinge a liberare la sua patria ; ei muove giustissima guerra al suo Nemico : Dio benedice le sue armi , e pone il popolo in libertà . E qual rapporto può aver mai alla deposizione dei legittimi Re un atto tale ? L' esporre simili prove è lo stesso che confutarle .

ARTICOLO III.

Risposta alle Objezioni cavate da fatti d'Imperatori , o di Re Cristiani , che si pretende essere stati deposti dai Papi .

LE objezioni che fanno più specie, sono quelle , che si ricavano dagli Esempli dei Papi , che hanno tentato di deporre i Re , e di disporre dei Regni loro . Tuttavia se si giudicasse delle cose, come si deve , in una questione di dritto di tal natura non si baderebbe ai fatti . Imperciocchè se i Papi non hanno la facoltà di depor-

porre i Re, dee esser costante, e fermo, che qualora i medesimi hanno tentato di farlo, è stata una mera usurpazione, che non può fissare dritto legittimo. Ella si è una massima di dritto, che contro il dritto Divino e naturale non si dà prescrizione. Se la Sovrana Autorità dei Re si trova fondata nel dritto Divino e naturale, come abbiamo dimostrato, non può mai la medesima essere in alcun modo alterata per alcun possesso contrario, per quanto lungo esser si possa. V' è di più: Tutti i fatti che si citano, qualora fossero veri, non istabilirebbero un sufficiente possesso. Conciossiachè per esser possessor di buona fede, bisogna per lo meno avere un titolo colorato, e godere per lungo tempo, e pacificamente un dritto conosciuto, e saputo dalla parte interessata, di suo consentimento, o almeno senza che essa si opponga. Ora un tal possesso non può aver luogo nel caso di cui si tratta. Vero si è che alcuni Papi dopo Gregorio VII. hanno tentato di deporre i Re per propria autorità; ma senza vero, od apparente titolo; ed i Principi come i lor Sudditi contro tali tentativi hanno perpetuamente reclamato, e protestato.

Prima di entrar nell' esposizione minuta degli esempli citati, osserveremo come nei primi sei secoli della Chiesa non ve n' è alcuno, che dimostri la deposizione degl' Imperatori, o dei Re. E' certo, che quantunque in questo tempo vi fossero Principi

Ere-

Eretici, empj, che perseguitarono la Chiesa, tuttavia nè alcun Papa, nè alcun Vescovo tentò mai di deporgli, di dar altrui i loro Regni, nè dispensare i Sudditi loro dalla fedeltà, e dall'obbedienza ad essi dovuta. Ci si oppongono esempj di Principi scomunicati dai Papi, o da altri Vescovi: ma tali esempli anzichè provare ciò che si pretende dai nostri Avversarj, cioè che la Scomunica tiri seco la deposizione, o che per lo meno debba seguirla, ci convincono piuttosto manifestamente del contrario. Imperciocchè se ciò fosse, questi Papi, o questi Vescovi averebbero vietato ai Sudditi di questi Principi scomunicati il prestar loro obbedienza. Ora non solamente non lo hanno fatto, ma sono stati i primi a mostrar coll'esempio, e colla voce loro, che la Scomunica non gli privava in alcun modo della lor Regia Autorità. Ponderiamo partitamente gli esempli, che si allegano e prima, e dopo di Gregorio VII.

ESEMPIO I.

Della Scomunica dell' Imperator Teodosio.

IL primo fra gli esempli allegati dal Bellarmino, è quello della Scomunica dell' Imperator Teodosio fulminata da S. Ambrogio. Questo Principe irritato per la ribellione d'alcuni abitanti di Tessalonica, che avevano uccisi, e malmenati i Magistrati, aveva senza distinzione fatto trucidare gli

Abi-

Abitanti di quella Città . Sendosi poscia portato a Milano , e presentatosi per entrar in Chiesa, S.Ambrogio gli vietò l'ingresso rappresentandogli in termini fortissimi il delitto da lui commesso. Gli dichiarò , ch' ei non meritava partecipare dei Sagramenti, trovandosi reo del sangue di di tanti innocenti , che aveva fatti perire ; ed esortollo a ricevere con umiltà il vincolo della Scomunica approvato da Dio, colla speranza , che così adoprando, il perdono otterrebbe della sua colpa . Obbedì Teodosio sapendo bene , dice Teodoreto , qual fosse il dovere degl' Imperatori, e la facoltà dei Vescovi . Si astenne per otto mesi dal portarsi alla Chiesa piangendo nel suo Palagio il proprio peccato ; finalmente accostandosi il Natale, venne tutto umiltà a chiedere l'assoluzione a S.Ambrogio, ed avendo dati manifesti contrassegni del suo dolore, S.Ambrogio lo assolse , e gli permise l' ingresso nella Chiesa . Siffatto esempio ci mostra uno zelo grande, e una gran fermezza nella persona di S. Ambrogio , e molta fede , e Religione in Teodosio : ma non prova in conto alcuno, che S. Ambrogio credesse , che Teodosio potesse esser deposto a motivo del trucidamento di Tessalonica . Si contenta S. Ambrogio di fargli delle riprensioni , e di significargli , ch'è indegno dell'Ecclesiastica comunione; ma non lo minaccia di privarlo dell' Impero, qualora non lo obbedisca , nè dichiara , ch' ei ne sia decaduto,

o che

o ch'ei meriti di decaderne pel suo delitto. Nè si può tampoco dire, a parlar con proprietà, che S. Ambrogio abbia scomunicato Teodosio. Imperciocchè di due sorti era l'antica Scomunica, la *medicinale*, cioè, e la *mortale*. Non fu Teodosio scomunicato con la Scomunica da S. Agostino detta *mortale*, perchè questa fulminavasi contro i peccatori ostinati, e Teodosio si sottomise di buon grado alle riprensioni di S. Ambrogio. Non era nemmenò in tutto rigore Scomunica *medicinale*: poichè colla Scomunica *medicinale* era il peccatore separato dalla comunione per essere collocato nella pubblica penitenza, a tutto il rigore della quale ei soccombea, e passava per tutti i varj gradi, che erano prescritti dai Canoni. Non fu Teodosio sottoposto a tal penitenza, nè venne obbligato ad assistere coi penitenti alle porte della Chiesa; ma fu soltanto escluso per alcun tempo dall' entrare in Chiesa, e privato della Comunione, ch' è la pena più leggiera che in quei tempi si imponesse ai Cristiani, che fallavano. Vero si è che Teodosio diè pubblici contrassegni del suo pentimento, che pubblicamente chiese di essere assoluto, e riammesso alla Comunione: ma non passò per i consueti gradi della pubblica penitenza, ed in vece di assistere, come facevano i pubblici penitenti nel tempo di lor penitenza, alle porte della Chiesa in qualità di penitente; pianse in segreto nel suo Palagio il proprio peccato.

cato. Lo che fa vedere, che a di lui riguardo fu S. Ambrogio condiscendente.

Ma questo Vescovo era sì lontano dal credere, che potesse dispensarsi dal tener Teodosio per Imperatore, sebben separato dalla Comunione, qualora eziandio fosse stato ribelle, e contumace, che allora quando Rufino gli fece intendere che l' Imperatore potrebbe suo malgrado entrar nella Chiesa, si contentò di rispondere, che se l'Imperatore usasse tal violenza, era pronto quanto a se ad incontrar la morte: *Si Regnum flectit in tyrannidem, paratus sum occidi*. E testifica altrove che tutto quello, che fatto averebbe in tal occasione, sarebbe consistito nel non offrire il Sacrifizio in presenza dell' Imperatore: *Causam contumaciæ in te nullam habeo, sed habeo timoris: Offerre non audeo sacrificium, si volueris assistere*. Nel senso medesimo in una somigliante occasione disse ad altro Imperatore: *Ci serviamo, o Principe, delle preghiere, nè adopriamo armi, nè possiamo farvi fronte; ma non possiamo abbandonare la Chiesa*. Eccovi più di quello abbisogni per dimostrare, che S. Ambrogio non pretese giammai di poter deporre gl' Imperatori; o che i medesimi scomunicandogli decadessero dall' Imperial Dignità, e perdessero il dritto di governar l' Impero.

Confessa il Bellarmino nella sua risposta al Barclai, che tal esempio non è concludente per la deposizione dei Re, e dice ch' ei lo ha citato contro i soli Inglesi, i

quali pretendono, che i Re loro eſſer non poſſono ſcomunicati. Tuttavia ei l' aveva adoprato per provare, che i Principi Eccleſiaſtici poſſono eſſer Giudici degl' Imperatori, e dei Re, e comandar loro ſul temporale di pari che nello ſpirituale. Queſto è il raziocinio del Cardinale: Primieramente S. Ambrogio non potè ſcomunicar Teodoſio pel trucidamento di Teſſalonica ſenza conoſcere, e giudicar ſe foſſe giuſto, o ingiuſto; lo che racchiude un atto di autorità, e di giuriſdizione ſopra un ordine, che riſguarda le Leggi civili, e l' autorità del Sovrano. In ſecondo luogo S. Ambrogio comanda a Teodoſio per riparare il proprio fallo, che faccia una Legge, la qual porti, che gli ordini ſtraordinarj degl' Imperatori, i quali decretaſſero pene rigoroſe, e che foſſero impoſte per l' avvenire, non poteſſero aver effetto ſe non trenta giorni dopo la loro data. S.Ambrogio non volle ammettere Teodoſio ſe non con la condizione, ch' ei farebbe una tal Legge. Credette egli adunque di aver dritto di giudicare del temporale, e di ordinare agl' Imperatori, che faceſſero delle Leggi.

E' agevole il riſpondere a tal objezione, che è fuor di dubbio, che un Veſcovo può prender cognizione del delitto di un Principe nel foro interno, e punirlo con pena Eccleſiaſtica, e parimenti ordinargli ſotto la ſteſſa pena di riformar queſti, e quelli abuſi, e di rivocare certe Leggi ingiuſte.

Im-

Imperciocchè quando un atto, che risguarda il temporale, non può farsi manifestamente senza commettere un peccato contro Dio, è certo che in ragion di peccato ne spetta alla Chiesa la cognizione, non già per disporre con autorità del temporale, ma per impedire con i suoi avvertimenti, e col timor delle pene spirituali, che i Cristiani commettano peccati, come battersi in duello, imprestar ad usura, e somiglianti. Può altresì la Chiesa punire questi peccatori con pene spirituali, imporre ai medesimi penitenze, prescriver loro rimedj salutari per liberarli dai loro rei abiti, e se si ostinano nei loro delitti, scomunicargli. Così S. Ambrogio ha potuto riprendere, e separar l'Imperator Teodosio a cagione degli innocenti, che di suo ordine erano stati trucidati in Tessalonica, atto che era manifestamente una peccaminosa crudeltà. Potè egli ancora esortarlo, per riparare in progresso ad un somigliante disordine, a fare una Legge, in vigor della quale simili ordini non verrebbero eseguiti, se non trenta giorni dopo, per dar agio ai Principi di riflettere sopra i loro primi moti. Potè egli per avventura ricever Teodosio alla comunione sotto condizione di far quella Legge da esso creduta giusta, e necessaria, e come un testimonio, ch'ei dar potea il più autentico del sincero pentimento di sua azione; ma non averebbe potuto, qualora l'Imperatore avesse ricusato di far questa Legge, obbligarvelo per altre strade. In

somma tutto quello, che fece S. Ambrogio rispetto a Teodosio, non risguarda la giurisdizione del foro esterno della Chiesa, ma unicamente il foro interno, ed il Tribunale della Penitenza.

Dee osservarsi, che la Legge di cui si tratta, e che Teodoreto asserisce essere stata fatta da Teodosio a sollecitazione di S. Ambrogio, e a motivo del trucidamento di Tessalonica, era già stata pubblicata a nome di Graziano, di Valentiniano, e di Teodosio nel Consolato di Antonio, e di Siagrio, vale a dire l' anno 382. molto tempo prima della strage seguita in Tessalonica, e dell' incontro seguito in Milano fra Teodosio, e S. Ambrogio. Si legge con questa data in Cassiodoro nel Codice Teodosiano Lib. IX. Tit. 4. l. 13. e nel Codice Giustiniano, ella espone precisamente la cosa stessa, che Teodoreto disse, essere stata ordinata da Teodosio a richiesta di S. Ambrogio, e che è concepita negli appresso termini: *Imp. P. P. Gra. Valent. & Theodor. A. A. A. Flaviano P. P. Illyrici, & Italiæ. Si vindicari in aliquos severius contra nostram consuetudinem pro caussæ intuitu jusserimus: nolumus statim eos aut subire pœnam, aut excipere sententiam, sed per dies triginta super statum eorum sors, & fortuna suspensa sit; reos sane accipiat, vinciatque custodia, & excubiis solertibus vigilanter observet. Datum XV. Kal. Septem. Veronæ Antonio, & Siagrio Coss.* Non possiamo so-

spet-

ſpettare, come fece il Baronio, che la data ſia falſa, trovandoſi in fronte il nome di Graziano, il quale più non vivea, quando Teodoſio venne in Italia. Ma non è tampoco da credere, che l'iſtoria di Teodoreto ſia fondata ſopra un falſo ſuppoſto. Quel che può dirſi di più verſimile ſi è, che Teodoſio a contemplazione di S. Ambrogio rinnovaſſe una Legge che era già ſtata fatta da Graziano. Quindi è evidente, che S. Ambrogio non tentò di far fare una Legge di propria autorità, ma di impegnar ſoltanto l'Imperatore colla mira del pubblico bene a rinnovar una Legge ſalutare, che era già fatta. Si può egli forſe quindi dedurre, che i Papi, ed i Veſcovi in virtù della Giuriſdizione del foro interiore ſieno Padroni di obbligare i Re a far Leggi Civili a talento loro ſotto pena non ſolo di ſcomunicargli, ma eziandio di dichiarargli decaduti dal dritto che hanno alla Corona?

ESEMPIO II.

Dell' Imperator Anaſtaſio.

QUeſto Eſempio non è riferito dal Bellarmino, ma ne fa parola il Cardinal du Perron nella ſua Aringa al terzo Stato, e lo novera pel primo, tacendo quello di Teodoſio. „ Allorchè (di- „ c' egli) l'Imperatore Anaſtaſio Principe „ Eretico Eutichiano venne all' Impero,

„ Eufemio Patriarca di Costantinopoli non
„ volle riconoscerlo per Imperatore, se pri-
„ ma non avesse confessato, e sottoscritto
„ di proprio pugno una professione di Fe-
„ de, colla quale questo Monarca appro-
„ vasse il Concilio di Calcedonia. Ricadu-
„ to questo Imperatore nella sua Eresia, Pa-
„ pa Simmaco gli fè fronte, e scomuni-
„ collo. Il Popolo di Costantinopoli per
„ liberar la Chiesa dalla costui tirannìa, si
„ sollevò contro esso, e ad istigazione di
„ Macedonio Monaco, e del Clero di Co-
„ stantinopoli dimandò un' altro Impera-
„ tore. „

Non si fa vedere, che relazione abbia tale istoria colla questione della pretesa autorità del Papa sopra il temporale dei Re. Non era Eufemio Vescovo di Roma, nè depose l'Imperator Anastasio. Ma Arianna Vedova di Zenone avendo voluto por la Corona Imperiale sul Capo di Anastasio in pregiudizio di Longino Fratello di Zenone, nè potendo ottener ciò senza il consenso del Clero, dei Grandi, e del popolo di Costantinopoli; il Patriarca Eufemio prima di riconoscere Anastasio, volle dal medesimo ottenere una profession di Fede. Siccome era in arbitrio del Patriarca il riconoscere o no Anastasio, che non era Erede legittimo dell' Impero, così poteva egli a tal riconoscimento porre quella condizione, che ei volesse; e quella di esser sicuro del suo Ortodossismo era sommamente ragionevole, essendo certissimo, che quando dee eleg-

eleggersi un Principe, torna sempre meglio l' eleggerne uno della medesima Religione, che prendere un infedele, o un Eretico.

Non è vero, che Papa Simmaco scomunicasse nominatamente questo Imperatore, allorchè l' Eutichianismo ei favoriva. (*a*) La Lettera Apologetica da questo Papa scrittagli per rispondere ad un calunnioso Libello da questo Imperatore contro esso pubblicato, è distesa con molto rispetto, e moderazione; poichè non solo ei lo riconosce per Imperatore, ma gli dichiara eziandio di non averlo scomunicato, e che è stato scomunicato il solo Acacio; e che se l' Imperatore antepone la comunione di questo Eretico a quella di Roma, desso stesso è quelli, che si separa da quella della Chiesa Romana, e non già il Vescovo di Roma, che lo scomunichi.

Rispetto alla sedizione del Popolo di Costantinopoli contro l' Imperator Anastasio, era una emozione popolare, che non ammette scusa; e se l' eccitò Macedonio, errò sommamente, e questo fù ancora uno dei rimproveri, che furongli fatti, allorchè

(a) *Symmachus Papa Epis. 6. Apolog. adversus Anastasii Imperatoris Libellum famosum Tom. Concil. 4. pag. 1298.* Nos non te excommunicavimus Imperator, sed Acacium: tu recede ab Acacio, & ab illius excommunicatione recedis; tu te noli miscere excommunicationi ejus, & non es excommunicatus a nobis: Si te misces, non a nobis, sed a te ipso excommunicatus es: Ita fit, ut in utroque sive discedas, non sis excommunicatus a nobis, sive non discedas, non sis excommunicatus a nobis.

chè fu cacciato dalla Sede Costantinopolitana, alla quale era stato innalzato. Del rimanente tal sedizione non produsse effetto, ed Anastasio sendo comparso in pubblico senza la Corona, acquietò il popolo, il quale lo confortò sul fatto a riassumerla, di modo che continuò ad esser fino alla sua morte pacifico possessor dell' Impero.

ESEMPIO III.

Cavato dal Privilegio di S. Medardo di Soissons, e da alcuni altri attribuiti a S. Gregorio Magno.

FRa gli Esempli di deposizione dei Re fuor d' ogni proposito si noverano i privilegj attribuiti a S. Gregorio, in cui i Re che gli violeranno, si minacciano d' essere spogliati della lor Dignità. Imperciocchè quando veri fossero tai privilegj, questa clausola doverebbesi considerare per una semplice minaccia, ed imprecazione, e non come una sentenza di deposizione veracemente pronunciata. Si leggono somiglianti formule imprecatorie in varie Bolle meramente comminatorie: A cagion di esempio, in tutte le Bolle si inserisce questa imprecazione: *Chiunque osi tentare il contrario, sappia che incorrerà lo sdegno di Dio onnipotente, e quello dei Santi Apostoli Pietro, e Paolo*. Questo non è dire, che dipenda dal Papa il far incorrere a chi egli voglia lo sdegno di S. Pietro, e di

S. Pao-

S. Paolo, ma dichiara semplicemente, che chi non l' obbedirà è degno d' incorrerlo. Nel senso medesimo i Violatori dei privilegj accordati a S. Medardo sono addetti alla dannazione, e all' Inferno: *Omnium maledictionum anathemate, quibus Infideles ab initio saeculi usque in praesens damnati sunt, cum Juda traditore Domini in Inferno inferiori damnetur*. Non può il Papa condannar gli uomini di propria autorità, nè può fare che una semplice imprecazione, e minaccia contro i violatori di tal privilegio. Lo stesso intendasi di quest' altra clausola: *Si quis Regum, Antistitum, Judicum, & quarumcumque saecularium personarum hujus Apostolicae auctoritatis, & nostrae praeceptionis Decreta violaverit; cujuscumque Dignitatis, vel Sublimitatis sit, honore suo privetur*. Che i Re, i Vescovi, i Giudici, e qualsivoglia altra persona perdano la lor Dignità, è una imprecazione contro queste persone, e non già una sentenza, in vigor di cui venga lor tolta, ovvero una prova, che abbiasi dritto di toglierla loro; poichè ogn'uno può fare imprecazione somigliante. Non si dice in questo privilegio, che i Re, i quali lo violeranno, saranno *ipso facto* decaduti dalle lor Dignità, nè che il Papa, o i Vescovi potrannogli dichiarare decaduti, ma soltanto, che vengan puniti colla privazione di lor Dignità, ciò che accaderà loro, o per morte naturale, o per altro accidente da Dio permesso. La clausola inserita in que-

ſti privilegj non prova in conto veruno ciò che ſi pretende . Ma è indubitato che tali privilegj ſono falſi , e ſuppoſti. Primieramente quanto a quello di S. Medardo di Soiſsons, non vi è alcuno che dubiti più al preſente , che non ſia ſuppoſto; e ſe n' adducono ragioni , che non ammettono replica : Poichè in primo luogo non ſi trova negli antichi manoſcritti del Regiſtro di S. Gregorio , in cui dovrebbe infallibilmente trovarſi, ſe foſse in realtà di queſto Papa . E' ſtato eſtratto dagli Archivj della Chieſa di S. Medardo di Soiſsons, e poſto in fondo al ſecondo Libro delle Lettere dell' Edizione dell' Opere di S.Gregorio del 1508. come non di S. Gregorio; tuttochè nell' Edizione Romana fatta per ordine di Siſto V. veniſse inferito fra le Lettere 38., e 39. del ſecondo Libro: Poſcia venne ſcartato dall' Edizione di Parigi del 1675., e dalla nuova fatta dai Benedettini nel 1705.

In ſecondo luogo non vien fatta menzione di tal privilegio nella vita di S.Gregorio ſcritta da Giovanni Diacono, benchè aveſse occaſione di parlarne, rammemorando al Lib. terzo Cap. I. una Lettera di S.Gregorio a Brunichilde, e a Teodeberto . Papa Gregorio VII. cita il privilegio dell' Oſpitale d' Autun attribuito a S. Gregorio per provare il dritto , ch' ei pretendeva d' avere di deporre l' Imperatore Enrico IV. nè fa parola di quello di S. Medardo , dal che poſſiamo congetturare, che al tempo di Gre-

go-

gorio VII. questo secondo non fosse per anche supposto.

In terzo luogo lo stile di questo privilegio è tutt' altro da quello di S. Gregorio. Particolare nè è la soscrizione, nè si trova in alcuna delle Lettere di S. Gregorio. I terreni, e le case di campagna vi sono denominati *Mansi*; i Dominj del Re *Fisci*. S. Medardo vi si chiama *Dominus Medardus*: Il nome di Suffraganeo vi viene assegnato ai Vescovi Comprovinciali. Siffatti termini, e tali modi di esprimersi non sono nè di S. Gregorio, nè del suo tempo.

In quarto luogo porta questo privilegio, che il Monastero di S. Medardo denominavasi un tempo il Monastero della Santa Vergine Madre di Dio, di S. Pietro, e di Santo Stefano. Ora apparisce da Gregorio di Tours, da Fortunato, e dallo stesso S. Gregorio, che denominavasi la Basilica di S. Medardo, nè può dimostrarsi, che al tempo di S. Gregorio fosse un Monastero.

In quinto luogo mostrano ad evidenza la falsità di questo pezzo le soscrizioni. Vi si veggiono i nomi degli Arcivescovi d' Alessandria, e di Cartagine, i quali al certo non avevano nè interesse, nè ragione alcuna di sottoscriversi, quand' anche si fossero entrambi allora trovati in Roma, che è difficile a supporsi. E qual probabilità vi è, che si fosse richiesta la loro soscrizione pel privilegio della soscrizione di un Monastero delle Gallie? Vi si vede la so-

scrizione di Euterio Vescovo d' Arles. Ora nel tempo in che vien supposto essere stato accordato tale privilegio, il Vescovo d' Arles denominavasi Virgilio, e non già Euterio. Vi era in quel tempo un Euterio, ma era Vescovo di Lione. Vi si legge eziandio la soscrizione d' Agostino Arcivescovo di Cantorberì, che fu spedito in Inghilterra soltanto l' anno 596. due, o tre anni dopo la data di questo privilegio. Quella di Mellito Vescovo di Londra, che fu ordinato da S. Agostino non prima dell' anno 604. Il nome di Sutellio che si assegna al Vescovo di Bourdeaux, è immaginario, mentre quegli, che allora occupava questa Sede, chiamavasi Gondegisilo. Flavio Arcivescovo di Reims, secondo Fortunato, vivea molto prima, e si trovò nel Concilio di Auvergne l' anno 535. Finalmente per non fermarci in alcune altre falsità di soscrizioni, si vede in fondo il nome del Re Thierri, che ancor non era Re, ne succedette al Padre Childeberto se non verso il 600. Passiamo sotto silenzio un grande assurdo di queste sottoscrizioni, ed è che converrebbe dire, che tutte le divisate persone si fossero nel tempo medesimo trovate in Roma per sottoscrivere questo privilegio; la qual cosa non è credibile: o che un tal Atto fosse portato a sottoscriversi a queste diverse persone in differenti luoghi, il che sembra inutilissima briga.

In sesto luogo contiene questo privilegio molti pretesi dritti accordati all' Abbazia di

S. Me-

S. Medardo di Soissons niente conformi nè allo spirito di S. Gregorio, nè alla disciplina del tempo suo. Le magnifiche espressioni, colle quali l' Autore di questo privilegio vuol sublimarsi sopra i Re, quelle orrende imprecazioni per l' interesse di un Monastero, si trovano per gran tratto di via dilungate dalla saviezza, e dalla moderazione di quel gran Papa, e della Chiesa del suo tempo.

Finalmente accadde nel 1131. un caso, che fece vedere non esser per anco noto questo preteso privilegio. Vien riferito sotto quest' anno nella Cronica di S. Medardo, che Papa Innocenzio II. il dì primo di Ottobre benedisse in Orleans Odone, ovvero Eude Abate di S. Medardo; ma che Jossoleno Vescovo di Soissons si oppose a tal benedizione come a lui pertinente. Se il privilegio di cui si tratta, fosse stato vero; se fin d' allora si fosse trovato negli Archivj di S. Medardo, i Monaci non averebbero lasciato di produrlo, nè Josseleno averebbe contrastato al Papa un dritto, che gli fosse con tanta solennità riservato da un antico monumento.

Abbiamo una formula imprecatoria a un di presso somigliante a quella di cui abbiamo parlato, in un privilegio, che porta il nome di S.Gregorio, accordato allo Spedale d' Autun fondato da Brunichilde, e da Siagrio Vescovo d' Autun. Leggesi questo privilegio nell'undecimo Libro delle Lettere di S. Gregorio Ind. VI. Let. 10. 11. 12.

Ma

Ma primieramente vi sono alcuni manoscritti nei quali si trova una sola di queste tre Lettere, in altri ve ne sono due, ed in alcuni pochi tutte e tre. Queste tre Lettere non si accordano intorno al luogo, al quale tal privilegio è accordato. Nella prima indirizzata a Senatore, Sacerdote, e Abate, vien detto, che è a uno Spedale fabbricato nella Città d' Autun dalla felice memoria di Siagrio, e dalla Regina Brunichilde di cui Senatore aveva il governo. *Xenodochio quod in Civitate Augustodunensi a Siagrio reverendæ memoriæ Episcopo, & prædicta excellentissima filia nostra (Brunichilde) Regina constructum est, cui tu præesse dignosceris*. La seconda è scritta a Talassia, Badessa, e risguarda un Monastero di Religiose della Città d'Autun consagrato a Dio sotto l' invocazione di S. Maria. La terza indirizzata a Lupone, Sacerdote ed Abate, è in favor di una Chiesa di S.Martino del Borgo d'Autun. Non è gran fatto credibile, che S.Gregorio in un tempo stesso spedisse tre privilegj istessissimi a tre Chiese tanto differenti.

In secondo luogo Giovanni Diacono, che ha raccolto con esattezza i privilegj accordati da S.Gregorio, di questo non fa parola.

In terzo luogo i privilegj indubitabili accordati da S. Gregorio sono assai differenti da questo, essendo scritti in altro stile, nè contenendo grazie tanto straordinarie, e così opposte al dritto comune,

In

In quarto luogo non vi si vede quella conclusione, che contiene imprecazioni sì orribili contro le Potestà, ben lontana dallo spirito di S. Gregorio. Bastano tali ragioni per far vedere, che questi privilegj o sono supposti, o per lo meno alterati, e che certamente la conclusione vi è stata inserita di poi.

Vero si è che Gregorio VII. la cita per fiancheggiare il suo tentativo contro l' Imperatore; ma ciò prova soltanto, che al suo tempo trovavasi già intrusa nel privilegio accordato da S. Gregorio alla Chiesa d'Autun, ma è diverso da questi, nè parla della conclusione che è il solo luogo, che combatter dobbiamo.

Ma quand' anche tal conclusione fosse del tempo di S. Gregorio, non potrebbe esser tenuta, che per una semplice imprecazione non solo contro i Re, ma eziandio contro tutte le Potestà Ecclesiastiche, e per fino contro il Papa; poichè questi sono i termini nei quali è concepita. *Siquis vero Regum, Sacerdotum, Judicum, Personarumque Saecularium hanc constitutionis nostrae paginam agnoscens, contra eam venire tentaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. Et nisi vel ea, quae ab illo male ablata sunt, restituerit, vel digna poenitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo Corpore, ac Sanguine Dei, & Domini Nostri Redemptoris Jesu Christi alienus fiat, atque in aeterno*

exa-

examine diftrictæ fubjaceat ultioni. Apparifce baftantemente da tali parole, che la perdita delle Dignità Ecclefiaftiche, e Secolari non è una pena emanata in forma giudiziaria, ma foltanto una fventura la qual fi brama che cada ful capo di coloro, che il privilegio violeranno. Tale imprecazione rifguarda i fommi Pontefici come i Re, mentre quefti fono comprefi fotto la parola *Sacerdotum*, come tutti i Principi fotto quella di *Regum*. Si dirà, che il Papa abbia avuto intenzione, che i fuoi Succeffori foffero depofti, fe intaccaffero quefto privilegio? Si dirà egli, che abbia voluto, che tutti coloro, i quali faceffero la menoma cofa contro quefto privilegio, incorreffero l' eterna dannazione, come ei gli minaccia? Non è probabile. Finalmente quand' anche ciò foffe, tutta la pena maggiore che egli fuppone, che la Chiefa poffa imporre in quefta vita, è quella di effere feparati dal Corpo, e dal Sangue del Signore. Le altre pene fono rifervate a Dio, o a coloro a quali appartiene farne ufo. Da tutto ciò concludiamo che quefte formule imprecatorie, che fi trovano in fine di alcuni privilegj, quand'anche foffero antiche, autorizzate, e lodevoli, che non lo fono, farebbero affatto inutili per dimoftrare, che i Papi abbiano alcun dritto di deporre i Re.

ESEM-

ESEMPIO IV.

Della Deposizione di Vamba, Re di Spagna.

ALlegano certuni per esempio della deposizione dei Re per Ecclesiastica autorità, quella di Vamba Re di Spagna, e l'elezione di Ervigio in suo luogo, che fu confermata dal Concilio XII. Toletano convocato l' anno 681. Ecco come Luca di Tuy riferisce questa Istoria nella vita di Giuliano di Toledo: (a) „ Nel tempo di
„ Cindanfiundo Re di felice memoria capi-
„ tò di Grecia in Ispagna un uomo nobi-
„ le detto Andabato, scacciato dal suo Im-
„ peratore. Il Re Receziunto lo accol-
„ se magnificamente, e li diè per moglie la
„ propria Cugina. Da questo matrimonio
„ nacque un figliuolo nominato Ervigio, che
„ fu allevato nella Regia, ed onorato della
„ Dignità di Conte; ma avendo costui con-
„ cepito più sublimi speranze, diè al Re Vam-
„ ba una bevanda, che gli tolse la memo-
„ ria.

(a) *Luc. Tudensis in Juliano Tolet.* Tempore beatæ memoriæ Cindanfiundi Regis, ex Græcia venit vir quidam nomine Andabatus Græcorum genere nobilis, qui ab Imperatore suo expulsus est in Hispaniam; quem Receciuntus Rex magnifice suscepit, & ei in conjugium Consobrinam suam dedit. Ex quo conjugio natus est ei filius nomine Ervigius qui cum esset in Palatio Regio enutritus, honore Comitis sublimatus, elatus superbia callide adversus Regem Vambam excogitavit, & potionem lethiferam de-

„ ria. Allora il Vescovo, ed i Signori della
„ Corte, i quali ignoravano il motivo di
„ questa alienazione di mente, vedendo il
„ Re in tale stato, ricorsero al rimedio del-
„ la penitenza, lo unsero coll' Olio Santo,
„ e lo comunicarono col Corpo di Gesù
„ Cristo. Il Re si liberò da questo acciden-
„ te, ed avendo saputo, che egli aveva ri-
„ cevuto il Sagramento dell' Estrema Unzione
„ si ritirò volontariamente in un Monaste-
„ ro.„ Il Concilio di Toledo aggiunge, che
nominò in iscritto Erede del Regno Ervi-
gio, e che diè ordine a Giuliano Vesco-
vo di Toledo di ungerlo Re.

Da tal relazione apparisce, che il Re
Vamba non fu deposto nè dal Papa, nè
dal Concilio, e neppure dai Grandi di Spa-
gna, ma che si spogliò da se stesso del Re-
gno in favor di Ervigio, che si era tutta-
via servito di un reo artifizio per porre
questo Principe nell' impossibilità di regna-
re, se debba prestarsi fede a Luca de Tuy.
Il Concilio XII. Toletano non fu convoca-
to per deporre Vamba, o per eleggere Er-
vigio; ma questo Concilio trovandosi uni-
to

dit ei, ex qua Rex officium memoriæ perdidit. Cum-
que Episcopus Civitatis, & Optimates Palatii, qui
erant fideles Regis, quos potionis causa latebat, vidis-
sent Regem jacentem absque memoria, causa pietatis com-
moti pœnitentiam volentes ei præficere Unctionem San-
cti Olei & Communionem Christi Corporis obtulerunt.
Sed factum est, ut Rex a potione liberatus, præsciens,
quod ille Extremæ Unctionis Episcopus peregerit Sacra-
mentum, in Monasterium perrexit.

to per affari Ecclesiastici, Ervigio vi fece approvare la sua elezione. In fatti fin dal principio del Concilio (*a*) vi parla da Re, che non ha alcun dubbio del suo dritto. Ragguaglia i Padri in qual guisa sia stato innalzato a tal Dignità, e ne abbia ricevuto la Regia Unzione. Chiede ad essi la lor benedizione, e le loro preghiere. Intorno a ciò (*b*) avendo il Concilio veduta la rinuncia fatta dal Re Vamba, la scelta che questo Monarca aveva fatto in Ervigio per occupare il suo luogo, ed il consenso che aveva dato perchè fosse consagrato Re, approvò quanto era stato operato, e dichiarò, che si doveva riconoscere Ervigio per Re, ed obbedirlo come un

(a) *Ervigius in Concil. Toletano XII.* Unde licet sublimationis nostræ primordia Paternitati Vestræ opinabili ratione non lateant, quibus clara divinorum judiciorum dispositione præventus, & regnandi conscenderim Sedem, & Sacrosanctam Regni perceperim Unctionem, nunc tamen melius id poteritis, & Scriptorum relatione agnoscere, & promulgationis vestræ sententiis promulgare; ut sicut Sedem Regni nostri primordia Conventus vestræ Sanctitatis compererit divinitus ordinata, ita & orationum solamen impendat, & salubrium consiliorum nutrimenta impertiat: Quo susceptum Regnum sicut jam vestris Assensionibus teneo gratum, ita vestrarum Benedictionum perfruatur definitionibus consecrandum, ut innovatio quodammodo nostri videatur Imperii, hæc numerositas vestri Ordinis aggregati.

(b) *Conc. XII. Tolet. Tom. Conc. 6. pag.* 1225. Etenim sub qua parte, vel Ordine Serenissimus Ervigius Princeps Regni conscendens culmen, regnandique per sacrosanctam Unctionem susceperit potestatem, ostensa nos Scripturarum evidentia edocet in quibus & præcedentis Vambæ Principis pœnitentiæ susceptio noscitur, & translatus Regni honor in hujus nostri Principis nomine derivatur. Idem enim Vamba cum inevitabilis necessitudinis te-

un Principe eletto per Re dal suo Antecessore, e dimandato dal Popolo .. Così egli comanda in conseguenza, che Ervigio sia conosciuto per Re, e sia ubbidito sotto pena di Scomunica .. In tutto questo nulla vi è, che provi come i Vescovi di Spagna abbiano creduto di aver dritto, come Vescovi, di deporre i loro Re, e di dare il Regno a chi loro piacesse. Vamba avea volontariamente rinunciato al suo dritto, avea nominato in suo luogo Ervigio. Quindi avea questo Principe dritto alla Corona: ma

netur eventu, suscepto Religionis debito cultu, & venerabili Tonsuræ sacræ signaculo, mox per Scripturam Definitionis suæ hunc Militem Dominum nostrum Ervigium post se prælegit regnaturum. Vidimus intuitu prælucente, perspeximus hujus præmissi Ordinis scripturas, idest notitiam manu Seniorum Palatii roboratam, coram quibus antecedens Princeps, & Religionis cultum & Tonsuræ sacræ adeptus est venerabile signum; scripturam quoque Definitionis ab eodem editam ubi gloriosum Dominum post se Regem fieri exoptat. Aliam quoque informationem jam dicti Viri in nomine honorabilis, & sanctissimi fratris Juliani Toletanæ Sedis Episcopi, ubi eum separavit pariter, & instruxit; sub omni diligentia jam dictum Dominum Ervigium in Regno ungere deberet . . . . . Quibus omnibus approbatis, atque perlectis dignum satis nostro Cœtui visum est, ut prædictis Definitionibus scripturarum nostrorum omnium confirmatio apponatur; ut qui ante tempora in occultis Dei judiciis præscitus est, regnaturus nunc manifesto in tempore generaliter omnium Sacerdotum habeatur Definitionibus consecratus, & ideo soluta manus populi ab omni vinculo juramenti, quæ prædicto Viro Vambæ, dum Regnum ejus teneret, alligata permansit. Hunc solum Serenissimum Ervigium Principem obsequutura grato servitii famulatu sequatur & libero, quem & Divinum Judicium in Regno prælegit, & Decessor Princeps Successorem sibi instituit, & quod superest, quem totius populi amabilitas exquisivit.

ma ſiccome i Re de' Viſigoti erano elettivi, biſognava che la ſcelta fatta da Vamba foſſe approvata dai Veſcovi, e dai Grandi del Regno, e ciò ſeguì nel Concilio XII. di Toledo, in cui ſi trovarono non ſolo i Veſcovi, ma eziandio i Grandi di Spagna.

ESEMPIO V.

Di Papa Sergio, e dell' Imperatore Giuſtiniano II.

ALlega il Cardinal du Perron queſto eſempio, che non hanno ardito di produrre il Bellarmino, ed altri Scrittori. Difatto non ha il medeſimo alcun rapporto alla preſente quiſtione. Avendo Giuſtiniano III. convocato in Coſtantinopoli il Concilio, che diceſi *Quiniſextum*, ovvero *Trullanum*, Papa Sergio dichiarò altamente, che non approverebbe giammai le deciſioni di queſto Concilio, e che morirebbe piuttoſto, che acconſentirvi. Sdegnato l'Imperatore per tal rifiuto ſpedì Zaccaria ſuo primo Scudiere per condurre a Coſtantinopoli il Papa: ma la milizia di Ravenna, e del Ducato di Pentapoli non volendo laſciarlo condur via, ed eſſendoſi portata in folla a Roma, ne fece chiuder le porte, e cuſtodire il Pontefice. Zaccaria averebbe per fino corſo pericolo della vita, ſe il Papa non aveſſe placato il popolo, che lo cacciò di Roma. Io non ſo comprendere

che

che relazione abbiasi mai tale istoria colla presente quistione. Questo Papa Sergio nulla fece contro l' Imperatore Giustiniano II. Non lo depose, non lo scomunicò, nè eccitò la milizia alla ribellione; anzi era pronto ad obbedirlo, e persino a morire per difender la verità. La milizia fu quella, che per buon volere verso di lui imprese a difenderlo contro la violenza, che se gli voleva fare. Quindi in verun modo non segue, che i Papi abbiano dritto di eccitare i Sudditi alla ribellione contro il loro legittimo Re.

ESEMPIO VI.

Del Papa Costantino, e dell' Imperator Filippico.

IL Dominio dei Greci Imperatori in Italia continuando a farsi ogni giorno più debole, non è maraviglia, che gl' Italiani sotto pretesto di Religione si ribellassero; ma è falso che i Papi autorizzassero siffatte ribellioni, e che vi animassero i Popoli.

Bardane Filippico sendo stato innalzato al Greco Impero dopo la morte di Costantino ucciso per tradimento, spedì a Costantino Papa secondo il costume una professione di Fede. Avendola il Papa fatta esaminare nel suo Concilio, ed essendo stata rilevata contraria ai Dommi Ortodossi, la rigettò. Ciò facendo, quello fece di cui ave-

ve-

veva legittimo dritto ; ma il Popolo Romano prendendo quindi occasione di scuotere il giogo , non volle ricevere il Duca spedito da Bardane , nè i suoi Editti , nè la moneta coniata col suo ritratto. La qual cosa accese nella Città di Roma una guerra Civile. Ma Papa Costantino anzichè favorirla , acquietolla, e forzò quei del partito contrario a cedere , come si legge nella vita di questo Papa . Laonde anzichè tal esempio favorisca coloro , i quali pretendono , che i Papi possano deporre gli Imperatori Eretici ; può per lo contrario adoprarsi per dimostrare , che i Papi sono stati persuasi , che non dovevasi ribellarsi contro essi.

ESEMPIO VII.

Di Gregorio II. e dell' Imperatore Leone Isaurico .

E' Anche questo esempio una conseguenza della scarsa Autorità, che avevano in Italia i Greci Imperatori . L' Imperatore Leone Isaurico sendosi pubblicamente dichiarato nemico delle immagini, volle forzare gl' Italiani soggetti al suo Dominio ad abolirle : essi ricusarono di ubbidire un tal ordine , e si pretende che Gregorio II. il quale allora occupava la S.Sede, dopo d'avere scomunicato questo Imperatore , facesse loro divieto di pagargli l' ordinario tributo ; e che così a motivo d' Eresia lo

spo-

ſpogliaſſe di una porzione de' ſuoi Stati, e che lo dichiaraſſe eziandio decaduto dal dritto, ch' ei poteva avere all' Impero.

Vero ſi è, che i nuovi Greci come Teofane, Cedreno, Zonara, e Niceforo, che ſono ſtati ſeguitati da alcuni Iſtorici più moderni, riferirono il fatto in queſta maniera per odio verſo la Chieſa Romana. Ma appariſce tutto l' oppoſto dalle Lettere di Gregorio II. e dalle teſtimonianze degli Scrittori contemporanei.

In primo luogo non ſi trova nelle Lettere di Gregorio II. che egli abbia pronunciata alcuna ſentenza contro l' Imperator Leone, nè che abbia laſciato di riconoſcerlo Sovrano dei Paeſi, che poſſedeva in Italia. Per lo contrario gli ſcrive come a ſuo Signore, ſi ſerve di preghiere, di eſortazioni, e di conſigli, e ſi dichiara di eſſer lontaniſſimo dall' intraprendere checcheſſia contro di lui. Ecco come ei parla nella prima ſua Lettera a queſto Imperatore: (a) „ Vi ſcongiuriamo a ſpogliarvi di „ que-

(a) *Gregor. II. Epiſt. I. ad Leonem Iſauricum*. Te obteſtamur, ut arrogantiam deponas, & ſuperbiam, qua circumfluis, multaque cum humilitate ſincere aures nobis accommodes ... Teſtis eſt Deus quaſcumque ad nos miſiſti Epiſtolas auribus, cordibuſque Regum Occidentis obtulimus, pacem illorum, ac benevolentiam tibi conciliantes, teque laudantes, ac mirifice efferentes... Quod ſi nobis inſultes, & minas intentes, non eſt nobis neceſſe longum in certamen deſcendere, ad quatuor & viginti ſtadia ſecedet in Regionem Campaniæ Romanus Pontifex; tu vade, & ventos perſequere. *Et Epiſt.* 2, Alia eſt Eccleſiaſticarum rerum conſtitutio,

„ questo spirito d' arroganza , e d' orgo-
„ glio , che vi domina , e ad ascoltarci
„ con umiltà . . . Ci è testimonio Iddio ,
„ che abbiamo spedite tutte le Lettere ,
„ che ci avete mandate ai Re di Occiden-
„ te : Che fatto abbiamo quello , che era
„ in poter nostro per conciliarvi la lor be-
„ nevolenza e mantenerli in pace con voi,
„ parlando ai medesimi di voi con lode...
„ Se volete insultarci , e malmenarci, non
„ saremo forzati a venir con voi alle ma-
„ ni. Il Vescovo di Roma si ritirerà ven-
„ ti quattro *stadj* lontano da Roma in
„ Campania . Dopo di ciò fate quel che
„ vi aggrada , e andate in cerca di ne-
„ mici ove vorrete . „ Nella sua seconda
Lettera allo stesso Imperatore dichiara .
Ch' ei non ha più dritto d' ingerirsi in
ciò che risguarda la Corte , nè di di-
stribuire le Regie Cariche , di quello ab-
biasi il Principe di disporre di ciò , che
spetta alla Chiesa , e di eleggere Mini-
stri Ecclesiastici . Aggiunge , che non
gli appartiene l' opporsegli armata ma-

& alius sensus sæcularium; nam quemadmodum Ponti-
fex introspiciendi in Palatium potestatem non habet ,
nec Dignitates Regias deferendi , sic neque Imperator
in Ecclesiis introspiciendi , & electiones sacras in Cle-
ro peragendi . Persequeris nos , & tyrannice vexas mi-
litari , carnalique manu , nos inermes , ac nudi , qui
terrenos , ac carnales exercitus non habemus , invoca-
mus Principem exercitus omnis Creaturæ sedentem in
Cælis , ut immittat tibi Dæmonem (sicut ait Aposto-
lus) tradere hujusmodi hominem Sathanæ in interi-
tum carnis , ut spiritus ejus salvus fiat .

no, ma quanto può si riduce a ricorrere coll' orazioni all' onnipotente mano di Dio. „ Voi ci perseguitate (dic'egli)
„ e ci trattate da Tiranno fortificato da
„ una mano carnale, e da milizie: quanto a noi, ci troviamo disarmati, e privi di umano soccorso, non avendo in
„ terra esercito; ma invochiamo il Principe degli Eserciti di tutte le Creature,
„ che è nel Cielo. „

Parlerebbe egli così Gregorio II. se si fosse alienato dall' obbedienza di Leone Isaurico, se n' avesse sottratto gli Italiani, e se avesse loro fatto divieto di pagarli il tributo, od anche se avesse avuto idea di farlo? E' egli credibile, che dopo di aver protestato di non aver dritto alcuno d' ingerirsi negli affari, che risguardano lo Stato, nè di dispensar Cariche Civili, avesse creduto di aver facoltà di privare degli Stati suoi l' Imperatore, e d' impedire, che se gli pagassero i tributi, che ad esso si dovevano?

In secondo luogo riferendo Carlo Magno nella sua Lettera a Costantino, e ad Irene il disparere tra i Papi Gregorio II. e Gregorio III. e l' Imperatore Leone, testifica, che questi Papi per difendere le Immagini si servirono di sole preghiere. (a) „ Era in vigore (dic'egli)
„ que-

(a) *Carol. Magn. in Epist. ad Const. & Iren.* Neque aliter fiebat in Partibus, & Regionibus istis, donec

„ questo uso fino a che il vostro Bisavo ad
„ istigazione di alcuni tristi abolì le Im-
„ magini : da quel tempo in poi ebbe la
„ Grecia un grande errore , che cagionò
„ nel mondo un grave scandalo . Siffatta
„ cosa pose i due Gregorj Pontefici Roma-
„ ni in somma afflizione; imperciocchè avè-
„ van essi più fiate avvertito il vostro Bi-
„ savolo a non lasciar atterrare le venera-
„ bili Immagini ; ma le loro salutari pre-
„ ghiere furono inutili , nè piegarono il
„ suo cuore . „

In terzo luogo Paolo Diacono nel sesto Libro dell' Istoria dei Longobardi al cap. 49. riferisce , che Gregorio II. vietò che gli Italiani eleggessero un altro Imperatore, e che non più riconoscessero Leone : Tanto è falso , che gli avesse esortati a non più pagargli il tributo , che gli dovevano.
„ *Le Milizie* (dic' egli) di Ravenna , e
„ di Venezia ricusarono di obbedir agli or-
„ dini dell' Imperatore di atterrare le Im-
„ magini , e se il Papa non l' avesse loro
„ impedito, si sarebbero eletti un Imperato-
„ re.„

Proavus vester ex impiorum quorumdam instructione venerandas Imagines abstulit ; ex quo tempore magnus error Graeciam istam invasit ; unde non contemnendum scandalum in mundo factum : qua de causa in magnam tribulationem uterque Gregorius Romani Pontifices per ea tempora conjecti sunt. Sæpius enim Proavum Serenitatis Vestræ admonuerant , ne sineret venerandas Imagines de statu suo dejici. Verum illorum preces salutiferæ nequicquam fusæ sunt, animamque illius haud quidquam commoverunt.

„ re . „ La cosa stessa vien riferita da Reginone nel primo Libro della sua Cronica .

In quarto luogo Anastasio Bibliotecario (a) che accuratamente scrisse l'Istoria della vertenza fra Gregorio II. e Leone Isaurico, non solamente non dice , che Gregorio scomunicasse questo Imperatore , nè che vietasse agl' Italiani di pagarli il tributo , ma testifica per lo contrario , che sebbene questo Papa coraggiosamente si opponesse all' ordine dato dall' Imperatore di atterrare le Immagini, fece in modo che gli Italiani non eleggessero altro Imperatore : salvò anzi la vita a un Patrizio spedito da Leone a Roma .

(a) *Anastasius Biblioth. ad annum* 658. Jussionibus missis decreverat Imperator , ut nulla Imago cujuslibet Sancti , aut Martyris , aut Angeli ubicumque haberetur ; maledicta enim omnia asserebat , & si acquiesceret in hoc Pontifex , gratiam Imperatoris haberet , & si hoc fieri præpediret , a suo gradu decideret . Respiciens ergo pius vir prophanam Principis prohibitionem , jam contra Imperatorem , quasi contra hostem se armavit , renuens hæresim ejus , scribens ubique cavere se Christianos , eo quod orta fuisset impietas talis. Igitur perinde omnes Ravennæ, atque Venetiarum exercitus contra Imperatoris jussionem restiterunt nunquam se ejus Pontificis condescendere neci... Cognita vero Imperatoris nequitia, omnis Italia consilium iniit , ut sibi eligerent Imperatorem , & Constantinopolim ducerent ; sed compescuit tale consilium Pontifex . . . Cumque mitteret (Imperator) hominem Patritium Romam cum scriptis suis , quibus continebatur , ut Pontifex occideretur cum Optimatibus Romæ , agnita crudelissima insania , protinus ipsum Patritium missum occidere voluerunt , nisi defensio nimia Pontificis præpedisset : & postea blando omnes sermone , ut in bonis proficerent actibus , & in fide persisterent , rogabat , sed ne desisterent ab amore , & fide Romani Imperii admonebat.

ma per uccidere il Papa, e confortò il Popolo Romano a mantenersi fedele all' Imperatore.

Finalmente Gregorio III. succeduto a Gregorio II. riconobbe perpetuamente per Imperatore Leone Isaurico. Gli scrisse Lettere obbliganti, e datò varie eziandio delle sue Lettere con gli anni del Regno di questo Imperatore.

S. Giovanni Damasceno che era unito con questi Papi per la difesa delle Immagini, parlando allo stesso Imperatore confessa, che la sua Eresia non lo spogliava del dritto, che aveva all' Impero, nè dispensava i Sudditi di lui dal pagargli il tributo, che gli dovevano. *(a)* „ Noi vi obbediamo, o Sire (gli disse) nelle cose „ che hanno rapporto alla vita civile, come nel pagarvi i tributi, le imposizioni, ed altri pesi, che avete dritto d'imporre, e di ricevere; ma in quanto agli affari Ecclesiastici seguiamo ciò, che ci hanno insegnato i Papi a norma della divina parola, e delle Ecclesiastiche Costituzioni. „.

Questi Autori, e lo stesso Papa Grego-

(a) *Joannes Damasc. Orat. de Imaginibus*. Paremus tibi Rex in iis, quæ ad vitæ Civilis negotia pertinent, ut in tributis, vectigalibus, & congiariis solvendis, quorum tibi, quantum ad vos spectat, munus est creditum, & demandatum. At in Ecclesiasticis rebus statuendis habemus Pastores, qui nobis loquuti sunt Verbum, & Leges, atque instituta Ecclesiastica tradiderunt.

rio II. sono più antichi, e meritano maggior fede di Teofane, di Cedreno, di Zonara, di Niceforo, e degli altri moderni Greci, i quali per render odiosa la condotta del Papa diedero ad intendere esser egli stato cagione della sollevazione degli Italiani contro il Greco Imperatore. Gli Scrittori Latini, che gli hanno seguitati, non meritano alcuna fede, altro fatto non avendo, che ricopiarsi. Questi Autori nemmeno dicono che Gregorio abbia giuridicamente privato l' Imperator Leone di una porzione de' suoi Stati, ma soltanto, ch' ei consigliò gli Italiani a non pagarli il tributo, che gli pagavano; la qual cosa non prova già che avessero dritto di deporlo, nè che desse loro tal consiglio, perchè era Eretico; avendolo potuto fare per altre ragioni, e singolarmente perchè potevano aver bisogno di questi sussidj per difendersi dai Longobardi. Egli è più probabile, che gli Italiani per sottrarsi al dominio del Greco Imperatore si servissero del pretesto della Religione, e fingessero di non volere altrimenti aver che fare con un Principe, che trovavasi in una società dalla Romana Chiesa disgiunta.

Pretende il Bellarmino di conciliare gli Storici Latini coi Greci dicendo, che Gregorio si oppose da principio ai popoli d' Italia, che volevano allontanarsi dall'obbedienza dell' Imperatore; ma che quando vide, che l' Imperatore in vece di ravvedersi persisteva nell' Eresia, lo scomunicò, e co-

e comandò ai Sudditi, che egli aveva in Italia, che non l' obbedissero altrimenti, nè più gli pagassero il tributo. Ma non può in conto alcuno ammettersi questa maniera di accordare i divisati Scrittori, avvegnachè Teofane, e Cedreno dicano, che tal ribellione degli Italiani seguì nel nono anno dell' Impero di Leone; ed appunto in quel tempo stesso Anastasio Bibliotecario dice, che il Papa fece ogni sforzo, perchè non si ribellassero. Questo medesimo Scrittore continuando l' Istoria di Gregorio II. fino al fine, non dice una parola, ch' ei scomunicasse, o interdicesse l' Imperator Leone; anzi ce lo mostra perpetuamente costante nella di lui obbedienza. Finalmente Gregorio III. successore di Gregorio II. riconobbe Leone per Imperatore, nè ebbe tampoco difficoltà secondo l' uso ordinario di darli il titolo di Piissimo.

ESEMPIO VIII., e IX.

Del Re d'Ivetot, e di un Re della Gran Bretagna, ma entrambi supposti.

SE non ci fossimo fatto una legge di non tralasciare alcuno dei fatti, che sono stati prodotti per esempli della Potestà dei Papi, o dei Vescovi sul temporale dei Re, non parleremmo di queste due favolose Istorie, le quali però quand'anche fossero vere, nulla proverebbero.

Si pretende che Clotario il primo di que-

sto nome, avendo colle proprie mani in giorno di Venerdì santo ucciso nella Chiesa di Soissons Gualtiero Signore d' Ivetot nella Neustria, Papa Agapito lo minacciasse di porre il suo Regno sotto l'Interdetto, qualora non riparasse il commesso fallo; e che per soddisfazione il Re esentasse i Signori d'Ivetot da ogni omaggio, servigio, ed obbedienza dovuti al Re di Francia per la terra d' Ivetot. Così appunto il du Haillan, e Gaguino riferiscono questa Istoria; ma sono questi troppo recenti Scrittori, che non possono stabilire un fatto così antico, di cui per innanzi non v' ha vestigio. Ma quand' anche fosse vero, che importerebbe pel nostro soggetto? Si suppone che Clotario avesse commesso un delitto enormissimo, e di sommo scandalo: Che il Papa lo minacciasse delle Censure Ecclesiastiche, qualora non soddisfacesse alla famiglia d' Ivetot: Che il Re di moto proprio, e per acquietar la sua coscienza erigesse come in Sovranità la terra d' Ivetot, o piuttosto l' esentasse da tutti i dritti, che ella doveva alla Corona. Prova egli forse questo, che il Papa abbia dritto di deporre i Re, o disporre del lor temporale? Fu egli forse il Papa quello che eresse in Sovranità la terra d' Ivetot? Fu egli forse, che la esentasse dai dritti al Re dovuti? Chiese egli neppur ciò, o consigliollo a Clotario? Niente di tutto questo, ma il Re solo fu quello, che lo fece di moto proprio, e di sua autorità. E'

pro-

provato dai più dotti Critici esser questa una istoria apocrifa. I Signori du Bellai Padroni di questo Feudo pel Matrimonio di uno dei loro Antenati con Isabella Chenu, convengono di non aver alcun titolo giustificativo di questa Sovranità immaginaria.

Quanto al secondo fatto, egli è anche meno appoggiato. Lo riferisce Enrico Monaco d' Auxerre Autore poco degno di fede nel Cap. V. del primo Libro dei miracoli, in cui narra, che S. Germano Vescovo d'Auxerre depose il Re di Bretagna, e mise in suo luogo un bifolco. E questa una novella, che non merita alcuna fede; poichè com' è probabile, che un Re barbaro avesse avuto tanta docilità, o per dir meglio la stupidezza di lasciare il proprio Regno, e di cederlo ad uno de' più vili uomini della terra a vista della semplice voce di uno straniero, e di uno sconosciuto, e che vi acconsentisse tutta la Nazione Bretona? Oltre di che, quand' anche un tal fatto avesse alcuna verisimiglianza, non se ne potrebbe dedurre la menoma conseguenza, mentre l' Autore che lo riporta, dice che S. Germano fece tal cambiamento per una espressa rivelazione, e prende un tal fatto per un grandissimo miracolo. Bisogna, che gli Oltramontani dal fondarsi sopra esempj di questa fatta difendano una causa molto spallata.

ESEMPIO X.

Della pretesa deposizione di Childerigo fatta dal Papa Zaccaria.

E' Questo un fatto dai nostri Avversarj considerato di sommo momento, e sul quale singolarmente si appoggiano, perchè risguarda la Francia, e pare quindi, che i Francesi abbiano confessato l'autorità del Papa nella deposizione dei Re. Papa Zaccaria, dicon essi, ad istanza, e preghiere dei Signori Francesi depose il Re Childerigo, e diè il Regno a Pipino. La ragione per cui i Francesi non lo volevano altrimenti per Re, era la di lui non curanza, ed incapacità di regnare. Ma quella che il Papa potè aver per deporlo si è, che sotto un tal Re la Cristiana Religione correva gran pericolo d'essere in Francia distrutta con l' invasione de' Saraceni.

Un tal esempio è in apparenza specioso, ma muta faccia e natura, qualora si vada al fondo della cosa. Conciossiachè non è vero, che Papa Zaccaria deponesse il Re Childerigo, e di propria autorità creasse Re di Francia Pipino. Pipino Prefetto del Palazzo, e Principe dei Francesi teneva già in mano tutta la Regia autorità, e solo mancavagli il nome di Re. Childerigo, che era il solo Principe, che restasse della stirpe dei Merovingi, era stupido ed insensato, ed affatto incapace di governare. I

Fran-

Francesi di unanime consenso risolsero di dar la Corona a Pipino; ma per autorizzar viemmaggiormente il partito al quale si appigliavano, consultarono Papa Zaccaria, il cui consiglio doveva essere di gran momento in tutta la Cristianità: cioè qual dovessero riconoscere per Re, o colui, che aveva già tutta la Regia autorità, e che prudentemente il Regno governava, oppur l'altro che aveva il solo nome di Re, che non si ingeriva nè poco, nè molto negli affari del Regno, e che non poteva esser loro di alcuno ajuto. Il Papa rispose loro a pro di Pipino; ed in vista di una tal risposta avendo i Francesi convocato un Parlamento in Soissons degradarono Childerigo, e proclamarono Re Pipino, che fu consagrato da Bonifazio Arcivescovo di Magonza. Questa si è l'Istoria verace della deposizione di Childerigo, e dell' Elezione di Pipino, che si legge negli Scrittori più antichi, e più accreditati.

Certo si è pel costoro testimonio in primo luogo, che i Merovingi altro più non avevano, che il nome di Re, e i Prefetti del Palazzo possedevano tutta la Regia autorità. (*a*) Carlo Martello Padre di Pipino

 ave-

(a) *Eginard. in vita Caroli Mag.* Jamdudum (Childericus) nullius vigoris erat, nec quidquam in seclarum præter inane Regis vocabulum præferebat; nam & opes, & potentia Regni penes Palatii Præfectos, qui Majoresdomus dicebantur, & ad quos summa Imperii pertinebat, tenebantur, neque Regi aliud relinqueba-

aveva già operato da Re, aveva preso la qualità di Principe de' Francesi, ed aveva diviso il Regno fra i suoi figliuoli. Papa Gregorio III. in una Lettera a Bonifazio (a) di Magonza lo denomina Principe de' Francesi. Emoino Lib. 4. Cap. 57. gli dà la qualità di Re, e dice, che i suoi figliuoli dopo la di lui morte goderanno il Regno. Accerta Mariano Scoto, ch' ei divise il Regno fra essi: che diè la Suaba, e l'Austrasia a Carlomano, la Borgogna, e una parte della Francia a Pipino.

In secondo luogo è parimente indubitato, che i Francesi non chiedevano al Papa, che si servisse della propria autorità per deporre Childerigo, e stabilire Pipino; ma che gli chiedevano soltanto consiglio intorno a quello, che far dovevano, e che il Papa diede un semplice consiglio, e non una sentenza contro Childerigo, e in favor di Pipino senza alcun ordine di deporre

tur, quam ut Regio tantum nomine contentus, crine profuso, barba summissa in Solio resideret. *Idem habent Aimonius lib. 4. cap. 66. Uspergens. in Chron. ad ann. 753.* Hildericus falso Regis nomine fruebatur. *Regino lib. 2. Chron.* Hildericus vero qui falso Rex vocabatur attonsus est, & in Monasterium trusus. *Otho Frising. lib. 5. Chron. c. 21.* Eo tempore Hildericus inane, ut supra dixi, Regium nomen tenebat. *Gofridus Viterbiens. in Chron.* Eo tempore Francorum Reges solo nomine Reges. *Abbas Fuden. ad ann. 751. 754.* Nihil tunc habebant Merovingi præter inane Regis vocabulum, & Childericus falso Regis nomine fruebatur.

(a) *Gregorius III. in Epist. ad Bonif. Mogunt. quæ incipit: Do Gloris omnium Gentium.*

porre il primo, e d' innalzar l' altro sul Trono. In questa guisa gli antichi Istorici della Francia riferiscono la petizione dei Francesi, e la risposta del Papa (*a*).

In terzo luogo non fù Childerigo deposto, nè Pipino creato Re da Papa Zaccaria, ma dall' Assemblea di Francia, la qual dichiarò il primo immeritevole di regnare, lo fece tosare, e rinchiudere nel Monastero di S. Bertino, ed innalzò l' altro.

(a) *Eginardus in Annalibus ad an.* 749. Burchardus Vvisiburgensis Episcopus, & Foltradus Presbyter missi sunt Romam ad Zachariam Papam, ut consulerent Pontificem de Causa Regum, qui illo tempore fuerunt in Francia, qui nomen tantum Regis, sed nullam potestatem Regiam habuerunt, per quos prædictus Pontifex mandavit melius esse illum vocari Regem apud quem summa potestatis consisterit. *Idem habet iisdem verbis Aimonius lib. 4. de gestis Franc. cap. 61.*

Blondus Flavius lib. 10. *Decad. prima*. Invenio Alcuinum Paulumque, & plerosque alios, qui Francorum gesta scripsere, Proceres, Populosque ejus Gentis, Pipini virtutem, & e contra Childerici Regis amentiam pensantes mentis, Zachariam Pontificem Romanum consuluisse, ineptum ne Regem ultra tolerandum, an Pipinum merito fraudandum Regia dignitate censeret. Cumque respondisset Pontifex illum qui Regia melius obiret munera esse habendum Regem &c.

Regino Prumiensis lib. 2. Chron. ad an. 749. Missi sunt Romam ad Zachariam Papam, ut interrogarent de Regibus in Francia, qui illis temporibus non habentes Regiam potestatem, tamen vocabantur, si bene essent Reges; & præfatus Papa mandavit Pipino melius sibi videri illum Regem vocari, qui potestatem haberet, quam illum, qui sine Regali potestate manebat.

Marianus Scotus lib. 3. Chron. cap. 750. Orat ergo sibi decerni, qui eorum Rex juste dici debeat, & esset, an is qui securus Domi sedebat, an ille qui curam totius Regni, & omnium negotiorum molestiam perferat.

Ado Vienn nsis in Chron. ætate 61. Pipinus Burcardum Vvisburgensem Episcopum, & Fulradum Capella-

tro sul Trono proclamandolo Re. Bonifazio di Magonza, che consagrò Pipino, ciò non fece a nome del Papa, ma come eletto per la ceremonia dai Vescovi, e dai Signori. Questo è quanto attestano parimente i nominati Istorici (a).

In quarto luogo apparisce eziandio dalla costoro relazione, che Childerigo non fu deposto per Eresia, nè per delitto, soli casi, nei quali pretendono i nostri Avversarj, che i Papi abbiano facoltà di deporre i Re. La ragione per cui asserisce il Bellarmino che Zaccaria pose mano nella deposizione di Childerigo, è perchè la Religione pericolava a motivo dell' incapacità di Childerigo; ma è affatto chimerica: non già

num suum ad Zachariam tum temporis Romanum Pontificem misit, ut interrogarent eum si ita manere deberent Reges Francorum, cum pene nullius potestatis essent, jam solo Regis nomine contenti. Quibus Zacharias Pontifex responsum dedit, illum debere Regem vocari, qui Rempublicam gereret. Reversis Legatis, abdicatoque Childerico, qui tum Regium nomen habebat, Franci per consilium Legatorum, & Zachariæ Pontificis electum Pipinum Regem sibi constituunt.

Idem habent Otho Frising. L. 5. Hist. 21. Abbas Usperg. ad an. 750. Fredegarius in fine Chron. Vetus Auctor de Majoribus-Domus. Tritbem. Lib. de Orig. Franc. ad an. 751. Avent. Lib. 3. de annal. Bajor. Gaguin. Lib. 3. Hist. Franc. &c.

(a) *Eginardus in Annalibus ad an.* 750. Hoc anno secundum Romani Pontificis sanctionem Pipinus Rex Francorum appellatus est, & ad hujus Dignitatem honoris unctus sacra unctione, manu sanctæ memoriæ Bonifacii Archiepiscopi, & Martyris, & more Francorum elevatus in Solium Regni in Civitate Suessiona, Childericus vero, qui falso Regis nomine fungebatur, tonso capite, in Monasterium missus est.

già con tal pretesto si indirizzarono i Francesi a Zaccaria per chiedergli consiglio, se dovessero tralasciar di riconoscerlo per Re. Il Papa nè meno rispose loro sopra un tal fondamento. Nè gli uni, nè gli altri avevano altra mira, che quella del bene dello Stato; nè vi entrava in verun conto la Religione. Childerico non faceva alla medesima alcun pregiudizio: ei poteva conservar il titolo di Re, e lasciar Pipino quale era, Governatore dello Stato, e Capo degli Eserciti, senza che la Religione avesse che temere dal canto de' suoi nemici. La domanda, se sia meglio dar il Titolo di Re a chi ha in mano l' autorità, e ch' è in grado di governare, e di difen-

---

Blondus Flav. Lib. 10. *Decad. primæ*. Francos (post consilium Zachariæ) publico totius Gentis consilio Pipinum declarasse Regem invenio, Childerico in Clericum tonsurato.

Regino Lib. 2. *Chron.* Pipinus secundum morem Francorum electus in Regem, & unctus per manum sanctæ memoriæ Bonifacii Moguntiacensis Urbis Archiepiscopi, & elevatus est a Francis in Regno in Suessionis Civitate, Hildericus vero, qui falso Rex vocabatur, attonsus est, & in Monasterium missus est.

Ado Viennensis. Reversis Legatis, abjectoque Childerico, qui tunc Regium nomen habebat, Franci per consilium Legatorum, & Zachariæ Pontificis electum Pipinum Regem sibi constituunt, Childericus tonsuratus, & in Monasterium missus est.

Abbas Usperg. More Francorum electus ad Regnum Pipinus per manus S. Bonifacii Archiepiscopi Moguntiacensis elevatus est in Regni Solium in Suessionis Civitate.

Fredegarius in fine Chron. Quo tempore una cum consilio, & consensu omnium Francorum missa relatione, a Sede Apostolica authoritate percepta, præcelsus Pipi-

fender il' Regno, o a colui, che porta la Corona, ma ch' è stupido, ed incapace di regnare; è una domanda puramente politica, alla quale risponde Zaccaria non come Papa, ma come uomo prudente, ed atto a consigliare. Vi sono anche Scrittori, i quali osservano, che ciò fu per avviso non solo del Papa, ma eziandio dei Nobili Romani, *Cum consilio Domini Papæ Zachariæ, & Nobilium Romanorum*, disse il Monaco d' Angoleme nella vita di Carlo Magno.

Dopo tali osservazioni riesce affatto inutile questo esempio a ciò che pretendono coloro, i quali sostengono, che i Papi abbiano facoltà di deporre i Re dal loro Regno, e di dispensare i Sudditi loro dall' obbedienza ad essi dovuta. Imperciocchè onde potesse esser loro di alcun uso, bisogne-reb-

---

nus electione totius Franciæ in Sedem Regni cum consecratione Principum una cum Regina Bertrada, ut antiquus ordo deposcit, sublimatur in Regno.

Anonymus Scriptor vitæ Lebvini cap. 8. Pipinus totius Ditionis compos effectus consultu Papæ Zachariæ, & unanimi Francorum consensu per unctionem sanctissimi Archiepiscopi Bonifacii, Suessionis Civitate habito conventu Rex appellatus est, & Regali Sede donatus, repudiato ac tonsurato Childerico, qui falso nomine Rex appellabatur.

Annales Franc. ad ann. 750. Pipinus secundum morem Francorum electus.

Monachus Engolism. in Vita Car. Mag. Franci cum consilio D. Papæ Zachariæ, & Nobilium Romanorum, Deo volente, uno consensu, & una voluntate levaverunt sibi Regem Pipinum pium filium Caroli Martelli. *Idem habent Trithemius ad an.*749. *Gaguinus Lib.*3. *Hist. Franc. Luitprandus, Sabellicus, & alii.*

rebbe in primo luogo, che i Francesi fossero ricorsi al Papa per domandargli, ch' ei deponeva Childerigo, e che creasse Pipino, riconoscendo che egli solo ne possedeva tal facoltà. In secondo luogo, che il Papa giuridicamente avesse deposto Childerigo, e dichiarato Re Pipino, ed avesse comandato ai Francesi che non obbedissero in avvenire al primo, ma riconoscessero il secondo: In terzo luogo, che in virtù di questa sentenza del Papa, Childerigo fosse deposto, e messo sul Trono Pipino. In quarto luogo, che il Papa avesse operato per Pipino in virtù della potestà delle Chiavi, e pel bene della Chiesa, e della Religione. Ora noi abbiamo dimostrato il contrario con testimonianze irrefragabili: Cioè primo, che i Francesi non sono ricorsi al Papa perchè deponesse Childerigo di propria autorità, ma soltanto perchè gli consigliasse quello, che dovesser fare. In secondo luogo, che il Papa non si servì della propria autorità per deporre Childerigo, ma che rispose semplicemente quel ch' ei giudicava intorno alla domanda fattagli dai Francesi. In terzo luogo, che Childerigo non fu degradato, e rinchiuso in un Monastero, e Pipino dichiarato Re in esecuzione di una sentenza del Papa, ma per autorità dell' Assemblea degli Stati del Regno. In quarto luogo, che il Papa nulla operò in tal affare in virtù della potestà delle Chiavi, poichè non iscomunicò Childerigo.

Ci

Ci può esser opposto, che alcuni degli Autori da noi citati hanno scritto, che Zaccaria avea ordinato, che Childerigo fosse deposto, e Pipino creato in suo luogo: Altri che Childerigo fu deposto, e Pipino creato Re per ordine, e per autorità del Papa.

Eginardo, Reginone, Ottone di Frisinga, l' Abbate d' Usperga, e Paolo Emilio si servono talvolta di questi termini, ma quanto al fatto, come è riferito da questi istessi Autori, è evidente, che il Papa diè semplicemente consiglio ai Francesi, e che questa fu la sola cosa, della quale lo richiesero. Laonde quando adoprano i termini, *Ordine*, *Comando*, *Autorità*, bisogna intenderli in questo senso, che il consiglio di questo Papa fu ad essi in luogo di *Ordine*, e di *Comando*. Quanto al termine d' Autorità è noto che il latino *Auctorem esse*, *Auctoritatem alicujus sequi*, dicesi di coloro, che danno consiglio, e di cui si segue il consiglio. Finalmente quando fosse ad alcuno scappato di bocca, che Papa Zaccaria deponesse Childerigo, bisognerebbe intender questi termini, come osserva Giovanni da Parigi, (a) „ nella maniera con „ cui

(a) *Joann. de Parisiis*. Quomodo Glossa ordinaria exponit idest deponentibus consensit, non enim legitur, *inquit idem*, quod Zacharias Regem Francorum deposuerit, sed legitur in Chronicis, quod Hildericus regnabat in Francia totus deses, & remissus; Pipinus vero gubernabat Principatum Franciæ, & Major-Domus

„ cui si spiega la Glossa, cioè che egli acconsentì che fosse deposto, *idest deponentibus consensit*. „ Imperciocchè aggiunge questo Scrittore: „ non si legge in alcun „ luogo, che Zaccaria deponesse il Re di „ Francia; ma si legge nelle Croniche, „ che Childerigo, il quale aveva in Francia il titolo di Re, era neghittoso, ed „ inutile, e che governava il Regno il „ Maggiordomo Pipino: Che i Baroni, „ ed i Signori spedirono a Papa Zaccaria „ per chiederli la sua opinione intorno al „ dubbio, che avevano, cioè quale dovessero essi riconoscere per Re, o colui, „ che nulla faceva, che aveva il solo nome di Re, o l' altro, che da se solo „ portava il peso del Regno; Che il Papa avendo risposto essere il secondo, i „ Francesi rinchiusero incontanente Childerigo, e posero Pipino sul Trono .... „ Altre Croniche contengono, che Childerigo dopo d' aver regnato quattro anni „ si fece Monaco per divozione, e che „ il

dicebatur. Miserunt ergo Barones ad Zachariam Papam, ut decerneret de eorum dubio, quis scilicet deberet Rex esse, an ille qui otio deditus solo nomine regnabat, an ille qui omne pondus Regni sustinebat? Quibus cum respondisset Papa, quod ille qui Regni gubernacula utilius regeret, Franci mox incluso Rege Childerico Pipinum Regem sibi constituerunt .... Aliorum vero Chronica habet quod postquam Childericus quatuor annis regnavit, ex devotione in Monachum est tonsuratus, & tunc Pipinus Princeps in Regem inunctus electione Baronum, auctoritate Papæ decernentis super dubio Procerum.

„ il Principe Pipino fu consagrato Re do-
„ po di essere stato eletto dai Baroni , e
„ a norma della Decisione pronunciata dal
„ Papa sul dubbio propostogli .

L'Autore del Sogno dell' Orto (*a*) cita pure la Glossa, che spiega la parola *deposuit* con queste altre : *idest deponere volentibus consuluit* . „ Imperciocchè (dic' egli) Pipi-
„ no si rivolse al Papa non come al Pa-
„ drone del Regno temporale, ma come a
„ un Savio, che poteva dar consiglio, che
„ verrebbe tanto più stimato a motivo del-
„ la Pontificia Dignità . „ La spiegazione della Glossa è citata anche da Ockamo , da Almaino , da Maggiore, e da varj altri .

Non rimane altra difficoltà intorno alla deposizione di Childerigo, essendo chiaro , che non fu fatta dal Papa , ma che bisogna ascriverla alla Potenza , e alle brighe segrete di Pipino , all' incapacità di Childerigo , all' inclinazione dei Francesi , al consentimento dei Signori , e dei Prelati ; e che Zaccaria non vi ebbe altra parte salvo

(a) *Auctor. Somnii Viridarii Lib. I. cap. 75.* Deposuit per istud (*idest*) deponere volentibus consuluit . Pipinus enim misit ad Papam , non sicut ad temporalis Regni Dominum ; sed sicut ad virum sapientem , ad habendum consilium , quod ratione Status Pontificis videbatur authenticum .

Abbas Uspergensis . Quæ potius facta fuerunt judicio Divino culpis Imperatorum exigentibus , animisque Principum , sive Gentium ad resistendum se coadunantibus .

vo quella di consigliarli secondo le lor brame, o se vogliamo farci più a dietro, convien dire coll' Abate d' Usperga „ Che ciò „ seguì per un giusto giudizio di Dio, per „ punire i falli di quei Re, e per un ac„ cordo dei Principi, e delle Nazioni. „ Il consiglio di Zaccaria che in tali circostanze produsse grand' effetto, non ne averebbe prodotto alcuno in qualsivoglia altra occasione contro un Re, che fosse stato atto a governare il Regno, o che avesse avuto Eredi legittimi.

E' tanto vero che i Francesi dimandarono consiglio a Zaccaria unicamente per avere un pretesto più specioso di scusare la loro azione, e non perchè credessero necessario il suo giudizio, che non ricorsero al Papa, allorchè fecero passare il Regno dalla stirpe dei Carlovingi in Ugo Capeto. Posero sul Trono Ugo Capeto senza consultare la S. Sede, e senza che il Papa, che allora vivea, vi frammettesse in alcun modo la propria autorità. Serve questo per chiuder la bocca a coloro, che avessero la temerità di dire, che se il Papa non avesse la potestà di deporre i Re, il dritto dei nostri Re alla Corona non sarebbe a dovere fondato: supponendo, ch' ei sia soltanto stabilito sopra la deposizione di Childerigo, e sopra l' intronazione di Pipino, mentre i nostri Re non discendono dai Carlovingi, ma da Ugo Capeto stabilito Re, senza che i Papi abbianvi avuto la menoma parte.

ESEM-

ESEMPIO XI.

Della Translazione dell' Impero di Occidente dai Greci di Francesi .

ECcovi un altro esempio sopra di cui molto si fonda per provare, che i Papi hanno facoltà di disporre degl' Imperatori, e dei Regni. Viene asserito che Papa Leone III. trasferì l' Impero d' Occidente dai Greci nei Francesi, dichiarando Imperator d' Occidente Carlo Magno, e privando i Greci Imperatori del dritto che possedevano sopra le Regioni dell' Impero Occidentale. Siffatta traslazione venne approvata, e riconosciuta per legittima in tutto l' Occidente. Carlo Magno, e i Successori di lui hanno goduto pacificamente l' Impero Occidentale, nè chicchessia si è creduto in dovere di riconoscer i Greci Imperatori, i quali indarno hanno fatto proclamare i dritti, che avevano sopra le terre, che loro restavano in Occidente. Adunque è stato confessato, che il Papa aveva dritto di disporre dell' Impero in tal guisa pel bene della Religione.

Si rispondono a tal obiezione due cose: La prima che Papa Leone non diè cosa alcuna a Carlo Magno col conferirgli il titolo d' Imperatore; e che per conseguente nulla tolse all' Imperator Greco. Era gran tempo che Carlo Magno possedeva tutte le Provincie, le quali un tempo costituivano l' Im-

l' Impero Occidentale, cioè a dire le Gallie, la Germania, la Pannonia, la Spagna, e la maggior parte d' Italia, e singolarmente la Città di Roma, che era la Sede dell' Impero. Era molto tempo, che gl' Imperatori d' Occidente avevano perduto questi Stati, e se n' erano fatti Padroni i Francesi per dritto d' armi, per consenso de' Popoli, e coll' espulsione de' Barbari, che gli avevano occupati. Carlo Magno pertanto si trovava in possesso dell' Impero d' Occidente, nè altro mancavagli che il Titolo d' Imperatore. Quando glielo avesse dato il solo Papa, non ne segue perciò, che egli avesse dritto di disporre dell' Impero, ma semplicemente ch' ei poteva dar il nome d' Imperatore a colui, il quale era già possessore dell' Impero, e porgli sul Capo la Corona Imperiale. Non è questo un disporre dei Regni, nè un deporre gl' Imperatori, ma bensì un riconoscer per tali coloro, che la Divina Provvidenza ha fatti Padroni dell' Impero.

La seconda cosa, che possiamo rispondere si è, che Leone III. non fu il solo, che desse a Carlo Magno il titolo d' Imperatore, e che nol fece come Papa, ma come Capo del Popolo Romano, e come uno dei principali Membri dell' Impero. Questo è tanto vero, che molti Scrittori asseriscono (*a*), Che il Popolo Romano fu quel-

(a) *Marianus Scot. Lib.* 3. Carolus hoc tempore a Romanis Augustus appellatus est. *Eadem habet Lamb. Scaf-*

quello, che elesse, e proclamò Imperatore Carlo Magno, che fu a requisizione, e preghiera, e per consenso del Popolo Romano, che il Papa lo dichiarò Patrizio, e di poi Augusto, e che tutto il Popolo Romano colle sue acclamazioni applaudì siffatta dichiarazione.

Vero si è che il Papa fu quello, il quale coronò l' Imperatore Carlo Magno, e lo consagrò: Ma questa Coronazione è una mera ceremonia, da cui non può inferirsi, che il Papa avesse facoltà di conferirgli l' Impero: Altrimenti converrebbe dire, che tutti i Prelati, i quali consagrano i Re, aves-

---

naburgensis ad an. 801. *Blondus Flavius Decad.* 2. Leo Pontifex Populi Romani scito precibusque Carolum Imperatorem Romanorum declaratum, Diademate vetusto Imperatorum Capitis gestamine coronavit. *Æneas Sylvius de Ortu Imperii cap.* 9. Populus Romanus, qui suo sanguine tantum pararat Imperium, Carolum Magnum Francorum Regem primo Patricium, post Augustum concurrente summi Pontificis consensu Cæsarem salutavit. *Philippus Bergomastensis Lib.* 2. *Supplem.* A populo Romano precibus rogatus Carolum Imperatorem declaratum Diademate coronavit, acclamante ter populo, Carolo Augusto. *Eadem habent Gaguinus, Sigebertus, Anastasius Bibliothecarius, & alii. Annales Francorum ab anno* 714. *ad ann.* 883. *ad ann.* 801. In die Natalis Domini ante confessionem Beati Petri Apostoli cum ter ab oratione surgeret, Leo Papa Coronam Capiti ejus imposuit, & a cuncto Romanorum populo acclamatum est, Carolo Augusto a Domino coronato, magno ac pacifico Imperatori Romanorum, vita, & victoria; & post laudes more antiquorum Principum adoratus est, atque oblato Patricii nomine Imperator, & Augustus est appellatus. *Eadem habent Monachus Engolismensis in vita Caroli Magni Lib.* 5. *Cap.* 31. *Ado in Chron. ætate* 6. *Goffridus Viterbiensis in Chron. & Otho Frisingensis.*

avessero dritto di conferir i Regni, e che attualmente gli conferiscono, allorchè coronano, e consagrano i Re; lo che certamente niuno ardirà d' asserire. Non è la Consagrazione, nè la Coronazione quella, che dà dritto al Regno, ma suppone che colui il quale è coronato, o consagrato, vi abbia un dritto incontrastabile.

Dal detto fin ora se ne deduce che Leone III. non privò il Greco Imperatore dei proprj Stati, nè diè a Carlo Magno alcuna Provincia dell' Imperò: Che questo Impero s'aspettava a questo Monarca per dritto di successione, o per dritto di conquista: Che mancavagli soltanto il titolo d'Imperatore, che poteva assumerlo di propria autorità, ma che amò meglio riceverlo dal Popolo Romano: Che il Papa Leone III. come Capo della Romana Repubblica, dichiarollo Imperatore per le preghiere, e pel consenso del Popolo Romano, che applaudì una tal nomina; E che finalmente Leone fece la ceremonia della Coronazione, e dell' Unzione, chè è ai Vescovi riservata.

Objetta il Bellarmino, che il Popolo Romano non era soggetto al dominio di Carlo Magno, e che non lo riconobbe per Imperatore se non dopochè ei fu incoronato dal Papa Leone III. e che sebbene questo Monarca fosse Padrone di una gran parte delle Terre dell' Impero d' Occidente, non aveva egli perciò la qualità d' Imperatore.

E' agevole il rispondere a questa objezione; che quantunque Carlo Magno non avesse soggiogato i Romani colla forza dell' armi, come le altre Nazioni, i medesimi si erano volontariamente soggettati a lui, vedendolo Padrone di tutta l' Italia, la quale avevagli accordato la Dignità di Patrizio, e che accordarongli di poi quella d' Imperatore, che veniva a renderlo loro Sovrano, tuttochè si governassero secondo le Leggi loro.

Vero si è, ch' ei non ebbe il titolo d' Imperatore, se non dopo che fu coronato da Leone III. ma ne possedeva di già l'autorità: e Leone III. non lo coronò se non in conseguenza della ricognizione, e del consenso del Popolo Romano. Oltre di che non poteva un tal titolo esser negato a Carlo Magno dopo che aveva ridotto al suo Dominio tutte le Terre, che costituivano l' Impero d' Occidente, da gran tempo vacante, e diviso fra più Sovrani.

La Successione dei Figliuoli di Carlo Magno all' Impero ha fatto toccar con mano, come Carlo Magno non credeva di esser debitore dell' Impero al Papa, nè che dipendesse da lui il darlo a chi egli volesse. Imperciocchè Carlo Magno sendo vicino a morte fece venir il proprio figlio Luigi in Aquisgrana, ed avendovi convocati i Vescovi, gli Abati, i Duchi, e i Conti dell' Impero, gli richiese se volessero riconoscerlo per Imperatore, e gli comandò che si ponesse in testa la Corona, che era

sull'

sull' Altare . In questa Assemblea medesima ei diè il Regno d'Italia a Bernardo figliuolo di Pipino suo Nipote . Niuna parte ebbe Papa Leone III. in queste sue dichiarazioni , nè coronò Luigi se non circa due anni dopo nella Città di Reims . Luigi l' anno 817. associò il suo primogenito Lotario all' Impero in una Dieta tenuta in Aquisgrana senza consultare il Papa ; e morendo gli lasciò l'Impero, mandandogli la Corona , e la Spada Imperiale . Lotario associò all'Impero l'anno 852. il proprio figlio Luigi, e dimise totalmente l'Impero l' anno 855. Dopo tal tempo Luigi ebbe il titolo d' Imperatore , ed il Regno d' Italia fino all' anno 875. in cui cessò di vivere . Carlo il Calvo Nipote di Luigi il Buono s' impadronì in progresso dell' Italia , e fu dichiarato Imperatore non solamente da Giovanni VIII. ma eziandio da tutti i Romani, siccome dichiarò questo Papa nel Concilio di Pavia . „ Abbiamo (di-
„ c'egli) eletto, ed approvato di consenso,
„ ed a norma dei voti di tutti i nostri Fra-
„ telli Vescovi, e degli altri Ministri della
„ Romana Chiesa, del Senato, e di tutto il
„ Popolo Romano , ed innalzato secondo
„ l' antica costumanza all' Impero il Re
„ Carlo , e l' abbiamo onorato del titolo
„ d' Imperatore, ungendolo col Sacro O-
„ lio . „ Laonde non fu il solo Papa che innalzasse Carlo il Calvo all' Impero, ma fu semplicemente uno dei principali Elettori . Due anni dopo essendo morto Carlo,

 l' Im-

l' Impero restò vacante, finchè Carlo III. figlio di Luigi Duca di Baviera, e Nipote di Luigi il Buono fu ancora incoronato Imperatore da Giovanni III. l' anno 881. Dopo la di lui morte il Regno d' Italia si divise in più fazioni. Guido prese il nome d' Imperatore, ma sendosi impadronito dell' Italia Arnoldo figlio di Carlo, fu egli incoronato Imperatore. Dicono alcuni altri Storici, che questi era stato innalzato all'Impero dai Signori Teutonici. Tuttavia sendo stato poi chiamato a Roma da Formoso, ei la prese a viva forza, e da questo Papa fu coronato Imperatore. Finalmente Ottone il Grande Re di Germania sendosi portato a Roma l'anno 962. vi fu accolto, come riferisce Reginone, con acclamazioni di tutto il popolo, e fu incoronato Imperatore da Giovanni figliuolo d' Alberigo. Questo Principe avendo sottomessa tutta l' Italia, e rapita la Puglia, e la Calabria all' Imperator Greco, associò all' Impero l' anno 967. il proprio figlio, e così venne a passare l' Impero negli Allemani.

Questa Istoria fa chiaramente vedere, non essere stato il Papa quello, che disponesse dell' Impero in virtù di sua Pontificia autorità: ma che il titolo d' Imperatore è stato dato a quei tali, che dal Popolo Romano, e dai Signori dell' Impero erano per Imperatori riconosciuti: e che il Papa null' altro faceva se non seguir la loro elezione, ed il lor consenso per co-

ro-

ronare coloro, che erano già eletti, e possessori dell' Impero.

ESEMPIO XII.

Delle deposizioni di Luigi il Buono, e di Lotario.

Vien prodotta da certuni per esempio dell' esercizio dell' Ecclesiastica Giurisdizione sopra la Reale autorità la deposizione dell' Imperator Luigi il Buono fatta nel Concilio adunato in Compiegne l'anno 833. Imperciocchè quantunque i Vescovi Francesi intraprendessero di deporre Luigi il Buono, senza che il Papa vi avesse mano; pare tuttavia, che quindi si possa concludere aver la Chiesa facoltà di deporre i Re. Ciò non ostante siccome tutti coloro, che ciò sostengono, ristringono una tal facoltà al sommo Pontefice; così un tal esempio troppo proverebbe, e perciò non proverebbe cosa alcuna. Ma per far vedere, ch' è assolutamente inutile, e che era un tentativo del tutto ingiusto, e violento, basterà riferire il fatto. Luigi il Buono figliuolo di Carlo Magno aveva diviso le Imperiali Provincie fra i suoi tre figliuoli, Lotario, Pipino, e Luigi. Questi figliuoli ponendosi dopo le spalle le Leggi della natura, e dell'equità, cospirarono contro del Padre loro. L' anno 830. Lotario lo fè rinchiudere nel Monastero di S. Medardo

di Soissons per terminarvi i suoi giorni nella Monastica vita. Luigi incontanente fu liberato dagli altri suoi due figliuoli, e forzò Lotario a chiedergli perdono; ma non godè gran tempo pacificamente la propria libertà, mentre l' anno 833. i suoi tre figliuoli si unirono contro esso. Papa Gregorio IV. favorendo i costoro interessi, si portò con Lotario in Francia, e corse voce, ch' ei veniva per iscomunicare Luigi il Buono. Allora i Signori, ed i Vescovi, che si mantenevano fedeli a questo Monarca, fecero intendere al Papa, che s' ei fosse venuto per iscomunicare il Re loro, se ne tornerebbe scomunicato lui stesso: *Si excommunicaturus veniret, ipse excommunicatus abiret*. Non ardì questo Papa di tentar cosa alcuna contro l' Imperatore: ma Lotario, ed i fratelli di lui inoltrando le lor mire impresero di spogliar affatto il Padre loro, e col pretesto di trattar una pace, corruppero le sue milizie; a segno tale ch' ei fu costretto a porsi nelle mani dei proprj figli. Lotario n' assunse la cura, e lo rinchiuse nel Monastero di S. Medardo di Soissons con buona guardia: ma per colorire in qualche modo siffatta ingiustizia, intimò in Compiegne un'Assemblea di Prelati, e di Signori Francesi del suo partito, e fattovi venir suo Padre lo costrinse violentemente a fare pubblica penitenza, a confessar delitti dei quali non era convinto; e perchè allora era l'uso, che i pubblici penitenti deponessero le divise delle

lor

lor Cariche militari, e l'abito secolare, fecero fare tal ceremonia a Luigi il Buono, perchè comparisse, che egli stesso rinunciava l'Impero. Questo fatto viene riferito in tal guisa da tutti gli Istorici, e tra gli altri da Eginardo nella sua Cronica, da Nitardo figlio della Sorella di Luigi, dall'Autore della vita di questo Imperatore, da Ugone di Fleury, da Tegano di Treves, e da varj altri dei quali non rileva il riferire i passi. Produco soltanto alcuni estratti della vita di Luigi il Buono. (*a*) „ Coloro, che avevano cospirato di dar effetto a questo „ non più udito delitto, temendo, che „ mutando faccia le cose, ciò che facessero non venisse a piombar sopr' essi, adoprarono uno strattagemma da essi creduto molto scaltro, e convennero con „ alcuni Vescovi di forzar l' Imperatore a „ far pubblica penitenza di un delitto (della morte di Bernardo) del quale aveva „ già fatta penitenza, tuttochè le stesse „ Leggi Civili proibiscano il punir due volte uno stesso delitto, e che la Legge

 „ pre-

(a) *Auctor vitæ Ludovici*. Verentes sceleris conjuratores inauditi, ne versa vice retro lapsa ferentur quæ gesta erant, callido, ut visum est sibi, consilio, cum aliquibus Episcopis utuntur argumento, ut pro his, de quibus jam pœnitudinem gesserat Imperator (nempe de nece Bernardi) iterum publica pœnitentia armis depositis irrevocabiliter quodammodo Ecclesiæ satisfacere judicaretur. Cum nec forenses quidem Leges contra unam culpam semel commissam bis invehant vindictam, & nostra Lex habeat non judicare *bis in idipsum*. Cui

„ precisamente porti, che non debbasi due
„ fiate gastigare per uno stesso fallo. Po-
„ chi si opposero a tal sentenza: molti
„ vi consentirono, e la maggior parte,
„ siccome accade in casi somiglianti, lo fe-
„ cero soltanto colla bocca per non offen-
„ dere i più potenti. Luigi il Buono
„ pertanto fu giudicato assente, e senza
„ esser ascoltato, e senza esser convinto,
„ o che per lo meno avesse volontariamen-
„ te confessato il proprio delitto, lo forza-
„ rono a deporre le sue armi, ed a por-
„ le sopra l' Altare di S. Medardo: quin-
„ di avendolo vestito con abito nero, sotto
„ buona custodia lo rinchiusero in una ca-
„ sa. „ La stessa Sentenza di quest' As-
semblea vien riferita da Eginardo, e da Te-
gano. Ebbone Arcivescovo di Reims, che
fu allattato insieme con Luigi il Buono, e
che fu suo condiscepolo, ma figliuolo di
un servo di Manomorta, fu l'Autore prin-
cipale, ed il Promotore di tale azione.

Esistono anche di presente gli Atti di que-
sta Assemblea di Compiegne, dai quali si
rileva la violenza, e l' artifizio adoprati
per deporre Luigi il Buono. Vien riferito,
che

---

judicio pauci contradixere, plures assensum præbuere, minima pars, ut assolet in talibus, ne primores offenderent, verbo tenus consensere. Adjudicatum ergo eum absentem, & inauditum, nec confitentem, nec convictum, ante corpus S. Medardi Confessoris, & S. Sebastiani Martyris arma deponere, & ante Altare ponere cogunt, pullaque indutum Veste, adhibita magna custodia sub tectum quoddam retrudunt.

che l' Assemblea spedì Deputati a questo Principe, che allora tenevasi imprigionato nel Monastero di S. Medardo di Soissons, per avvertirlo dei suoi delitti, e per disporlo a confessarli: Ch' ei si arrese al lor avviso, ed assegnò loro il giorno, in cui dovrebbe ad essi rispondere: Che in questo dì sendosi portata tutta l' Assemblea presso di lui a Soissons, avevagli rappresentato i suoi pretesi misfatti: Che aveva lor promesso di rimettersi al consiglio loro salutevole, e di soccombere ai rimedj, che prescritto gli avessero per purgarli; ma che aveva domandato, che si trovasse presente Lotario per potersi prima riconciliare con esso. Lotario essendo venuto nella Chiesa di nostra Signora di Soissons, in cui riposano i Corpi di S. Medardo, e di S. Sebastiano, Luigi il Buono prostesο a terra innanzi all'Altare sopra un cilizio alla presenza dei Vescovi confessò, che aveva malissimo fatto il proprio dovere, che commessi aveva molti peccati, scandalizzato la Chiesa, sconvolto lo Stato, e dichiarò, ch' ei bramava di esser posto per i suoi delitti sotto pubblica, ed Ecclesiastica penitenza: Che i Vescovi non essendo rimasi paghi di questa general confessione, gli avevano comandato, che confessasse ad uno ad uno i suoi peccati: Ch' ei riconobbe d' aver commesso i peccati, che gli erano stati rimproverati dai Vescovi a viva voce, ed in iscritto: Che gli posero in mano una Carta nella quale scritto avevano

i misfatti, dei quali pretendevano, che fosse reo, e che di poi lo fecero confessare, (*a*) che era colpevole innanzi a Dio di tutti questi delitti: Che gli confessò alla presenza dei Vescovi, e del popolo, dimandandone pubblica penitenza; e che dopo tal dichiarazione restituì questa Carta, in cui era la propria confessione, nelle mani dei Vescovi, i quali la posero sull'Altare: Che finalmente Luigi sciogliendosi la cintura militare la collocò sull'Altare, e spogliatosi dei proprj abiti del secolo, ricevette quello di penitente coll' imposizione delle mani dei Vescovi, affinchè dopo così grande, e così solenne penitenza secondo la Legge Ecclesiastica non potesse altrimenti aver dritto alla milizia secolare. Agobardo, che era di questo partito, racconta la cosa in questi termini.

Da questo racconto apparisce, che la divisata Assemblea violò le più sacre Leggi, ed abusò delle cose più sante della Chiesa per

(a) *Ex Actis Conventus Compendiensis.* Igitur pro iis, vel in iis omnibus, quæ supra memorata sunt, reum se coram Deo, & coram Sacerdotibus, vel omni populo cum lacrymis confessus est, & in cunctis se deliquisse protestatus pœnitentiam publicam expetiit. Post hanc vero confessionem cartulam suorum reatuum, & confessionis ob futuram memoriam Sacerdotibus tradidit, quam ipsi super Altare posuerunt; ac deinde cingulum militiæ deposuit, & super Altare collocavit, & habitum sæcularem exuens habitum pœnitentis per impositionem manuum Episcoporum recepit, ut post tantam, talemque pœnitentiam nemo ultra ad militiam sæcularem redeat.

per secondare la passione di Lotario, e degradare il suo vero Re; Che Luigi il Buono ingiustamente spogliato dei proprj Stati fu violentemente costretto a chieder la penitenza: Che si ottenne da lui a viva forza una confessione: Che contro ogni sorta di formalità furongli prescritti i peccati, che si voleva, che confessasse: Che fu costretto a confessargli, e che gli si fecero per forza abbandonar le divise di sua Dignità, ed assumer l' abito di penitente, e di poi fu rinchiuso. E' cosa strana, che si trovassero Vescovi addetti per siffatto modo a' figliuoli rubelli al proprio Padre, che fossero capaci di profanare il lor ministerio per coprir questo delitto sotto la falsa apparenza di pietà, e di religione, abusando di ciò, che vi ha di più sagro nel lor ministero, e roversciando le più sante Leggi, che osservare si debbono nell' amministrazione del Sagramento della Penitenza. Tutti però non erano di pari colpevoli; poichè gli Storici riferiscono, che alcuni si opposero ad un tal Atto, e che altri vi acconsentirono soltanto colla bocca. Ma che poteva mai il minor numero contro una Fazione sì ben sostentata?

Del rimanente benchè sia certo, che la procedura di questa Assemblea fu tanto ingiusta, e irregolare, che non possa in verun conto passare per esempio, nè esser tirata a conseguenza, quand'anche fosse vero, che quei Vescovi si fossero creduti in dritto di deporre l' Imperatore; Tuttavia

nulla si legge nè negli Atti di questa Assemblea, nè negli Istorici, che ne hanno ragionato, onde si possa cavarne una tal conseguenza. Imperciocchè e che hanno poi fatto questi Vescovi? Hanno esortato l' Imperatore a far penitenza de' suoi peccati; lo hanno rimproverato dei proprj misfatti; gli hanno dettato la propria confessione; gli hanno imposta una pubblica penitenza; hannolo impegnato secondo l'uso dei penitenti a deporre la cintura militare, e l' hanno vestito coll' abito di Penitente. Il costoro procedere fu in questo caso ingiusto, e malizioso: ma intaccarono essi forse direttamente l' Imperiale autorità? Questo è ciò che non si rileva: imperciocchè Luigi il Buono col deporre la militar cintura seguì l' uso che rispetto ai Penitenti era in vigore in quel tempo, i quali per mostrare, che rinunciavano al mondo, e agli impieghi secolari, deponevano le divise della lor Dignità, e il più delle volte si rinchiudevano in Monasterj. Ora non v' è luogo di dubitare, che se Luigi il Buono conoscendosi reo dei delitti addossatigli avesse volontariamente abbracciato il partito di confessarli, di chieder d' esser ammesso alla pubblica penitenza, di rinunciare al mondo, e di chiudersi in un Monastero, non avessero i Vescovi potuto approvare, e autenticare il suo disegno senza intaccare l' Imperiale autorità. Consisteva l'ingiustizia nel farlo fare tutto questo per forza: nel non esser egli reo di

tutti

tutti questi delitti, o l' averne egli fatto già penitenza. Per provare che questi Vescovi credessero d' aver dritto di deporre l' Imperatore, bisognerebbe mostrare, che avessero pronunciato una sentenza, in vigor della quale l' avessero dichiarato decaduto dal dritto, che egli aveva all' Impero, e che conveniva privarnelo suo malgrado: ma anzichè far ciò, suppongono, che esso stesso si sottomettesse volontariamente alla pubblica penitenza per i misfatti da lui commessi, e che rinunciasse di buon grado al governo dell' Impero.

Ciò che seguì fa bastantemente conoscere l'inginstizia di quanto era accaduto nell' Assemblea di Compiegne. I fratelli di Lotario, i quali tacitamente avevano acconsentito alla deposizione del Padre loro, sdegnati di vederlo così maltrattato vennero a liberarlo armata mano. Lotario vedendosi il più debole si ritirò, e lasciò in libertà Luigi il Buono. Questo Monarca fu riconosciuto dai Vescovi, che gli restituirono la Corona, e la Cintura militare per deliberazione, e consiglio del popolo Francese. L' anno susseguente in un Concilio convocato a Thionville fu approvata la riconciliazione di Luigi il Buono. Ebbone, che più d' ogni altro aveva avuto parte nella degradazione dell' Imperatore, fu accusato, e deposto per sentenza dei Vescovi, ed esso ratificò la propria deposizione. Gli altri Vescovi presenti, che vi avevano avuto parte, si scusarono con dire esser

loro

loro stata fatta violenza. Agobardo, e gli absenti furono di pari condannati. E' osservabile come in questi Concilj non vien pronunciato, che Luigi il Buono fosse ristabilito nel Regno, e nell' Impero, ma semplicemente alla comunione della Chiesa. Così non trovasi alcuna circostanza sì nella deposizione, che nel ristabilimento di Luigi il Buono, la quale provi, che la Chiesa abbia alcuna facoltà sul temporale dei Re.

Non si può nemmeno concludere alcuna cosa dalla Sentenza pronunciata contro Lotario nel Concilio tenuto l' anno 842. in Aquisgrana, mentre i Vescovi nulla vi pronunciano contro questo Principe; ma Luigi, e Carlo avendo consultato i Vescovi, se potessero in buona coscienza governare la porzione del Regno da Lotario abbandonata, risposero semplicemente, che lo potevano. Così appunto riferisce Nitardo ciò che seguì in quell' Assemblea.

ESEMPIO XIII.

Della Instituzione dei sette Elettori.

Ascrivendo il Bellarmino l' Instituzione degli Elettori a Gregorio V. da ciò ne conclude appartenersi al Papa la potestà di conferir l' Impero, poichè coloro, che eleggono l' Imperatore, in tanto hanno questo dritto, in quanto è stato lor ceduto dal Papa.

In

In primo luogo quando fosse vero, che il Papa avesse facoltà di dar l' Impero, e che avesse trasferito un tal dritto agli Elettori, ciò non proverebbe, che come sommo Pontefice avesse l' autorità di disporre dei Regni, e nemmeno dell' Impero; mentre se ha un tal dritto, non ha potuto averlo, se non come Capo della Romana Repubblica, e non già come sommo Pontefice della Chiesa.

In secondo luogo è incertissimo il quando, il come, e da chi sia stata fatta l'elezione dei sette Elettori. Certuni l' ascrivono a Carlo Magno. Così pensa Giordano nella sua Cronica, e tal sentimento sembra fiancheggiato dall' autorità d' Innocenzio III. nel Capitolo *Venerabilem*. Altri attribuiscono tale Instituzione ai Principi d' Allemagna. Da altri viene attribuita a Gregorio V. come dal Blondo, dal Nauclero, e dal Platina; e da alcuni altri a Gregorio X. come fa Aventino nei suoi Annali, e Onofrio nel Trattato delle Diete Imperiali, ove dimostra, che lo stabilimento dei sette Elettori è posteriore alla morte di Federigo. Si vuole finalmente da molti che Gregorio V. Ottone III. e i Principi d' Allemagna si unissero per accordare questo dritto (privativamente agli altri Principi) ai sette Elettori.

Ogn' uno dee accordare, che i sette Elettori non sono stati instituiti da Carlo Magno: Imperciocchè i suoi Successori non sono stati eletti da questo numero d' Elettori,

tori, ma generalmente da tutti i Principi Francesi. Fa vedere altresì Onofrio, che non gli ha stabiliti Gregorio V. perchè molto tempo dopo la sua morte tutti i Principi dell' Allemagna non meno Ecclesiastici, che Secolari avevan luogo nell' elezione degl' Imperatori. Così furono Eletti Enrico II. Corrado I. e II. Enrico IV. e V. Lotario II. Federigo I. Filippo I. Non può dirsi, che tutti i Principi veramente assistessero all' elezione; ma che soltanto la facesse un certo numero di essi. Imperciocchè Onofrio, e dopo di lui il Baronio fanno vedere, che tutti davano i suffragj; e questo rilevasi chiaramente dalla Lettera di Gregorio VII. à tutti i Vescovi, Duchi, e Conti d' Allemagna, con cui gli esorta ad eleggere un altro Imperatore, qualora Enrico non si ravvedesse. L' opinione di Onofrio non è da alcuni Autori più verisimile; poichè vien fatta menzione dei sette Elettori i quali hanno scritto prima del Pontificato di Gregorio X. come da Martino Golono, che scriveva sotto il Pontificato d' Innocenzio IV. dall' Ostiense, che vivea al tempo di Gregorio IX. e dal Concilio Generale di Lione sotto Innocenzio IV. lo che fa credere al Baronio, che lo stabilimento dei sette Elettori seguisse in questo Concilio. Egli congettura, che coloro i quali l' hanno attribuito a Gregorio V. si sieno fondati sulle parole mal intese di Martino Golono; poichè questo Istorico riferisce l' Instituzione dei

set-

ſette Elettori nella vita di Ottone III. benchè egli oſservi come un tale ſtabilimento non fu fatto, ſe non dopo queſto Imperatore. Ma l' inſtituzione di queſto numero di Elettori dee eſſer ſeguita prima del Concilio di Lione, mentre l' Autore del Trattato del Governo dei Principi, e l'Oſtienſe, i quali ſcrivevano prima di queſto Concilio, ne fanno menzione; ed Agoſtino Triunfo che ſcriſſe poco di poi, aſcrive l'iſtituzione dei ſette Elettori a Gregorio V. Dee oſſervarſi come i ſette deſignati nel Concilio di Lione ſono differenti da quelli, che di poi hanno goduto queſto dritto; imperciocchè i ſette Elettori dell' Impero ſono i Veſcovi di Magonza, di Treveri, e di Colonia, il Palatino, il Duca di Saſſonia, il Duca di Brandemburgo, e il Re di Boemia: e quei che ſono deſignati nel Concilio di Lione, ſono i Duchi d'Auſtria, di Baviera, di Saſſonia, e del Brabante, ed i Veſcovi di Colonia, di Magonza, e di Saliſburgo. Adunque è incerto da chi, quando, e come ſia ſtata fatta l'inſtituzione degli Elettori.

Ma comunque, ed in qualſivoglia tempo ella ſia ſtata fatta, non può eſſer ſeguita ſe non di conſenſo dei Principi d' Allemagna, che vi avevano intereſſe. Per dimoſtrarlo conviene far oſſervare i diverſi uſi oſſervati in varj tempi per l' elezione degl' Imperatori. Nei primi tempi non v' ha dubbio, che competeſſe al Senato, e al Popolo Romano. Tuttavia con molta frequenza gli Eſerciti eleggevano gl' Impera-

ratori, i quali poi venivano confermati dal Popolo, e dal Senato. Dopo la traslazione dell'Impero Carlo Magno, come abbiamo moftrato, fu proclamato Imperatore dal Popolo Romano. I Succeffori di lui godettero lo fteffo titolo, parte per dritto di fucceffione, e parte per l'elezione dei membri principali dell' Impero. L' ultimo Imperator della ftirpe di Carlo Magno fu Luigi IV. figliuolo di Arnoldo, il quale debellato da Berengario preffo Verona perdè l' Impero, e la vita fenza lafciar figliuoli. Dopo tal tempo l' Impero rimafe come in preda.. Imperciocchè gli Italiani, ed i Romani riconofcevano per Re, ed Imperatori i più forti. Così Berengario, Luigi figlio di Bofone, Ugo d' Arles, il di lui figlio Lotario, Rodolfo di Borgogna, ed alcuni altri fendofi impadroniti dell' Italia prefero il titolo d'Imperatore. Dall' altra parte i Principi Francefi, e Allemani riconobbero per Imperatore Corrado Duca di Franconia, che era della ftirpe di Carlo Magno. Quefto Principe venuto a morte perfuafe gli Allemani a dargli per Succeffore Enrico Duca di Turingia, e di Saffonia fopranominato l' Uccellatore. Quefti due Principi non furono incoronati Imperatori, nè Padroni d' Italia, ma Ottone figliuolo di Enrico fendo ftato eletto dai Francefi, e dai Saffoni, e fattofi Padrone dell' Italia prefe il nome, e il titolo d'Imperatore, acconfentendovi il Popolo Romano, e fu confagrato dal Papa. Quei

che

che succedettero giunsero all' Impero parte per dritto di successione, parte per elezione di tutti i Principi d' Allemagna. Ultimamente per isfuggir la confusione, e la divisione nell' elezioni cedettero i Principi i loro dritti a sette di loro, che furono Elettori Ordinarj. Non può essere stato il Papa quello che abbia tolto il dritto di elezione ad alcuni per darlo ad altri. Forz' è di necessità, che quei tali, i quali vi avevano dritto, lo cedessero volontariamente.

La più verisimil congiettura, che aver si possa si è, che il primo stabilimento dei sette Elettori seguisse al tempo di Ottone III. per autorità di questo Imperatore col consenso degli altri Principi; che fosse confermato da Papa Gregorio V. e che ciò, che diè motivo a tale stabilimento si fu, che non avendo questo Imperatore figliuoli, era da temersi, che la moltitudine degli Elettori fosse per cagionare nell' Impero della divisione. Ma quantunque fosse stabilita una tal Legge, ella non venne incontanente praticata, forse perchè alcuni Principi ricusarono alla bella prima di cedere il dritto loro. Infatti Enrico, ed alcuni altri Imperatori, che succedettero ad Ottone, furono parimente eletti dai voti di una gran parte dei Principi dell' Impero. Quindi possiamo conciliare il sentimento di coloro, che ascrivono l' instituzione degli Elettori a Ottone III. e a Gregorio V. e l' opinione di quelli Scrittori, che la rife-

ri-

riferiſcono ſoltanto al Pontificato di Gregorio X. ovvero di Innocenzio IV. Parlano quelli della prima inſtituzione, queſti dell' uſo.

Sia come eſſer ſi voglia, è indubitato, che nè l' Imperatore, nè il Papa far potevano tal regolamento di lor propria autorità, e ſenza il conſenſo di quei Principi, che avevano dritto all' elezione. E così lo accennano eſpreſſamente quaſi tutti gli Scrittori. L' antica Cronica attribuita ad Alberto, Agoſtino Triunfo, Leopoldo, il Nauclero, ed altri parecchi che riferiſcono a Ottone III. l'inſtituzione dei ſette Elettori, dicono che fu fatta coll' autorità dell' Imperatore, col conſenſo dei Principi, e che approvolla Gregorio V. colla condizione, che non aſſumerebbe l' Eletto il titolo d' Imperatore, ſe non dopo che foſſe ſtato coronato dal Papa. Si poſſono leggere nella nota le parole del Nauclero (*a*) che fra tutti gli Storici è quello, che abbia diſteſa con maggior eſattezza una tale Iſtoria.

Il

(a) *Naucleru. Generat.* 34. *ann.* 994. Hoc tempore Electores Imperii primum inſtituti leguntur, de quo aliqui ſcribunt, quod Otho III. cum hæredes ex ſe dependentes mares non haberet, conſtituit ex Conſilio Principum Germaniæ, ut Imperatore mortuo in oppido Francofurti perpetuo fieret Electio, Electoreſque conſtituit tres Archiepiſcopos . . . Hi ſeptem Principes eligendi Imperatoris jus, & poteſtatem ſic acceperunt .... Itaque ajunt Gregorium V. cognita Imperii imbecillitate, varietateque fortunæ, quo diutius apud Germanos

Il Cardinal Cusano osserva parimente (*a*), che gli Elettori secondo lui stabiliti al tempo di Enrigo II. di consenso degli Allemani, e degli altri popoli all' Impero soggetti derivano radicalmente la lor potestà dall'unanime consentimento di tutti quelli, che avevano dritto d' eleggere l' Imperatore, e non già dal Romano Pontefice, che non ha la facoltà di dare ad alcuna Provincia del mondo nè un Re, nè un Imperatore. Se talora è stato richiesto il suo consenso, non è stato ciò per avventura, che a motivo degli interessi, che aver potevano coloro, che lo richiedevano, non come sommo Pontefice, ma come membro principale della Repubblica Romana.

E'

---

summa potestas remaneret, illeque cæteris præesset, qui virtute, & dignitate cæteros præstaret, retulisse sanctionem de Imperatore deligendo, videlicet solis liceret Germanis Principem deligere, qui Cæsar, & Romanorum Rex appellatus, tum demum Augustus, & Imperator haberetur, cum a Romano Pontifice benedictione præmissa coronaretur. Et quod ordinaverit cum procerum Germaniæ consensu Electores prædictos, qui vice omnium eligere debent.

(a) *Cusanus de Concordia Cath. lib. 3. Cap. 4.* Electores qui communi consensu omnium Allemanorum, & aliorum qui Imperio subjecti erant tempore Enrici II. constituti sunt, radicalem vim habent ab ipso communi omnium consensu, qui sibi naturali jure Imperatorem constituere poterant, non ab ipso Romano Pontifice, in cujus potestate non est dare unicuique Provinciæ per mundum Regem, vel Imperatorem, ipsa non consentiente . . . Recte sicut in Conciliis generalibus occurrit in primo gradu auctoritas ipsius, vigor nihilominus definitionis non ab ipso primo omnium Pontifice, sed ex communi omnium ipsius, & aliorum consensu dependet.

E' quasi inutile dopo di ciò il rispondere ai testimonj citati per mostrare, che l' instituzione degli Elettori fu fatta unicamente per autorità dei Papi. Vero si è, che da alcuni Autori vien detto che furono instituiti o da Gregorio V. o da Gregorio X. ma dicono ciò per mera congettura, nè asseriscono, che abbianlo fatto di propria autorità, e senza il consenso dell'Imperatore, e dei Principi dell' Impero. Molti ne fanno menzione, e quei, che non ne parlano, lo sottintendono.

Ci vien opposto Innocenzio l'II. il quale dice nel Capitolo *Venerabilem*: *(a)* Che coloro, che hanno dritto, e facoltà di elegger l' Imperatore, hannola ricevuta dalla Santa Sede Apostolica, che nella persona di Carlo Magno ha trasferito l'Impero Greco negli Allemani. Non si può sostentare ciò che dice in questo luogo Innocenzio III. qualora egli intenda dei sette Elettori ordinarj, che non furono stabiliti al tempo di Carlo Magno. E' altresì falsissimo, prendendo la cosa letteralmente, che il Papa sia quello, che come sommo Pontefice abbia trasferito l' Impero Greco agli Al-

(a) *Innocent. III. in Cap. Venerabilem, de Elect.* Verum illis Principibus & jus & potestatem eligendi Regem in Imperatorem postmodum promovendum recognoscamus, ut debemus, ad quos de jure, & antiqua consuetudine noscitur pertinere, præsertim cum ad eos jus, & potestas hujusmodi ab Apostolica Sede pervenerit, quæ Romanum Imperium in persona magnifici Caroli a Græcis transtulit in Germanos.

Allemani. Laonde per dare un senso retto a queste parole d' Innocenzio III. convien supporre aver egli voluto dire, che i Papi come Capi della Romana Repubblica diedero il titolo d' Imperatore a Carlo Magno di consenso del Popolo Romano, e che dopo un tal tempo essendo l' Impero rimaso ai Principi Francesi, o Allemani, si apparteneva ai medesimi il dritto d' eleggere l' Imperatore.

Viene similmente opposto il Concilio di Vienna *(a)* nella Clementina *Romani Principes, de jurejurando*, ove vien detto, che la Chiesa Romana ha trasferito ai Romani l' Impero dei Greci, e che essa ha conferito a certi dati Principi il dritto, e la facoltà di eleggere un Re per eser quindi promosso alla qualità d' Imperatore.

Possiamo rispondere, che vien riputato, che la Chiesa Romana abbia fatto quello, che fatto fu, per consiglio, per conforto, e per suffragio del Papa; ma che non ne segue da ciò, che il Papa solo come Papa sia quello, che facesse una tal traslazione, ed instituzione. Quand' anche il Concilio avesse espresso un tal fatto di passaggio, ciò non potrebbe considerarsi come

(a) *Concilium Viennense Clement. Romani Principes, de jurejurand.* Ecclesia Romana a Græcis Imperium transtulit in Germanos, & ab eadem ad certos eorum Principes, jus & Potestas eligendi Regem in Imperatorem postmodum promovendum.

me una decisione Sinodale; finalmente una tal cosa non è cavata dal Decreto del Concilio, ma bensì da una Decretale di Clemente V. la quale in somiglianti materie non forma Legge.

Vien riferito un certo atto, che si suppone essere stato fatto dai Principi Allemani, e che si asserisce esistere negli Archivj del Castello S. Angelo sotto la data del 1279. (*a*) Indizione 7. l'anno 6. del Regno di Rodolfo, in cui i Principi Allemani riconoscono d'esser debitori di loro prerogative, e di lor antorità alla Chiesa Romana. Ma questo preteso monumento concepito in termini, che ne dimostrano la falsità, e che non è sottoscritto da alcuno, non merita ombra di fede.

Finalmente qualunque dritto, che il Papa come rappresentante i Romani, abbia potuto avere per conferir l'Impero, non fa a proposito per la presente questione, in cui trattasi unicamente di sapere se i Papi co-

(a) *Ex instrumento Castelli Sancti Angeli*. Nos Principes Imperii universis præsentem hanc paginam inspecturis. Complectens olim Romana Mater Ecclesia quadam quasi Germana charitate, Germaniam illam eo terrenæ dignitatis nomine decoravit, quod est super omne nomen, temporaliter tantum præsidentem super terram, plantans in ea Principes tamquam arbores prælectas, & rigans illas gratia singulari, illud eis dedit incrementum mirandæ potentiæ, ut ipsius auctoritate suffulti, velut germen electum per ipsorum electionem illum, qui fræna Romani teneret Imperii germinaret. Datum anno Domini 1279. Indic. 7. regnante Domino nostro primo dicto Rodulpho Romanorum Rege; Regni ejus anno sexto.

come sommi Pontefici abbiano dritto di deporre i Re per motivo di Eresia, o di delitto, e di dispensare i Sudditi loro dal giuramento di fedeltà. Ciò non ha punto che fare colle pretensioni, che aver potrebbero sopra l' Impero, come aventi dritto originario di elegger l' Imperatore, o di commettere a certi dati Principi l'elezione. Per lo che l' esposto esempio non ha punto, nè poco che fare colla questione, che trattiamo.

ESEMPIO XIV.

Della deposizione dell' Imperator Enrico IV. fatta da Gregorio VII.

Eccoci alla perfine giunti al tempo, in cui i Papi hanno intrapreso di deporre gl' Imperatori, ed i Re. Abbiamo già dimostrato, che Gregorio VII. fu il primo a pretendere di poterlo fare, e che la sua pretensione venne considerata come cosa affatto nuova, e che non aveva fino allora esempio. Questo, e quelli che lo seguono, esser non possono di alcun momento, perchè i Principi, ed i Popoli si sono opposti perpetuamente a siffatti tentativi, che non erano fondati sopra alcun titolo legittimo. Laonde alcuni esempli che si riscontrano nei secoli seguenti non possono stabilire alcun legittimo possesso, come quello che non ha titolo, e che è stato mai sempre contrastato. Oltre di che non può darsi

prefcrizione contro il dritto dei Re fondato ful dritto divino, e naturale. Riferiremo i feguenti efempli, che ci vengono oppofti, per dimoftrare unicamente l'ingiuftizia di tali tentativi, e per far vedere che anzichè giovare alla Chiefa, hanno prodotto un' infinità di mali non folamente negli Stati, ma eziandio nella Chiefa.

Per cominciare dal fatto di Gregorio VII. l' origine dei fuoi diffapori coll' Imperator Enrico IV. fu che quefto Imperatore pretendeva di dare l' inveftitura dei Vefcovadi, e dei Benefizj, e con tal pretefto ricavava da quei, ne che erano provveduti, delle fomme di danaro. Gregorio VII. fi fervì da principio di avvertimenti e di efortazioni coll'Imperator Enrico, e quefto Monarca dal canto fuo gli rifpofe in termini pieni di fommiffione. Dopo alcun trattato s'inafprirono a vicenda gli animi. Enrico pubblicò una fentenza di depofizione contro Gregorio VII. nel Concilio di Vvormes convocato l' anno 1076. e Gregorio dal canto fuo dichiarò Enrico decaduto dai Regni di Germania, e d' Italia, e difpenfati i fuoi fudditi dal giuramento di fedeltà. Pubblicò incontanente il Papa una tal fentenza, e l' Imperatore fi difefe con Lettere, e con Manifefti. I Duchi di Suaba, e di Saffonia, ed alcuni altri Sovrani malcontenti avendo prefo le armi, Enrico come il più debole venne forzato ad accordar di riportarfi intorno a tutte le vertenze, che aveva, al giudizio, che ne fareb-

rebbe il Papa in una Assemblea generale dei Principi dell' Impero, che si terrebbe in Augusta, e che dentro l' anno si farebbe assolvere. Il Papa si mise in via per la Germania, ma sendo giunto a Vercelli si ritirò nella fortezza di Canossa nella Diocesi di Reggio spettante alla Principessa Matilde. Avendogli Enrico fatto chiedere l' assoluzione, condiscese Gregorio ad accordargliela colla condizione, che si portasse in persona a supplicarnelo. Questo Monarca determinò di farlo, anzichè esporsi ad essere privato affatto dell' Impero dai Principi Tedeschi. Si portò a Canossa, e vi entrò senza alcuna divisa di sua Dignità. Il Papa lo fece aspettar tre giorni, nè gli diede l' assoluzione che il quarto giorno sotto durissime condizioni. Appena ebbe Enrico fatto questo passo, che se n' ebbe a pentire, nè volle altramente eseguire le promesse condizioni. Intanto i Tedeschi elessero Imperatore Ridolfo Duca di Suaba; e Gregorio fulminò contro Enrico nuove censure. Si accese la guerra fra Enrico, e Ridolfo; e questo secondo essendo stato superato, ed ucciso, come dicemmo, ed Enrico avendo avuto il vantaggio, convocò dei Vescovi a Magonza, ed a Brescia, i quali pronunciarono contro Gregorio sentenza di deposizione, ed elessero in suo luogo Guiberto Arcivescovo di Ravenna, che fecesi chiamare Clemente VI. Enrico lo condusse a Roma, lo collocò sulla Santa Sede, e

 ri-

riceve da esso la Corona Imperiale il dì di Pasqua l'anno 1084. Ciò non pose fine ai dissapori, mentre Roberto Guiscardo riprese Roma, e vi stabilì Gregorio; e i Principi confederati d'Allemagna misero in luogo di Ridolfo Ermanno di Lorena. D'ambe le parti si convocarono varie Assemblee, nelle quali ciascuno facea valere le proprie pretensioni. Morì finalmente Gregorio il dì 24. Maggio del 1085. Dopo la sua morte la Chiesa Romana ebbe a trovarsi divisa fra Guiberto, e Vittore III. eletto in luogo di Gregorio VII. Una tal divisione cagionò in Italia strane turbolenze, che non cessarono tampoco per la morte di Vittore accaduta il dì 26. di Settembre del 1087. che giunto a morte lasciò Successore Ottone Vescovo d'Ostia. Lo elessero i Cardinali in Terracina, e prese il nome di Urbano II. Ma venne forzato a ritirarsi nella Puglia, e nella Calabria; e Guiberto si restò padrone di Roma, fino a che Corrado, figliuolo di Enrico sendosi ribellato al Padre, rimise Urbano in possesso della Città di Roma. Di là Urbano si portò in Francia, e ritornò in Roma, ove cessò di vivere l'anno 1099. In suo luogo fu eletto Pasquale II. che mosse guerra a Guiberto, il quale morì indi a non molto; ma la sua morte non fece totalmente cessare lo Scisma, sendovi stati tre Antipapi, che si succedettero l'uno all'altro, ma che in breve tempo perirono. Trovandosi Pasquale solo pacifico possessore del

1102.

1102. confermò la Scomunica dai suoi Predecessori fulminata contro Enrico. Questo Monarca da tali fulmini intimorito, sul terminare dell' anno fece bandire, ch' ei voleva lasciar l' Impero al figliuolo Enrico, e fare un viaggio per Terra santa. Siffatta proposizione diè ansa al giovine Enrico di formar l' idea di detronare il proprio Padre. Gli mosse guerra, lo fece arrestare a Magonza, ed a viva forza lo costrinse a deporre l' Impero. Il Padre tuttavia si salvò, e lasciò di vivere in Liegi il dì sette Agosto del 1106. Suo figlio Enrico V. ebbe incontanente la stessa vertenza col Papa avuta dal Padre suo, rispetto all' investitura dei Vescovadi, e delle Abazie. Calato in Italia forzò Pasquale ad accordargliele; ma indi a non molto rivocò quello, che fu costretto a fare, condannò l' uso delle investiture, e scomunicò l' Imperatore Enrico l' anno 1116. nel Concilio Lateranense. Enrico ritorna in Italia, e Pasquale si muore. Gelasio II. eletto in suo luogo viene da Enrico cacciato, e Maurizio Burdino Arcivescovo di Praga viene collocato da questo Principe nella Sede Pontificia, ed assume il nome di Gregorio VIII. Nel 1119. succedette a Gelasio Calisto II. Questi s' impadronì di Roma, terminò alla perfine le vertenze delle Investiture con un Trattato stipulato fra esso, e l' Imperatore nell'Assemblea di Vvormes contenente, che d'indi innanzi non darebbe più l' Imperatore l'In-

vestitura dei Vescovadi, e delle Abazie col bastone, e coll' Anello, e che permetterebbe, che si facessero l' elezioni liberamente, e canonicamente: Che tuttavia quelle dei Vescovi, e degli Abati del Regno Teutonico si farebbero alla di lui presenza senza simonia, e violenza, e che l'eletto riceverebbe i diritti di *Regalìa* (ch' è quanto dire i Feudi, e gli altri beni, che egli aveva dalla Corona) dallo Scettro; e che i Vescovi, e gli Abati delle altre Provincie dell' Impero sarebbero tenuti a ricevere nel modo stesso le Regalie sei mesi dopo la loro Consagrazione.

Dimostra la presente Istoria, che tutto quello, che fu fatto e per parte degl' Imperatori, e per parte dei Papi in occasione di questa vertenza non può servire d'esempio, nè stabilire il menomo dritto, nè da una parte, nè dall' altra, essendo certo avervi avuto più parte la passione, la violenza, e il trasporto, o per lo meno uno zelo trasmodato dal canto dei Papi, che l' equità, e la giustizia; ma questo esempio può molto servire per far vedere quanti mali, e pregiudizj cagionarono alla Chiesa, e allo Stato simiglianti intraprese. Quali funeste conseguenze non tirò seco il tentativo di Gregorio VII.? Quante uccisioni, tumulti, ribellioni, e guerre non produsse nell' Impero? Quanti malori non ebbe a soffrir la Chiesa? In qual disordine, e confusione non si trovò ella in tutto il tempo di questa contesa? Si condan-

dannavano a vicenda i Vescovi, i Concilj si opponevano ai Concilj, erano spogliate le Chiese, gli Altari profanati, cacciati i Vescovi, in preda la Santa Sede, la Chiesa afflitta da lungo scisma, e sossopra finalmente la Chiesa, e l'Impero.

Quantunque gli Scrittori contemporanei secondo il partito al quale erano addetti, abbiano portato giudizj varj intorno a questa contesa, la maggior parte di essi però accordano che Gregorio VII. inoltrò soverchio le cose, e che fino a quel tempo niun Papa aveva tentato di deporre i Re. Leone Ostiense, sebbene del partito di questo Papa, non potè contenersi dal condannare in ciò la sua condotta.

Si può obiettare che la sentenza pronunciata contro Enrico da Gregorio VII. fu approvata da molti Concilj, cioè nei due Concilj Romani sotto Gregorio VII. da quello di Benevento sotto Vittore III. dai Concilj di Benevento, di Piacenza, di Clermont sotto Urbano II. e in quello di Roma sotto il Pontificato di Pasquale II.

Ma in primo luogo a questi Concilj si possono opporre altri Concilj composti di numero grande di Prelati, come quei di Vvormes, di Pavia, di Brescia, e due Concilj di Magonza. Se non si ammette l'autorità di questi Concilj, perchè erano stati convocati dagl' Imperatori, e perchè erano composti di Vescovi attaccati al loro partito; per la ragione medesima non po-

tremo anche dire che deesi avere poca considerazione per i Concilj allora convocati dai Papi, e composti di Vescovi ad essi addetti?

In secondo luogo quand' anche si ammettesse l' autorità di questi Concilj, non se ne potrebbe dedurre, che i Papi, come Papi, avessero facoltà di deporre i Re, non avendo ciò deciso, nè tampoco pronunciato sentenza questi Concilj di deposizione contro l' Imperator Enrico. Il solo che pronunciolla nei due Concilj Romani fu Gregorio. Negli altri non si parla, che della sola Scomunica dell' Imperatore, ed in niun modo della deposizione.

Nemmeno può opporsi una caterva di Scrittori, i quali pare, che abbiano approvato la condotta di Gregorio VII. come Mariano Scoto, Lamberto d'Aschaffenbourg, Anselmo di Cantorberì, e Anselmo da Lucca, Geberardo di Saltzbourg, Stefano d' Alberstad, Leone Ostiense, Ottone di Frisinga, Dodechino, e l' Abate d' Usperga. Conciossiachè la maggior parte di questi Scrittori trovandosi impegnati negl'interessi di Gregorio VII. e addetti al suo partito, non merita maggior fede del Cardinale Bennon, e degli altri Scrittori attaccati a quello dell' Imperatore. Laonde per la stessa ragione, per cui il Bellarmino rigetta la costoro testimonianza a prò di Enrico, può essere di pari rigettato il testimonio degli altri a prò di Gregorio VII.

Di-

Difatto in quel tempo quasi tutti gli Scrittori erano dichiarati, o per l'Imperatore, o pel Papa, ed era cosa pericolosa l'esporre con libertà il proprio pensiero, come riflette l'Autore Anonimo della vita di Enrico IV. *De his vera scribere periculum, falsa crimen. Hac Lupus, hac canis urget.* I più prudenti si stavano in silenzio, oppure riferivano i fatti senza formare giudizio. Per lo contrario quelli che si trovavano impegnati in uno dei due partiti, scrivevano con asprezza, e con passione; i primi contro il Papa, contro l'Imperatore i secondi. Tra gli Autori da noi citati conviene in primo luogo eccettuare Mariano Scoto, che era totalmente dichiarato a favor del Papa; Anselmo da Lucca, e Geberardo, che si dichiararono altamente pel suo partito. Gli altri Autori condannano veramente la pretensione dell' Imperatore intorno all' investiture; ma non approvano, che Gregorio lo deponesse per tal motivo, e gli danno perpetuamente la qualità d' Imperatore. L' Anonimo, che ha scritto gli Annali dell' Istoria di Francia, osserva, che la deposizione di Enrico pronunciata da Gregorio VII. nel Concilio era dispiaciuta alla maggior parte dei Prelati, che lo componevano. Finalmente molti Autori considerano l' attentato di Gregorio VII. come novità non più udita, nè la condannano soltanto come ingiusta, ma eziandio come nulla. Così ne parla l' Istorico di Enrico

 IV.

IV. (*a*) . „ Il Papa (dic' egli) ingannato da questa falsa esposizione, e mosso dalla falsa gloria di creare un Re, mise „ al bando l'Imperatore, e dispensò tutti i „ suoi Sudditi dal giuramento di fedeltà . „ Atto , che dispiacque a molti , e che „ non solo fu considerato ingiusto, ma e- „ ziandio di niun effetto : „ (*b*) Gregorio stesso confessa , che molti sostentavano non aver egli avuto facoltà di dispensare dal giuramento di fedeltà i Sudditi di Enrico , e che tutti gli Italiani a riserva di pochi lo accusavano d' aver operato con durezza , e con crudeltà verso questo Principe .

Finalmente vien obiettato, e tal ragione sembra la più plausibile , che lo stesso Enrico riconobbe la potestà del Papa ; che si sottomise alle sue Leggi ; che gli chiese l' assoluzione , e che per fino nel tempo , in ch' ei si trovava più in rotta con esso, ven-

(a) *Anonymus in vita Henrici* . Qua subreptione delusus Apostolicus , simul & honore creandi Reges , quem sibi fallaciter obtulerant impulsus, Regem Benno innodavit , absolvit omnes , qui fidem Regi juraverunt, a juramento , quod factum multis displicuit, & asserebant tam inefficaciter, quam illicite factum.

(b) *Gregorius VII. Lib.* 21. *Cap.* 8. Quod autem postulasti , quasi scriptis nostris jurari , ac premuniri contra illorum insaniam , qui nefando ore garriunt auctoritate sanctæ , & Apostolicæ Sedis non potuisse Henricum excommunicari , nec quemquam a sacramento fidelitatis absolvi ; non adeo nobis necessarium videtur &c. *Idem Epist.*3. *Lib.* 7. Quotquot Latini sunt , omnes causam Henrici præter admodum paucos laudant , ac defendunt , & duritiæ , ac impietatis circa ipsum me redarguunt .

convenne, che avevano i Papi dritto per motivo di Eresia di deporre gli Imperatori.

Sarebbe cosa affatto ingiusta il volere stabilire un dritto sopra ciò, che potè fare, o promettere Enrico, sendovi forzato dalla necessità de' suoi affari. Ogn'uno sa, che condizioni ottenute con violenza non possono inferire il menomo pregiudizio nè a un Principe, nè ai di lui Successori. Per la qual cosa le sommissioni, e le promesse fatte da Enrico nella rovina dei proprj affari non debbon esser tenute in conto alcuno. Videsi egli abbandonato dai proprj Sudditi, impossibilitato a porre mai più piede in Allemagna, vicino a perder gli Stati, e la vita, se non riceveva la Papale assoluzione: andò a chiederla, e si sottomise a tutte le condizioni, che se gli vollero imporre: ma i Principi, ed i Popoli Italiani disapprovarono ciò, che fatto aveva, e lo stesso Enrico se ne pentì, e rivocò le promesse, che se gli erano fatte fare forzatamente.

Quanto all' aggiungersi, ch' ei riconobbe in un tempo non equivoco, che il Papa per motivo di Eresia aveva facoltà di deporre gli Imperatori, è contro la di lui intenzione, e contro il vero senso della Lettera, anche ove pare, che lo confessi. Scrisse questa Lettera al Papa dopo il Sinodo di Brescia. Eccone i termini: (a) „

 „ Ab-

(a) *Henricus IV. in Epist. post Synodum Brixiensem scripta*. Et nos quidem hæc omnia sustinuimus, dum

„ Abbiamo sofferto (dic' egli) tut-
„ te queste cose nel tempo stesso, che
„ facevamo ogni nostro sforzo per conser-
„ vare l' onore della S. Sede Apostolica :
„ ma voi per avventura vi siete fatto a
„ credere, che la nostra sommissione fos-
„ se un effetto di timore ; e perciò ap-
„ punto avete osato d' armarvi contro la
„ potestà Regia dataci da Dio, e avete
„ minacciato di togliercela ; non altrimen-
„ ti che avessimo da voi ricevuto l' Im-
„ pero, e come se i Regni fossero in vo-
„ stra mano, e non in quella di Dio ....
„ Per quanto indegno, che io mi sia,
„ son chiamato al Regno, e secondo la
„ tradizione dei Padri da voi ammessa, da
„ altri non posso esser giudicato, che da
„ Dio, nè posso esser deposto per alcun
„ misfatto, qualora io non mi dilungassi
„ (che Dio non voglia) dalla Fede. La
„ pru-

Apostolicæ Sedis honorem conservare studuimus ; sed sic humilitatem nostram timorem forte intellexisti, ideoque in ipsam Regiam potestatem nobis a Deo concessam exurgere non timuisti, quam a nobis auferre ausus es minari, quasi nos a te Regnum acceperimus, quasi in tua, & non in Dei manu sit Regnum, vel Imperium ; quia nos Dominus noster Christus nos ad Regnum, te autem vocavit ad Sacerdotium &c. Me quoque (licet inter Christianos sum ad Regnum vocatus) te teste, quem Sanctorum Patrum Traditio soli Deo judicandum docuit, nec pro aliquo crimine, nisi a fide, quod absit, exorbitaverim, deponendum asseruit : cum etiam Julianum Apostatam prudentia Sanctorum Episcoporum non sibi, sed soli Deo deponendum commiserit. Ipse vero quid verus Papa Beatus Petrus clamat, *Deum timete ; Regem honorificate* : Tu inquam, quia Deum non times, me ejus Christum inhonoras.

„ prudenza dei Santi Vescovi non ha ella
„ ancor lasciato in mano di Dio solo la
„ deposizione dell' Apostata Giuliano? S.
„ Piero vero Papa raccomanda che si te-
„ ma Dio, e si onori il Re; e voi che
„ non temete Dio, disonorate me, che
„ sono il suo Cristo. „ Da queste parole
si deduce, che Enrico validamente sosten-
ne l' indipendenza dei Re da qualsivoglia
altra Potestà, fuorchè da quella di Dio
solo. Se pare, che dica di passaggio, che
essi esser non possono deposti, se non in
caso, che si *dilungassero dalla vera Fe-
de*, ciò lo dice accordando tutto quello,
che di più potrebbero pretendere i suoi Av-
versarj, senza però ch' ei lo approvi; cioè
se vi fosse un caso, in cui i Re esser po-
tessero deposti, altro al più esser non po-
trebbe, che quello dell' Eresia. Ma ei non
confessa già, che anche in questo caso lo
possano essere, mentre aggiunge, che gli
antichi Vescovi non credettero di dover
deporre l' Apostata Giuliano, e che S. Pie-
tro comandò, che il Re si onorasse. Fi-
nalmente quand' anche questo Monarca a-
vesse riconosciuto nel Papa la facoltà di de-
porre i Re per motivo di Eresia, sarebbe
al più al più un Principe poco istrutto dei
proprj diritti, che averebbe difeso male la
causa dei Re; e che dà in tal occasione
questa risposta, appunto perchè non tro-
vavasi nel caso, nè perciò aveva interes-
se di contrastare al Papa un tal dritto.
Non è adunque una confessione senza ri-

serva, che i Re possano esser deposti per motivo di Eresia.

ESEMPIO XV.

Della deposizione di Ottone IV.

Viene asserito, che Ottone IV. fosse deposto da Innocenzio III. e si produce anche questo esempio per provare l' autorità, che vuolsi attribuire ai Papi di deporre i Re.

GLi esempli che si possono citare dopo Gregorio VII. dei tentativi dei Papi sul temporale degl' Imperatori, e dei Re, non possono inferire il menomo pregiudizio ai dritti dei Sovrani: sendo massima certa di dritto, che niuno può creare a se stesso un Titolo. Questi Papi hanno seguito, ed imitato l' esempio di Gregorio VII. il primo, che pretendesse, che avessero i Papi facoltà di deporre i Re. Non può dirsi che i Papi abbiano acquistato un possesso, che abbia forza di Titolo; imperciocchè oltre l' essere il dritto dei Re imprescrittibile, il preteso possesso dei Papi non è stato in alcun tempo riconosciuto, nè approvato. Si rileva bensì aver i medesimi in alcuni casi tentato non solo di scomunicare gli Imperatori, ma eziandio di far loro perdere l' Impero. Gl' Imperatori però, i Principi, i Signori, e le Nazioni sonosi perpetuamente opposti,

e per

e per quanto hanno potuto si sono conservati nel loro possesso senza ammetter giammai, che i Papi avessero dritto di disporre dei loro Stati.

Per venire al fatto proposto, l'Imperatore Enrico VI. figliuolo di Federigo Barbarossa venuto nel 1198. a morte lasciò un figliuolo nominato Federigo in età di sette in otto anni. Col suo testamento lo instituì erede, e successore dei proprj Stati, ed anche dell' Impero. Dichiarò al tempo stesso Reggente dell' Impero il proprio Fratello Filippo Duca di Suaba. Dopo la sua morte fu Federigo incoronato Re di Sicilia; ma gli Allemani vollero avere un Imperatore capace di sostenere l' Impero, tuttochè vivente Enrico si fossero impegnati a riconoscer Federigo. Si trovarono pertanto divisi intorno alla scelta. Fu eletto Imperatore Filippo dal maggior numero degli Elettori; e Ottone figliuolo di Enrico Duca di Sassonia dall' Arcivescovo di Colonia, e da alcuni altri Principi d'Allemagna. Fu l' Allemagna divisa fra essi; ma i più riconoscevano Filippo. Il Re di Francia Filippo Augusto proteggeva Filippo, ed il Re d' Inghilterra Ottone. Papa innocenzio III. si dichiarò pel secondo, e confermò la sua elezione. Nulla di meno Filippo si mantenne, e Ottone fu alla perfine costretto a cedergli l' Impero. Ma essendo per breve spazio sopravvissuto Filippo a tal cessione, fu eletto Imperator Ottone di unanime consentimento

to dei Principi d'Allemagna, i quali nulla badarono al dritto di Federigo. Papa Innocenzio III. approvò siffatta elezione, e coronò il dì 4. Ottobre del 1209. in Roma l' Imperatore Ottone. Sendosi però questo Principe in progresso inimicato con Innocenzio, perchè voleva occupar la Romagna, ed impadronirsi della Sicilia, e della Puglia, questo Papa lo scomunicò, e dichiarollo in seguito decaduto dall' Impero, e dispensati tutti i Sudditi dal giuramento di fedeltà, vietando, che in avvenire fosse tenuto per Imperatore. Siffatta sentenza, come addiviene, cagionò in Allemagna guerre, e tumulti. Alcuni Elettori si determinarono di far revivere l'elezione di Federigo, ed avendolo eletto di nuovo con ogni solennità, fattolo venire in Allemagna fu coronato in Aquisgrana. Indi a non molto superato Ottone nella battaglia di Bovino dall' esercito di Filippo Augusto, si rifugiò in Sassonia, ove morì, e Federigo restò possessore dell' Impero.

Nulla v' è in questa Istoria, che possa fiancheggiare il dritto dai Papi preteso di deporre gl' Imperatori: Il dritto di Ottone, e di Filippo all' Impero era molto oscuro, poichè i Principi d'Allemagna avevano riconosciuto per Re Federigo, ed avevangli giurata fedeltà, anche prima della morte di Enrico VI. suo Padre. Papa Innocenzio III. al quale era stato raccomandato da questo Imperatore, doveva assu-

fumere i fuoi intereffi ; e malgrado ciò da principio fi dichiarò per Ottone contro Filippo, il quale aveva un dritto più manifesto. Ad onta di lui Filippo fu riconofciuto Imperatore, ed Ottone venne forzato a cedergli l' Impero. Morto Filippo, Innocenzio riconobbe di nuovo Ottone, ed incoronollo ; nè per altro motivo, che di temporali intereffi lo fcomunicò, e dichiarollo decaduto dall' Impero. Nè fi creda che a motivo di tal fentenza gli Allemani chiamaffero Federigo all' Impero, ma foltanto perchè vi aveva dritto, non meno per fucceffione, ma eziandio per elezione fatta vivente il Padre. Apparifce chiaramente, che Papa Innocenzio III. battendo le pedate di Gregorio VII. tentò di dichiarare Ottone decaduto dall' Impero ; ma non fi rileva, che fia ftato riconofciuto, ch' egli aveffe un tal dritto, e che in virtù di tal fentenza foffe depofto Ottone, ed eletto Federigo. E' da offervarfi come in quefto efempio, e nella maggior parte degli altri non fi tratta di Sovrani depofti dal Papa per motivo di Erefia in virtù della lor Ecclefiaftica poteftà ; ma bensì d' Imperatori, che i Papi hanno tentato di privar del titolo d' Imperatore, e delli Stati loro per vertenze meramente temporali ful fondamento, che il Papa foffe Padrone di dare l' Impero d' Occidente. Quindi appunto procurò Innocenzio III. di ftabilire il fuo dritto nel Capitolo *Venerabilem*, ove moftra di pretendere, che il drit-

dritto, e la facoltà di eleggere un Imperatore d' Occidente derivi in origine dalla Santa Sede, che nella persona di Carlo Magno trasferì negli Allemani questo Impero. Perlochè tutti i divisati esempli niente hanno che fare colla questione generale, se possano i Re esser deposti dalla Papale Autorità.

ESEMPIO XVI.

Della deposizione di Federigo II.

L'Esempio dell' Imperator Federigo II. deposto da Innocenzio IV. sembra in tanto più efficace, in quanto una tal deposizione fu pronunciata nel general Concilio di Lione in faccia a tutta l' Assemblea. Si legge questa Sentenza nel VI. Libro delle Decretali. Osservano alcuni Istorici, come dopo tal deposizione l' Impero restò vacante per 28. anni. Per essere informati di questo fatto convien tesserne l' Istoria.

Questo Federigo, di cui parliamo, era, come dicemmo, figliuolo di Enrico VI. il quale prima di morire avealo fatto riconoscere Imperatore, e lo aveva morendo raccomandato a Papa Innocenzio III. Questo Papa anzi che sostentare i di lui interessi abbracciò il partito di Ottone contro Federigo, e contro Filippo suo Zio, e tentò eziandio di spogliare Federigo dei Regni di Sicilia, e della Puglia, come

vien

vien riferito nella Cronaca del Nauclero (*a*).

Morto Ottone, Onorato III. Successor d' Innocenzio incoronò in Roma Federigo l' anno 1220. Questo Imperatore (*b*) per gratitudine donò alla Chiesa Romana varie terre dell' Impero esistenti in Italia. Si fece Crocesignato, e fe voto di portarsi in Gerusalemme (*c*): Ma si disgustò indi a non molto col Papa per motivo di due Conti di Toscana, ch' ei privò delle terre loro, e che si rifugiarono in Roma. Federigo credette d' aver motivo di lagnarsi, che il Papa ricovrasse i suoi nemici. Di poi la ruppe totalmente con esso (*d*) intraprendendo di piantar nelle Chiese Vescovi, ed Arcivescovi, e di cacciar quelli installativi dal Papa, col pretendere che tal dritto possedessero i Re di Sicilia. Lo corresse il Pa-

pa

(a) *Nauclerus.* Reliquerat Henricus VI. uxorem Constantiam cum parvulo filio Friderico II. moriens Innocentii nuper electi curæ qui ut mox per Principis obitum jura Siciliæ repetiit, ita post Constantiæ interitum postea non tam tutelæ nomine, quam sui juris tuendi causa Siciliam, & Apuliam administrabat.

(b) *Naucler.* Multa contulit Ecclesiæ S. Petri, & vota votis accumulans de manu ejusdem Episcopi rursus Crucem accepit ad perficiendum iter Hierosolymitanum.

(c) *Cuspinianus.* Contra duos Comites Thusciæ Matthæum videlicet, & Thomam, qui castra quædam, & Terras suæ Ditionis occupaverant in Apulia, pugnare cœpit, & expugnatos bonis omnibus privavit.

(d) *Naucler. Gener.* 41. Ditionem vexare cœpit Pontificum, Pontifices, & Archiepiscopos ponere in Ecclesiis modo suo, institutos a Papa expellens; collectas ab Ecclesiis exigens: Dicebat enim jus Regibus Sici-

pa acremente per tal intrapresa, minacciando di scomunicarlo, qualora non rimettesse le cose nello stato primiero. Avendo negato Federigo di obbedirlo, Onorato III. fulminò contr' esso la Scomunica; quindi lo dichiarò decaduto da tutti i suoi Regni, e dispensò ogni suo Suddito dall'obbedienza dovutagli; il che fu in progresso la sorgente di mali infiniti nella Chiesa, e nell' Impero. Ciò non ostante non produsse alla bella prima tal Sentenza alcun effetto, non essendosi alcuno ribellato a Federigo, che fece elegger Re di Germania in età di 12. anni il proprio figliuolo Enrico in una Dieta dei Principi Allemani tenuta in Vvirtzbourg l'anno 1222 e lo fece incoronare da Engelberto Arcivescovo di Colonia in Aquisgrana. Morì Onorato III. senza aver sollecitato l' esecuzione della Sentenza da esso pronunciata contro Federigo. Gregorio IX. che verso il fine del 1226. gli succedette, si contentò d' imporre a Federigo sotto pena di Sco-

liæ in electionibus Prælatorum ab antiquo debitum minorari a Papa, quia eorum Privilegium Innocentius III. sic tulisset, Constantiæ Friderico pulchro existente, ut supra dictum est. Admonitus autem super his non obtemperabat, admonentem magis magisque in dies sprevit, unde eum percussit Pontifex anathemate, nisi resipisceret, iterato Pontifex privationem Imperii, Regnorumque addidit. Tertio per contumacem exasperatur Pontifex, omnes Imperii, & Regnorum olim suorum subditos a Sacramento fidelitatis absolvit: hæc fuerunt semina malorum plurimorum.

Scomunica il viaggio di Terra Santa. Avendo dilazionato Federigo la partenza, il Papa lo ſcomunicò, promettendo tuttavia di aſſolverlo, ſe imprendeſſe quel viaggio. Su queſti principj fè pubblicar Federigo quattro Manifeſti contro il Papa, ed i Cardinali, nei quali lagnavaſi della loro intrapreſa. Ciò non oſtante non molto dopo ſi riſolſe di andar in Siria, come realmente fece nell' Agoſto 1228. Partendo ſpedì a Roma Ambaſciatori a chiedere a Gregorio IX. la ſua aſſoluzione. Ma queſto Papa gliela negò, e proibì ai Cavalieri Templarj, e agli Spedalieri, che lo ſoccorreſſero, ed ai Crociati della Lombardia, e della Puglia di unirſi con eſſo. A mala pena che Federigo fu partito, il Papa gli moſſe guerra in Italia, e tentò di occupare i ſuoi Stati. Federigo inteſa tal nuova in Paleſtina fece un Trattato col Sultano, e ſi fece incoronare Re di Geruſalemme, e tornò in Italia. Gli fece il Papa un delitto di aver trattato con un Principe Infedele, e rinnovò la Scomunica, e la ſentenza di depoſizione contra eſſo pronunciata. Volendo Federigo riconciliarſi col Papa, gli ſpedì Deputati, e venne egli poſcia a trovarlo in Anagni, ove ricevette da lui l' aſſoluzione, fu riſtabilito nell' Impero, e dichiarato Re di Sicilia, e di Geruſalemme. Parve allora, che il Papa, e l' Imperatore ſi foſſero ſinceramente riconciliati: ma ebbero in progreſſo in varie occaſioni dei contraſti, e

la

la ruppero intieramente, allorchè l' Imperatore investì la Lombardia. Pronunciò il Papa contro esso una nuova Sentenza di scomunica, e di deposizione; e per suscitarli contro un potente nemico, offerse l' Imperial Corona al Conte Roberto fratello del Re di Francia S. Luigi. Ma i Signori Francesi, come vedemmo, furono d' avviso, che questo Principe accettare non dovesse le esibizioni del Papa, come quello, che non aveva alcun dritto di conferire l' Impero. L' Imperatore continuò a far guerra al Papa, il quale dal canto suo intimò a Roma un Concilio per farvi approvare la deposizione di Federigo. Questo Monarca per impedirne la convocazione pose guardie per terra, e per mare sui passi per fermare tutti quei Prelati, che si portassero al Concilio. Quei di Pisa avendo incontrato le Galere, sopra le quali si trovavano molti Cardinali, Vescovi, ed altri Prelati, le investirono, ed essendosene fatti Padroni, condussero questi Prelati a Federigo, il quale gl' imprigionò. Intorno a questo tempo prese Federigo un Castello della Campania, in cui si trovavano varj Parenti del Papa, ch' ei fece prendere. Oppresso Gregorio per vivo dolore da questi sinistri accidenti infermossi, e cessò di vivere in Roma il dì 30. di Settembre dell' anno 1241.

Papa Celestino IV. eletto in suo luogo sopravvisse non più di 18. giorni. Morto questo, la Santa Sede restò vacante 19. me-

mesi a motivo della prigionia dei Cardinali . Ma Federigo avendogli alla fine posti in libertà , elessero Papa il Cardinal Cibo Genovese , che si fe chiamare Innocenzio IV. Fece da principio questo Papa alcuni trattati per la pace , e venne proposta una conferenza fra esso , e l' Imperatore . Ma siccome il Papa non si fidava di Federigo, portossi in Francia , e si fermò in Lione, ove intimò un general Concilio nel 1242. al quale citò l' Imperator Federigo . Nella prima Sessione di questo Concilio Taddeo di Sessa Procuratore di Federigo promise in di lui nome , che si riconcilierebbe col Papa ; che unirebbe la Grecia alla Santa Sede ; Che si opporrebbe alle scorrerie dei Tartari , e dei Saraceni , facendo loro la guerra a proprie spese ; e che renderebbe alla Chiesa Romana ciò , che le avea occupato . Offerse per mallevadori di tali promesse i Re di Francia , e d' Inghilterra . Il Papa rispose che non v' era da fidarsi , ed invei contro l' Imperatore , accagionandolo come Eretico , sagrilego , spergiuro , e crudele . Taddeo difese validamente il suo Padrone , dichiarò , che s' ei fosse presente, gli sarebbe agevole il giustificarsi , col far la professione della sua Fede, dall' accusa di Eresia , e richiese , che gli fosse assegnato tempo per portarsi al Concilio in persona . Il Papa a principio negò tutto, ma il dì seguente ad istanza dei Deputati dei Re di Francia , e d' Inghilterra accordò la dilazione di quindi-

ci giorni. Vedendo Federigo che non averebbe schivato la condanna, non volle cimentare il viaggio. Laonde nella seconda Sessione si continuarono le accuse introdotte nella prima. Seguitò Taddeo a difenderlo, e chiese nuova dilazione. Finalmente nella terza Sessione vedendo Taddeo già fissata la condanna dell' mperatore appellò a nome del Signor suo ad un altro Papa, e a un altro Concilio più universale, allegando, che vi erano molti Vescovi, e molti Deputati dei Sovrani, che non si erano peranche portati al Concilio. Il Papa nulla badando a tale appellazione pronunciò sentenza contro Federigo, colla quale privavalo dell' Impero, di tutti i suoi Stati, e di tutte le sue Dignità. Quindi la presentò bella, e distesa, e la fece Leggere nel Concilio. La lettura di una tal Sentenza cagionò sorpresa, ed orrore, siccome osserva Matteo Parisiense, a tutti i circostanti. (*a*) *Lecta est non sine omnium audientium, & circumstantium stupore, & horrore.* Federigo per difendersi scrisse una Lettera al Re di

(a) *Matth. Parisien.* Quare per Procuratorem suum Regem Franciæ Domino Papæ obtulit satisfactionem facere competentem, obtulit etiam, quod in Terram sanctam irrediturus abiret, quoad viveret Christo ibidem militaturus. Ad hæc ridens Papa, ait hæc; quoties talia vel potiora promissa sunt? Respondit Rex Franciæ: septuagies septies pandendus est sinus, peto, & petens consulo, tam pro me, quam pro multis aliis millium millibus peregrinaturis prosperum exitum expectantibus, imo potius pro statu universalis Eccle-

di Francia, e agli altri Sovrani di Europa, in cui dopo di aver riconosciuto l'autorità del Papa, sostenta non aver egli facoltà di disporre dell' Impero, nè di punire i Re, ed i Principi colla privazione del temporale; e che quantunque abbia egli dritto d'incoronare gl' Imperatori, non ha perciò maggior dritto di deporli, di quello abbianlo gli altri Vescovi di deporre i Re loro, che sogliono consagrare. Stendevasi poscia intorno alla nullità dell' Atto, e della Sentenza del Papa contro esso pronunciata, e terminava avvertendo i Re essere di lor comune interesse il non approvare tal sentenza, che dovevano temere per essi la cosa stessa, qualora seco non si unissero per difendere la propria autorità. Scrisse poi in particolare al Re di Francia, che lo costituiva arbitro della sua dissenzione col Papa, e che si rimetteva al suo giudizio, ed a quello dei Pari del suo Regno. Il Re di Francia mosso da questa Lettera fece al Papa proposizioni d' aggiustamento, e l'accertò esser Federigo pronto a dargli soddisfazione, ed a far la guerra, finchè vivesse, agl' infedeli di Terra Santa. Si mise il Papa a ri-

siæ, & Christianitatis accipite, & acceptate tanti Principis talem humilitatem Christi sequentes vestigia, qui se usque ad crucis patibulum humiliasse legitur. Quod cum Dominus Papa erecta, & rejecta cervice refutasset, Dominus Rex Francorum recessit iratus, & indignatus, quod humilitatem, quam semper habuerat, in servo servorum Dei non reperisset.

ridere, e replicò aver egli promeſſo tante volte le coſe ſteſſe, ed anche maggiori ſenza mai mantenerne pur una. Il Re di Francia fè vedere al Papa, che conveniva perdonare ſettanta ſette volte ſette: che conſigliavalo, e chiedevagli a nome d' infiniti Croceſignati pronti a partire per Terra Santa, a ricever per vantaggio della Chieſa Univerſale, e pel bene della Religione l' umile propoſizione, che gli faceva per parte di queſto Monarca, imitando Gesù Criſto che s' era umiliato fino al ſupplicio della Croce. Non avendolo il Papa voluto aſcoltare, S. Luigi, al dir di Matteo Pariſienſe, ſi ritirò diſguſtatiſſimo per non aver trovato nel Servo dei Servi di Dio quella umiltà, che aveva il ſuo Signore. Molti altri Principi diſapprovarono parimente la Sentenza del Papa, e ſoſtennero che ad eſſo non toccava nè il creare, nè il deporre i Re; e la maggior parte degli Elettori, e dei Principi dell' Impero riconobbero perpetuamente per legittimo Imperator Federigo (*a*). Vi fu ſoltanto un picciol numero di malcontenti, i quali inſtigati, e guadagnati dagli Agenti del Papa eleſſero Re di Germania Enrico Langravio di Turingia. Non fe-

(a) *Lucas Studen.* Igitur Pontificis ſententia per mundum volitante quidam Principum cum multis aliis reclamabant dicentes, ad Papam non pertinere Imperatorem inſtituere, vel deſtituere, ſed electum a Principibus coronare.

fece questi gran progressi, e fu ucciso in Ulma l' anno 1247. Guglielmo Conte di Olanda fu eletto in suo luogo, ed essendosi impadronito d'Aquisgrana l'anno 1248. vi fu incoronato. Tuttavia (*a*) Federigo ritenne perpetuamente finchè visse la qualità d' Imperatore, e nel 1250. venuto a morte lasciò alla successione dei suoi Stati Corrado. Questi sostenne il proprio dritto all' Impero contro Guglielmo, e per avventura se ne sarebbe totalmente impossessato, qualora nell'anno 1254. non fosse stato prevenuto dalla morte.

Nulla da tale Istoria può concludersi, salvo che i Papi pretendevano d'aver dritto di deporre l' Imperatore; ma non si rileva, che il medesimo dritto sia stabilito, e riconosciuto. Che anzi per lo contrario si tocca con mano, che l' Imperatore Federigo vi si oppose, e che a lui si unirono gli altri Principi di Europa, i quali malgrado le sentenze Papali, lo riconobbero perpetuamente per Imperatore. Si vede che in tutti i divisati contrasti non trattavasi di Religione, ma dei temporali interessi dei Papi, e degli Imperatori, e che

(a) *Trithemius*. Quandiu autem vixit Fredericus per annos ferme sex contra eum nec Papa, nec aliquis Principum prævalere potuit; sed non advertens ad sententiam Papæ, quam frivolam, & injustam esse dicebat, se Imperatorem gessit, magnamque Principum nobiliorum, & Civitatum usque ad mortem adhærentiam habuit.

le Scomuniche erano fatte giocare per pura politica.

La sola objezione, che ci può esser fatta si è, che sembra, che il Concilio di Lione approvasse la Sentenza del Papa contro Federigo, e che per conseguente riconoscesse, che il Papa ha dritto di deporre gl' Imperatori.

Ma a tal objezione si risponde in primo luogo, che il Concilio non fu quello che pronunciò questo giudizio, che nemmeno approvollo con un formale consentimento, e che non esaminò conciliarmente se il Papa avesse, o non avesse un tal dritto. Fu la sentenza distesa dal Papa, pronunciata solo in suo nome, e letta alla presenza del Concilio, *Sacro præsente Concilio*; ma non disse già, che fosse mente, o approvazione del Concilio, *Sacro approbante Concilio*. Non fu fatta nel Concilio intorno a tal soggetto la menoma deliberazione, o decisione secondo i voti dei Prelati, che lo componevano.

In secondo luogo, che questo Concilio non era Concilio Generale, tanto più, che gli mancavano due delle condizioni dallo stesso Bellarmino volute, perchè un Concilio sia Generale, vale a dire che la convocazione sia universale, e che vi assista un numero di Vescovi della maggior parte del Mondo. Il Papa vi avea soltanto chiamato il Re di Francia, l' Arcivescovo di Sens, e i Vescovi Inglesi; nè aveva scritto ai Vescovi d' Allemagna, di

Arra-

Arragona, di Castiglia, nè di Portogallo. Fu il Concilio meramente composto di picciolissimo numero di Prelati Francesi, ed Inglesi, e la maggior parte per i lor Procuratori. Non vi si trovarono nè gli Italiani, nè gl'Allemani, nè gli Spagnuoli. Vi erano soltanto dei Cardinali, ed alcuni Vescovi di Francia, e d'Inghilterra. L'Imperatore non vi fu citato nelle forme: non vi si presero i suffragj dei Vescovi; ma il solo Papa vi fece tutto insieme le funzioni di Accusatore, di Testimonio, e di Giudice. Il Concilio non prese il carattere di Generale Concilio. Gli Storici non glielo ascrivono, ed allorchè Taddeo appellò ad un Concilio più Generale, non replicò il Papa che questo Concilio fosse Ecumenico, che non ammetteva appellazione, ma rispose semplicemente, che era bastantemente numeroso. Quindi il Concilio di Costanza nella Sess. XXXIX. noverando i Concilj Generali nella formula di professione di fede, la quale esser doveva sottoscritta dal Papa, che si sarebbe eletto, parla soltanto di un Concilio di Lione, lo che senza dubbio dee intendersi del secondo.

In terzo luogo non fu trattato in questo Concilio della questione, se il Papa abbia o nò facoltà di deporre gl'Imperatori, ed i Re; ma soltanto del fatto, cioè se Federigo fosse reo delle cose dal Papa imputategli. Perlocchè la questione da noi ventilata non può essere stata in verun conto

decisa da questo Concilio. Finalmente dato per impossibile, che un Concilio Generale legittimamente convocato tentasse di disporre sovranamente dell' Impero, e dei Regni, l' Imperatore, ed i Re esser non potrebbero però spogliati del dritto, che hanno ricevuto immediatamente da Dio, perchè i Concilj non hanno infallibilità, se non nelle cose spettanti la Fede, e perchè sono Giudici delle sole cose Ecclesiastiche.

ESEMPIO XVII.

Della deposizione dell' Imperator Luigi di Baviera.

L'Ultimo esempio di deposizione di un Imperatore fatta dai Papi è quello di Luigi di Baviera, contro di cui pronunciarono sentenze di Scomunica, e di deposizione Giovanni XXII. Benedetto XII. e Clemente VI.

La risposta si è che nel tentativo di questi Papi vi è stata mancanza di potestà, di pari che di giustizia nell' Atto loro. Luigi di Baviera era stato eletto Imperatore nel 1314. dalla maggior parte degli Elettori. Alcuni altri elessero Federigo Duca d' Austria. Tal divisione degli Elettori produsse nell' Allemagna una guerra civile. Giovanni XXII. non solo ricusò d' incoronare Luigi di Baviera, ma altresì dichiarò, che in conseguenza di tal rifiuto l' Impero si trovava vacante, e l' ammi-

ministrazione del medesimo apparteneva alla Santa Sede. Ei sopra questo fondamento depose i Governatori, ed i Vicarj, che l'Imperatore aveva in Italia stabiliti. L'anno 1323. Luigi di Baviera disfece totalmente l'Esercito di Federigo Duca d'Austria, e fecelo prigione col suo Fratello Enrico. Il loro terzo Fratello Leopoldo ricorse al Papa, e questi pronunciò una sentenza contro Luigi di Baviera, colla quale comandavagli sotto pena di Scomunica, che nello spazio di tre mesi rinunciasse alla propria Elezione, e che si portasse in persona a giustificarsi dell'accusa datagli di favorire gli Eretici, gli Scismatici, ed i ribelli della Chiesa, e faceva divieto a tutti i Cristiani di riconoscerlo per Imperatore. Appellò Luigi di Baviera da tal Sentenza al Concilio Generale, ch'ei protestò di far unire, ovvero al futuro Papa eletto legittimamente, ed accusò Giovanni XXII. d'aver cagionato torbidi in Allemagna, e in Italia, che sovvertiva la Chiesa, e l'Impero, che intaccava i dritti dei Principi, che depredava le Chiese, e finalmente che insegnava un'Eretica Dottrina. Non lasciò il Papa di seguire la sua carriera scomunicando Luigi di Baviera, e condannandolo come Eretico. Luigi appellò di bel nuovo da ogn'uno di questi Atti, e poscia portossi a Roma, ove si fè incoronare Imperatore il dì 17. Gennajo del 1327. per ordine del Clero, e del Popolo Romano, e dalle mani dei

Cardinale Stefano Colonna, e quaſi ſubito di poi a requiſizione del Popolo Romano fece procedere all' elezione di un Papa, che riſederebbe in Roma. Fu eletto Pietro da Corbario, e nominato Niccolò V. Reſtò ſulla S. Sede finchè Luigi di Baviera ſi trattenne in Roma, ma fu forzato a sloggiarne con lui, e portoſſi a Piſa, ove tenne la ſua Corte per alcun tempo. Sendo Niccolò divenuto odioſo ai Cittadini Piſani ſi ritirò in un Caſtello del Co: Bonifazio che l' anno 1330. lo conſegnò all' Arciveſcovo di Piſa, e a Guglielmo Veſcovo di Lucca, che lo fece condurre in Avignone, ove fu forzato a rinunciare al Pontificato. In tanto ſi operò per trattare un accomodamento fra Luigi di Baviera, e Giovanni XXII. Il Papa ſi era oſtinato a volere, che Luigi ſi confeſſaſſe Eretico, e che abiuraſſe la propria Ereſia, che dal Papa facevaſi conſiſtere nel ſoſtenere, eſſere una Propoſizione Eretica, e contraria alla Scrittura il dire, che Gesù Criſto, e i ſuoi Apoſtoli aveſſero alcuna coſa di più che un ſemplice uſo delle coſe, delle quali ſi ſervivano. Morì in Avignone Giovanni XXII. il dì 4. di Dicembre 1334. ſenza riconciliarſi con Luigi di Baviera. Il di lui Succeſſore Benedetto XII. negò pure a Luigi l' aſſoluzione, tuttochè foſſe inſtantemente pregato dal Re di Francia ad accordargliela. Vedendo Luigi, che non gli reſtava alcuna ſperanza di riconciliarſi col Papa, per conſiglio dei Principi

d'Alle-

d'Allemagna fece una dichiarazione, colla quale dava conto della sua Fede: protestava, che la potestà Imperiale non dipendeva dal Papa, ma unicamente da Dio: Che la Chiesa non ha alcun potere sul temporale: Che il Processo fattogli da Giovanni XXII. era fondato sopra fatti manifestamente falsi: Che non vi si era osservata alcuna regola di Diritto per istruirlo: Che Giovanni XXII. aveva fatto da Giudice nella sua propria Causa: Che aveva giudicato in pregiudizio di una appellazione, e che la Sentenza si trovava fondata sopra un patente errore, e perciò era nulla in tutto, e per tutto.

A Benedetto XII. succedette Clemente VI. il quale confermò la Sentenza pronunciata da Giovanni XXII. contro Luigi di Baviera. Fece egli però offrire a Luigi, che gli darebbe l'assoluzione, purchè spedisse un Proccuratore con facoltà di deporre l'Impero, e di non riassumerlo se non col beneplacito del Papa, e con clausula espressa di confessare tutte l'Eresie, e gli errori dei quali veniva accusato. Gli Elettori, ed i Principi d' Allemagna non vollero comportare, che l'Imperatore facesse una tal sommissione, e dichiararono che quell' Articolo era disteso in guisa pregiudicevole all' Impero, e che nè l' Imperatore, ne i Principi potevano acconsentirvi senza violare il giuramento da essi all' Impero prestato. Veggendo il Papa che Luigi di Baviera non voleva soggiacere alla Legge da esso impostagli ag-

gravò la Scomunica; lo depose intieramente, e comandò agli Elettori che procedessero all' elezione di un' altro Re de' Romani, a cui dar potesse la qualità d' Imperatore: e che in caso contrario la S. Sede vi provvederebbe. Il Re di Boemia fece nominare da alcuni Elettori il suo figlio Carlo; ma gli altri Elettori, ed i Principi dichiararono nulla siffatta Elezione, tuttochè dal Papa approvata. La morte di Luigi il Bavaro, che fu subitanea accaduta il dì 11. Ottobre del 1347. pose fine alla guerra, che si accendeva in Allemagna, e ai contrasti, che per tratto sì lungo di tempo aveva egli avuto con i Papi, dai quali però non può dedursi la menoma conseguenza in favore del preteso dritto del Papa sopra il temporale dei Re.

Conciossiachè 1. Luigi di Baviera aveva maggior dritto all'Impero del suo Competitore, sendo stato eletto il primo, e da un numero maggiore d' Elettori. 2. Papa Giovanni XXII. non si dichiarò da principio per Federigo Duca d' Austria contro Luigi il Bavaro per motivo di Religione, ma per meri interessi temporali. 3. Le sentenze di deposizione, ch' ei pronunciò in progresso contro di Lui, erano nulle in fondo, e nelle forme. L' Eresia di cui accaggionavalo, era un fantasima, e la maniera con la quale procedeva contra esso, era affatto irregolare. 4. Benchè Luigi di Baviera fosse stato sempre inclinato alla Pace, ed alla riconciliazione, sostenne tutta-

tavia con vigore i proprj dritti, e quelli dell' Impero; protestò che non riconosceva l' Impero dal Papa, e che non s'aspettava al sommo Pontefice il disporre del temporale dei Sovrani. 5. I Principi dell' Impero si sono altresì opposti alle pretensioni del Papa, nè hanno voluto permetter giammai, che Luigi il Bavaro sottomettesse alla disposizione del Papa la propria Corona. 6. I Teologi più accreditati di quel tempo, e fra gli altri Okamo difesero il partito di Luigi di Baviera, ed impugnarono le Pontificie pretensioni. 7. Luigi di Baviera si mantenne perpetuamente in possesso dell' Impero, e fu riconosciuto dagli Elettori, e dai Principi d'Allemagna malgrado le Sentenze dei Papi fino all' ultimo momento di sua vita. Bastano queste riflessioni per dimostrare, che non può cavarsi alcun vantaggio dai tentativi dei Papi Giovanni XXII. Benedetto XII. e Clemente VI. contro Luigi di Baviera, poichè sono ingiusti, senza facoltà, e vuoti di effetto.

Generalmente parlando tutti i divisati esempli delle intraprese dei Papi contro gli Imperatori da Gregorio VII. in poi non sono di alcun momento. 1. Perchè è una novità da Gregorio VII. introdotta contro allo spirito, ed alla disciplina dell' antica Chiesa. 2. Perchè i Papi non hanno goduto pacificamente un tal dritto, contrastato perpetuamente loro dagl' Imperatori, dai Principi, e dalle Nazioni. 3.

 Per-

Perchè le loro Sentenze di deposizione altro effetto non produssero, che eccitar dei torbidi, delle guerre, degli Scismi, che cagionarono molti disastri; e perchè quei tali, che essi vollero deporre, si mantennero in possesso dei loro Stati, oppure se ne furono privati, lo furono a forza d'armi, senza avervi mai aderito, se pure la situazione degli affari loro non gli abbia costretti a sottomettersi apparentemente per un tempo alle durissime condizioni d'una vergognosa assoluzione, contro la quale si sono risentiti, ed hanno protestato. 4. Che la causa, o il pretesto della maggior parte di queste deposizioni non fu la Religione, ma l'interesse temporale dei Papi, e dei Principi, ragioni di Politica, e non lo zelo della verità. Questi Imperatori non furono deposti per motivo d'Eresia, ch'è il solo caso, in cui i Partigiani più ragionevoli dell'opinione contraria pretendono, che i Papi possano deporre i Re: ma pel vantaggio temporale dei Papi, per l'ingrandimento di loro Potestà temporale, per private inimicizie, o al più al più per beni, e dritti, che la Chiesa Romana pretendeva d'avere. Non hanno i Papi per lo più fatto uso dei loro fulmini, se non ad istigazione di potenti Principi, i quali adopravano un tal pretesto per dar briga agl'Imperatori. 5. I Papi hanno così operato rispetto agl'Imperatori d'Allemagna, perchè credevano di possedere un dritto particolare d'instituirli, o di dar

loro

loro l' Imperial Corona, e non in virtù d' un potere universale, che come sommi Pontefici avessero sopra tutti i Re, ed i Principi della Terra. Laonde siffatti esempli non hanno che fare nè poco, nè molto colla questione da noi ventilata.

E S E M P L I

Di alcuni Tentativi fatti dai Papi contro i Re di Francia.

TUtto che i Papi non abbiano mai ardito di pronunciar sentenze di deposizione contro i nostri Re, siccome hanno fatto contro gl' Imperatori d' Allemagna; vi sono stati niente di meno dei casi, nei quali pare, che abbiano voluto intaccare la loro Sovranità indirettamente colle Scomuniche. Ma i Francesi hanno perpetuamente fatto testa a somiglianti intraprese, e tali Scomuniche dei Papi non hanno prodotto il menomo effetto in rapporto al temporale, nè hanno tampoco cagionato il menomo disordine nel Regno.

Niccolò I. adoprò la sola Scomunica per obbligare Lotario ad abbandonare Valdrada, e a riprendere Tietberga sua legittima Consorte: e sebbene questo Principe violasse il sagro vincolo del matrimonio, forzasse i Vescovi a servirgli di Ministri della sua passione, e che corrompesse per fino i Legati del Papa, e dopo d'avervi rinunciato ricadesse nel medesimo fallo, bastò a

Nic-

Niccolò lo scomunicare Valdrada, e quei che avevano avuto parte al delitto di Lotario senza tentar cosa alcuna contro la Regia autorità di Lotario. In questo tempo appunto distesero i Francesi l' appresso Capitolo. (*a*) „ I Sapienti tengono, „ che il Re di Francia non è sottoposto „ alle Leggi, nè al giudizio, che di Dio „ solo che lo ha stabilito nel Regno la„ sciatogli dal Padre suo; e siccome non „ deve essere scomunicato dai suoi Vesco„ vi, così non può esser giudicato da al„ tri Vescovi, sendo unicamente sottoposto „ in ciò che spetta alla sua Regia autori„ tà, a Dio solo, che gliel'ha conferita. „ Lo che dee intendersi particolarmente della sua temporale Sovranità, che non gli può togliere la Scomunica.

Abbiamo già veduto come Papa Adriano sendosi voluto ingerire di prescrivere ai Vescovi di Francia, che si separassero dalla Comunione di Carlo il Calvo, qualora non abbandonasse a Luigi figliuolo di Lotario il total possesso del suo Regno, i Ve-

(a) *Hincmarus Rem. in Epis. ad Adr.* Dicunt Sapientes, quia iste Princeps nullorum Legibus, vel judiciis subjacet, nisi solius Dei, qui eum in Regno, quod suus Pater illi dimisit, Regem constituit, & si voluerit pro alia causa, ibit ad placitum, vel ad Synodum, & si noluerit, libere, & licenter dimittet; & sicut a suis Episcopis quicquid egerit, non debet excommunicari, ita ab aliis Episcopis non potest judicari, quoniam solius Dei Principatui debet subjici, a quo solo potuit in Principatu constitui.

Vescovi Francesi ributtarono tal Proposizione come un nuovo tentativo, che fino allora non aveva esempio; e che protestarono che i Papi non avevano il menomo dritto di disporre del temporale dei Re, nè di por mano nella divisione del Regno loro. Non ripeteremo in questo luogo il passo da noi riferito in uno degli Articoli precedenti.

Filippo I. Re di Francia avendo fatto divorzio con Berta sua Moglie, ed avendo sposato Bertrada Moglie di Folco Conte di Angiò, Ugo di Lione Legato del Papa, e poi Papa Urbano II. lui stesso fulminarono nei Concilj d' Autun, e di Clermont Sentenze di Scomunica contro questo Monarca, e contro Bertrada; ma non pronunciarono già contro il Re alcuna Sentenza di deposizione, nè tampoco lo minacciaron di ciò. Tuttavia ci viene objettato, che Ivone Carnotense asserisce in più luoghi, (*a*) Che una tale Scomunica poneva in gran pericolo la Corona Reale, ed il Regno: Che scemava la Regia autorità: Che non aveva voluto pubblica-re

---

(a) *Yvo Carnot. Epis.* 16. Legatos ipsos Regios (*hac ratione*) usuros apud Pontificem, Regem cum Regno ab ejus obedientia recessurum, nisi coronam restitueret, & Regem anathemate solveret. *Idem Ep.* 13. Et Coronæ Regni summum periculum imminere. *Et Epis.* 23. Quia nolebat Regnum, quantum ex se erat adversus eum ulla ex parte commoveri. *Et Epis.* 144. Quatenus cum salute ejus condescendatis, & terram, quæ ejus anathemate periclitatur, ab hoc periculo eruatis.

re la Lettera di Papa Urbano per l' amore, che al Re portava, e per tema di cagionare alcun disturbo nel suo Regno: Che gli Ambasciatori spediti dal Re al Papa per ottenere la di lui assoluzione si servirono di questa ragione, che il Re, ed il Regno si sottrarrebbero alla sua obbedienza, se non gli restituisse la Corona, e non togliesse via l' anatema; E che finalmente scrivendo a Papa Pasquale in pro del Re lo prega ad usar condiscendenza in suo riguardo, ed a salvar il suo Regno, che trovasi in pericolo per la Scomunica contro questo Monarca fulminata. Parecchi Autori riferiscono ancora, che il Regno di Francia fu posto sotto l' Interdetto per motivo del fallo di questo Principe. E finalmente si vuole esser così vero, che Filippo non fu considerato più come Re, che gli Atti pubblici non si datavano più con gli anni del suo Regno, ma con quelli soltanto del Regno di Gesù Cristo, *Regnante Christo*. Si legge una tal formula nella Cronaca di S. Dionigio, in quella di Niccolò di Media-Villa, ed in alcune altre. Queste objezioni compariscono plausibili, ma non hanno alcun fondamento.

Conciossiachè 1. non può supporsi, che le Sentenze del Legato, e del Papa producessero altro effetto, salvo quello che veniva enunciato dagli stessi termini di queste Sentenze: ora queste non pronunciavano, che una semplice Scomunica contro il Re, contro Bertrada, e contro i lor

Fau-

Fautori; e così ne parlano tutti gli Storici di quel tempo. 2. Filippo fu riconosciuto perpetuamente dai Francesi per Re, e si conservò Possessore di tutto il suo Reame senza che vi fosse un solo fra i suoi Sudditi, che ricusasse d' obbedirlo. Lo stesso Ivone Carnotense, ad istigazione del quale si faceva tal Atto, lo nomina sempre suo Re, e suo Signore; e quantunque lo tenesse per legittimamente scomunicato, non lasciò giammai d' aver per esso quei riguardi, e quel rispetto, ch' ei doveva alla Regia autorità, ed esortollo (Ep. 22.) a governare il suo Regno temporale in guisa ch' ei non perdesse il Regno eterno. *Sic gubernes temporale Regnum, ut non amittas æternum*. 3. Questo Autore non dice, che Filippo fosse decaduto dal dritto, che aveva alla Corona, nè che i suoi Sudditi fossero dispensati dall' obbedirlo, ma soltanto che era da temersi, che s' ei restasse lungo tempo scomunicato, non nascesse alcuna turbolenza nel suo Regno. Asserisce egli stesso, che appunto per tal motivo non aveva voluto pubblicare la Lettera del Papa temendo che non cagionasse alcun tumulto nel Regno, la quale cosa era contro la sua intenzione, *Quia nolebat Regnum, quantum ex se erat, adversus eum ulla ex parte commoveri*. Non già perchè la Lettera di Urbano contenesse alcuna clausola contro il temporale del Re; ma perchè era da temersi, che non cagionasse nell' animo dei Popoli odio, e disprezzo

per

per un Principe scomunicato, e ribelle alla Chiesa, e perchè Folco, e gli altri malcontenti sotto un tal pretesto non eccitassero alcuna sedizione nel Regno. 4. Quando Ivone Carnotense suppone, che gli Ambasciatori del Re richiedessero il Papa, che gli restituisse la Corona, non dee ciò intendersi della Dignità Reale, nè del diritto di regnare: ma soltanto della ceremonia dell' Incoronamento, ch' era stata fatta da Rodolfo Arcivescovo di Tours malgrado i divieti del Papa. 5. Non leggiamo in alcuno Scrittore degno di Fede, che Urbano II. interdicesse il Regno pel delitto di Filippo. Quelli che hanno parlato con maggior forza, come Guglielmo Malmesbury, dicono semplicemente, che il Papa proibì ai Sudditi di Filippo la solenne celebrazione del Divino Offizio alla di lui presenza. La qual cosa, almeno universalmente, non fu eseguita.

Rispetto poi all'aggiungersi quella Formola *Regnante Christo*, che si legge nelle Cronache di S. Dionigio, e di Niccolò di Media-Villa sotto il Regno di Filippo, ella è una insussistentissima objezione. Conciossiachè 1. è costante non essersi interrotto in tutto il Regno di Filippo negli Atti pubblici il costume di datare cogli anni del suo Regno, siccome proviamo con Carte, e con altri Monumenti, che esistono datati con tutti gli anni del Regno suo, senza il menomo interrompimento. Questa formola *Regnante Christo* si legge prima e

dopo

dopo il Regno di Filippo in Atti fatti, e in Concilj tenuti sotto Imperatori Cristiani, devoti, e che non erano scomunicati. 3. Era Filippo riconciliato col Papa l' anno 1098. che è quello, in cui Media-Villa adopera la formola *Regnante Christo*. Finalmente il Media-villa, e l' Autore della Cronaca di S. Dionigio sono due Monaci nella loro Istoria non gran fatto esatti, i quali hanno adoprato a caso questa formola senza badare alla Scomunica di Filippo. Laonde è una chimera il credere, che una tal formola fosse introdotta a motivo della Scomunica di Filippo.

Non ci faremo in questo luogo a ripetere il da noi già detto del tentativo di Bonifazio VIII. contro Filippo il Bello; mentre un tal esempio, anzichè fiancheggiare il diritto del Papa, dimostra quanto ingiusta si fosse la sua pretesa, e con qual forza i Francesi non meno Ecclesiastici, che Secolari, sostenessero, che i Re loro erano Sovrani, e indipendenti dai Papi rispetto al temporale. Gli stessi Cardinali, siccome vedemmo, furono forzati a disapprovare la pretensione di Bonifazio, ed il di lui Successore Clemente V. a rivocarla.

Lasceremo pure sepolte nell' oblio le Bolle Monitoriali di Sisto V. e di Gregorio XIV. contro Enrico IV. che furono detestate da tutti i buoni Francesi, e che non impedirono, che quel Monarca fosse riconosciuto per Re dal Clero, dalla Facoltà Teologica di Parigi, dalla Nobiltà, e dal

Po-

Popolo Cattolico del Regno. Ci basterà soltanto l' osservare, come il Papa, allorchè trattossi d' assolvere il Re, non insistette su la Clausola, che avea da principio richiesta, ch' ei dichiarerebbe, che restituiva al Re la Corona; tacita confessione, che nè il suo Predecessore, nè esso avevano avuto dritto di toglierglicla, nè di privarlo del dritto, che vi aveva.

ARTICOLO IV.

Dell' autorità dai Papi arrogatasi sopra i Re d' Inghilterra.

NOn vi ha Regno su cui i Romani Pontefici abbiano esercitato un'autorità più assoluta, che su quello d' Inghilterra; perchè sembra che i Re di quella Regione sottomettessero se stessi, ed il Regno loro anche rispetto al temporale all' autorità del Papa. Perlocchè quand' anche si provasse, che i Papi hanno deposto giuridicamente i Re d' Inghilterra, non potremmo concludere aver essi lo stesso dritto rispetto agli altri Principi, i quali non sono di pari soggetti al Dominio loro; e sarebbe un pessimo ragionare l' attribuire al Papa come sommo Pontefice un diritto, ch'ei non averebbe se non per particolari trattati con Principi, che glielo avessero voluto accordare. Ma per sapere se un tal diritto sia stato legittimo, e ben fondato, è necessario riportarne in questo luogo i Titoli.

Nell' VIII. secolo Ina, ed Offa Re dei Sas-

Sassoni avendo abbracciato la Cristiana Religione comandarono, che ogni famiglia d' Inghilterra pagasse in ciascun anno alla Chiesa Romana una certa somma, che fu detta il *Danaro di S. Pietro*. Questo Censo venne confermato da Astolfo Padrone di quasi tutte le Isole Britanniche, e veniva esatto da un Collettore Pontificio. Ma una tal contribuzione non può riputarsi, che una semplice liberalità, ed una elemosina accordata ai Papi dai Re d' Inghilterra, e non già un tributo, che i Papi avessero titolo di esigere; nè prova in verun conto, che avessero la menoma autorità sul temporale dei Re. Così appunto Papa Alessandro II. considera questa rendita scrivendo a Guglielmo il Conquistatore. (*a*) „ Vi è noto (dic' egli) che il
„ Regno d' Inghilterra, dacchè vi è sta-
„ to glorificato il nome di Gesù Cristo, si
„ è conservato sotto la protezione del Prin-
„ cipe degli Apostoli; e che per devozio-
„ ne, e riconoscenza della verace Religio-
„ ne, che gl' Inglesi avevano abbraccia-
„ to, hanno pagato un' annua pensione
„ alla

(a) *Aug. Steuch. in Laud. Vallam lib. 2. cap. 95.* Alexander Episcopus servus servorum Dei. Dilecto Filio Guilielmo Regi Anglorum salutem. Novit prudentia tua Anglorum Regnum, ex quo nomen Christi ibi glorificatum est, sub Apostolorum Principis manu, & tutela extitisse: donec quædam membra mali capitis effecti zelantes superbiam patris sui Sathanæ, pactum Dei abjecerunt, & Anglorum Populum a via veritatis averterunt ... Nam, ut bene nosti, Angli fideles erant piæ devotionis respectu, ac cognitione

„ alla S. Sede Apostolica, una porzione
„ della quale s'incassava dal Romano Pon-
„ tefice, e l'altra dalla Chiesa di S. Ma-
„ ria detta la Scuola degl' Inglesi, e pe'
„ bisogni di coloro, che vi dimoravano.„

Si mantennero le cose in tale stato fino al Regno di Enrico II. sotto di cui i Papi a motivo della morte di S. Tommaso Arcivescovo di Cantorberì presero occasione d' arrogarsi un maggior dritto sopra i Re d' Inghilterra. Accusato questo Re d'avervi contribuito con alcune sdegnose parole, che gli erano uscite di bocca, venne forzato per Sentenza da Alessandro III. a purgarsi di tal delitto con giuramento, a confessare, che pentivasi di ciò, che indirettamente aveva detto, e a spedire in Terra Santa 200. Cavalieri per guerreggiarvi contro gl'Infedeli un'anno intiero. Aggiunse il Papa a tali condizioni, che il Re stesso vi anderebbe fra tre anni con un Esercito, e che rivocherebbe tutti gli usi del suo Regno, che potessero esser contrarj all'Ecclesiastica libertà. Se dobbiamo credere ad alcuni Scrittori, il Re fece di vantaggio, e dichiarò con giuramento, ch' egli, ed il suo figliuolo non erano Re se non per-

---

Religionis annualem pensionem Apostolicæ Sedi exhibebant; ex qua pars Romano Pontifici, pars Ecclesiæ sanctæ Mari., quæ vocatur Schola Anglorum in usum fratrum deferebatur. *Et alibi*. In rebus vero sancti Petri, quæ in Anglia colliguntur, sic te, ut tuis invigilare monemus, sic liberalitati tuæ committimus, ut pium, ac propitium debitorum Petrum reperias, & cum tibi ex debito subvenire admoneas.

permiſſione del Papa ; e che in avvenire il Re d' Inghilterra ſarebbe dal Papa confermato . Oſservano però Paolo Emilio , e Polidoro Virgilio , che negli Annali d' Inghilterra queſta ultima condizione non ſi legge . Tuttavia chiedendo Enrico ajuto ad Aleſsandro III. contro il proprio Figlio ribelle, coſtretto dall'anguſtie in cui ſi trovavano i ſuoi affari, gli parla in queſti termini: *(a)* „ Il Regno d'Inghilterra è ſotto „ la voſtra Giuriſdizione , ed io ſono vo- „ ſtro Feudatario . Che provi l' Inghilter- „ ra quello , che può il Romano Pontefi- „ ce ; e quantunque non adopri armi ma- „ teriali ; ch' ei difenda pure il patrimo- „ nio di S. Pietro colla Spada ſpirituale . „ Queſte ſono ſommiſſioni , che fece Enrico II. coſtretto dalle anguſtie degli affari ſuoi, e che non potevano pregiudicare al dritto degli Ingleſi .

Nel Regno di Giovanni Senzaterra il Reame d'Inghilterra ſi trovò impegnato in una nuova ſuggezione alla S.Sede per l'appreſso occaſione. Trovandoſi vacante l'Arciveſcovado di Cantorberì , eleſsero i Monaci un Arciveſcovo, il quale non piacendo al Re , lo privarono per eleggerne altro a di lui talento . Innocenzo III. Pa-

pa

(a) *Henricus Angliæ Rex in Epiſt. ad Alexandrum III.* Veſtræ juriſdictionis eſt Regnum Angliæ, & quantum ad Feudatarii juris obligationem, vobis duntaxat obnoxius aſtringor & teneor. Experiatur Anglia quid poſſit Romanus Pontifex, & quia materialibus armis non utitur, Patrimonium B. Petri ſpirituali gladio tueatur.

pa senza punto badare a queste due elezioni fece eleggere il Cardinale di S. Grisogono da quei Monaci Inglesi, che si trovavano in Roma. Offeso il Re d' Inghilterra da siffatto attentato confiscò i beni di questi Monaci. Il Papa fece delle doglianze, alle quali non solo questo Principe non badò, ma confiscò eziandio dei beni Ecclesiastici. Innocenzio III. lo dichiarò decaduto dal Regno, dispensò i suoi sudditi dall' obbedienza, e confortò i Principi Cristiani a muovergli guerra. Vi esortò particolarmente Filippo II. Re di Francia, il quale mise in piedi un Esercito per far la guerra agli Inglesi. Vedendo il Papa, che Giovanni Senza-terra aveva alle spalle nemico sì potente, spedì in Inghilterra un Legato per costringerlo a soccombere a condizioni onerose. Questo Legato volle da esso esigere: (a) Ch' ei confessasse, che l' Inghilterra, e l' Irlanda appartenevano alla S. Sede; Che si impegnasse a pagarle ogni anno il Tributo di mille marche d' argento, oltre il Tributo di S. Pietro: Che deponesse le divise di sua Real Dignità,

(a) *Polyd. Virgil. Histor. Anglic. lib.* 15. Ex quo fama est, Joannem cupientem perpetuare memoriam muneris accepti, ea lege fecisse se Innocentii Beneficiarium, ut Reges deinceps a Pontifice duntaxat Romano jura regni consequerentur. Caeterum has reconciliationis leges, qui sequuti sunt Reges minime servarunt, neque Annales Anglici de ejusmodi deditione loquuntur. Quare illa omnia Joanni tantummodo, qui deliquisset, imperata, non item successoribus subeunda fuisse, satis constat.

tà, e che non le riassumesse se non col beneplacito del Legato, e con la condizione, che in avvenire i Re d' Inghilterra prenderebbero la lor Corona dai Papi. Ma queste condizioni estorte dalla debolezza di questo Principe non ebbero in progresso effetto in Inghilterra, siccome osserva Polidoro Virgilio, nè furono osservate dai Re, nè esatte dai Papi. Non ne fanno tampoco menzione gli Annali Inglesi, e sembra certo che risguardavano soltanto la persona di Giovanni Senzaterra, e non già i di lui Successori. E' inutile il distendere in questo luogo l' Istoria del divorzio di Enrico VIII. Re d' Inghilterra troppo nota. Basta osservare, che sebbene Paolo III. lo avesse dichiarato decaduto dal suo Regno, ed i suoi figliuoli incapaci di succedergli: Che avesse esortato i suoi Sudditi a non obbedirlo, e proibito agli altri Principi Cristiani di riconoscerlo per Re d' Inghilterra, si rimase in possesso del suo Regno; e sì egli, che i suoi Eredi sono stati riconosciuti legittimi Sovrani non solo dagli Inglesi Cattolici, ma eziandio da tutti i Principi Cristiani, che non hanno avuto il menomo riguardo, perciò che concerneva il temporale, alla Sentenza di Paolo III.

Il Re Jacopo I. avendo voluto esigere dai proprj Sudditi un giuramento in vigor del quale lo riconoscessero per legittimo Re, e che il Papa non lo potesse deporre per qual si voglia motivo, la maggior parte dei buoni Cattolici d' Inghilterra non ebbero la

menoma difficoltà a prestare un tal giuramento, con tutto che da Paolo V. fosse stato loro con due Brevi proibito. Ed un gran numero di Dottori Parigini intorno a tal soggetto consultati diedero il parer loro in iscritto, cioè che i Cattolici d' Inghilterra potevano in coscienza prestare un tal giuramento senza punto interessarvi la lor pietà, e Religione.

Dal detto fin ora apparisce, che se i Papi abusando della liberalità, o della debolezza dei Re d'Inghilterra hanno voluto arrogarsi un diritto sul temporale di quel Regno, l'hanno fatto ingiustamente, e che le loro pretese non sono state accordate nè dagli Inglesi, nè dai Principi Cattolici, e che per conseguenza tali esempli non possono inferire al diritto dei Re alcun pregiudizio.

ARTICOLO V.

Risposta all' objezione tratta dal Canone IV. del Concilio IV. Lateranese.

Nulla può trovarsi in tutti gli Antichi Concilj, che appoggi la pretensione di coloro, i quali danno alla Chiesa la facoltà di deporre i Re, e di disporre del lor temporale. Tuttochè i primi Concilj abbiano condannato degli Eretici protetti dagl'Imperatori, niente pronunciarono però contro questi Monarchi, e si contentarono di scomunicare soltanto gli errori, di deporre i Vescovi, ed i Sacerdoti, che gli sostenevano, e separarono dall' Ecclesiastica

Comunione i Laici, che vi si trovavano impegnati. Altri termini non si leggono nei Canoni degli antichi Concilj, se non questi: *Che sia anatematizzato: Che sia scomunicato: Che sia posto in penitenza: Se è Chierico che sia deposto, e ridotto alla Laica Comunione*. Queste sono tutte le pene pronunciate nei Canoni antichi, tutte pene Ecclesiastiche, e che non spettano al temporale. Il primo Concilio in cui pare, che sia stata pronunciata la privazione dell' autorità, e dei Beni temporali è il IV. Lateranese tenuto l' anno 1215. sotto Innocenzio III. nel Canone IV. degli Eretici, in cui vien detto ,, Che (*a*) se un Signore ,, Temporale richiesto, ed avvertito dalla ,, Chiesa trascuri di purgar la sua Terra ,, dall' Eresia, sarà vincolato colla Scomu- ,, nica dal Metropolitano, e dai Vescovi ,, della Provincia; E che se dentro l'anno ,, non soddisfaccia, verrà dichiarato al som- ,, mo Pontefice, perchè denuncj, che i

 ,, suoi

(a) *Canon. 4. Lateran. Concil. IV.* Si vero Dominus temporalis requisitus, & monitus ab Ecclesia terram suam purgare neglexerit ab hæretica fœditate, per Metropolitanum, & ceteros Comprovinciales Episcopos excommunicationis vinculo innodetur; & si satisfacere contempserit infra annum, hoc significetur Romano Pontifici, ut ex tunc Vassallos ab ejus fidelitate denunciet absolutos, & terram exponat Catholicis occupandam, qui eam exterminatis Hæreticis, sine ulla contradictione possideant, & in fidei puritate conservent salvo jure Domini principalis, dummodo ipse super hoc nullum præstet obstaculum, nec aliquod impedimentum apponat; eadem nihilominus lege servata circa Dominos principales.

„ suoi Vassalli son liberati dall' obbedien-
„ za, e che egli esponga le sue Terre all'
„ occupazione dei Cattolici, i quali se ne
„ impossesseranno senza che alcuno vi si
„ possa opporre per mantenerle nella pu-
„ rezza della Fede; salvo il dritto del Si-
„ gnor principale, purchè non vi frap-
„ ponga alcun ostacolo, ed impedimento:
„ dovendosi osservare la Legge stessa ri-
„ spetto a coloro, che non hanno Signori
„ principali. „ Si pretende, che in questo Canone venga riconosciuto, che il Papa abbia la potestà di privare i Signori Feudatarj, e quelli eziandio, che non dipendono da alcuno, delle loro terre e dei loro Stati, qualora favoriscano gli Erètici.

Varie sono le risposte per cui si rileva, che questo Canone non può inferire il menomo pregiudizio alla Sovrana autorità dei Re: Imperciocchè 1. è indubitato, che da Gesù Cristo fino a quel tempo niun Concilio ha fatto somigliante disposizione. 2. Che non ha avuto dritto di privare i Re dell' autorità, che hanno ricevuto da Dio, e che non vi ha chi loro togliere la possa: Che siccome la Chiesa non è tenuta ad obbedire le Leggi dei Principi, che tendono a distruggere la Legge Divina; così i Principi non sono obbligati ad obbedire le Leggi Ecclesiastiche, che tendessero alla distruzione di loro autorità. *(a)* 3. Che le De-

---

(a) *Petrus de Marca lib. 2. Concordiæ pag. 129. Edit.* 1. Exceptis Canonibus, qui de fide vel morum do-

Decisioni dei Concilj, che non riguardano nè la Religione, nè la Fede, ma che contengono semplici disposizioni di Polizia, non sono infallibili. 4. Che questo Canone, e gli altri, che corrono sotto il nome, di questo Concilio, non furono fatti dal Concilio, ma distesi dal Papa, come riferiscono gli Storici, e pubblicati dopo il Concilio, (*a*) e come apparisce ancora da parecchi di questi Canoni, che parlano istoricamente di questo Concilio Lateranense. 5. Che questi Canoni a riserva di quelli, che appartengono alla Fede, alla Confessione, e alla Comunione Pasquale, non furono nè ricevuti, nè approvati, nè seguiti da tutta la Chiesa. 6. Che il Canone del Concilio Lateranense non pronuncia, che i Re possano, o debbano essere deposti; ma comanda

 sem-

ctrina feruntur. Ceteri qui Ecclesiasticam Disciplinam respiciunt, & in facto versantur, non debent summo illo non errandi privilegio censeri, maxime cum id proprium sit Legibus Ecclesiasticis de Disciplina latis, ut eas pro ratione temporum, aut locorum mutare necesse sit.

(a) *Nauclerus Gener. 4. ad ann.* 1215. Venere multa tum in consultationem, nec decerni tamen quidquam potuit... Editæ tamen nonnullæ Constitutiones reperiuntur.

Platina in Innocent. III. Venere multa tum quidem in consultationem, nec decerni tamen quidquam aperte potuit. Quod & Pisani, & Genuenses maritimo, & Cisalpini terrestri bello inter se certabant: Eo itaque proficiscens tollendæ discordiæ causa Perusii moritur.

Godefridus Viterviensis ad annum 1215. In hoc Concilio nihil dignum memoria, quod commendari possit actum est; nisi quod Orientalis Ecclesia se subditam Romanæ exhibuit.

semplicemente, che se i Signori temporali sendo stati scomunicati dagli Ordinarj trascurano di ravvedersi, si comunichi al Papa, perchè dichiari i lor Vassalli sciolti dal giuramento di fedeltà, e permetta ai Cattolici l' impadronirsi del loro Paese, salvo il dritto del Signor principale, *salvo jure Domini principalis*. Vi si aggiunge, che sarà osservata la cosa stessa rispetto a quelli, che non hanno Signore da cui dipendano; *eadem nihilominus Lege servata circa Dominos principales*. Non vi si fa alcuna menzione nè in termini formali, nè equivalenti degl' Imperatori, o dei Re, che non si possono tener per compresi in un regolamento, nel quale non si trovino espressamente nominati secondo la regola del Dritto Cap. *Sedes Apostolica*. *Cum in commissioni-*

Jacobus Middemportius in titulo hujus Concilii. Sacri Concilii generalis Lateranensis sub Domino Innocentio Pontifice Maximo hujus nominis tertio celebrati anno 1215. Decreta ab eodem Innoc. conscripta.

Matth. Parisiensis in Hist. Angl. ad annum 1215. Celebrata est Romæ Synodus universalis præsidente Papa Domino Innocentio III. in qua fuerunt Episcopi 412. &c. His omnibus congregatis, facto prius ab ipso Papa exhortationis sermone, recitata sunt in pleno Concilio sexaginta Capitula, quæ aliis placibilia, aliis videbantur onerosa, tandem de negotio Crucifixi Terræ Sanctæ Verbum Prædicationis exorsus &c.

Idem in Historia minori. Concilium illud generale, quod more Papali, grandia prima fronte prætulit in risum, & scomma, quo Archiepiscopos, Episcopos, Abbates, omnesque ad Concilium accedentes artificiose ludificatus est, desiit. Illi enim cum jam nihil geri in tanto negotio cernerent, redeundi ad sua cupidi, veniam sigillatim petierunt, quibus Papa non concessit, antequam sibi grandem pecuniam promisissent,

nibus viliores , & minores personæ solummodo designantur , majores , & digniores sub generali regula non intelliguntur includi. Non può dirsi, che vi si sottintendano nella denominazione generale di *Signori* , *che non dipendano da altri Signori* . Non può questo assolutamente interpetrarsi dei Principi Sovrani, ma soltanto dei Signori, che da altri Signori non dipendono. Per dimostrarlo invincibilmente basta confrontare questo Decreto del Concilio Lateranese con la Costituzione dell' Imperator Federigo II. che è concepita con gli stessi termini. (a) Con ciò sia che ridicolo sarebbe il dire , che l' Imperatore avesse preteso di poter pronunciar la pena di deposizione contro Re, e Prin-

mercatoribus Romanis prius accipere mutuo , Papæque solvere coacti sunt , antequam discedere Roma potuissent . Papa jam accepta pecunia quæstuosum hoc Concilium dissolvit gratis , totusque Clerus abiit tristis .

Canon II. ejusdem Concilii . In Lateranensi Concilio pia fuit institutione provisum , & verum quoniam in multis Ecclesiis id minime observatur , nos prædictum roborantes Statutum . *Cap.* 29. De multa providentia fuit in Concilio Lateranensi prohibitum *Cap.* 33. Mediocritatem observent in Lateranensi Concilio definitam . *Cap.* 41. Synodali judicio definimus . *Cap.* 42. Sacri nihilominus Concilii approbatione statuimus . *Cap.* 46. Volens immunitati Ecclesiasticæ Lateranense Concilium providere . *Cap.* 4. & 5. Sacro approbante Concilio prohibemus . *Cap.* 61. In Lateranensi Concilio noscitur fuisse prohibitum . *Cap.* 66. Ad Apostolicam audientiam frequenter relatione pervenit &c. Quapropter prohibemus &c. *Cap.* 23. Ne quis de cetero novam Religionem instituat , ne qui voluerit domum fundare , de novo regulam condat .

(a) *Constitutio Fred. rici II.* Si vero Dominus temporalis requisitus , & admonitus ab Ecclesia terram

e Principi Sovrani, che da lui non dipendessero. Laonde allorchè permette ai Cattolici l' impadronirsi delle terre dei Signori Eretici, salvo il dritto del Signor principale, e che vuole che venga osservata la cosa stessa rispetto a coloro, *qui Dominos principales non habent*; questi termini non significano i Re, ed i Principi Sovrani, ma soltanto i Signori, che non dipendono da altri Signori, benchè sieno sudditi di Re, e di Principi Sovrani. 7. Il Canone del Concilio Lateranese non dà alla Chiesa la facoltà sul temporale, ma riconosce soltanto, che i Signori supremi, ed i Re hanno dritto d' impadronirsi dei Beni de' loro Feudatarj, allorchè questi proteggono gli Eretici; nè si dà al Papa altro dritto, se non se di dichiarare, che questi Feudatarj si sono meritati una tal pena, e si conserva ai Signori supremi, ed ai Re l' autorità, e il dritto loro per deporre, o per istituire i Feudatarj.

Così appunto in questo Concilio medesimo furono date al Conte di Montfort le Terre di Raimondo Conte di Tolosa, ma di

suam purgare neglexerit ab Hæretica pravitate post annum a tempore admonitionis elapsum, terram illius ipsis exponimus Catholicis accipiendam, qui eam exterminatis Hæreticis, absque ulla contradictione possideant, & in fidei pace conservent, salvo jure Domini principalis, dummodo super hoc nullum præstet obstaculum, nec aliquod aliud impedimentum apponat; eadem nihilominus Lege servata circa eos, qui Dominos non habent principales.

di consenso, e coll'autorità di Filippo Augusto Re di Francia, del quale il Conte di Tolosa era Vassallo. Il Re fu quegli, che spogliò Raimondo ed investì il Conte di Montfort della Contea di Tolosa. Ma in progresso il Conte di Montfort fu costretto a cedere, e Raimondo tornò ne'suoi Stati, ed ultimamente fece la pace col Re S. Luigi dando per Moglie la propria figlia Giovanna ad Alfonso, fratello del Re sotto la condizione, che gli apparterrebbe la Contea di Tolosa, qualora Raimondo morisse senza prole maschile. Per questo Trattato la Contea di Tolosa si unì alla Corona. Lo che dimostra, che il Decreto del Concilio Lateranense contro Raimondo non poteva senza l'autorità del Re di Francia avere alcuna forza nè esecuzione. Finalmente è indubitato, che in questo Concilio non venne ventilata, nè discussa la Questione, se il Papa o il Concilio avessero dritto di disporre del temporale dei Signori, e dei Principi. Per la qual cosa tutto quello, che può essere stato inserito nei Canoni, o fatto nel Concilio secondo lo stile, ed il costume di quei tempi, non può aver vigore di una Decisione Sinodale.

ARTICOLO VI.

Risposta ai Canoni del Concilio di Costanza.

E' Cosa sorprendente, che in siffatta occasione venga dato dai nostri Avversarj tanto peso ai Decreti del Concilio di Costanza da essi i quali, non riconoscono la sua autorità, e che scartano i Decreti fatti dal medesimo intorno all' autorità del Concilio, e del Papa come pronunciati da una Scismatica Assemblea. Ad onta di ciò ci oppongono come validissimo argomento alcuni luoghi di questo Concilio, in cui pare che siasi attribuito alcuna autorità sul temporale; ma conviene che essi facciano due riflessioni. La prima che quei dati luoghi hanno rapporto soltanto a coloro, che possedevano beni dipendenti dallo Stato Ecclesiastico. La seconda che l' Imperator Sigismondo, che era presente a questo Concilio, autorizzava tali Decreti, ed aveva dritto di farli eseguire rispetto ai Vassalli dell' Impero, e della Chiesa. Ponderiamo questi passi l' un dopo l' altro.

Nella sessione XX. prescrive il Concilio a Federigo Duca d'Austria in virtù di santa obbedienza sotto pena di Scomunica, di sacrilegio (*a*) e di privazione di tutti i Be-

(a) *Concilium Conf. Seff.* 20. Fredericum Ducem, & alios prædictos requirant, & moneant; quos nos etiam

Beni Feudali, che teneva dal Papa, e dall' Impero, e di essere dichiarato egli, ed i suoi figliuoli maschi inabili a possedere Feudi, Ufizj, o Benefizj fino alla seconda generazione, di esser degradato dalla sua Dignità, e cacciato dai Consigli dei Principi, e di procedersi contro esso a norma della Costituzione di Carlo V. dalla S. Sede approvata, &c.

Basta leggere questo passo per manifestamente conoscere, che il Concilio parla semplicemente dei Beni, che Federigo possedeva in Feudo dalla Chiesa, e dall' Impero, come espressamente espone il Decreto. Ora niuno dubita, che la Chiesa abbia la facoltà di privare in certi casi i suoi Feudatarj, dei Feudi che hanno da essa, non come Chiesa, e in virtù della potestà Ecclesiastica, ma come Signorie da essa possedute, e per potestà Feudale. Rispetto ai Feudi, che Federigo riteneva dall' Impero, il Concilio era autorizzato dall' Imperatore per dichiararnelo decaduto caso che non obbedisse, o per meglio esprimerci, per fare un tale Editto, all' auto-

tenore præsentium sic requirimus, & monemus, ipsique Frederico Duci in virtute Sanctæ obedientiæ, & sub anathematis, sacrilegii, & privationis omnium Bonorum Feudalium, quæ ab Ecclesia, seu Imperio obtinet, & inhabilitationis suæ, & filiorum masculorum ad obtinendum tam feuda, quam officia & beneficia usque ad secundam generationem, & honoris, & famæ, ac communionis in Conciliis Principum, qui ipsum Fredericum juxta Constitutionem divæ memoriæ Caroli V. contra tales facinorosos, & sacrilegos editam, a Sede Apostolica Canonizatam, & approbatam &c.

rità del Concilio univa l'Imperatore la propria; e per tal ragione il Concilio aggiunge, che fa questo Decreto in conseguenza, e in virtù della Constituzione dell'Imperator Carlo IV.

Il secondo passo allegato è estratto dalla Sessione XXXIX. (a) Il Concilio vi dichiara, che le pene enunciate nella Costituzione di Bonifazio VIII. che comincia *Felicis* saranno *ipso facto* incorse da ogni sorta di persone di qualsivoglia Stato, e Dignità si sieno, Imperiale eziandio, Reale ecc. Ora tal Bolla contiene delle pene temporali, e prescrive la privazione dei beni temporali contro coloro, che insidiassero la vita dei Cardinali. Dichiarando il Concilio, che sarebbero incorse dagl' Imperatori, e dai Re, come dagli altri, ha per conseguenza creduto, che il Papa avesse dritto di punirli colla privazione dei loro beni.

Si risponde esser manifesto, che la Bolla di Bonifazio VIII. altro non porta, che la pena di Scomunica contro coloro, i cui Stati non dipendono dalla Chiesa, e che d' altro non gli priva, fuorchè dei beni, e degli uffizj, o dei Benefizj che dalla Chiesa dipendono. *Qui vero Feuda, Locationes, Officium, aut Beneficium spirituale vel temporale ab Ecclesiis obtinet, sit eis ipso jure privatus*. Vero si è, che questa Bolla medesima contiene delle pene Ci-

vi-

(a) *Idem Conc. Const. Sess.* 39. Cujuscumque status, gradus.

visi, come l' inabilità alla Successione, a far testamento &c.; ma queste risguardano certissimamente i soli privati, e non già i Re, ed i Principi. Quando poi il Concilio applica all' Imperatore, e al Re le pene enunciate in questa Bolla, ciò non può essere se non con una giusta distribuzione; e ciò non dee intendersi, quanto a loro, se non di pene spirituali o al più al più della privazione dei beni, che riconoscessero dalla Chiesa.

Il terzo passo citato è nella Sessione XVII. ove il Concilio non solo prescrive la pena di Scomunica, ma quella altresì di deposizione contro coloro, i quali frapponessero alcun ostacolo al viaggio, che Sigismondo Re dei Romani, e di Ungheria intraprendeva per l' Arragona col fine di procurar la pace alla Chiesa.

Si risponde 1. Che il Concilio non parla in questo luogo dei Re, ma soltanto dei particolari, oppure di alcuni Principi, che potessero attraversare il viaggio di Sigismondo. 2. Che il Concilio non toglie loro generalmente tutti i lor beni, nè i loro Stati (come far doveva se ne avesse avuto la facoltà), ma dichiara soltanto, che sarebbero privati di ogni Onore, Dignità, Ufizio, e Benefizio Ecclesiastico, o Secolare. Questo ultimo termine *Benefizio Secolare* non può intendersi, se non di quei beni, che avevano in Feudo dalla Chiesa. Di fatto i Principi del partito di Gregorio XIII., i quali soli potevano opporsi

porsi al viaggio di Sigismondo, vale a dire i Re d'Arragona, di Castiglia, di Navarra, di Portogallo, ed i Conti d'Armagnac, e di Foix, avevano varj beni in Feudo dalla Chiesa, come apparisce dalla Sessione XX. di questo Concilio, in cui sono privati di tutti i beni, dei quali erano stati dai Papi infeudati dopo il tempo dello Scisma.

Finalmente si può objettare, che nella Sessione XIV. il Concilio prescrive pene temporali (*a*) e la privazione di ogni Dignità, onore, ufizio, o Benefizio Ecclesiastico, e Secolare contro tutti coloro, che violassero i Decreti del Concilio, quand'anche fossero Imperatori, Re, Cardinali, o Papi. Il Concilio di Basilea ordina la cosa stessa nelle Sessioni XXVII. e XXX.

A questo si può rispondere esser chiaro, che questa è una formula d'imprecazione costumata in quei tempi, che è semplicemente comminatoria: Che era semplicemente una clausula di stile, che adopravasi

(a) *Idem Conc. Sess.* 14. Si qua persona ipsius sacri Concilii partim in hac Sessione Statuta, aut ordinationes temere violaverit, infregerit, aut transgressa fuerit ullo modo, tanquam unionem perturbans, Schisma faciens, de Hæresi suspecta, aut rea criminis lesæ Majestatis perpetuo sit infamis, omnique dignitate, statu, honore, officio, & beneficio Ecclesiasticis, & Sæcularibus, etiamsi Imperialis, Regalis, Cardinalatus aut Pontificalis existat ipso jure privata, spe promotionis omni sublata &c.

rasi in quel tempo, e non una decisione del Concilio fatta con matura deliberazione: Imperciocchè la quistione della Potestà della Chiesa sopra il temporale dei Re non fu nè proposta, nè ventilata, nè decisa nei Concilj di Costanza, nè di Basilea; ma quella soltanto dell' autorità dei Concilj Generali. Quando si accordasse, che fosse accaduto ai Padri di questo Concilio di far uso di formole simili a quelle, che si leggevano nelle Costituzioni dei Papi contro gli Imperatori, ed i Re, ciò non potrebbe stabilire un dritto in favor della Chiesa, nè inferire alcun pregiudizio alla Sovranità dei secondi. Non vi ha, che le definizioni dei Concilj, le quali facciano Fede, o Legge. E ciò che vi si dice di passaggio non ha avuto mai la stessa autorità, e sopra tutto le formole, poichè quello che è di puro stile non può tirare a conseguenza.

Veggiamo ogni dì nei Decreti di Roma molte clausole, che non producono il menomo effetto, perchè sono di puro stile, e perchè quantunque vengano usate, sono abolite dall' uso contrario. Sono esse viziose, dicono i Canonisti, e non viziano. *Vitiosæ sunt, & non vitiant*. L' istesso dee dirsi di quelle Clausole Comminatorie, contro gli Imperatori, i Re, i Papi &c. inserite in alcuni luoghi di questi Concilj, e nelle Bolle dei Papi. Non hanno le medesime giammai nè forza, nè esecuzione: non possono far Legge, non esser tirate a

con-

conseguenza, nè intaccare in menoma parte il Dritto dei Re fondato sul Diritto Divino, sul Dritto Naturale, sopra la Santa Scrittura, sulla Tradizione, nell' Autorità, e nella Ragione.

ARTICOLO VII.

Risposta alle Autorità dei Teologi, e dei Canonisti moderni.

QUantunque il Bellarmino, e gli altri Teologi, i quali sostengono, che i Papi hanno facoltà di deporre i Re, e di disporre del loro temporale, fondino molto sulle testimonianze dei moderni Teologi, e Canonisti, i quali pretendono, che sieno di tal opinione; è tuttavia questo un argomento dei più deboli, che possa addursi.

Avvegnachè I. egli è certo, che il testimonio degli Autori, i quali scrissero in favore della pretensione dei Papi, dacchè si cominciò a ventilare una tal questione, non è d' alcun momento, e i loro Scritti debbonsi considerare come Dispute d' Avvocati, e non già come sentimenti di Giudici. Ha la Chiesa perpetuamente osservato questa equità per fino nelle questioni, che si sono mosse contro gli Eretici di non produrre per Testimonj, e per Giudici, se non se quegli Autori, i quali avevano scritto prima che fosse promosso il contrasto, e che erano vissuti in un tempo, in cui non po-

potevasi sospettare, che fossero stati prevenuti in favore di alcuno dei due partiti. Quindi i Concilj, ed i Padri per istabilire la Cattolica Dottrina, e confutare l' errore, hanno soltanto allegato le testimonianze degli Scrittori, ed Autori Cattolici, i quali avevano scritto prima che insorgesse l' Eresia. In questa guisa fu convinto Artemone di empietà colle testimonianze d' Autori, ch' erano vissuti prima del tempo, in cui piantava il cambiamento di Dottrina.

In questa guisa venne confutato Ario colle testimonianze dei Padri, i quali avevano scritto prima ch' ei cominciasse a dommatizzare. Anche gli errori di Nestorio, e di Eutiche furono soltanto combattuti coll' autorità dei Padri, ch' erano fioriti prima del contrasto da costoro formato. Scrivendo S. Agostino contro Giuliano, per provare il peccato Originale non cita contra esso se non testimonianze di Padri, che vissero prima di Pelagio, e di Celestio. Finalmente nel Concilio Fiorentino i Greci, ed i Latini si accordarono di non citare nè da una parte, nè dall' altra nella questione della Processione dello Spirito Santo alcun Autore, che non avesse scritto prima dei tempi di Fozio. Dobbiamo osservare la regola stessa nella presente questione, e fermarsi soltanto all' autorità di coloro, che vissero in tempo non sospetto, prima che Gregorio VII. avesse posto in mezzo la nuova massima, che i Papi potevano deporre i Re.

2. La

2. La maggior parte degli Autori citati dal Bellarmino, sono di quella truppa di Canonisti, che prendono per infallibili regole le Decretali o vere, o false, e che sono addetti agl' interessi della Curia Romana. I Teologi che tengono la stessa opinione, hanno seguito alla cieca l'autorità dei Canonisti; questi per fiancheggiare il loro sentimento non si fondano su la Scrittura, nè su la Tradizione, che sono i soli principj della vera Teologia, ma sopra fatti, o raziocinj che non hanno alcun fondamento.

3. Vi sono fra questi Autori molti da essere scartati, perchè erano interessati in questa contesa, e perchè parlavano in causa propria, come Papa Gregorio VII. il Cardinale Gaetano, il Pighi, &c. Ve ne sono di quelli, che producono raziocinj incoerenti, come l' Autore del Libro *De Regimine Principum* attribuito falsamente a S. Tommaso, il qual Libro è pieno d' ignoranza, e di false massime. Vi possiamo unire Giovanni de Sylva, il quale ha l' imprudenza di accertare, che il Papa è un Dio in terra. Ve ne sono di quelli, che inoltrano soverchio la materia, come S. Bonaventura il quale mostra di attribuire a tutti i Vescovi la facoltà di deporre i Re; e tutti i Canonisti, e Teologi che assegnano al Papa una potestà diretta sopra tutti i Re, opinione confutata dall' istesso Bellarmino. Ve n' ha ancora di quelli, che parlano dell' Imperatore, e dell'

dell'Impero senza dilatare la medesima Pontificia autorità agli altri Stati . Ve ne sono di quelli , che non hanno costantemente sostenuto siffatta Dottrina , come S.Tommaso , il quale nel suo Comento sopra la prima Epistola ai Corinti fissa massime contrarie . Finalmente ve ne sono dei citati mal a proposito , come S. Bernardo , che non dà al Papa , e ai Vescovi , come ci si vuol far credere , la potestà di adoprar la Spada temporale , ma soltanto il dritto di esortare i Principi ad adoprarla pel bene della Chiesa : Erveo il Britannico , il quale dice semplicemente, che il Papa può riprendere , e correggere i Principi , come gli altri Cristiani senza far parola delle pene temporali , nè della deposizione ; Almaino che formalmente sostiene il contrario , Corrado Bruno , Alessandro de Ales, e Reginaldo Polo , che parlano solamente della spirituale potestà del Papa sopra i Re, e Baldo , il quale secondo il dettame dei Legisti sostiene , che l' Imperator non ha nel temporale Superiore , e nota che i Canonisti sono di sent'mento contrario . Da somiglianti riflessioni risulta ad evidenza , che tutti questi moderni Scrittori allegati dal Bellarmino nulla fanno per la causa , ch' ei difende .

AR-

ARTICOLO VIII.

Risposta al preteso Decreto della Facoltà Teologica di Parigi al tempo di Enrico III. alla Disputa del Cardinale du Perron, alla Censura del Libro delle Libertà della Chiesa Gallicana, ed a ciò che avvenne dopo la Dichiarazione del Clero del 1682.

ECcovi alcuni più recenti monumenti, che risguardano la Francia, e che ci vengono messi innanzi per provare, che vi è stato riconosciuto il dritto, che pretende di avere il Papa di deporre i Re.

Il primo è il preteso Decreto della Teologica Facoltà di Parigi contro Enrico III. Riferisce il Tuano ciò, che seguì in Sorbona l' anno 1589. nell' appresso guisa. „ Quei della Lega (a) (dic' egli) ebbero „ cura di far presentare all' Assemblea dei „ Dottori della Sorbona una Scrittura in

„ no-

(a) *Thuanus Lib. 94. ad ann.* 1589. Factiosi libellum Præfecti Mercatorum & Decurionum nomine Sorbonicorum Theologorum Collegio porrigendum curant. Quærebant illi, an Populus Galliæ Jurejurando fidei Henrici III. præstito solutus esset, & sine morsu conscientiæ posset in hoc Regno arma capere, fœdus inire, pecuniam cogere pro defensione Religionis Catholicæ... Pronunciatum est populum jurejurando solutum esse, & contra Regem pro defensione Religionis arma capi posse: visum insuper Collegio, ut Decretum ad Pontificem mitteretur, isque rogaretur Collegii nomine, ut a uctoritate sua illud approbaret.

„ nome del Prefetto dei Mercanti, e dei
„ Decurioni, colla quale dimandavano,
„ se il Popolo Francese fosse sciolto dal
„ giuramento prestato ad Enrico III. e se
„ potesse perciò prender le armi, formare
„ una Lega, e levar danaro per la difesa
„ della Religione Cattolica Apostolica Ro-
„ mana. Il Concilio rispose, che il Po-
„ polo era esentato dal suo giuramento, e
„ che poteva armarsi contro il Re.„ Questo Decreto fu pubblicato a nome della Facoltà, e presa risoluzione di spedirlo al Papa per l' approvazione. Allorchè Enrico IV. ascese al Trono, i Dottori di Sorbona abbracciarono il partito della Lega, e opinarono, che non si dovesse riconoscere per Re questo Principe.

Crede altri d' esser ben fondato, col dire, che la Facoltà di Teologia di Parigi credette, che i Papi potessero deporre i Re: ma coloro, che fanno tal rimprovero alla Facoltà, dovrebbero considerare 1. che queste risoluzioni furono fatte nel tempo della Lega, e che furono tratte per forza da' ribelli, e partigiani, che non lasciavano alcuna libertà. 2. Che questi Decreti non possono essere ascritti a tutta la Facoltà, ma soltanto ad alcuni particolari strascinati dalla fazione della Lega, della quale Boucher Curato di S.Benedetto era uno dei più ardenti partigiani. 3. Che molti Dottori si allontanarono per non aver parte in questa iniquità, e che fra quelli, che erano presenti, molti vi furono, che si op-

posero a tal Decreto, ed opinarono pel contrario, fra i quali furono Giovanni le Fevre Decano, ed i più Anziani. I soli giovani furono quelli, che si lasciarono vincere, per fare questo Decreto, dallo spirito di fazione, come ce ne assicurano il Tuano (*a*), e lo Spondano (*b*) Autore non sospetto ai nostri Avversarj. 4. Che questo preteso Decreto non può esser considerato un Atto del Corpo della Facoltà, non potendosi far cosa alcuna nella Facoltà in nome del Corpo, se non a requisizione del Sindico, e secondo la conclusione del Decano. Ora in questo incontro il Sindico era lontano, e il Decano era di parere contrario. (*c*) 5. Con qual dritto può ascriversi ad una Società ciò, che è seguito in tempo di turbolenze, e di guerre, fatto da particolari, o anche da una porzione del Corpo indottavi da spirito di ribellione, o forzata dalle minacce dei partigiani? Anzi che maravigliarci, che molti non abbiano avuto forza di resistere, ci sorprende, che ve ne siano stati tanti, che ab-

---

(a) *Idem Thuanus ibidem.* Constat seniores, adeoque ipsum Decanum Joannem Fabrum hominem antiqui moris, nec vulgaris inter eos eruditionis, aliter sensisse, & valde juvenes a tam pernicioso consilio in præsens temerario, & apud posteros insaniæ pleno, dehortatum esse.

(b) Spondanus ad ann. 1589. *Seniores tamen Theologi, ipseque Decanus, qui tunc erat Joannes Faber censuit, ut res integra ad Pontificem remitteretur, qui Decretum illud uti valde temerarium improbavit.*

(c) Patet ex ipso instrumento.

abbiano ardito di farlo : La loro fermezza fa onore alla Facoltà , e fa ben vedere qual sarebbe stato il sentimento di tutto il Corpo , qualora si fosse trovato in libertà . Finalmente a mala pena l' Università , e la Facoltà Teologica di Parigi si videro liberate dall' oppressione , in cui si trovavano , che dimostrarono con generosità i veraci loro sentimenti , e le massime detestarono , delle quali erano state falsamente accagionate . Il dì 22. Aprile del 1594. il Rettore dell' Università convocò una grande Assemblea nel Collegio di Navarra, ove trovaronsi i Dottori di quattro Facoltà , nella quale fu risoluto unanimemente , che dovesse riconoscersi il Re Enrico IV. per legittimo , e naturale Erede della Corona , ed obbedirlo , tutto che i nemici del Regno , siccome è espresso nell' Atto , e le persone d' altro partito fino a quel punto avessero impedito , ch' ei fosse ammesso dalla S. Sede , e riconosciuto per figliuolo di quella . Nel principio poi del 1595. (il dì 16. e il dì 22. di Gennajo) Pietro di Gondy Vescovo di Parigi avendo unito i Parochi Parigini , ed i Dottori della Facoltà Teologica , ed avendoli richiesti del parer loro , intorno alla condotta , che dovesse tenersi col Re Enrico IV. Dopo una matura deliberazione in affare di tanto peso , risposero , che tutti i Sudditi non dovevano farsi il menomo scrupolo d' obbedirlo : che erano tutti in obbligo di pregar Iddio per esso pubblicamente nella Messa

sa come pel Re loro, e che non era lecito a chicchessia sotto qualsivoglia pretesto l' insidiarli la vita, o consigliare altri a farlo. Sono questi i veraci sentimenti della Facoltà Teologica di Parigi dalla medesima confermati qualunque volta siasene presentata l' occasione, e che si è trovata in libertà di farlo, come la censura contro il Santarel, e le altre da noi già riferite ne fanno prova invincibile.

Abbiamo già fatto parola dell' Articolo proposto dal Terzo-Stato nel 1614., ed abbiamo osservato come il Clero si oppose a ciò, che fu intruso nella Scrittura, e che il Cardinale du Perron fece una Disputa nella Camera del Terzo-Stato, in cui mostra di combattere la Dottrina nell' articolo contenuta con esempli, con autorità, e con ragioni. Questa Disputa appunto si è quella, che ci viene opposta unitamente all' autorità del Cardinale, il quale parlava a nome del Clero. Abbiamo già risposto, che il Clero non disapprovò, e non si oppose a ciò, che fu intruso nella Scrittura per la Dottrina nell' articolo contenuta; ma bensì perchè avevala distesa il Terzo-Stato, e sapeva male al Clero, che i Laici si fossero ingeriti nel decidere un punto di Dottrina, e si lasciasse correr per Articolo, che obbligasse alla credenza: La qual cosa ei credette di esempio pericoloso, e sospettò, che fosse stato insinuato da quei tali del partito della pretesa Religione riformata, i qua-

quali per siffatto modo volevano dare alli Stati autorità di regolar la Dottrina. Siffatta considerazione fu quella, che sforzò il Clero a voler essere inteso di questo articolo, a lagnarsi, che il Terzo-Stato l'avesse disteso di propria autorità, e senza concertarlo col Clero, ed a chiedere, che fosse cassato dalla Scrittura, e rimesso alla discrezione del Clero medesimo. In fatti il Cardinal du Perron fu incaricato di portare alle altre Camere la risoluzione della Camera del Clero. Vero si è, che siccome era egli grande, e veemente Oratore, e che aveva preso fortemente a cuore un tal affare, per distogliere le altre Camere dal fare un tal regolamento, credette di dover porre loro in mostra tutte le cose più plausibili per l'opinione contraria; ma semplicemente per modo d'obiezione, e per persuaderli, che non essendo fino allora stata una tal questione per anco decisa, non spettava a Laici il farne un articolo di Fede. Fu questo l'unico fine del Cardinale, come si dichiara esso stesso sul bel principio della sua Disputa. E quando egli si fosse inoltrato di più, non aveva incombenza dal Clero di farlo; e perciò il suo parere non potrebbe essere al più al più considerato, che come una privata opinione, e non già come il sentimento dell' Assemblea del Clero, la quale non opponevasi alla Dottrina dell'Articolo, ma soltanto all'Autorità, ch'ella credeva, che si fosse arrogata il Terzo-Stato, ed al modo col quale era disteso l'Articolo.

Osserviamo eziandio come il Cardinal du

Perron uomo di gran talento, Francese Oltramontano pei sentimenti, si credeva più suddito del Papa, che del suo Re. Rattenne l'esecuzione del Decreto del Parlamento di Parigi contro il Libro del Cardinal Bellarmino, favorì l'infallibilità del Papa, e la sua superiorità sopra il Concilio in una Tesi sostenuta nel 1611. presso li Domenicani in presenza del Nunzio. In un'Assemblea Provinciale il medesimo condannò il Libro del Richerio sopra la potestà Ecclesiastica.

Ci viene opposta altresì la Censura nel *1639.* emanata contro il Libro delle Libertà della Chiesa Gallicana in una Assemblea convocata in Santa Genovefa, alla quale presedette il Cardinale della Rochefoucault, ed assistettero diciotto fra Arcivescovi, e Vescovi, che si trovavano allora in Parigi, e censurarono questo Libro come contenente varie Proposizioni scandalose, pericolose, ed alcune anche Eretiche, scismatiche, contrarie alla Divina parola, ingiuriose alla S. Sede, alla Chiesa, e al Re di Francia, senza però che alcuna di esse venga particolarmente indicata. Aveva il Re precedentemente ordinato con un Decreto del Consiglio la soppressione di questo Libro. Quanto più un tal fatto è rilevante, tanto più merita d'essere a fondo esaminato. E' noto che le nostre Libertà dipendono da due massime fondamentali: La prima, che i Papi non hanno il menomo dritto nè sul temporale del Re, nè su i suoi Sudditi: La seconda, che la Potestà loro spirituale è limitata dai Canoni: Massime dalle quali non si

so-

ſono mai dilungati nè il Re, nè il Clero; e che in Francia ſono ſtate perpetuamente ſoſtenute come baſe della ſalvezza della Chieſa, e dello Stato. Ma biſognerebbe aver perduto la mente per immaginarſi, che queſte maſſime foſſero quelle, che vennero cenſurate dai Veſcovi di Francia, come ſciſmatiche, eretiche, contrarie alla Divina parola, ingiurioſe alla S.Sede, alla perſona del Re, ed alla Chieſa del ſuo Regno. Laonde è manifeſto, che la Cenſura generale dei Veſcovi non può cadere ſopra alcuna di queſte due Propoſizioni. E perchè dunque è ſtato cenſurato queſto libro?

Non monta l'entrare in queſto luogo nei motivi, e nelle ragioni che han prodotta queſta Cenſura, ed inveſtigare le vie battute per ottenerla. Baſta oſſervare dietro a M. de Marca, che il Nunzio fu quello che vivamente la ſollecitò pel timore in cui era, che quei Libri non intaccaſſero l'autorità della S.Sede, temendo (com'ei dice) in una occaſione che non dava luogo ad alcun timore: *Omnia etiam tuta timentem, ſuſpicantem ſcilicet aliqua nova Dogmata in detrimentum Apoſtolicæ Sedis his Libris produci*. A viſta di tali lagnanze fece il Re un Decreto nel ſuo Conſiglio in vigor del quale comandò la ſoppreſſione di queſti Libri, colla ſola ragione però, perchè impreſſi ſenza privilegio. I Veſcovi, ch'erano in Parigi, diſteſero poſcia la diviſata Cenſura, e la ſpedirono agli altri Veſcovi del Regno. Non può la Cenſura, come dicemmo, in verun modo cadere ſopra le

Libertà della Chiesa Gallicana, o sopra le due riferite massime, che ne sono la base. Non può la medesima prender di mira se non alcune Proposizioni dure, mal digerite, soverchio libere, che si leggevano nei Sommarj, o nel Corpo dell'Opera, come a cagion d'esempio: Che il Papa nei primi secoli non aveva alcun dritto sopra la Chiesa Gallicana: Che al tempo di Clodoveo il Re era il supremo Capo di questa Chiesa, ed alcune altre somiglianti; ma nè i Vescovi, nè il Re ebbero la menoma idea d' intaccare le vere Libertà della Chiesa Gallicana nelle Massime fondamentali, sopra le quali le medesime sono stabilite, nè si può tampoco sospettare, che abbiano non solo abbandonato, ma eziandio proscritto diritti da Clodoveo, da Carlo Magno, da S.Luigi, e da tanti altri Re vigorosamente conservati, e che dai Vescovi di Francia con intrepido zelo sono stati in ogni tempo sostenuti. Finalmente una tal Raccolta fu proibita, e censurata unicamente per appagare il Nunzio, e per far conoscere, che in Francia non si approvavano Proposizioni, le quali mostrassero d'intaccare la legittima autorità del Papa colle nostre Libertà compatibile. *Eo consilio tantum interdictio decreta est, ut omnibus constaret justis Nuntii petitionibus locum esse, & alienas a Gallorum sententia, & moribus opiniones apud nos non foveri.*

E' tanto vero, che non si è preteso pregiudicare le due massime fondamentali delle Libertà della Chiesa Gallicana con tal Cen-

sura,

ſura, e proibizione, che in ſeguito ſi è fatto ſtampare con privilegio il Trattato delle Libertà della Chieſa Gallicana, che ſi raggira ſopra queſte due Maſſime con un Comento, e con le prove delle Libertà ſenza che il Clero ſe ne ſia punto lagnato: Lo che fa vedere, che la Cenſura, e la proibizione fattane, ſi riferivano ſoltanto al tempo, e alle circoſtanze dell'edizione di queſta Opera.

Finalmente non ci può eſſere objettato, che la Dichiarazione dell'Aſſemblea del Clero del 1682. da noi propugnata ſia ſtata rivocata, o che ſi ritrattaſſero quei Prelati, che la fecero. Poichè, ſiccome di fatto, non vi è alcuna rivocazione, ritrattazione, od anche ſpiegazione di queſta Dichiarazione fatta in alcuna Aſſemblea generale, o particolare del Clero di Francia; e le lettere, che poſſono eſſere ſtate ſcritte da alcuni privati, non contengono un rivocamento della Dottrina contenuta negli Articoli di queſta Dichiarazione, ſendo ſoltanto concepite in termini generali di riſpetto, e di ſommiſſione per la S.Sede, e d'una Dichiarazione che non hanno avuto mira di inferirle il menomo pregiudizio, nè d'intaccare la legittima ſua autorità.

ARICOLO IX.

Risposta ai raziocinj usati per dimostrare, che i Papi hanno potestà indiretta sul temporale dei Re.

L'Opinione di coloro i quali sostengono, che il Papa come Papa è il sovrano Monarca di tutti gli Stati, e che ha una potestà temporale diretta come Sovrano di disporne a talento, tutto che comunissima fra i Canonisti, è rigettata dal Bellarmino, che espressamente la confuta; e risponde alle ragioni sopra le quali questi Autori si fondano per sostenerla. Fa egli vedere 1. che il Papa non è il Sovrano di tutta la Terra, non avendo alcun dritto sulle Regioni possedute dagl' Infedeli, nè alcuna Giurisdizione sopra i loro Re: poichè il dritto di Sovranità temporale non è fondato nè sopra la Grazia, nè sopra le Fede; ma sul Dritto Divino, e delle Genti. 2. Che il Papa non è nemmeno Sovrano delli Stati, che appartengono ai Principi Cristiani. 3. Che non ha alcun dominio, nè potestà temporale, come Papa, di diritto Divino, mentre Gesù Cristo gli ha conferito autorità, e Giurisdizione sopra le sole cose spirituali. Risponde di poi alle objezioni addotte per sostentare la pretensione, che il Papa abbia una potestà diretta sopra li Stati, ed una temporale Giurisdizione sopra coloro, che gli governano; e dimostra tutte le di-

divisate ragioni insussistenti. Ma dopo di aver distrutto i principj, e gli argomenti sopra i quali si sono fondati quasi tutti coloro, che hanno ascritto al Papa la potestà di deporre i Re, cade nel sentimento medesimo, forzandosi di provare, che sebbene il Papa come Papa nè direttamente, nè indirettamente ha potestà alcuna temporale, ma soltanto una potestà spirituale; ciò non ostante in conseguenza di tal potestà gode una facoltà indiretta, e sovrana sul temporale.

Veramente può dirsi, che se i principj dei primi sono falsi, ed insostenibili, siccome prova invincibilmente il Bellarmino, i raziocinj di quest'Autore per provare la potestà indiretta sul temporale dei Re sono altrettanti sofismi, come è agevole il dimostrare ponderandogli l'un dopo l'altro.

Confessa il Bellarmino, che la Scrittura, i Concilj, ed i Padri non danno al Papa come Papa se non una potestà spirituale; ma pretende con dei raziocinj di dimostrare, che una tale spiritual potestà gli conferisce un dritto indiretto sul temporale, e per provarlo, ecco com' ei ragiona. „ La potestà „ Civile (dic' egli) è sottoposta alla po„ testà spirituale, poichè formano tutte e „ due parte della stessa Cristiana Repubbli„ ca. Adunque un Principe spirituale può „ comandare ai Principi temporali, e dis„ porre per rapporto al bene spirituale dei „ beni temporali; mentre ogni Superiore „ può comandare al suo inferiore. „

Questo raziocinio ha la sua base sopra un equivoco. E' vero, che le medesime persone fanno parte della Chiesa, e dello Stato: ma sono membri della Chiesa come Cristiani, e membri dello Stato come uomini ragionevoli, che si governano secondo le Leggi politiche. Come Cristiani nello spirituale vivono sottoposti alla spirituale potestà: come sudditi, o cittadini vivono sottoposti alla potestà temporale dei Re, e dei Magistrati. Siccome coloro, che gli governano in tal qualità, non hanno il menomo dritto di comandar loro nello spirituale; così quelli, che hanno in mano l' autorità spirituale, non possono disporre del lor temporale. In una parola quantunque le persone medesime trovinsi sottoposte a un tempo stesso alla potestà Ecclesiastica, ed alla potestà temporale, queste due potestà non sono però sottoposte l'una all'altra, nè l'una coll'altra confuse. Hanno esse dei fini, dei mezzi, delle Leggi, e dei gastighi di genere vario. Questo può spiegarsi coll'esempio di un uomo medesimo che sia di due differenti Corpi, o che s'applichi a due Scienze di genere diverso. Quantunque egli sia la persona medesima, come membro di un Corpo obbedirà alle Leggi di questo Corpo, senza che l'altro abbia a prescriverli cosa alcuna intorno a ciò, che risguarda l'interesse di questo Corpo: e come Professore di una Scienza o di un'Arte ne osserverà le regole senza badare a quelle di un'altra Scienza, o di un' altra Arte, che parimen-

te

te professa. Così un Cristiano come Cristiano deve obbedire alle Leggi della Chiesa, e ai suoi Pastori nelle cose spirituali; e come membro dello Stato, alle Leggi Civili, ed ai Principi nelle cose temporali. Nel modo stesso i Papi, i Vescovi, ed i Sacerdoti hanno dritto di comandare ai Principi Cristiani nelle cose, che concernono lo spirituale, ed adoprare contro essi pene Ecclesiastiche, e spirituali; ma non hanno dritto di prescrivere loro checchessia intorno alle cose politiche, e temporali, nè di far uso contro di loro di temporali gastighi; che anzi per lo contrario debbon essere ai medesimi sottoposti in ciò, che risguarda il temporale, qualora nella persona loro alla Sovranità spirituale non trovisi unita la temporale. Il Principe spirituale come tale è Superiore ai Principi temporali, ma solamente, e meramente nello spirituale; e come suddito è soggetto ai medesimi nelle cose temporali. Questa Proposizione, *Ogni Superiore può comandare a un inferiore*, non è universalmente vera; mentre non può comandargli se non in quelle cose, nelle quali è suo superiore. Così per qualunque autorità, che abbia un Precettore sul suo Discepolo, non ha dritto come Precettore d'ordinargli, o di proibirgli, che accetti, o ricusi un'Eredità, che si ammogli, o no, e somiglianti. Ha egli dritto d'ammaestrare il suo Scolare, di riprenderlo, e di correggerlo; ma non ha dritto di spogliarlo de' suoi averi col pretesto, che essendone pri-

vo s'avanzerà ne' suoi studj di vantaggio. Nel modo stesso, benchè il Papa abbia dritto d' avvertire, di riprendere, ed anche, se si vuole, d' adoprare spirituali gastighi per tenere nei lor doveri i Re Cristiani; non ha dritto di privargli dei loro Stati, e dei loro Regni col pretesto del bene spirituale, che quindi può derivarne ad essi, o alla Chiesa.

Fa il Bellarmino una nuova istanza. La potestà politica (dic'egli) è sottoposta alla potestà Ecclesiastica, non solo come Cristiana, ma eziandio come politica; e per provarlo ei dice 1. che il fine della potestà temporale è subordinato al fine della potestà spirituale, perchè la felicità temporale ch' è il fine della prima, non è un fine ultimo, ma che deve riportarsi all' eterna felicità.

Il principio dell'istanza è falso. Neghiamo formalmente, che la potestà Politica quanto al temporale sia sottoposta alla potestà Ecclesiastica. Diversi sono i fini di queste due potestà: La potestà temporale non ha altro fine, che la temporale felicità dello Stato; e questo è il fine ultimo del Governo degli Stati. Se il Principe pensa alla felicità eterna de' suoi sudditi, non lo fa come Principe, ma come Cristiano. Ora perchè le facoltà sieno l' una all'altra subordinate, fa di mestieri, che i fini loro sieno di necessità, e per se stessi subordinati in modo tale, che uno abbia all' altro un rapporto naturale essenziale, e necessario

rio. Ora la tranquillità della Repubblica non dipende assolutamente dalla Religione, e la Religione può assolutamente sussistere senza questa tranquillità, tuttochè si possano ajutare a vicenda; non altrimenti che la Medicina, che ha per fine la sanità del corpo, può servire alla salvezza dell' anima; e la Religione, che ha per fine la salvezza dell' anima, può servire alla sanità del corpo, senza che possa dirsi, che la potestà Ecclesiastica sia sottoposta alle prescrizioni dei Medici, nè che la Medicina sia subordinata all' Ecclesiastica autorità.

La seconda prova del Bellarmino per provare il suo principio si è, che i Re, ed i Vescovi, i Chierici, ed i Laici non compongono due Repubbliche, ma una sola, cioè secondo lui una Chiesa; poichè *noi non siamo tutti*, dice l' Apostolo, *che un corpo medesimo*; ed in un medesimo corpo le membra debbono essere unite, e le une dalle altre dipendenti. Non può dirsi, che le cose spirituali dipendano dalle temporali; adunque le temporali dipenderanno dalle spirituali, e saranno soggette alla Spirituale autorità.

E' questo pure un equivoco fondato nel confondere le persone colle potestà. Vero si è, che tutti i Cristiani compongono una medesima Chiesa; e in questo senso sono tutt' essi, secondo il S. Apostolo Paolo, *membri di un medesimo corpo*; ma come Cittadini essi sono altresì membri dello Stato. La Chiesa, e lo Stato sono come due di-

verse Repubbliche, benchè gli uomini stessi sieno membri dell' una, e dell' altra. Nello spirituale dipendono dalle potestà Ecclesiastiche, e vi sono sottoposti gli stessi Re: nelle cose civili, e temporali i medesimi dipendono dai Sovrani, ed in questo caso i Vescovi, e gli Ecclesiastici vivono come gli altri tutti soggetti alla loro autorità.

Il terzo raziocinio del Bellarmino si è, che qualora alcun Governo temporale impedisse il bene spirituale, il Principe sarebbe tenuto a mutare questo Governo anche con danno del bene temporale; poichè al bene temporale deve anteporsi lo spirituale.

Confessiamo che i Principi Cristiani sono tenuti in conscienza come tali a governare in guisa, che non pregiudichi alla Religione. Qualora nol facciano, ne renderanno conto a Dio; ma quindi non ne segue, che la Chiesa abbia facoltà di costringerli a farlo con pene temporali, e colla privazione dei loro Stati. Ella non ha che il solo mezzo d' avertirli, d' illuminarli, di scomunicarli, non potendo la sua facoltà stendersi di più, perchè è meramente spirituale.

Il secondo argomento del Bellarmino è piantato sopra questo principio: Che la Repubblica Ecclesiastica deve esser perfetta, ed aver tutto quello, che le è necessario per ottenere il suo fine. Ora (dic' egli) la facoltà di disporre delle cose temporali le

è ne-

è necessaria per ottenere il suo fine spirituale, mentre in altro modo i cattivi Monarchi potrebbero sostenere gli Eretici, e distruggere la Cattolica Religione. Dunque fa di mestieri, ch' ella possegga a dirittura la facoltà di deporli.

Siffatta Proposizione, che l' Ecclesiastica Repubblica esser deve perfetta, ch'è la base di questo sillogismo, è equivoca, mentre la Repubblica Ecclesiastica può essere perfetta in due sensi. Il primo supponendo che ella possiede la facoltà di dilungare tutto ciò, che può essere di alcun ostacolo all' eterna salvezza: ed il secondo assicurando semplicemente, che ella possiede tutto quello, ch' è necessario per procurare agli uomini l' eterna salute. La Proposizione è falsa nel primo senso, mentre la Chiesa finchè trovasi sopra la terra, non ha, nè può avere la facoltà di dilungare tutto quello, che può esser d'ostacolo alla salute dei particolari; imperciocchè quanti ostacoli alla salute vi sono, che essa non può superare? Può ella impedire, che i fanciulli muojano senza Battesimo? Può ella allontanare tutte le occasioni di peccato? Può ella far sì, che il Mondo non istrascini infinite persone nell' eterna dannazione con i piaceri che loro propone? Può ella troncare il corso alle persecuzioni, e alle Eresie, onde nasce la perdita di tante anime? Può ella in somma distruggere tutto quello, che alla salvezza degli uomini si attraversa? Se lo potesse, goduto ella averebbe per-

pe-

petuamente una perfetta pace, e tranquillità, nè i Cristiani averebbero mai avuto alcuna occasione di cadere; ma una tale felicità è riserbata allo Stato dei Comprensori, nè può competere a quello dei mortali, *Patriæ est, non viæ ista felicitas*. Non è adunque del primo genere la perfezione della Cristiana Repubblica. Non è ella perfetta se non in quanto possiede tutto il necessario per guidare gli uomini all' eterna salvezza. Ha ella perciò tutta la potestà spirituale conveniente. Ha tutti i mezzi che condur possono a questo fine, la divina parola, i Sagramenti &c. ma non ha potestà temporale, nè dritto alcuno sopra le potenze temporali, e in fatti non ne ha bisogno, poichè per qualunque sforzo facessero mai le temporali potestà, non verrebbero a capo d' impedire la salvezza di coloro, che vogliono salvarsi. Se cattivi Principi fiancheggino gli Eretici, e perseguitino la Chiesa, non hanno i Cattolici minor libertà di sostener la Fede colla loro fermezza, e di guadagnarsi il Cielo colla loro pazienza. Ma per quanto far possano cotali Principi, non riuscirà mai loro di distrugger la Chiesa, mentre le ha promesso Gesù Cristo, *che non prevarranno contro di lei le infernali porte, e ch' ei si rimarrebbe co' suoi fino alla fine dei secoli*. Laonde fino a che la Chiesa dimorerà in terra, sarà sottoposta ad essere da varie tempeste agitata. La perseguiteranno i Tiranni senza che abbia facoltà d' armarsi
con-

contro essi. Gli Eretici la disturberanno senza che gli possa sterminare colla spada materiale: La sozzeranno i tristi con i loro delitti, senza ch'ella possa purgarne per tutto la sua Società. Sarà ella forzata a soffrir con pazienza quelli fuor del suo seno, e questi nel suo seno, ed in questo senso non si troverà ella mai sopra la terra in uno stato perfetto: ma nè la crudeltà de' Tiranni, nè la rabbia degli Eretici, nè gli sregolamenti dei cattivi arriveranno mai a distruggerla.

In questo luogo fa il Bellarmino un'istanza. Ogni Repubblica (dic' egli) perchè è perfetta, può comandare ad un'altra Repubblica, quantunque non le sia sottoposta, obbligarla a mutar governo, e persino a deporre il suo Principe per istabilirne un altro, qualora non possa difendersi in altro modo dall' ingiustizia che le vien fatta da questa Repubblica. Adunque con maggior ragione potrà la Repubblica spirituale comandare alla Repubblica temporale, che le è soggetta, obbligarla a mutar governo, a deporre i suoi Principi, e a stabilirne altri, qualora non può in altra guisa difendere il suo bene spirituale.

Questo raziocinio del Bellarmino è falso e nel suo principio, e nella sua conseguenza: Imperciocchè I. è falso, che gli Stati, od i Sovrani abbiano gli uni sopra gli altri Dritto di comando. Accade talora che un Re, o una Repubblica, o per difendersi contro un' altra, o per vendicarsi

delle

delle ingiurie fattegli da altro Principe, o da altra Repubblica, intraprenda una legittima guerra; e che avendogli vinti imponga loro Leggi, e dia loro dei Padroni, e questo appartiene al dritto delle Genti: ma non può dirsi perciò, che i Sovrani abbiano autorità gli uni sopra gli altri, nè facoltà di vicendevolmente deporsi. Quindi è falso il principio del Bellarmino. In secondo luogo la conseguenza, ch' ei cava dal dritto, che i Re, e le Repubbliche hanno gli uni contro gli altri, non può applicarsi alla Repubblica Ecclesiastica verso la Repubblica Civile, mentre queste due Repubbliche sono di tutt' altro genere, e la Repubblica Ecclesiastica non può difendersi, nè vendicarsi colle armi temporali delle ingiurie fattele, ma soltanto, come ampiamente provammo, colle armi spirituali, come diceva S.Ambrogio da noi già citato.

Il terzo argomento del Bellarmino è concepito negli appresso termini. Non è lecito ai Cristiani il comportare un Re infedele, o Eretico, qualora procuri di strascinare i sudditi nell' infedeltà. Ora spetta al Papa, a cui fu commessa la cura della Religione, il giudicare se un Principe induca i proprj sudditi nell' Eresia. Adunque sta al Papa il giudicare se convenga, o non convenga deporre un Re.

La maggiore di questo argomento è una proposizione sediziosa, contraria alla Divina parola, e alla costante pratica dell'antica

tica Chiesa . Ella è sediziosa , perchè pone l' armi in mano a tutti quei Sudditi , che saranno persuasi essere il Re loro Eretico ; e perchè apre il varco ai tradimenti , alle guerre intestine , e quello che fa orrore , ad insidiare la vita stessa dei Re . E' contraria alla Divina parola , la quale prescrive , che si obbediscano i Padroni tuttochè duri ed inquieti , che si preghi Dio per gl' Imperatori , ed i Re , e per tutte quelle persone , che sono costituite in Dignità , benchè fossero infedeli , e *che sia renduto a Cesare quello , che a Cesare s'appartiene* . E' finalmente contraria alla pratica della Chiesa antica , la quale ha comportato con rassegnazione i Neroni , i Diocleziani , e gli altri Imperatori , che per ogni verso tentavano di distruggere la Cristiana Religione , e che colla violenza dei tormenti costringevano i medesimi a dar le spalle alla loro Religione , ed a farsi infedeli . Obbedì all' Apostata Giuliano , a Costanzo l' Eretico , a Valente , e agli altri Eretici Imperatori , che proteggevano l' Eresia , e che facevano alla scoperta ogni sforzo per sovvertire i Cattolici . Nulla tentò la Chiesa contro essi ; ed i Cristiani non solo non si ribellarono , ma continuarono eziandio a pregare per la salute , e per la prosperità di questi Imperatori . Così la proposizione del Bellarmino presa in questo senso , cioè non esser permesso il comportare in modo alcuno i Re Eretici , l' esser necessario il negar loro l' obbedienza , ed il

 crear-

crearne altri in luogo loro, è una proposizione sediziosa, che si oppone alla Divina parola, ed alla costante pratica della Chiesa. Ma se prendasi in altro senso, vale a dire, che i Christiani non debbono acconsentire all' errore, che anzi debbon soffrir tutto piuttosto che approvarlo; Che il Papa, ed i Vescovi debbon esortare, minacciare, e che anche possono scomunicare i Principi Eretici, o Fautori degli Eretici, in questo senso (io dico) si avvera, che non debbon tollerare un Principe Eretico. Ma non per questo lasciano essi di riconoscerli perpetuamente per Re, e di rispettare nei medesimi la loro autorità; nel tempo stesso, che detestano le loro Eresie, o i loro delitti, onorano le loro persone. In questo senso appunto diceva un Saggio Pagano, che bisognava desiderare i Principi buoni, e comportare i cattivi.

Le prove allegate dal Bellarmino per sostentare la sua proposizione, sono 1. vietarsi ai Giudei nel Deuteronomio l'eleggere un Re, che non sia della lor Nazione, per timore che gl' impegni nell' Idolatria. Tal precetto (dic'egli) è un precetto morale, che obbliga di pari i Cristiani a non eleggere, o comportare un Sovrano, che non sia Cattolico; singolarmente qualora ei vuol costringerli a rinunciare alla Religione Cristiana. Aggiunge esser un esporre la Religione a un evidente pericolo il comportare un Re infedele, o Eretico, che fa ogni sforzo per adescare

te i suoi Sudditi all' infedeltà, o all' Eresia.

Non vi è cosa più miserabile di queste prove. Era vietato ai Giudei l' eleggere una persona, che non fosse di loro Nazione: tal precetto risguardava i soli Giudei, nè può dedursene che la cosa stessa sia vietata alle altre Nazioni. Non ha certamente questo divieto luogo nei Regni elettivi, nei quali si scelgono i Forestieri, quando entra l' interesse dello Stato, anche anteponendogli a quei del Paese. Viene accordato, che nelli Stati Cristiani, e Cattolici sia cosa più dicevole l' eleggere un Principe Cristiano, e Cattolico. Ma dato che questo Principe eletto, e già possessore del Regno, cadesse nell' Eresia, è egli permesso perciò il deporlo? Allorchè avesse forza una tal massima, come non l' ha nei Regni elettivi, e che quei che hanno dritto di eleggere il Re, avendolo eletto colla condizione, che fosse Cattolico, potrebbero eleggerne un altro in caso, ch' ei professasse l' Eresia, si potrebbe egli forse concludere la cosa stessa rispetto ai Regni ereditarj? Vi ha gran differenza fra l' elezione, e la deposizione di un Re, fra un Re, che viene eletto, ed un Re, che per Successione ha dritto alla Corona. Si possono apporre all' elezione di un Re delle condizioni; si può astringervelo eleggendolo; ma una volta che è eletto, non si può per questo deporre; e quand' anche si potesse nei Re-

gni

gni elettivi, non si può in verun conto negli Ereditarj, nei quali la Regia Potestà appartiene al Successore legittimo indipendentemente dai Signori, e dal Popolo. Il comportare un Re infedele, o Eretico non è un esporre la Religione a un pericolo manifesto, ma un soffrire semplicemente quello, che non può soffrirsi senza ingiustizia. Non bisogna mai, secondo S. Paolo, per procurare un bene fare un male; nè pel vantaggio della Religione non è lecito far checchessia che si opponga al dritto naturale, e divino. Ora prescrive il dritto naturale, e divino, che non è mai permesso l' opporsi con la forza delle armi ai legittimi Principi, e spogliarli della Corona: Così non è mai permesso il farlo per quanto bene ridondar ne potesse in pro della Religione; in quella guisa appunto, che per vantaggio della Religione permesso non sarebbe il rubare, l' uccidere, ed il commettere altri misfatti.

Il quarto argomento del Bellarmino si è, che quando i Re, ed i Principi vengono ammessi nella Chiesa, vi si ricevono con patto espresso, o tacito di sottomettere a Gesù Cristo il Regno loro, e con promessa di custodire la Fede di Gesù Cristo, e difenderla anche a costo di perdere il Regno; e per conseguenza allorchè si fanno Eretici, o che pregiudicano alla Religione, possono esser deposti, e privati degli Stati loro.

Si risponde, che un tal patto, il quale

vien

vien ſuppoſto o eſpreſſo, o tacito non ſi fa nè nel batteſimo, nè nell' Incoronazione dei Re. Promettono veramente i Re nel battesimo, ſiccome fanno gli altri uomini, che profeſſeranno la Fede, ma ſemplicemente ſotto pena di perdere i beni ſpirituali, qualora non mantengano la lor promeſſa, ed in niun modo ſotto pena di eſſer depoſti, e privati dei proprj Stati, e dei proprj beni; e quand' anche un Re nella ſua Conſagrazione giuraſſe, che in caſo che abbandoni la Fede, o ch' ei laſci la Chieſa, ſi contenta di perdere il Regno, e la vita, non potrebbe la Chieſa nulladimeno deporlo, qualora diventaſſe infedele, o Eretico; mentre non ſono quelle altro che parole imprecatorie, e non già un impegno, che lo ſottoponga all' autorità d'altra potenza.

L' ultimo argomento del Bellarmino ſi è, che quando Gesù Criſto diè a S. Pietro la facoltà di paſcere le ſue pecorelle, dee avergli dato a un tempo ſteſſo tutto il potere, che a un Paſtore è neceſſario per difendere la ſua greggia. Ora non baſta, che un Paſtore abbia come alimentare le ſue pecore, ma forz' è che abbia altresì braccio per riſpingere i Lupi, e rinchiudere i Montoni, qualora oltraggiano le pecore. Adunque forz' è nel modo ſteſſo, che il Supremo Paſtore della Chieſa abbia dritto di riſpingere i Lupi, vale a dire i Re infedeli, ed Eretici, e di rinchiuder coloro

che

che fconvolgono la greggia. Può egli adunque fcomunicargli, comandare al Popolo che non gli fegua, e privargli dell' autorità, che hanno fopra i Fedeli.

Vero è, che S. Pietro ha ricevuto tutta la neceffaria poteftà per pafcere le pecorelle di Gesù Crifto; ma ficcome quefto pafcolo è fpirituale, così la fua poteftà è tutta fpirituale, e non ha altri fini, che i beni fpirituali, nè altri mezzi di rifpingere i Lupi, e di fermare il furore dei Montoni, che le mere pene fpirituali. Laonde può il Papa feparare dall' Ecclefiaftica Società i Principi Eretici, o nemici della Chiefa: può negar loro i Sagramenti, e la Comunione; ma non ha dritto di privargli dei beni temporali, che ad effi appartengono, nè di quella autorità, che posseggono come Re fopra i proprj Sudditi, perciò che concerne il temporale. Non riconobbe S. Pietro in se ftefso tal poteftà, mentre non ne fece mai ufo. Non pretefero d' averla i fuoi Succefsori, mentre fi credettero obbligati ad obbedire Principi infedeli, ed Eretici. Finalmente non fe l'arrogò tutta la Chiefa, poichè ella fpiegò in ogni tempo quefto pafso della poteftà fpirituale, e delle fpirituali, ed Ecclefiaftiche pene.

Può applicarfi la ftefsa rifpofta ad un altro raziocinio del Bellarmino. Deve (dic' egli) il Paftore pafcere le fue pecore in quella guifa, che ad efso fi addice: dunque

que può, e deve il Papa comandare a tutti i Cristiani, e costringergli a fare le cose, alle quali sono tenuti secondo lo stato loro. Ora i Re come Re Cristiani sono tenuti a difendere la Chiesa, ed a punire gli Eretici. Può adunque, e deve il Papa comandar loro di farlo, e costringergli a farlo qualora ricusino.

E' questo perpetuamente il medesimo sofisma, che domina per tutto, e il Bellarmino confonde mai sempre i gastighi spirituali con le pene temporali, o suppone erroneamente, che le pene spirituali tirino seco le pene temporali; e che la deposizione sia una necessaria conseguenza della Scomunica. Questo, come dimostrammo tante volte invincibilmente, è un falso supposto. Priva la Scomunica dei beni spirituali, non già dei temporali: in vigore di quella sono separati i Cristiani dall' Ecclesiastica Società, ma non mai dalla Civile: perdono il dritto, che avevano ai beni spirituali della Chiesa, ma non quello che hanno ai beni temporali. Non sono più membri della Chiesa, ma non lasciano d' esser membri dello Stato. E' un principio dimostrato, e sufficientissimo da se solo per rispondere a qualsivoglia argomento, che far si possa per istabilire l'indiretta potestà dei Papi sul temporale dei Re. Finalmente se tali argomenti avessero forza alcuna, proverebbero che non solo il Papa, ma eziandio tutti i Vescovi,

che

che hanno dritto di pascere la lor greggia, e scomunicare, potrebbero deporre i Re; la qual cosa il Bellarmino, e quei che lo seguono, non si sono vergognati di sostenere.

Il Fine del primo Tomo.